

La discussione in tema di sviluppo sostenibile a livello internazionale si sviluppa principalmente all'interno dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, ove, nel settembre 2015, l'Assemblea Generale ha approvato una nuova "Agenda dello sviluppo sostenibile", da realizzarsi entro il 2030, con l'individuazione di 17 obiettivi e 169 target di valutazione. In questo contesto, l'elemento di novità si identifica nel fatto che gli strumenti nazionali di attuazione di tali obiettivi saranno valutati non più con riferimento esclusivo alla dimensione economica dello sviluppo che questi generano, ma anche ad altri due pilastri: l'inclusione sociale e la tutela dell'ambiente. È su tali temi, nelle loro molteplici declinazioni, che gli Autori, con le diverse sensibilità e prospettive, si sono diffusamente soffermati.

The discussion on sustainable development is rooted at an international level, particularly within the United Nations, where, in September 2015, the General Assembly approved a new "Sustainable Development Agenda", to be implemented by 2030, with the identification of 17 objectives and 169 evaluation targets. In this context, the novel element is identified in the fact that the national instruments for implementing these objectives will no longer be evaluated with exclusive reference to the economic dimension of the development that they generate, but also to two other pillars: social inclusion and environmental protection. It is on these themes, in their many declinations, that the authors, with their different sensitivities and perspectives, have focused extensively.



Copyright © EUC
EDIZIONI UNIVERSITÀ DI CASSINO

CENTRO EDITORIALE DI ATENEO
Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale
Campus universitario – Palazzo degli Studi – Località Folcara,
03043 Cassino (FR), Italia

ISBN 978-88-8317-122-2

I contenuti della pubblicazione possono essere utilizzati purché se ne citi la fonte e non vengano modificati il senso e il significato dei testi in esso contenuti.

Il CEA, Centro Editoriale di Ateneo, e l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale non sono in alcun modo responsabili dell'uso che viene effettuato dei testi presenti nel volume, di eventuali modifiche ad essi apportate e delle conseguenze derivanti dal loro utilizzo.

Impaginazione a cura di EUC, Alfiero Klain.

Immagine di copertina: [Freepik.com](https://www.freepik.com).

L'immagine di copertina è stata realizzata utilizzando le risorse di [Freepik.com](https://www.freepik.com).



EBOOK

Gli e-book di EUC – Edizioni Università di Cassino sono pubblicati con licenza Creative Commons Attribution 4.0 International: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Publicato in versione digitale su archivi online in *open access* nel febbraio 2024.

COLLANA SCIENTIFICA – EBOOK

IL PILASTRO SOCIALE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE: GIUSTIZIA E INCLUSIONE SOCIALE NELL'AGENDA ONU 2030

LE ATTIVITÀ DELL'UNIVERSITÀ DI CASSINO
E DEL LAZIO MERIDIONALE

a cura di
Marco Badagliacca e Susanna Fortunato



EDIZIONI UNIVERSITÀ DI CASSINO

Centro Editoriale di Ateneo – Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale | 2024

Indice

Prefazione

Marco Dell'Isola 7

La mobilità come strumento di inclusione sociale: riprogettare lo spazio pedonale in ambito urbano

Giuseppe Cappelli *et alii* 9

Disabilità e trasporto aereo

Marco Badagliacca 27

Giustizia ambientale e giustizia energetica nelle transizioni verso la sostenibilità

Domenico de Vincenzo 47

Educare alla sostenibilità e all'inclusione sociale

Floriana Ciccodicola, Fabrizio Pizzi, Paola Alonzo,
Maria Gabriella De Santis, Vincenzo De Rosa, Sara Colatosti 61

Principio di precauzione e sviluppo sostenibile

Francesco Mazza 75

Politiche linguistiche sostenibili e analfabetismo funzionale

Riccardo Finocchi 85

Transgenerazionalità e giustizia climatica: verso un futuro di responsabilità

Licina Pascucci 99

Vulnerabilità ed inclusione sociale: un'opportunità per un "mondo nuovo"

Federica Madonna 117

<i>Acting for Social Sustainability in Living Lab l'esercizio della cittadinanza attiva tra governance collaborative e accountability democratica per un'inclusione dei giovani socialmente condivisa</i> Vincenza Merlino	133
<i>I colori e le forme dell'inclusione sociale</i> Ida Meglio	179
<i>Giustizia come bene comune, ma non sempre di genere</i> Fiorenza Taricone	185
<i>Per una sostenibilità culturale tra Ermeneutica ed Epistemologia</i> Luigi Di Santo	201

Prefazione

Per dibattere ed argomentare di sviluppo sostenibile è sempre necessario partire dalla sua nozione primaria che declina come vero sviluppo solo quello che soddisfa «i bisogni dell'attuale generazione senza compromettere la capacità di quelle future di rispondere alle loro». Sembra questo un principio quasi "scontato" per ciascuno di noi cittadini o intellettuali, studenti o ricercatori, eppure il nostro modello di sviluppo e di ricerca, per molti anni, non si è nemmeno misurato su questa dimensione ed oggi la politica fa fatica a riportare la bussola dello sviluppo sui binari di una crescita sostenibile, non solo sul piano economico, ma anche su quello ambientale e sociale. Compito della ricerca è allora quello di trovare soluzioni che possano coniugare in modo integrato le diverse esigenze del contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, della promozione della salute e del benessere, della gestione sostenibile delle risorse naturali, del contrasto della perdita di biodiversità e della tutela dei beni ambientali e culturali, dello sviluppo di modelli sostenibili di produzione e consumo (garantendo occupazione e formazione di qualità), della promozione di una società non violenta ed inclusiva, senza forme di discriminazione e del contrasto all'illegalità.

Sulla sostenibilità sono state scritte migliaia di articoli scientifici, libri e manuali, ma non vi è ricercatore che non senta l'esigenza di affrontare questa problematica, perché la questione della sostenibilità non rappresenta un "tema di ricerca", ma piuttosto un modo diverso di guardare e ripensare alla realtà che ci circonda, incluso la ricerca scientifica. Questo è il principale motivo per il quale il libro "Il pilastro sociale dello sviluppo sostenibile: giustizia e inclusione sociale nell'Agenda ONU 2030" rappresenta per il nostro Ateneo uno stimolo ulteriore a ripensare alla nostra ricerca.

Esiste un altro aspetto che ritengo estremamente utile rappresentare in un contesto universitario, dove generalmente la regola dominante è quella della super-specializzazione, che se, da un lato, di per sé non rappresenta un disvalore (in quanto consente un approfondimento tematico delle discipline), dall'altro rischia di separare le discipline stesse senza una necessaria visione multidisciplinare e transdisciplinare. Ebbene invece la regola della ricerca nello sviluppo sostenibile è quella della cross-fertilizzazione delle singole

discipline. Ne è un brillante esempio questo libro, che affronta numerosi temi, che vanno dalla “mobilità come strumento di inclusione sociale” alla “disabilità e trasporto aereo”, dalla “giustizia ambientale e giustizia energetica nelle transizioni verso la sostenibilità” all’ “educare alla sostenibilità e all’inclusione sociale”, dal “principio di precauzione e sviluppo sostenibile” alle “politiche linguistiche sostenibili e analfabetismo funzionale”, dalla “transgenerazionalità e giustizia climatica: verso un futuro di responsabilità” alla “vulnerabilità ed inclusione sociale: un’opportunità per un mondo nuovo”, da “l’esercizio della cittadinanza attiva tra governance collaborativa e accountability democratica per un’inclusione dei giovani socialmente condivisa” ai “colori e le forme dell’inclusione sociale”, dalla “giustizia come bene comune, ma non sempre di genere” ad “una sostenibilità culturale tra ermeneutica ed epistemologia”.

Per tutti questi motivi ritengo questo lavoro molto più di un’occasione accademica per collaborare e confrontarsi sulla sostenibilità, ma piuttosto un modo brillante e lungimirante di guardare alla ricerca della nostra Università. Ringrazio pertanto i curatori Marco Badagliacca e Susanna Fortunato per il loro impeccabile lavoro editoriale, la presidente del CAsE (Comitato di Ateneo per lo Sviluppo Sostenibile) Alessandra Sannella per la sua incessante opera di sensibilizzazione e tutti i docenti e ricercatori che hanno fornito un prezioso ed interessantissimo contributo.

Marco Dell’Isola

Rettore dell’Università di Cassino e del Lazio meridionale

La mobilità pedonale come strumento di inclusione sociale: riprogettare lo spazio pedonale in ambito urbano

Giuseppe Cappelli, Mauro D'Apuzzo, Azzurra Evangelisti, Sofia Nardoiani

Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale

Sommario: la mobilità pedonale costituisce il modo di spostamento più economico che l'umanità ha a disposizione: garantire l'accessibilità pedonale per le attività di una comunità è coerente con le istanze di giustizia, equità ed inclusione sociale promosse dall'Agenda ONU 2030. Inoltre, il recente Next Generation EU individua nella Mobilità Sostenibile (e soprattutto nella pedonalità) uno dei punti cardine del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ripensare alla progettazione degli spazi pedonali in ambito urbano per far fronte alle nuove esigenze di mobilità con un approccio olistico capace di evidenziare le maggiori criticità e di proporre adeguate soluzioni è la nuova sfida che attende gli addetti ai lavori. In questo articolo, si propone un metodo innovativo per analizzare l'interazione tra aree pedonali e flussi veicolari per valutare gli impatti sulla circolazione prodotti dalla chiusura al traffico veicolare di tronchi viari urbani e studiare interventi di fluidificazione. Il metodo è stato calibrato confrontando i risultati ottenuti con quelli forniti da un più accurato modello ingegneristico di previsione della domanda di trasporto nell'ambito di una sperimentazione pedonale che interesserà nel prossimo futuro una cittadina di medie dimensioni. I risultati preliminari ottenuti fanno ritenere che tale metodo possa essere utilizzato proficuamente nella progettazione delle zone pedonali nei centri urbani di piccole e medie dimensioni.

Parole chiave: progettazione isole pedonali, mobilità sostenibile, inclusione sociale.

1. Introduzione

Negli ultimi anni, l'interesse verso la mobilità sostenibile e verso tutti gli altri modi di trasporto sostenibili è notevolmente cresciuto, tanto che i governi europei e mondali hanno fissato degli obiettivi per prioritizzare questa quota

modale a discapito di quella convenzionale¹, che in genere è rappresentata dal trasporto privato². Nel 2015, i governi dei 193 Stati membri aderenti alle Nazioni Unite hanno approvato l'Agenda 30³ per lo sviluppo sostenibile, costituita essenzialmente da 17 obiettivi da raggiungere entro il 2030: il tema della mobilità sostenibile che ricade tra gli obiettivi 3 (Salute e benessere), 9 (Business, innovazione ed infra-strutture) e 11 (Città e comunità sostenibili), si configura come quello sforzo di pensare la mobilità come un insieme di strategie, infrastrutture e mezzi di trasporto in grado di salvaguardare l'ambiente, il territorio e la salute psico-fisica delle persone.

La realizzazione di isole pedonali è una delle diverse strategie per applicare i concetti di mobilità sostenibile e si contraddistingue dagli altri perché rappresenta la misura più radicale ed anche più facilmente realizzabile, che prevede soltanto il transito degli utenti deboli⁴ della strada (tra cui rientrano pedoni e ciclisti ed anche mezzi che effettuano servizi di emergenza o di sostegno ai diversamente abili), distruggendo così l'antico paradigma di una visione basata sull'autovettura privata⁵. Le aree pedonali sono realizzate usualmente nei centri città, dove le principali attività economiche e sociali sono localizzate: secondo la letteratura in merito, il 60% dei pedoni utilizza le zone pedonali per attività ricreative e di svago⁶.

Sebbene gli aspetti ambientali siano di primaria importanza, non vanno trascurati i maggiori impatti in termini di sicurezza stradale⁷ in quanto si può registrare un aumento del numero dei pedoni e di conseguenza ad una riduzione delle auto private, come è stato dimostrato a Pontevedra, Spagna⁸. Oltre ad una riduzione degli inquinanti atmosferici e dei livelli di inquinamento acustico nelle aree dove è prevista tale misura, vi è anche una drastica riduzione del rischio⁹ associato ad eventuali incidenti, poiché il fattore di esposizione al traffico veicolare gioca un ruolo secondario¹⁰. Per valutare la

¹ TON *et al.* 2019.

² PAN EUROPEAN PROGRAMME 2014.

³ THE 17 GOALS 2015.

⁴ SANTILLI *et al.* 2021.

⁵ HUBERT *et al.* 2020.

⁶ BASBAS *et al.* 2020.

⁷ D'APUZZO *et al.* 2021.

⁸ JIAO *et al.* 2019.

⁹ D'APUZZO *et al.* 2020.

¹⁰ D'APUZZO *et al.* 2021.

sicurezza dei pedoni, è essenziale non solo concentrarsi sugli incidenti veicolo-pedone, ma anche sui conflitti pedone-pedone¹¹, tenendo presente gli atteggiamenti e le percezioni dei pedoni¹². Tuttavia, vale la pena sottolineare che le interazioni con i ciclisti, che viaggiano a velocità più elevate, e l'uso sempre più diffuso di scooter elettrici (sempre più presenti in tutte le città europee) hanno sollevato diverse preoccupazioni tra i gestori urbani.

Per simulare questo tipo di interventi sono necessari strumenti software performanti in quanto è necessario prevedere uno scenario di traffico futuro realistico e valutare i relativi impatti sulla sicurezza¹³. A causa dell'elevata complessità di creazione e gestione di questi modelli di domanda di traffico, in questo articolo viene proposto un metodo semplificato, che può essere utile per progettisti e gestori stradali. La novità del metodo proposto è di stimare sia la nuova distribuzione che l'entità delle portate modificate dalla realizzazione di un'area pedonale, partendo dall'individuazione delle manovre inibite e delle relative portate, senza l'utilizzo di software di simulazione del traffico.

2. La struttura del metodo

1.1. Descrizione del metodo

Il modo migliore per prevedere le abitudini e gli atteggiamenti dei cittadini a muoversi, per progettare o riqualificare le città promuovendo interventi che spingano verso scelte di mobilità sostenibile, è sviluppare un modello di domanda, cioè un modello matematico che sia in grado di catturare delle caratteristiche che descrivano gli spostamenti compiuti dagli utenti (scopo, orario di partenza, origine, destinazione, modalità e percorso).

Sulla base di queste premesse, se si è interessati a studiare uno scenario tipico del traffico urbano (ad esempio l'ora di punta mattutina dovuta al traffico pendolare), uno degli approcci più noti si basa su un modello a quattro stadi che descrive il viaggio come successione di scelte parziali. Il modello può essere rappresentato dalla seguente relazione (Eq. 1)¹⁴:

¹¹ GRUDEN *et al.* 2019.

¹² AMPRASI *et al.* 2020.

¹³ HCM 2010.

¹⁴ CASCETTA 2001.

$$d^i(h, s, o, d, m, k) = n^i(o) p^i(x/osh) p^i(d/osh) p^i(m/dosh) p^i(k/mdosh) \quad (1)$$

Dove:

- $n^i(o) p^i(x/osh)$ è il modello di generazione.
- $p^i(d/osh)$ è il modello di distribuzione.
- $p^i(m/dosh)$ è il modello di scelta modale.
- $p^i(k/mdosh)$ è il modello di scelta del percorso.

Il modello di generazione fornisce il numero di viaggi significativi (e quindi il flusso di domanda) effettuati nel periodo h per le ragioni s dall'utenza generica appartenente alla categoria i con provenienza nell'area o . Il modello di generazione espresso dalla relazione (1) è composto dai seguenti termini:

- $n^i(o)$ è il numero di individui che appartengono alla categoria i .
- $p^i(x/osh)$ è la percentuale (probabilità) dello spostamento associato.

Il modello di distribuzione, invece, consente di stimare la percentuale di spostamenti degli utenti appartenenti alla categoria i che, partendo dall'area o per motivo s nel periodo h , si recano a destinazione d . Il modello di scelta modale permette di stimare la percentuale di individui appartenenti alla categoria i che, spostandosi dall'origine o dalla destinazione d , per la ragione s , nel periodo h , scelgono la modalità di trasporto m . Il modello di scelta del percorso permette di determinare la percentuale (probabilità) di individui della categoria i che, spostandosi tra o e d , per la ragione s , nella fascia oraria h e con la modalità m , scelgono il percorso k .

Questi metodi di previsione della domanda di trasporto hanno bisogno di tempi piuttosto lunghi per il loro sviluppo poiché richiedono un'enorme quantità di dati provenienti dal censimento, dai conteggi di traffico e dai sondaggi. Per le piccole città e i comuni in cui questo sforzo nell'effettuare una raccolta dati e una modellazione non sia stato perseguito, può essere utile cercare approcci ingegnerizzati alternativi per valutare gli scenari di traffico futuri. Per questo motivo è stato creato un metodo semplificato che può essere riassunto nei passaggi fondamentali di seguito elencati.

In una fase preliminare, devono essere individuati i nodi stradali in prossimità dell'isola pedonale dove si è verificata una modifica della disciplina di traffico o la soppressione di uno o più accessi e le relative manovre inibite. Occorre rilevare anche quelle manovre (e quindi le relative portate per le quali

esistono conteggi di traffico) che, a causa di tale variazione di traffico, nello scenario *ex post*, risulteranno inibite.

Per ogni manovra inibita è necessario individuare almeno due percorsi alternativi coerenti con le regole della circolazione nel nuovo scenario di traffico.

Per ciascuna di queste nuove rotte è necessario calcolare il relativo tempo di percorrenza attraverso un tipico programma di navigazione on-line.

A seguito dell'individuazione dei principali nodi e percorsi alternativi per le manovre inibite e dei relativi tempi di percorrenza, è necessario comprendere quale sarà la distribuzione del flusso inibito iniziale su queste nuove rotte che si creano nello scenario *ex post*.

La distribuzione dei flussi può essere stimata preliminarmente riordinando in ordine crescente i tempi di percorrenza (Tt) corrispondenti a portate decrescenti relative al j^* esimo percorso alternativo (Fig. 1). Occorre infatti ricordare che tempi di percorrenza più brevi dovrebbero corrispondere a portate maggiori.




Fig. 1: Schema di corrispondenza degli indici.

Il calcolo della distribuzione delle portate delle manovre inibite viene effettuato assumendo una proporzionalità inversa al tempo di percorrenza (Eq. 2) e l'intera procedura è gestita su base iterativa in modo da fornire una stima stabile dei flussi di traffico:

$$F_{kj} = F_k \frac{Tt_{kj^*,i}}{\sum_{j^*} Tt_{kj^*,i}} \quad (2)$$

Dove:

F_{kj} è il flusso inibito della manovra k su uno specifico ed ordinato itinerario alternativo j^* [veic. eq/h].

F_k è il flusso inibito totale della manovra inibita k [veic. eq/h].

$Tt_{kj^*,i}$ è il tempo di viaggio corrispondente allo specifico ed ordinato itinerario alternativo j^* della manovra inibita k [min];

i è il valore dell'iterazione.

All'interno dello specifico *step* di iterazione, le portate inibite devono poi essere sommate ai flussi di base o preesistenti (che rappresentano lo scenario reale, derivato da conteggi o simulazioni di traffico) ed è quindi possibile calcolare i nuovi tempi di percorrenza. Con questi nuovi tempi una nuova distribuzione delle portate inibite è stata ricalcolata nella fase di iterazione successiva. Nell'immagine di seguito (Fig. 2), è illustrato il diagramma di flusso della procedura adottata.




Fig. 2: Diagramma di flusso del metodo semplificato per la valutazione dei flussi redistribuiti.

1.2. Descrizione del metodo di assegnazione

Il processo di assegnare un determinato numero di viaggi alla rete di trasporto è generalmente indicato come assegnazione del traffico¹⁵.

In questo studio si fa riferimento a cinque tipologie di assegnazione del traffico: la prima è espressa dall'equazione (Eq. 2); gli altri quattro (che verranno descritti di seguito) sono *User Equilibrium Assignment* (UE), *System Optimum Assignment* (SO), *All Or Nothing Assignment* (AON)¹⁶, *User Equilibrium/ System Optimum Assignment* trascurando i tempi di viaggio nelle condizioni di flusso libero.

Il problema dell'*User Equilibrium Assignment* (UE) è equivalente alla minimizzazione della seguente equazione non lineare:

$$V_k(F_{kj}) = \sum_{j=1}^n \int_0^{F_{kj}} Tt_{kj} dF_{kj} \quad (3)$$

Dove:

$V_k(F_{kj})$ è il volume totale di traffico tra l'origine e la destinazione della manovra inibita k sullo specifico itinerario alternativo j [veh];

F_{kj} è il flusso della manovra inibita k sullo specifico itinerario alternativo j [veh. eq/h].

Tt_{kj} è il tempo di viaggio della manovra inibita k su uno specifico itinerario alternativo j [h].

Il tempo di viaggio in (3) può essere espresso come:

$$Tt_{kj} = Tt_{0,kj} + a_{kj}F_{kj} \quad (4)$$

Dove:

$Tt_{0,kj}$ è il tempo di viaggio della manovra inibita k su uno specifico itinerario alternativo j nelle condizioni di flusso libero [h];

a_{kj} è un coefficiente di proporzionalità espresso nella espressione di seguito [h^2/veh]:

$$a_{kj} = \frac{Tt_{0,kj}^2}{F_k} \quad (5)$$

¹⁵ CASCETTA 2001; SHEFFY 1984.

¹⁶ THOMAS 1991.

Dopo aver integrato la funzione (3), è possibile risolvere il sistema (6):

$$\begin{cases} \min : V_k(F_{kj}) = \sum_{j=1}^n \left(Tt_{0,kj} F_{kj} + a_{kj} \frac{F_{kj}^2}{2} \right) \\ F_k = \sum_{j=1}^n F_{k,j} \end{cases} \quad (6)$$

Dove:

F_k è il flusso totale della manovra inibita k [veh. eq/h].

Per quanto riguarda il secondo metodo di assegnazione, il problema dell'assegnazione *System Optimum Assignment* (SO), è equivalente alla minimizzazione della seguente equazione non lineare:

$$V_k(F_{kj}) = \sum_{j=1}^n F_{kj} Tt_{kj}(F_{kj}) \quad (7)$$

Per quanto riguarda il sistema finale da risolvere, si seguono le stesse indicazioni per il sistema (6):

$$\begin{cases} V_k(F_{kj}) = \sum_{j=1}^n F_{kj} (Tt_{0,kj} + a_{kj} F_{kj}) \\ F_k = \sum_{j=1}^n F_{k,j} \end{cases} \quad (8)$$

Come si può facilmente osservare esaminando l'insieme delle equazioni (8) se i percorsi alternativi sono solo due, le espressioni forniscono una soluzione in forma chiusa con un perfetto equilibrio tra flussi incogniti e numero di equazioni. Tuttavia, se il numero di percorsi alternativi è maggiore di due, è necessario introdurre ulteriori condizioni sul flusso di traffico sconosciuto utilizzando la seguente relazione (9):

$$F_{kj} = F_k \frac{a_{kj^*,i}}{\sum_{j^*} a_{kj^*,i}} \quad (9)$$

Dove $a_{kj^*,i}$ è lo stesso coefficiente di proporzionalità espresso nell'equazione (5) in questo capitolo [h^2/veh]: è indispensabile disporre in ordine crescente tale coefficiente corrispondente a portate decrescenti relative al j^* -esimo percorso alternativo (Fig. 3). Occorre infatti ricordare che tempi di percorrenza più brevi corrispondono a portate maggiori.




Fig. 3 – Schema di corrispondenza degli indici.

Si è inoltre visto che è possibile fare un’ulteriore semplificazione, ovvero trascurare i tempi di percorrenza in quanto, soprattutto nelle aree urbane, tali importi sono eccezionalmente bassi e trascurabili. Facendo uso di questa semplificazione, i due approcci di assegnazione (UE e SO) tendono a coincidere perfettamente.

Nell’assegnazione *All or Nothing* gli utenti seguono il percorso che presenta il costo minimo e quindi i tempi minimi di percorrenza. Questo modello non sembra essere molto realistico, soprattutto in reti stradali congestionate e quasi saturate, perché viene scelto un solo percorso e ignora il fatto che i tempi di percorrenza sono funzione del volume e della capacità del tratto stradale.

3. Caso di studio

1.1 Descrizione dell’area di studio

Lo studio è stato condotto nella città di Cassino, città media italiana di circa 36497 abitanti (dati del censimento¹⁷) della Provincia di Frosinone (Lazio). L’area cittadina è prevalentemente pianeggiante e priva di centro storico: è ancora possibile individuare un centro urbano, dove sono ubicate le principali attività commerciali, amministrative e legali. Il centro cittadino è quindi caratterizzato da una forte incidenza in termini di flussi veicolari, che condividono aree stradali con consistenti flussi ciclo-pedonali. Questi flussi sono generati dalla presenza di molte attività nel centro urbano¹⁸. Altri poli attrattivi sono le università e le numerose scuole (dagli asili nido alle scuole secondarie). Risulta quindi evidente come la mobilità e la notevole domanda di trasporto siano un problema centrale nel Comune e soprattutto nell’area del centro cittadino.

¹⁷ ISTAT.

¹⁸ JIAO *et al.* 2019; AMPRASI *et al.* 2020.

1.2 Confronto tra i flussi prima e dopo la fase di calibrazione

La fase di calibrazione è un passaggio fondamentale in questa analisi. Sono disponibili diversi conteggi di traffico (riferiti a periodi antecedenti la pandemia di Covid-19) agli incroci, che svolgono un ruolo strategico nel centro urbano.

Con riferimento all'analisi, il comune è suddiviso in 30 zone di traffico e sono stati individuati 10 centroidi esterni con 14907 spostamenti svolti giornalmente all'interno del comune.

Particolare attenzione è stata riservata alla scelta e definizione delle funzioni di costo, ricaduta sulle funzioni *BPR*, funzione di costo espressa come (Eq. 10):

$$T_{cur} = T_0 \left(a + \frac{F^b}{C} \right) \quad (10)$$

Dove:

T_{cur} è il tempo di viaggio nelle condizioni di rete congestionata [s].

T_0 è il tempo di viaggio nelle condizioni di rete non congestionata [s].

F è il flusso sul tratto stradale [veh/h].

C è la capacità del tratto stradale [veh/h].

Con riferimento alla funzione di costo dell'intersezione è stata scelta la formula *BPR* modificata, ovvero quella definita da *Lohse* (Schnabel & Lohse, 1997):

$$T_{cur} = \begin{cases} T_0(a + sat^b) & sat \leq sat_{crit} \\ T_0(a + sat_{crit}^b) + abT_0(sat_{crit}^{b-1})(sat - sat_{crit}) & sat > sat_{crit} \end{cases} \quad (11)$$

Dove:

sat è il rapporto F/C [adimensionale].

sat_{crit} è il rapporto critico di saturazione [adimensionale].

Per la calibrazione della matrice origine-destinazione (*OD*), vengono utilizzati 46 conteggi del traffico per la finestra temporale mattutina (07:15 - 08:15) di un tipico giorno feriale e il modello di domanda di traffico viene calibrato con il *software* Visum. Per quanto riguarda la procedura *TPr*, è stato adottato il metodo di assegnazione dell'equilibrio *Bi-coniugato Frank Wolfe* (BFW) e per la calibrazione è stata utilizzata la procedura di *Lohse*.

Prendendo ad esempio la finestra temporale mattutina 07:15 - 08:15 di un tipico giorno feriale, nella fase di precalibrazione si riscontra una bassa concordanza tra i flussi stimati dal modello di trasporto previsionale (Fig. 4) ed i conteggi di traffico disponibili. Inoltre (Fig. 5) a seguito della fase di calibrazione si è ottenuta una soddisfacente correlazione tra i flussi stimati con il modello previsionale e i conteggi sulle intersezioni.




Fig. 4: Confronto flussi prima della fase di calibrazione nella finestra oraria di punta del mattino (07:15-08:15) di un tipico giorno feriale (P=0.7068).




Fig. 5: Confronto flussi dopo la fase di calibrazione nella finestra oraria di punta del mattino (07:15-08:15) di un tipico giorno feriale (P=0.9611).

1.3 Scenario *ex post* scenario e redistribuzione dei flussi

Il Comune di Cassino, attraverso le indicazioni del PUT (Piano Urbano di Traffico) ha previsto l'istituzione di una Zona 30 (nel centro cittadino) che racchiude al suo interno l'isola pedonale, realizzata con una parziale pedonalizzazione di Corso della Repubblica (Fig. 6).

È probabile che l'adozione di questa nuova misura di traffico generi una forte perturbazione nel flusso veicolare. Sebbene non vi sia un'interazione diretta all'interno dell'area pedonale tra utenti vulnerabili e veicoli, vi è invece un'interazione indiretta che ha forti ricadute nelle aree e strade circostanti e che può riverberare anche a distanze imprevedibili, a congestionare strade e percorsi che nella situazione attuale non presentano problemi, e scaricarne, al contempo, altri.



Fig. 6: Un dettaglio dell'area studio: in verde l'isola pedonale e in rosso la Zona 30 nello scenario *ex post*. Fonte: *plug-in* di Google Maps (QGis).

Occorre analizzare i nuovi percorsi che verranno scelti dai conducenti per effettuare una certa manovra che verrà soppressa a causa dell'istituzione della nuova isola pedonale.

Ad esempio, la condizione *ex ante* (Fig. 7) e la condizione *ex post* del progetto (Fig. 8) sono rispettivamente rappresentate. Nella condizione dello scenario attuale, per poter viaggiare dal punto *A* al punto *B*, o da *B* ad *A*, gli utenti della strada scelgono un percorso molto diretto, tale da ridurre al minimo i tempi di percorrenza e quindi il costo del trasporto. Nello scenario progettuale, invece, con l'esercizio dell'isola pedonale e la modifica della disciplina di traffico, gli utenti della strada saranno costretti a seguire percorsi alternativi per effettuare i propri spostamenti tra i punti *A* e *B*. Tra i possibili percorsi alternativi, gli utenti sceglieranno quelli con tempi di percorrenza più brevi.




Fig. 7: Due percorsi per effettuare viaggi tra il punto A e B nella condizione *ex ante*. Fonte: *plug-in* di Google Maps (Qgis).



Fig. 8: Nella condizione *ex post*, per i viaggi tra A e B, gli utenti dovranno scegliere percorsi diversi e sperimenteranno tempi di viaggio diversi. Fonte: *plug-in* di Google Maps (Qgis).

2. Risultati

A seguito dell'individuazione di nuovi percorsi che interesseranno la viabilità circostante l'isola pedonale, viene convenientemente riportato un confronto tra i flussi stimati con il metodo semplificato proposto e quelli forniti da un modello di domanda di traffico (Fig. 9). Questo confronto permette di capire

quanto sia affidabile questo metodo semplificato rispetto all'uso canonico di un software di simulazione del traffico.




Fig. 6: Confronto tra i flussi stimati con il metodo semplificato ei flussi del modello di domanda.

È stata effettuata un'analisi di sensitività applicando le quattro modalità di assegnazione. In fig. 10 il confronto tra l'approccio semplificato con l'assegnazione *UE* è mostrato, e in fig. 11 l'assegnazione *SO*. In fig. 12 sono riportati i risultati del metodo di assegnazione *All or Nothing* e in fig. 13 il metodo di assegnazione *UE/SO* quando i tempi di flusso libero sono trascurati.

Come si può osservare, il miglior accordo è stato dimostrato dal primo Metodo di Assegnazione semplificato proposto che si basa sul tempo di viaggio, ma buoni risultati si ottengono anche con *User Equilibrium* e *System Optimum Assignment* e anche con *User Equilibrium/System Optimum Assignment* trascurando il flusso libero tempi di viaggio. Il metodo peggiore di assegnazione sembra essere l'assegnazione *All or Nothing* a causa della sua ipotesi in qualche modo irrealistica in un ambiente urbano tipicamente congestionato.




Fig. 10: Confronto dei flussi tra l'approccio semplificato con *User Equilibrium Assignment* e il modello di domanda (P=0.7305).




Fig. 11: Confronto dei flussi tra l'approccio semplificato con *System Optimum Assignment* e il modello di domanda (P=0.7306).




Fig. 12: Confronto dei flussi tra l'approccio semplificato con Assegnazione *All or Nothing* e il modello di domanda (P=0.6768).




Fig. 13: Confronto dei flussi tra l'approccio semplificato con *User Equilibrium/System Optimum Assignment* trascurando i tempi di percorrenza del flusso libero e il modello di domanda (P=0.7185).

4. Conclusioni

A seguito della recente attenzione rivolta alla mobilità sostenibile nelle aree urbane, una crescente attenzione alla progettazione di nuove aree pedonali implica la necessità di nuovi approcci metodologici che possano essere facilmente utilizzati dai gestori comunali. A questo proposito, in questo

lavoro è stato presentato un approccio semplificato per fornire un metodo completo per comprendere lo scenario del traffico futuro dopo l'istituzione di una nuova area pedonale che ha un impatto sulle condizioni del traffico veicolare locale.

Si ritiene che, a causa dell'elevata complessità di sviluppo e gestione dei modelli di domanda di viaggio, un metodo semplificato per prevedere lo scenario futuro del traffico dopo l'istituzione dell'area pedonale, possa rappresentare uno strumento efficace per gestori e progettisti stradali nella promozione di politiche basate su criteri di mobilità sostenibile.

Un modello di domanda di viaggio è stato opportunamente sviluppato e calibrato e i corrispondenti scenari di traffico futuri sono stati confrontati con i risultati forniti dal suddetto approccio semplificato utilizzando cinque diversi metodi di assegnazione. Il *benchmarking* tra questi diversi approcci di assegnazione utilizzati all'interno della metodologia semplificata ha evidenziato che i cinque metodi sono quasi equivalenti in termini di processo di implementazione, ma, come è possibile vedere, il metodo peggiore è quello basato su ipotesi troppo semplificate sui processi di decisione del percorso (l'approccio *All or Nothing*) che non può essere impiegato in una rete stradale congestionata come quella di una città urbana.

In futuro, si prevedono analisi su diverse fasce orarie di punta, al fine di ottenere una previsione più precisa degli scenari futuri di traffico su base giornaliera. La calibrazione del metodo semplificato proposto ha messo in luce due aspetti critici che devono essere tenuti in considerazione: il primo è la sovrastima dei flussi veicolari (che in fase di progettazione potrebbe essere un vantaggio) e il secondo è la scelta di un adeguato numero di percorsi alternativi che influiscano sulla stima dei flussi di traffico.

Tuttavia, si ritiene che questo metodo possa essere utilizzato anche in una fase di pianificazione della rete stradale urbana consentendo ai progettisti e ai gestori delle strade cittadine di prendere decisioni sulla sicurezza stradale e di capire come dare priorità agli interventi e allocare fondi nelle aree urbane.

Bibliografia

1. AMPRASI V., POLITIS I., NIKIFORIADIS A., BASBAS S. (2020), *Comparing the microsimulated pedestrian level of service with the users' perception: The case of Thessaloniki, Greece, coastal front*. Transportation Research Procedia, 45, pp. 572-579.

2. BASBAS S., CAMPISI T., CANALE A., NIKIFORIADIS A., GRUDEN C. (2020), *Pedestrian level of service assessment in an area close to an under-construction metro line in Thessaloniki, Greece*, Transportation research procedia, 45, pp. 95-102.
3. CASCETTA E. (2001), *Transportation Systems Analysis: Models and Applications*, Springer.
4. D'APUZZO M., SANTILLI D., EVANGELISTI A., PELAGALLI V., MONTANARO O., NICOLOSI V. (2020), *An exploratory step to evaluate the pedestrian exposure in urban environment*, 20th International Conference on Computational Science and Applications (ICCSA 2020), pp. 645-657, ICCSA 2021, University of Cagliari, Italy, 1 - 4 June 2020.
5. D'APUZZO M., SANTILLI D., EVANGELISTI A., DI COSMO L., NICOLOSI V. (2021), *Towards a better understanding of vulnerability in pedestrian-vehicle collision*; in 21st International Conference on Computational Science and Applications (ICCSA 2021), vol. X, pp. 557-572, ICCSA 2021, University of Cagliari, Italy, 13 - 16 September 2021.
6. D'APUZZO M., SANTILLI D., EVANGELISTI A., NICOLOSI V. (2021), *A conceptual framework for risk assessment in road safety of vulnerable users*; in: 21st International Conference on Computational Science and Applications (ICCSA 2021), vol. X, pp. 542-556, ICCSA 2021, University of Cagliari, Italy, 13 - 16 September 2021.
7. GRUDEN C., CAMPISI T., CANALE A., TESORIERE G., SRAML M. (2019), *A cross-study on video data gathering and microsimulation techniques to estimate pedestrian safety level in a confined space*; in IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 603, No. 4, p. 042008), IOP Publishing.
8. Highway Safety Manual (HCM) (2010), *American Association of State Highway and Transportation Officials* (AASHTO).
9. HUBERT M., CORIJN E., NEUWELS J., HARDY M., VERMEULEN S., VAESSEN J. (2020), *From pedestrian area to urban and metropolitan project: assets and challenges for the centre of Brussels* (new edition), BSI synopsis.
10. ISTAT: Basi territoriali e variabili censuarie. Disponibile online su: <https://www.istat.it/it/archivio/104317> (last access, April 2021).
11. JIAO J., HE S., ZENG X. (2019), *An investigation into European car-free development models as an opportunity to improve the environmental sustainability in cities: The case of Pontevedra*, Papers of Canadian International Conference on Humanities & Social Sciences, pp. 84-91.
12. Programme, Pan-European (2014), *Fourth high-level meeting on transport, health and environment*, Retrieved from Paris Declaration. World Health Organisation & United Nations, Paris.
13. QGIS.org (2022), QGIS Geographic Information System. QGIS Association: <http://www.qgis.org>.
14. SANTILLI D., D'APUZZO M., EVANGELISTI A., NICOLOSI V. (2021), *Towards Sustainability: New Tools for Planning Urban Pedestrian Mobility*, Sustainability.
15. SCHNABEL W., LOHSE D. (1997), *Grundlagen der Straßenverkehrstechnik und der Verkehrsplanung*. Vol. 2. Berlin: Verlag für Bauwesen.
16. SHEFFI Y. (1984), *Urban transportation networks: Equilibrium analysis with mathematical programming methods*, New Jersey: Prentice-Hall.
17. The 17 Goals. Adapted from: <https://sdgs.un.org/goals> (2015).

18. THOMAS R. (1991), *Traffic Assignment Techniques*, England: Avebury Technical publication.
19. TON D., DUIVES D., CATS O., HOOGENDOOR S. (2019), *Cycling or walking? Determinants of mode choice in the Netherlands*, Transportation research part A: policy and practice, 123, pp. 7-23.

Disabilità e trasporto aereo

Marco Badagliacca

Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale

Sommario: il lavoro si propone di indagare se la normativa in materia di trasporto aereo sia conforme ai contenuti dell'Agenda ONU 2030, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi ivi individuati nel rispetto del diritto all'uguaglianza e del diritto al trasporto.

Parole chiave: agenda ONU 2023, trasporto aereo, trasporto disabili, reg. Ce n. 1107/06.

1. Premessa

L'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile «è un programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità»¹, i cui punti fondamentali mirano allo sviluppo sociale ed economico, a porre un argine alla povertà, a lottare contro l'ineguaglianza.

Muovendo dalla nozione di sviluppo sostenibile, da intendersi come uno sviluppo «che soddisfi i bisogni dell'attuale generazione senza compromettere la capacità di quelle future di rispondere alle loro»², l'Agenda, sottoscritta dai 193 Paesi appartenenti alle Nazioni Unite in data 25 settembre 2015, individua 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile³ inseriti nel più vasto

¹ Vedi il preambolo alla Risoluzione adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 25 settembre 2015.

² Così si legge nel c.d. Rapporto Brundtland «Il futuro di tutti noi», rapporto della Commissione Brundtland su ambiente e sviluppo, pubblicato nel 1987. «Lo sviluppo sostenibile, lungi dall'essere una definitiva condizione di armonia, è piuttosto processo di cambiamento tale per cui lo sfruttamento delle risorse, la direzione degli investimenti, l'orientamento dello sviluppo tecnologico e i cambiamenti istituzionali siano resi coerenti con i bisogni futuri oltre che con gli attuali». Sullo sviluppo sostenibile ed il sistema trasporti vedi utilmente PELLEGRINO F. (2010), *Sviluppo sostenibile dei trasporti marittimi comunitari*, Messina.

³ I c.d. *Sustainable Development Goals*, SDGs, sono: 1: Sconfiggere la povertà; 2: Sconfiggere la fame; 3: Salute e benessere; 4: Istruzione di qualità; 5: Parità di genere; 6: Acqua

programma d'azione costituito da 169 traguardi, ai primi connessi, da raggiungere in ambito ambientale, economico, sociale e istituzionale entro il 2030.

In questo contesto, come l'Unione europea è impegnata nel recepimento e definizione dei principi dell'Agenda 2030, così lo sono gli Stati membri. In Italia, lo strumento di coordinamento dell'attuazione dell'Agenda è rappresentato dalla Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile (SNSvS), approvata dal CIPE con Delibera n. 108/2017, «che definisce il quadro di riferimento nazionale per i processi di pianificazione, programmazione e valutazione di tipo ambientale e territoriale per dare attuazione agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite». La Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile 2017-2030 è articolata in cinque settori di intervento, coincidenti con le «5P» dello sviluppo sostenibile proposte dall'Agenda 2030 rappresentate da: Persone (con l'obiettivo di contrastare la povertà e l'esclusione sociale e promuovere la salute ed il benessere per garantire le condizioni per lo sviluppo del capitale umano); Pianeta: (con il fine di garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali, contrastando la perdita di biodiversità e tutelando i beni ambientali e culturali); Prosperità: (con il proposito di affermare modelli sostenibili di produzione e consumo, garantendo occupazione e formazione di qualità); Pace: (con l'intento di promuovere una società non violenta ed inclusiva, senza forme di discriminazione. Contrastare l'illegalità); Partnership: (con lo scopo di intervenire nelle varie aree in maniera integrata).

Soffermandoci sul tema della prima «P» e, in particolare, sulla questione relativa alla lotta all'ineguaglianze ed all'inclusione sociale, nella parte iniziale della Risoluzione⁴ viene ribadita, dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, la volontà di combattere le diseguaglianze⁵, di rispettare la non

pulita e servizi igienico-sanitari; 7: Energia pulita e accessibile; 8: Lavoro dignitoso e crescita economica; 9: Imprese, innovazione e infrastrutture; 10: Ridurre le disuguaglianze; 11: Città e comunità sostenibili; 12: Consumo e produzione responsabili; 13: Lotta contro il cambiamento climatico; 14: Vita sott'acqua; 15: Vita sulla Terra; 16: Pace, giustizia e istituzioni solide; 17: Partnership per gli obiettivi (1/2-2/2).

⁴ Si fa riferimento alla Risoluzione dell'Assemblea Generale del 25 settembre 2015 che ha adottato l'Agenda 2030.

⁵ Punto 3 della Dichiarazione si legge: «Deliberiamo, da ora al 2030, di porre fine alla povertà e alla fame in ogni luogo; di combattere le diseguaglianze all'interno e fra le nazioni; di costruire società pacifiche, giuste ed inclusive; di proteggere i diritti umani [...]».

discriminazione⁶, di promuovere i diritti umani e le libertà fondamentali, senza nessuna distinzione, ivi compresa la disabilità⁷ ed il supporto per le persone diversamente abili⁸.

Uno degli strumenti attraverso cui la non discriminazione ed il principio di uguaglianza si attuano è garantire la libera circolazione e la libertà di movimento a tutte le persone, comprese i diversamente abili, accordando loro la parità di accesso ai mezzi di trasporto e di utilizzo degli stessi. In effetti, all'interno dei 17 obiettivi individuati dall'Agenda se ne può rinvenire uno dedicato specificamente al settore trasportistico: il goal 11 invita gli Stati ad assicurare a tutti l'utilizzo di un sistema di trasporti sicuro, conveniente, accessibile e sostenibile, con particolare attenzione ai bisogni di coloro che sono più vulnerabili, come le persone con invalidità⁹. Inoltre, si possono rinvenire, all'interno degli altri 16 obiettivi, alcuni riferimenti volti a garantire ai

⁶ Punto 8: «Il mondo che immaginiamo è un mondo dove vige il rispetto universale per i diritti dell'uomo e della sua dignità, per lo stato di diritto, per la giustizia, l'uguaglianza e la non-discriminazione».

⁷ Punto 19: «Ribadiamo l'importanza della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e di tutti gli altri strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo e al diritto internazionale. Sottolineiamo le responsabilità di tutti gli stati, in conformità con la Carta delle Nazioni Unite, di rispettare, proteggere e promuovere i diritti umani e le libertà fondamentali di tutti, senza nessuna distinzione di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinioni politiche o di altra natura, nazionalità, classe sociale, proprietà, nascita, disabilità o alcuno status di altro tipo».

⁸ Punto 23: «Le persone più deboli devono essere supportate. Tutti coloro che si trovano in una situazione di maggior bisogno vengono inclusi nell'Agenda: si tratta di bambini, giovani, persone diversamente abili (dei quali più dell'80 percento vive in povertà), persone affette da HIV/AIDS, anziani, popolazioni indigene, rifugiati, sfollati e migranti. Decidiamo di adottare misure e azioni adeguate, in conformità con il diritto internazionale, per eliminare gli ostacoli e i limiti, potenziare il sostegno e soddisfare le esigenze di coloro che vivono in aree affette da emergenze umanitarie complicate e in aree che subiscono il terrorismo».

⁹ Obiettivo 11: «Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili. Paragrafo 11.2: Entro il 2030, garantire a tutti l'accesso a un sistema di trasporti sicuro, conveniente, accessibile e sostenibile, migliorando la sicurezza delle strade, in particolar modo potenziando i trasporti pubblici, con particolare attenzione ai bisogni di coloro che sono più vulnerabili, donne, bambini, persone con invalidità e anziani; paragrafo 11.3: Entro il 2030, potenziare un'urbanizzazione inclusiva e sostenibile e la capacità di pianificare e gestire in tutti i Paesi un insediamento umano che sia partecipativo, integrato e sostenibile; paragrafo 11.7: Entro il 2030, fornire accesso universale a spazi verdi e pubblici sicuri, inclusivi e accessibili, in particolare per donne, bambini, anziani e disabili».

diversamente abili parità di accesso ai servizi di mobilità, intesi nel senso più ampio possibile.

Così, nell'obiettivo 1 si pone l'accento sull'assicurare a tutti gli uomini, in particolare quelli più vulnerabili, l'accesso ai servizi di base¹⁰, fra cui possono rientrarvi quelli di trasporto; nell'obiettivo 9 si può rinvenire un riferimento al settore dei trasporti, laddove si invitano gli Stati a costruire infrastrutture affidabili idonee a supportare il benessere degli individui con particolare attenzione ad un accesso equo e conveniente per tutti¹¹; nell'obiettivo 10, dedicato alla riduzione dell'ineguaglianze, si invitano i Paesi a promuovere l'inclusione sociale¹², ove potrebbe inserirsi la realizzazione di un tessuto sportivo accessibile a tutti.

Individuati, in tal modo, seppur sommariamente, gli obiettivi posti dall'Agenda nel campo dell'inclusione sociale, ci si domanda se la normativa sui trasporti ne rispetti il contenuto, contribuendo a realizzare i fini ivi individuati nel rispetto del diritto di uguaglianza e del diritto al trasporto¹³.

¹⁰ Obiettivo 1: «Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo. Paragrafo 1.4: Entro il 2030, assicurare che tutti gli uomini e le donne, in particolare i più poveri e vulnerabili, abbiano uguali diritti alle risorse economiche, insieme all'accesso ai servizi di base, proprietà privata, controllo su terreni e altre forme di proprietà, eredità, risorse naturali, nuove tecnologie appropriate e servizi finanziari, tra cui la microfinanza».

¹¹ Obiettivo 9: «Costruire infrastrutture resilienti e promuovere l'innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile. Paragrafo 9.1: Sviluppare infrastrutture di qualità, affidabili, sostenibili e resilienti – comprese quelle regionali e transfrontaliere – per supportare lo sviluppo economico e il benessere degli individui, con particolare attenzione ad un accesso equo e conveniente per tutti».

¹² Obiettivo 10: «Ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le nazioni. Paragrafo 10.2: Entro il 2030, potenziare e promuovere l'inclusione sociale, economica e politica di tutti, a prescindere da età, sesso, disabilità, razza, etnia, origine, religione, stato economico o altro».

¹³ Osserva TURCI M., *I diritti dei passeggeri a mobilità ridotta: tutele attuali e prospettive di riforma tra Italia e UE*, in *Dir. maritt.*, 2020, p. 79, che «le prime norme a tutela della libertà di spostamento della persona a mobilità ridotta si rinvengono nella legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, volta ad integrare nella realtà sociale i soggetti allora definiti handicappati, introducendo anche delle disposizioni volte a garantire l'effettività del diritto alla libertà di movimento delle persone a mobilità ridotta».

2. La disabilità ed il diritto al trasporto aereo: il reg. Ce n. 1107/06

Da diversi anni sono in effetti entrati in vigore nei Paesi membri dell'Unione europea alcuni regolamenti dedicati al trasporto delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta, volti a disciplinare i diversi aspetti del servizio proposto agli utenti, specificando diritti e doveri dei vettori, gestori del servizio e passeggeri¹⁴.

Limitando l'indagine alla normativa sul trasporto aereo, la disciplina di settore ha dedicato – per la verità già in tempi antecedenti all'adozione della Risoluzione – particolare attenzione al tema con il reg. Ce n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo¹⁵, che costituisce la matrice della normativa europea in materia, avuto riguardo alle previsioni dettate in argomento dai regolamenti comunitari per le altre modalità di trasporto dei disabili¹⁶.

¹⁴ Si fa riferimento in particolare ai reg. Ce n. 1107/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo; reg. Ue n. 1177/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne; reg. Ce n. 1371/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario; reg. Ue n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento Ce n. 2006/2004.

¹⁵ Sul reg. Ce n. 1107/2006 si può vedere utilmente STUCCHI M., *Trasporto aereo e disabilità: maggior tutela da Bruxelles*, in *Dir. turismo*, 2007, 179; CAMARDA G., *Il trasporto dei disabili. Profili giuridici pluriordinamentali*, in *Riv. dir. ec. trasp. amb.*, 2011, 183; BEVILACQUA S., *Gli impedimenti all'esecuzione del trasporto aereo di persone*, in TULLIO L., DEIANA M., *Codice dei trasporti*, Milano, 2011, 1091; PELLEGRINO F., *Il contratto di trasporto aereo e la sanzione amministrativa*, in *Le sanzioni in materia di trasporto marittimo aereo terrestre e codice della strada*, Torino, 2012, 342; BRIGNARDELLO M., *La tutela dei passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione del volo e ritardo prolungato. Normativa vigente e prospettive di riforma*, Torino, 2013, 141; BRIGNARDELLO M., ROSAFIO E. G., *Il contratto di trasporto aereo di persone*, in *I contratti del trasporto*, I, opera diretta da MORANDI F., Bologna, 2013, 20; VISCONTI G., *La tutela dei diritti delle persone disabili o con mobilità ridotta nel trasporto aereo: il Regolamento CE n. 1107 del 2006*, in <https://www.diritto.it>; per la disamina di una fattispecie canadese cfr. LUONGO N. E., *Persons with disabilities and their right to fly*, in *Air Space Law*, 2009, 159.

¹⁶ Vedi *supra* nota 14; per alcuni riferimenti bibliografici su tali regolamenti e la posizione del disabile vedi CAMARDA G., *Il trasporto dei disabili. Profili giuridici pluriordinamentali*, in *Riv. dir. ec. trasp. amb.*, 2011, 183; ZUNARELLI S., *Il regolamento (UE) N. 1177/2010 sui*

La finalità dichiarata della norma, che si ricava dal suo art. 1 paragrafo 1, è quella di stabilire «una serie di regole per la tutela e l'assistenza delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo, sia per tutelarle dalla discriminazione che per garantire loro assistenza».

Il regolamento si preoccupa anzitutto di definire la nozione di persone con disabilità e a mobilità ridotta, rendendone un'unica definizione (art. 2, lett. a): «qualsiasi persona la cui mobilità sia ridotta, nell'uso del trasporto, a causa di qualsiasi disabilità fisica (sensoriale o locomotoria, permanente o temporanea), disabilità o handicap mentale, o per qualsiasi altra causa di disabilità, o per ragioni di età, e la cui condizione richieda un'attenzione adeguata e un adattamento del servizio fornito a tutti i passeggeri per rispondere alle esigenze specifiche di detta persona»¹⁷.

Come emerge chiaramente e correttamente, la nozione contiene altresì il riferimento espresso all'età come causa di disabilità posto che, secondo gli orientamenti interpretativi del regolamento¹⁸, «la vecchiaia contribuisce a ridurre la rapidità e la capacità di movimento dei passeggeri all'interno dell'aeroporto e del velivolo e può influire sulla loro capacità di utilizzare

diritti dei passeggeri che viaggiano per mare: obblighi di vettori e di operatori dei terminali e problemi applicativi, in Riv. dir. nav., 2012, 779. Disposizioni analoghe sono contenute anche in sede Ecac (*European Civil Aviation Conference*): la sez. 5 del doc. 30 dell'Ecac, nell'edizione del 2018, emendata nel 2021, dedicata alle *facilitation of the transport of persons with disabilities and persons with reduced mobility (prms)*, richiama il reg. 1107/06 come fonte normativa dettata in tema di diritti delle persone con disabilità nel trasporto aereo, precisando come le relative disposizioni siano state riprese dal medesimo documento 30 dell'Ecac allo scopo di armonizzare la normativa anche con i Paesi non appartenenti all'Unione Europea. A tali norme si aggiungono, con previsioni sostanzialmente conformi, gli *standards and recommended practices* in materia delineate nell'Annesso 9, capitolo 8 lett. H, dell'ICAO, edizione 2017; a tali previsioni si aggiunge inoltre il *Manual on Access to Air Transport by Persons with Disabilities* (documento ICAO 9984, edizione 2013) che fornisce una guida generale per aiutare gli Stati a soddisfare le esigenze delle persone con disabilità nel trasporto aereo, al fine di consentire loro l'accesso alle strutture ed agli altri servizi del trasporto aereo.

¹⁷ ADDIS P., *La Corte di Giustizia dell'Unione europea alle prese con una domanda ricorrente: che cos'è la disabilità?*, nota a C. giust. Ue 1° dicembre 2016, causa C-395/15, *Daouidi c. Bootes Plus SL*, in DPCE on line, 2017/2, 319.

¹⁸ Bruxelles, 11.6.2012 SWD (2012) 171 *final*, «Orientamenti interpretativi per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo».

l'attrezzatura di sicurezza a bordo e di abbandonare l'apparecchio». Da apprezzare anche il riferimento generico ad «altra causa di disabilità», che consente di includere gli obesi o le donne in gravidanza, qualora la loro condizione possa comprometterne la mobilità e divenire causa di mobilità ridotta con difficoltà di spostamenti all'interno dell'aeroporto o dell'aeromobile¹⁹.

Per quanto attiene all'ambito di applicazione della normativa, il regolamento è applicabile in favore delle persone con disabilità e a mobilità ridotta che utilizzino o intendano utilizzare i servizi aerei passeggeri commerciali in partenza, in transito o in arrivo presso un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro (art. 1 paragrafo 2).

Passando ad esaminare più da vicino il merito della normativa, si può rilevare che il regolamento si preoccupa di garantire l'accessibilità delle persone al servizio, ponendo un esplicito divieto di rifiutare il trasporto per motivi di disabilità o mobilità ridotta (art. 3), se non per ragioni di sicurezza o per motivi legati alle dimensioni dell'aeromobile o dei suoi portelloni, tali da rendere fisicamente impossibile l'imbarco o il trasporto della persona (art. 4), disponendo, in tale eventualità, il diritto al rimborso o a un volo alternativo, come previsto dall'articolo 8 del reg. Ce n. 261/2004²⁰. La violazione di tali diritti

¹⁹ Vedi in tal senso gli orientamenti interpretativi per l'applicazione del regolamento Ce n. 1107/06 citato nella nota precedente. Con specifico riferimento all'obesità vedi anche CANATA F., *Nuovi sviluppi del diritto antidiscriminatorio europeo dopo il riconoscimento "condizionato" dell'obesità come disabilità da parte dei giudici del Lussemburgo*, in Rivista AIC, 2, 2015, in commento alla sentenza C. giust. Ue 18 dicembre 2014, causa C-354/13 che ha tuttavia precisato che «1) Il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che esso non sancisce alcun principio generale di non discriminazione a motivo dell'obesità, in quanto tale, per quanto riguarda l'occupazione e le condizioni di lavoro; 2) La direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretata nel senso che lo stato di obesità di un lavoratore costituisce un «handicap», ai sensi di tale direttiva, qualora determini una limitazione, risultante segnatamente da menomazioni fisiche, mentali o psichiche durature, la quale, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su un piano di uguaglianza con gli altri lavoratori. È compito del giudice nazionale valutare se tali condizioni ricorrano nel procedimento principale».

²⁰ Si deve osservare come il regolamento Ce n. 261/04 dedicato al tema del negato imbarco, cancellazione del volo e ritardo prolungato, contiene delle previsioni in favore dei disabili, disponendo nell'art. 9, dettato in tema di assistenza ai passeggeri vittima delle fattispecie ora indicate, che il vettore aereo presti particolare attenzione ai bisogni delle persone con mobilità ridotta e dei loro accompagnatori, e, nell'art. 11, che i vettori aerei operativi diano loro o

comporta delle sanzioni: in particolare la negata prenotazione è punita dall'art. 3 del d. lgs. 24/2009²¹ con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 40.000 euro, mentre il negato imbarco con una da 30.000 a 120.000 euro, fatti salvi i casi di deroga poc'anzi menzionati, per cui, in assenza dell'offerta delle alternative sopra indicate, la sanzione amministrativa presenta una forbice da 20.000 a 80.000 euro (art. 4, 2° comma del d. lgs. 24/2009).

Sempre per motivi di sicurezza, il vettore può esigere *ex art. 4*, paragrafo 2, che una persona con disabilità o a mobilità ridotta sia accompagnata da un'altra persona in grado di fornirle l'assistenza necessaria, al fine di rispettare gli obblighi in materia di sicurezza previsti dalla normativa internazionale, europea o nazionale ovvero dall'autorità che ha rilasciato il certificato di operatore aereo. In tal caso grava tuttavia sul vettore l'obbligo di indicare in modo specifico quale siano le ragioni di tale richiesta con l'indicazione puntuale della normativa di riferimento²².

Al menzionato diritto al trasporto si accompagna un diritto all'assistenza. Già dal considerando n. 4 si raccomanda infatti la necessità di fornirla alle persone con disabilità e a mobilità ridotta con l'impiego del personale e delle attrezzature necessarie, sia negli aeroporti che a bordo degli aeromobili, in modo da soddisfare le loro esigenze specifiche. Per quanto attiene all'*iter* da seguire per riceverla, il passeggero deve farne richiesta al vettore o ai suoi agenti od operatori turistici, i quali adottano tutte le misure necessarie per fare in modo di ricevere le notifiche di richiesta di assistenza in tutti i loro punti vendita (*ex art. 6*). L'istanza viene quindi trasmessa ai gestori aeroportuali (art. 6 paragrafo 2) ai quali compete, ai sensi dell'art. 7, garantirla per i servizi di cui all'allegato I al regolamento²³, a condizione che le richieste (di

ai loro cani da accompagnamento certificati, nonché ai bambini non accompagnati, la precedenza per le operazioni di imbarco, unitamente all'assistenza di cui all'art. 9 del reg. Ce n. 261/04.

²¹ Su cui vedi *infra* paragrafo 2.1.

²² Secondo gli orientamenti interpretativi per l'applicazione del regolamento Ce n. 1107/2006, poiché il regolamento non prevede la gratuità del posto per l'accompagnatore, «qualora il vettore aereo esiga che le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta siano accompagnate, i servizi della Commissione raccomandano che il posto a sedere dell'accompagnatore sia messo a disposizione gratuitamente o a una tariffa notevolmente più bassa».

²³ Sulla base delle previsioni indicate nell'allegato I si deve consentire alle persone a mobilità ridotta di: spostarsi da un punto designato al banco dell'accettazione, adempiere alle

assistenza) siano state notificate al vettore aereo, al suo agente o all'operatore turistico almeno quarantotto ore prima dell'ora di partenza del volo pubblicata, con l'indicazione anche del volo di ritorno, se acquistato con lo stesso vettore aereo. In caso di omessa notifica, a norma del paragrafo 1, si precisa che il gestore deve comunque compiere tutti gli sforzi ragionevoli per offrire l'assistenza. Su tale punto, se può apparire superflua la previsione che impone al vettore di adoperarsi per i bisogni del disabile nel momento in cui riceve la segnalazione del passeggero, merita una menzione positiva la previsione dell'impegno – sebbene formulata in modo generico con l'impiego dell'aggettivo «ragionevole» – che grava sul gestore nel caso di omessa informazione preventiva.

Il gestore aeroportuale che non adempie agli obblighi di assistenza è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 40.000 euro (art. 7, 1° comma, d. lgs. n. 24/2009).

All'assistenza prestata dai gestori si affianca, inoltre, ai sensi dell'art. 10, quella prestata dai vettori per le attività indicate nell'allegato 2 del regolamento, che deve consentire alle persone con disabilità e/o con mobilità ridotta di: trasportare in cabina i cani da assistenza riconosciuti, nel rispetto della regolamentazione nazionale; trasportare, oltre agli apparecchi medici, al massimo due dispositivi di mobilità per persona con disabilità o persona a mobilità ridotta, comprese sedie a rotelle elettriche, previo preavviso di quarantotto ore e limitatamente allo spazio disponibile a bordo dell'aeromobile nonché nel rispetto della pertinente normativa relativa alle merci pericolose; comunicare le informazioni essenziali sul volo in formato accessibile; realizzare ogni sforzo ragionevole al fine di attribuire, su richiesta, i posti a sedere tenendo conto delle esigenze delle singole persone con disabilità o a mobilità ridotta, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e limitatamente alla disponibilità di essi; se necessario, assistere queste persone affinché possano raggiungere i servizi

formalità di registrazione del passeggero e dei bagagli, procedere dal banco dell'accettazione all'aeromobile, espletando i controlli per l'emigrazione, doganali e di sicurezza, imbarcarsi sull'aeromobile, mediante elevatori, sedie a rotelle o altra assistenza specifica necessaria, procedere dal portellone dell'aeromobile al posto a sedere, riporre e recuperare il bagaglio a bordo, procedere dal posto a sedere al portellone dell'aeromobile, sbarcare dall'aeromobile, mediante elevatori, sedie a rotelle o altra assistenza specifica necessaria, procedere dall'aeromobile alla sala ritiro bagagli e ritirare i bagagli, completando i controlli per l'immigrazione e doganali, prendere i voli in coincidenza, se in transito, con assistenza a bordo e a terra, all'interno dei terminal e tra di essi, a seconda delle esigenze specifiche.

igienici; inoltre, qualora una persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta sia assistita da un accompagnatore, il vettore aereo deve effettuare ogni sforzo ragionevole per attribuire a questa persona un posto a sedere vicino alla persona con disabilità od alla persona a mobilità ridotta²⁴. Il d. lgs. n. 24/2009 colpisce, nell'art. 9, la violazione di tali obblighi con una sanzione amministrativa pecuniaria che varia da 10.000 a 40.000 euro.

Appare importante, inoltre, la precisazione compiuta nell'articolo 8, secondo cui il gestore aeroportuale deve garantire l'assistenza senza oneri aggiuntivi per le persone con disabilità, allocando il relativo costo finanziario, in modo non discriminatorio, sui vettori che utilizzano l'aeroporto. Analoga previsione di gratuità è contenuta nell'art. 10 per le attività di assistenza a cui è tenuto il vettore.

Agli obblighi di assistenza sopra delineati si aggiunge un obbligo di informazione a carico del vettore, che deve mettere a disposizione del pubblico, in formati accessibili e almeno nelle stesse lingue rese disponibili ad altri passeggeri, le norme di sicurezza che applica al trasporto di persone con disabilità e di persone a mobilità ridotta, nonché le eventuali restrizioni al loro trasporto o al trasporto di attrezzature per la mobilità dovute alle dimensioni dell'aeromobile (art. 4 paragrafo 3).

Ulteriori previsioni disposte in favore degli utenti sono contenute nell'art. 5 del regolamento, secondo cui il gestore dell'aeroporto deve, con la collaborazione delle organizzazioni (associazioni o comitati) che rappresentano gli utenti aeroportuali e le persone con disabilità e/o con mobilità ridotta, designare i punti di arrivo e di partenza all'interno del perimetro aeroportuale o in una zona sotto il suo controllo diretto anche all'esterno del terminal presso cui le persone con disabilità o a mobilità ridotta possano agevolmente annunciare il proprio arrivo in aeroporto e chiedere assistenza. Tali punti devono essere segnalati in modo chiaro e devono ivi essere messi a disposizione, in formati accessibili, le informazioni di base sull'aeroporto. L'omessa o non chiara designazione dei menzionati punti di arrivo e partenza da parte del

²⁴ Sulla natura – di assistenza o meno – delle prestazioni compiute dal vettore in favore del disabile si veda in senso contrario ANCIS L., *Informazione e assistenza nel trasporto aereo. Il mutamento dei connotati dell'obbligo di protezione*, Napoli, 2017, p. 271, ove l'autore sostiene trattarsi soltanto di «effetto dell'adeguamento del servizio alle particolari necessità dell'utente».

gestore aeroportuale comporta una sanzione amministrativa pecuniaria a suo carico da 5.000 a 20.000 euro (art. 6 del d. lgs. n. 24/2009).

Quanto al risarcimento dovuto in caso di perdita o danneggiamento di sedie a rotelle, altre attrezzature per agevolare la mobilità e dispositivi di assistenza, l'art. 12 dispone che nel caso in cui questi vengano persi o danneggiati durante la gestione in aeroporto o il trasporto a bordo degli aeromobili, il passeggero cui appartengono è risarcito in conformità di quanto prevede il diritto internazionale, comunitario e nazionale.

2.1 Segue. I reclami ed il regime sanzionatorio

Per quanto attiene alle procedure di reclamo, l'art. 15 dispone che se la persona con disabilità o la persona a mobilità ridotta ritenga che vi sia stata una violazione delle disposizioni del regolamento, può dapprima rivolgersi direttamente al gestore aeroportuale od al vettore, a seconda del soggetto coinvolto, e, qualora non riesca ad ottenere soddisfazione, può rivolgersi all'organismo – di cui all'art. 14, ossia l'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile – designato da ogni Stato membro quale responsabile dell'applicazione del regolamento per quanto riguarda i voli in partenza o in arrivo negli aeroporti situati sul proprio territorio (art. 14), che, ove opportuno, adotta le misure necessarie per garantire il rispetto dei diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta.

Sono infine previste delle sanzioni dall'art. 16. In particolare, gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni – che dovranno essere efficaci, proporzionate e dissuasive (*ex considerando* n. 18) – applicabili alle infrazioni delle disposizioni del regolamento, adottando tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. La normativa di riferimento è il più volte menzionato d. lgs. 24 febbraio 2009, n. 24, dettato precipuamente in materia di disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento in commento, che individua, nell'art. 2, l'ENAC come organismo responsabile dell'accertamento delle violazioni, con il potere di irrogare le sanzioni previste ai successivi articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, relativi alle ipotesi descritte nel precedente punto *supra* 2.2²⁵.

²⁵ Sul d. lgs. 24 febbraio 2009 n. 24 cfr. PELLEGRINO F., *Il contratto di trasporto aereo e la sanzione amministrativa*, in *Le sanzioni in materia di trasporto marittimo aereo terrestre e*

Da notare che il d. lgs. n. 24/2009, oltre a contemplare l'aggiornamento delle sanzioni ivi indicate a decorrere dall'1 gennaio 2011 (*ex art. 10*), prevede altresì l'istituzione di un fondo speciale presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le iniziative di ricerca e di informazione a favore dei passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta, da finanziarsi con le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal decreto stesso (*art. 11*). In effetti, si deve osservare che il regolamento Ce n. 1107/06 pone un'esplicita attenzione alla materia della formazione disponendo nell'*art. 11* che il vettore e i gestori forniscano a tutto il personale che lavora in aeroporto a diretto contatto con i viaggiatori una formazione incentrata sull'assistenza alle persone disabili e/o a mobilità ridotta e sull'uguaglianza nei confronti della disabilità, comminando in caso di violazione di quest'obbligo e di mancata messa a disposizione di personale adeguato alle esigenze di assistenza delle persone con disabilità e/o a mobilità ridotta una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro (*art. 8 del d. lgs. n. 24/2009*).

3. Il regolamento Ce n. 1107/06 tra disabilità, mobilità e principio di uguaglianza

Il testo del Regolamento così esaminato appare conforme al diritto alla mobilità ed al principio di uguaglianza sanciti da un lato nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, dall'altro nella nostra Carta costituzionale.

Riguardo al primo profilo, la normativa è in linea con il principio di non discriminazione per motivi di disabilità proprio delle politiche europee²⁶, in particolare rispetto sia all'*art. 21* della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea dedicato al principio di non discriminazione²⁷, sia

codice della strada, a cura di CAGNAZZO A., Torino, 2012, p. 342; DE MARZI C., *Le sanzioni amministrative in materia di violazione dei diritti dei c.d. diversamente abili nel trasporto aereo*, *ibidem*, p. 628.

²⁶ Osserva TURCI M., *I diritti dei passeggeri a mobilità ridotta: tutele attuali e prospettive di riforma tra Italia e UE*, cit., p. 84 come la legislazione e la politica dell'Unione europea siano ispirate dall'uguaglianza e dalla parità di trattamento.

²⁷ Secondo l'*art. 21*, dedicato alla non discriminazione, è vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le

all'art. 26, dedicato all'inserimento dei disabili, secondo cui «l'Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità»²⁸.

Rispetto alla Carta costituzionale, il suo articolo 16 cristallizza il diritto alla mobilità, accordando al cittadino la libertà di circolare e di soggiornare in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. È chiaro, dunque, che le motivazioni legate alla disabilità non possono essere cause di restrizioni, pena la violazione sia dell'art. 16 cost. citato, sia dell'art. 3 cost. in tema di uguaglianze, ove è affermato che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, con l'ulteriore precisazione che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana.

La Corte costituzionale ha in effetti avuto modo di precisare che tra le condizioni personali cui si riferisce l'art. 3 cost. si debba far rientrare la disabilità²⁹: «il principio personalista impone di leggere l'art. 2 congiuntamente all'art. 3 cost., primo comma, che garantisce il principio di eguaglianza a prescindere dalle “condizioni personali”, tra le quali si colloca indubbiamente la condizione di disabilità [...]; e secondo comma, il quale affida alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli, qual è appunto la condizione di disabilità, che impediscono la libertà e l'eguaglianza nonché il pieno sviluppo della persona». La Corte si allinea in tal modo alla definizione di disabilità resa dalla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, adottata dalle

opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.

²⁸ Ai sensi dell'art. 26, l'Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.

²⁹ C. cost. 7 marzo 2019, n. 114, in NGCC, 2019, p. 973, con nota di VENCHIARUTTI A., *Il dono del beneficiario di amministrazione di sostegno* ed in Corr. giur., 2019, p. 885, con nota di BUGETTI M. N., *La Corte costituzionale conferma la sussistenza della capacità di donare del beneficiario dell'amministrazione di sostegno*; ed in Famiglia diritto, 2019, p. 745, con nota di BONILINI G., *Il beneficiario di amministrazione di sostegno ha, come regola, la capacità di donare*.

Nazioni Unite nel 2006 ed in vigore in Italia³⁰, secondo cui «Le persone con disabilità includono quanti hanno minorazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali a lungo termine che in interazione con varie barriere possono impedire la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su una base di eguaglianza con gli altri»³¹.

La medesima Convenzione si preoccupa anche di sottolineare il legame tra disabilità ed uguaglianza affermando che «la disabilità è un concetto in evoluzione ed è il risultato dell'interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri». È chiaro che l'inserimento sociale e la partecipazione alla vita della comunità non può prescindere dal diritto alla mobilità dell'individuo. In effetti, la Convenzione pone altresì un'attenzione all'aspetto dell'inclusione, sottolineando (art. 9) che al fine di consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli aspetti della vita, gli Stati Parti adottano misure adeguate a garantire alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, l'accesso ai trasporti e a tal fine gli stessi devono adottare misure efficaci a garantire alle persone con disabilità la mobilità personale (art. 20).

4. Il reg. Ce n. 1107/06: diritto all'assistenza o diritto al trasporto? Alcune riflessioni

A seguito della disamina svolta occorre compiere alcune riflessioni in merito alla conformità del Regolamento ai principi delineati nell'Agenda 2030 e al riconoscimento dell'inclusione sociale in favore del passeggero disabile o con mobilità ridotta che intenda viaggiare in aereo.

³⁰ La Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (CDPD) è stata adottata il 13 dicembre 2006 a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite ed è entrata in vigore il 3 maggio 2008; è stata ratificata dall'Italia con la legge del 3 marzo 2009, n. 18.

³¹ Per alcune riflessioni sul legame tra accessibilità ai servizi di trasporto e libertà di movimento vedi DI GREGORIO V., *Il principio di non discriminazione nella tutela dei diritti delle persone con disabilità*, in Riv. crit. dir. priv., 2019, p. 549.

L'indagine deve essere condotta sotto due profili: uno avuto riguardo al riconoscimento di un'uguaglianza formale ed uno relativo al riconoscimento di un'uguaglianza sostanziale.

Per quanto attiene al primo aspetto, dallo studio nel dettaglio della normativa, si può sia rilevare che esiste un'uguaglianza formale tra la posizione del passeggero disabile e quella del non disabile, sia rendere una risposta positiva al quesito formulato all'inizio del presente lavoro, ove ci si interrogava in ordine al rispetto della normativa sui trasporti alle previsioni contenute nell'Agenda. Quanto affermato lo si ricava da alcuni principi enfatizzati nella normativa comunitaria, quali il divieto di rifiutare l'imbarco ad una persona con disabilità o a mobilità ridotta, o il divieto di maggiorazione del prezzo del biglietto per tali motivazioni.

Simili disposizioni sono in effetti paradigmatiche di un diritto di uguaglianza che senza dubbio è formalizzato nel reg. Ce n. 1107/06 e che ben si colloca all'interno delle iniziative dell'Unione europea finalizzate alla non discriminazione, nel rispetto sia del contenuto dell'Agenda 2030, sia della nostra Carta costituzionale, sia della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, sia della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità.

Se, tuttavia, l'indagine si sposta dal piano formale al piano sostanziale, allontanandosi dal mero dettato legislativo, appare lecito chiedersi se permangano delle difficoltà per il disabile che intenda compiere un viaggio in aereo, tali da inficiare la dichiarata uguaglianza.

In effetti, da alcune fattispecie «denunciate» sui siti dedicati³², appare che il diritto di uguaglianza soffre ancora nella sua realizzazione sostanziale. Una delle difficoltà maggiormente avvertite è quella legata alla collocazione in stiva dei supporti alla deambulazione e dei danni che questi possono subire durante le fasi di caricazione e scaricazione dalla stiva. È comprensibile, infatti, che il peso che un disabile sopporta da un danneggiamento di uno di questi strumenti è ben diverso da quello di un danneggiamento o smarrimento della valigia; così come l'attenzione alla movimentazione delle sedie a rotelle non può essere paragonata a quella di un qualsiasi bagaglio: la permanenza della sedia a rotelle sul piazzale dell'aerostazione durante la pioggia comporta

³² Episodi descritti e tratti dal sito: <https://www.disabili.com/viaggi/articoli-viaggi-a-tempo-libero/se-trasportare-una-carrozzina-per-disabili-in-aereo-e-poco-meno-che-un-odissea>.

delle conseguenze per i disabili ben maggiori di quelle che un passeggero può subire per una valigia nella medesima situazione.

Si pensi anche alla problematica relativa al corretto smontaggio e montaggio dei dispositivi di ausilio alla deambulazione, che ogni persona addetta al pubblico in ambito aeroportuale dovrebbe imparare a compiere agevolmente, o alla sensibilizzazione degli addetti ad una maggior attenzione alla movimentazione di tali apparecchi, che solo formalmente possono essere paragonate ad un trasporto di merci o bagagli. Altrettanto dicasi per le difficoltà o impossibilità di accedere alle infrastrutture del trasporto, causa di compromissione del diritto alla libertà di movimento³³.

Inoltre, alcune previsioni contenute nel regolamento destano delle perplessità sul piano dell'uguaglianza sostanziale: si pensi al disposto dell'art. 3, ove si individua, come causa legittima di diniego di vendita del biglietto, l'impossibilità strutturale dell'aeromobile ad accogliere a bordo una persona disabile, che mal sembra conciliarsi con un diritto al trasporto e con l'inclusione sociale³⁴. Peraltro, in tale specifica ipotesi, le soluzioni riparatorie proposte dal regolamento appaiono non pienamente coordinate con la normativa vigente in materia rappresentata dal reg. Ce n. 261/04: l'art. 4 del reg. Ce n.1107/06 infatti menziona, nell'eventualità sopra citata, il diritto per il disabile di scegliere tra il rimborso del prezzo del biglietto o un volo alternativo, rinviando all'art. 8 del reg. Ce n. 261/2004. Nulla viene detto a proposito delle altre due forme di tutela accordate dal reg. Ce n. 261/04 nell'ipotesi di negato imbarco, ossia la compensazione pecuniaria e il diritto all'assistenza, sotto forma di pasti, bevande e sistemazione alberghiera previsti negli art. 7 e 9 del reg. Ce n. 261/04 alle quali avrebbero, a certe condizioni, diritto tutti i passeggeri³⁵.

³³ Sul punto vedi TURCI M., *I diritti dei passeggeri a mobilità ridotta: tutele attuali e prospettive di riforma tra Italia e UE*, cit., p. 78, il quale rileva che nel quotidiano la compressione del diritto alla libertà di movimento dei soggetti con difficoltà o deficit motori si concretizza nella forma dell'inaccessibilità dei terminali e delle strutture del trasporto.

³⁴ Tuttavia, secondo Tar Lazio 17 luglio 2007, n. 6506, in Dir. trasp., 2008, p. 570, «La programmazione con una limitazione del numero dei passeggeri disabili per ogni volo effettuato appare non solo giustificata, ma anche doverosa al fine di assicurare la dovuta assistenza al passeggero disabile in relazione al ridotto numero dei componenti il personale di bordo e, soprattutto, appare legittimata dall'esigenza di sicurezza dello stesso, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali in materia di sicurezza del passeggero».

³⁵ Sul punto non sono intervenuti chiarimenti neppure con la circolare Enac GEN-02B, «Applicazione del regolamento (Ce) n.1107/2006 e qualità dei servizi erogati alle persone con disabilità e a mobilità ridotta nel trasporto aereo», del 13 maggio 2021.

Difficilmente conciliabile con un'uguaglianza sostanziale è altresì il contenuto dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento, secondo cui i vettori aerei informano le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta prima del viaggio dell'esistenza di possibili limitazioni, quali la mancanza di servizi igienici accessibili, l'assenza di braccioli mobili nei corridoi, le dimensioni di posti a sedere e corridoi, ecc., per permettere loro di prendere decisioni informate sull'opportunità di viaggiare o meno sul volo in questione³⁶.

Si pensi anche all'eventuali restrizioni al trasporto di attrezzature per la mobilità che, sebbene possano essere applicate solo per motivazioni legate alle dimensioni dell'aeromobile e all'applicazione della normativa relativa alle merci pericolose, possono effettivamente compromettere il diritto alla mobilità del passeggero (considerando n. 2).

Altrettanto dicasi per l'ipotesi in cui il vettore possa esigere, per specifici motivi di sicurezza, che il disabile sia assistito da un accompagnatore, senza però la contestuale previsione della gratuità dell'imbarco per quest'ultimo (art. 4 par. 2).

Le riflessioni appena formulate legittimano, pertanto, ulteriori quesiti: è sufficiente un atto normativo per creare un'uguaglianza? Il regolamento si è solo preoccupato di non discriminare, lasciando aperto il diverso problema relativo alla non disuguaglianza? Il divieto di rifiutare il trasporto per ragioni legate alla disabilità pone concretamente su una posizione di uguaglianza il passeggero disabile ed uno non disabile, al di là della preclusione normativa? Se è vero che un atto normativo è efficace per elidere una discriminazione formale, lo è altrettanto per elidere una disuguaglianza sostanziale?

In questo scenario appaiono importanti – ma non sufficienti – sia la previsione del regolamento dettata in tema di formazione del personale addetto all'assistenza, con il dovere imposto ai gestori aeroportuali e vettori di compiere ogni sforzo per abbattere le barriere della disabilità, con le relative sanzioni in caso di inottemperanza, sia, in ottica propositiva, il disposto del considerando n. 11 del regolamento secondo cui nella progettazione di nuovi aeroporti e terminal, come pure nell'ambito di ampi lavori di ristrutturazione, i gestori aeroportuali dovrebbero, ove possibile, tener conto delle esigenze delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta; altrettanto

³⁶ Per l'interpretazione dell'art. 4 del Regolamento vedi il documento Bruxelles, 11.6.2012 SWD (2012) 171 *final*, Orientamenti interpretativi per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2006, p. 6.

dicasi per i vettori in sede di progettazione e di ammodernamento degli aeromobili. Parimenti rilevante è il sistema sanzionatorio previsto dal d. lgs. n. 24 del 2009, la cui natura sembra avere proprio un carattere punitivo-dissuasivo, più che risarcitorio, al fine di scoraggiare i vettori ed i gestori dal compimento di condotte discriminatorie³⁷.

Simili disposizioni non sembrano in effetti dirimenti per poter parlare di un pieno raggiungimento dell'inclusione sociale per il disabile nel trasporto aereo. L'impressione che si ha dall'impianto del Regolamento è che le sue previsioni, sebbene rispettose dei principi elaborati nell'Agenda 2030, in riferimento alla concreta attuazione del diritto alla mobilità garantiscano più una forma di assistenza alle persone con disabilità e mobilità ridotta, che un diritto al trasporto aereo ed all'inclusione sociale, raggiunta solo a livello formale/normativo. Al contrario, dubbi permangono a livello sostanziale, non perché ci sia il rischio di condotte volutamente discriminatorie da parte del vettore o del gestore aeroportuale – difficilmente un vettore farebbe pagare un sovrapprezzo del biglietto in ragione di una disabilità o addirittura ne negherebbe la vendita – ma perché «ogni normativa, per trovare effettiva ed efficace applicazione, deve inserirsi in un contesto culturale e sociale pronto ad accettare i nuovi doveri, collettivi ed individuali, che si impongono a fronte di nuovi diritti che vengono riconosciuti»³⁸.

Concludendo, mentre l'uguaglianza formale tra disabili e non disabili è compiuta al cospetto del reg. Ce n. 1107/06, per l'uguaglianza sostanziale occorre ancora eliminare quegli ostacoli che continuano a limitare di fatto la libertà di movimento e l'uguaglianza dei passeggeri con disabilità e a mobilità ridotta; questo perché, se può essere sufficiente un atto normativo per depennare una discriminazione formale, molto più complesso è azzerare le disuguaglianze sostanziali.

³⁷ Così PELLEGRINO F., *Il contratto di trasporto aereo e la sanzione amministrativa*, cit., p. 342.

³⁸ CAMARDA G., *Il trasporto dei disabili. Profili giuridici pluriordinamentali*, in Riv. dir. ec. trasp. amb., IX, 2011, p. 202.

Bibliografia

1. ADDIS P. (2017), *La Corte di Giustizia dell'Unione europea alle prese con una domanda ricorrente: che cos'è la disabilità?*, nota a C. giust. Ue 1 dicembre 2016, causa C-395/15, *Daouidi c. Bootes Plus SL*, in DPCE on line, vol 2, p. 319.
2. ANCIS L. (2017), *Informazione e assistenza nel trasporto aereo, Il mutamento dei connotati dell'obbligo di protezione*, Napoli: ESI, p. 271.
3. BONILINI G. (2019), *Il beneficiario di amministrazione di sostegno ha, come regola, la capacità di donare*, nota a C. cost. 7 marzo 2019, n. 114, in *Famiglia e diritto*, p. 745.
4. BEVILACQUA S. (2011), *Gli impedimenti all'esecuzione del trasporto aereo di persone*, in TULLIO L., DEIANA M., *Codice dei trasporti*, Milano: Giuffrè, p. 1091.
5. BRIGNARDELLO M. (2013), *La tutela dei passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione del volo e ritardo prolungato. Normativa vigente e prospettive di riforma*, Torino: Giappichelli, p. 141.
6. BRIGNARDELLO M., ROSAFIO E. G. (2013), *Il contratto di trasporto aereo di persone*, in *I contratti del trasporto*, I, opera diretta da MORANDI F., Bologna: Zanichelli, p. 20.
7. BUGETTI M. N. (2019), *La Corte costituzionale conferma la sussistenza della capacità di donare del beneficiario dell'amministrazione di sostegno*, nota a C. cost. 7 marzo 2019, n. 114, in *Corr. giur.*, p. 885.
8. CAMARDA G. (2011), *Il trasporto dei disabili. Profili giuridici pluriordinamentali*, in *Riv. dir. ec. trasp. amb.*, p. 183.
9. CANNATA F. (2015), *Nuovi sviluppi del diritto antidiscriminatorio europeo dopo il riconoscimento "condizionato" dell'obesità come disabilità da parte dei giudici del Lussemburgo*, nota a C. giust. Ue 18 dicembre 2014, causa C-354/13, in *Rivista AIC*, p. 2.
10. DE MARZI C. (2012), *Le sanzioni amministrative in materia di violazione dei diritti dei c.d. diversamente abili nel trasporto aereo*, in CAGNAZZO A. (a cura di), *Le sanzioni in materia di trasporto marittimo aereo terrestre e codice della strada*, Torino: Giappichelli, p. 628.
11. DI GREGORIO V. (2019), *Il principio di non discriminazione nella tutela dei diritti delle persone con disabilità*, in *Riv. crit. dir. priv.*, p. 549.
12. LUONGO N. E. (2009), *Persons with disabilities and their right to fly*, in *Air Space Law*, p. 159.
13. PELLEGRINO F. (2012), *Il contratto di trasporto aereo e la sanzione amministrativa*, in *Le sanzioni in materia di trasporto marittimo aereo terrestre e codice della strada*, Torino: Giappichelli, p. 342.
14. PELLEGRINO F. (2010), *Sviluppo sostenibile dei trasporti marittimi comunitari*, Messina: Giuffrè.
15. STUCCHI M. (2007), *Trasporto aereo e disabilità: maggior tutela da Bruxelles*, in *Dir. turismo*, p. 179.
16. TURCI M. (2020), *I diritti dei passeggeri a mobilità ridotta: tutele attuali e prospettive di riforma tra Italia e UE*, in *Dir. maritt.*, p. 79.
17. VENCHIARUTTI A. (2019), *Il dono del beneficiario di amministrazione di sostegno*, nota a C. cost. 7 marzo 2019, n. 114, in *NGCC*, p. 973.

18. VISCONTI G., *La tutela dei diritti delle persone disabili o con mobilità ridotta nel trasporto aereo: il Regolamento CE n. 1107 del 2006*, in <https://www.diritto.it/>.
19. ZUNARELLI S. (2012), *Il regolamento (UE) N. 1177/2010 sui diritti dei passeggeri che viaggiano per mare: obblighi di vettori e di operatori dei terminali e problemi applicativi*, in Riv. dir. nav., p. 779.

Giustizia ambientale e giustizia energetica nelle transizioni verso la sostenibilità

Domenico de Vincenzo

Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale

Sommario: giustizia ambientale e giustizia energetica sono parte integrante delle transizioni verso la sostenibilità e si esprimono attraverso il principio di equità. Le transizioni verso la sostenibilità, dunque, per essere tali, devono evitare le distorsioni prodotte da processi di appropriazione, che negano alle comunità l'accesso alla propria dotazione di risorse (per es., attraverso la modificazione dell'assetto idrogeologico, il *water grabbing*, la deforestazione, il *land grabbing*, ecc.). Letta attraverso il filtro dell'energia, la giustizia ambientale diventa un'arena di conflitti, che già interessavano le vecchie modalità di produzione di energia, ma che potenzialmente possono continuare a interessare anche le modalità di produzione *low carbon*, alternative ai combustibili fossili, siano esse rinnovabili o meno. Un aspetto peculiare della giustizia ambientale è la giustizia energetica, che riguarda più propriamente l'accesso all'energia e viene collegata a sicurezza, autonomia, sovranità e democrazia energetica. La giustizia energetica assume così aspetti specifici e caratteristici, legati all'autoproduzione, all'autoconsumo, alla condivisione delle politiche, alla indipendenza per l'approvvigionamento energetico. In questo lavoro propongo un quadro generale delle problematiche legate alla giustizia ambientale e energetica, facendo riferimento specialmente alla transizione energetica in atto, mettendo in evidenza le sue potenzialità e le sue contraddizioni.

Parole chiave: transizione energetica, giustizia ambientale, giustizia energetica, autonomia energetica, equità.

1. Giustizia ambientale e sostenibilità

Per giustizia ambientale si intende un processo *condiviso* di utilizzo e preservazione delle risorse (naturali, minerarie, culturali) presenti all'interno di un territorio in cui vive una comunità di persone, che in quel territorio si riconosce. In tal senso, qualsiasi azione esterna che, in maniera non condivisa, privi o limiti questa comunità nell'uso delle proprie risorse, depauperandole (per

esempio attraverso la deforestazione, lo sfruttamento minerario), degradandole (per esempio, inquinando le acque o riducendone la biodiversità) o modificandole (per esempio, attraverso una forzata urbanizzazione o una gentrificazione o una modificazione del patrimonio culturale) produce delle ingiustizie ambientali. Poiché queste azioni, come si è detto, non sono condivise e le ricadute economiche positive non riguardano quasi mai le comunità locali, si configurano dei veri e propri soprusi. Nel momento in cui le comunità ne pagano il prezzo, anche con il peggioramento delle condizioni di vita e il deterioramento della qualità ambientale, in termini più strettamente economici possiamo parlare di diseconomie esterne (o esternalità negative): danni prodotti da coloro che beneficiano delle risorse, senza risarcire coloro che subiscono il danno. Vi è un'annosa *querelle* relativa al funzionamento o meno del mercato e degli strumenti economici nell'*internalizzazione* del danno ambientale. L'*internalizzazione*, ottenuta per esempio attraverso il pagamento di una tassa ambientale, permette di far rientrare il danno prodotto all'interno dei costi dell'impresa, ma in molti casi di ingiustizie ambientali si può dichiarare senza ombra di dubbio il fallimento del mercato, anche laddove vi sia un risarcimento, in quanto il danno ambientale e sociale procurato difficilmente può equivalere alla tassa versata¹.

Il concetto di giustizia ambientale è strettamente legato a quello di sostenibilità: non può esservi sostenibilità se non viene rispettato il diritto di conservazione (e di accesso) alle risorse. Si tratta del rispetto del principio di equità, già formalizzato nel Principio 2 della Dichiarazione di Stoccolma del 1972: *«The natural resources of the earth, including the air, water, land, flora and fauna and especially representative samples of natural ecosystems, must be safeguarded for the benefit of present and future generations through careful*

¹ Un caso recente di risarcimento conseguente a un danno ambientale subito da una comunità è quello relativo allo sfruttamento dei giacimenti petroliferi nella Val d'Agri in Basilicata. Questa situazione è subita dalle comunità locali, che lamentano l'aumento di inquinamento locale. Le compagnie petrolifere coinvolte nelle estrazioni (Eni e Total) hanno compensato questo danno concedendo 200 milioni di m³ di gas l'anno alla Regione Basilicata (CASCIOLA 2022), che, grazie alla legge regionale 28/2022 «Misure regionali di compensazione ambientale per la transizione energetica ed il ripopolamento del territorio lucano», sta distribuendo gratuitamente a tutti i comuni della regione. Questa azione compensativa, sicuramente gradita agli abitanti della Basilicata, non ha certo risolto il problema dell'impatto ambientale nella Val d'Agri né ripristinato le condizioni ambientali precedenti lo sfruttamento dei giacimenti petroliferi, ma ha creato probabilmente uno iato tra coloro che subiscono il danno e coloro che beneficiano dei risarcimenti da parte delle compagnie petrolifere senza subirne il danno.

planning or management, as appropriate»². Come si può notare, si fa riferimento sia all'equità tra generazioni future (equità infragenerazionale) che a generazioni contemporanee (equità intergenerazionale), principio, quest'ultimo, sostenuto dai Paesi con più bassi livelli di sviluppo, che vedono nell'equità infragenerazionale un ostacolo alla loro crescita economica attuale. Lo stesso principio, anche se riferito solo alle generazioni future, viene ribadito dalla Commissione Brundtland nel famoso rapporto *Our Common Future*, proprio quando fornisce una definizione di sviluppo sostenibile: «*Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*»³. Il principio di equità è poi ripreso, facendo riferimento alle attuali e alle future generazioni, nella Dichiarazione di Rio⁴, precisando poi, in riferimento alle risorse, che gli Stati hanno «*the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental and developmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other States or of areas beyond the limits of national jurisdiction*» (principio 3); «*[i]ndigenous people and their communities, and other local communities, have a vital role in environmental management and development because of their knowledge and traditional practices. States should recognize and duly support their identity, culture and interests and enable their effective participation in the achievement of sustainable development*» (principio 22) e «*[t]he environment and natural resources of people under oppression, domination and occupation shall be protected*» (principio 23).

Possiamo, dunque, affermare che la giustizia ambientale è tale solo quando il principio di equità viene rispettato a tutte le scale geografiche. Nel caso in cui l'equità non venga rispettata, ci troviamo generalmente di fronte a forme di ingiustizia ambientale, che possono sfociare in veri e propri conflitti ambientali⁵, a volte rappresentati da episodi di protesta, altre volte da vere e proprie guerre. Tali conflitti ambientali assumono la forma di conflitti ecologici distributivi⁶, indotti dai rapporti di forza squilibrati esistenti tra coloro ai quali

² UNEP 1972.

³ WCED 1987.

⁴ UNCED 1992.

⁵ DE VINCENZO 2015.

⁶ MARTINEZ-ALIER 2009.

la risorsa appartiene (hanno l'*entitlement*, ma non l'*enforcement* per esercitare il proprio diritto) e coloro che si appropriano di essa (hanno l'*empowerment*)⁷.

2. Giustizia ambientale e transizione energetica

La transizione energetica è una forma di transizione verso la sostenibilità, che, per essere tale, deve soddisfare la conservazione delle risorse e l'equità. La transizione energetica è stata messa in atto per tre ragioni fondamentali: 1) ridurre la dipendenza da fonti energetiche esauribili e distribuite in maniera disomogenea a scala globale; 2) annullare l'impatto ambientale derivante dall'uso delle fonti di energia fossile (emissioni nocive per la salute umana e per l'ambiente); 3) mitigare il riscaldamento globale e il conseguente cambiamento climatico, soprattutto a partire dalla *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) del 1992 e dall'entrata in vigore del Protocollo di Kyoto (approvato nel 1997, ma attuato solo nel 2005). L'equità non è espressamente contemplata nella transizione energetica, ma l'equità e la giustizia ambientale sono necessariamente parte di questo processo, che dovrebbe portare anche a una trasformazione degli equilibri (e degli squilibri) socioeconomici presenti all'interno dell'attuale sistema energetico globale.

Quando si pensa alle ingiustizie ambientali nell'ambito della produzione di energia, immediatamente siamo portati a fare riferimento ai combustibili fossili e, in particolare, al petrolio. Solo per fare un esempio tra i tanti possibili, possiamo riferirci allo sfruttamento di giacimenti petroliferi in aree naturali sensibili o in competizione con le comunità locali, da parte di compagnie petrolifere che penetrano nel tessuto socioeconomico in maniera forzata e, talvolta, violenta⁸. In questi casi, si configura una "maledizione delle risorse", quella condizione in cui il possesso di una risorsa produce effetti deleteri a livello sociale, politico e economico, attraverso guerre civili, mancanza di diritti o scarsa differenziazione dell'economia⁹.

Se i principali indiziati di ingiustizie ambientali sono i combustibili fossili, in realtà, non è detto che la trasformazione del sistema energetico globale sia equa e porti a un superamento di esse. Le ingiustizie ambientali legate alla

⁷ BAGLIANI, DANSERO 2011.

⁸ LE BILLON 2001.

⁹ BLONDEEL *et al.* 2021.

produzione di energia, in effetti, possono riguardare anche le alternative ai combustibili fossili, dal nucleare al solare e all'eolico. Sovacool *et al.*¹⁰, a tal proposito, propongono impatti a scala locale sui mezzi di sussistenza della famiglia, sulla salute della comunità, sull'ambiente; a scala regionale o nazionale (l'aumento dei prezzi per l'elettricità e il gas associati o l'accesso ineguale alla tecnologia a basse emissioni di carbonio); a scala internazionale (estrazione di minerali, circolazione dei flussi di rifiuti).

Vere e proprie ingiustizie ambientali e sociali sono quelle legate al nucleare: pericolo di incidenti, rifiuti radioattivi, svalutazione delle abitazioni e altri danni economici legati alla presenza di una centrale termonucleare sono alcuni di essi. Le ingiustizie sono anche legate all'approvvigionamento della materia prima (uranio), che spesso avviene in condizioni inadeguate dal punto di vista della sicurezza e tutela dei lavoratori. Inoltre, le estrazioni di uranio hanno degli impatti ambientali e sulla salute umana, senza avere necessariamente dei risvolti economici positivi per le popolazioni locali. Un caso emblematico è quello delle miniere di uranio del Niger, dove si configura un tipico contesto neocoloniale di sfruttamento delle risorse con deboli ricadute economiche locali¹¹. Al contrario, sono ampi i vantaggi per il Paese investitore (la Francia, in questo caso), che ha stretto col Niger un contratto estremamente vantaggioso. Le ricadute ambientali e sulla salute umana delle due miniere presenti nella regione (delle quali, una chiusa nel 2021) sono note e riguardano la dispersione delle particelle di uranio durante le fasi di estrazione e di macinazione. Lo sfruttamento minerario, inoltre, ha causato degli squilibri socioeconomici, in quanto ha portato nella regione mineraria migliaia di persone attratte dalle prospettive di occupazione con un aumento degli abitanti che vivono in case di mattoni di fango, costruite con l'argilla prelevata dagli scarti delle miniere di uranio e, dunque, potenzialmente pericolosa. In realtà, quando si registrano lunghi periodi di prezzi bassi dell'uranio, questa situazione porta alla crescita della disoccupazione e all'ulteriore peggioramento delle condizioni di vita.

Anche l'idroelettrico, la "vecchia" rinnovabile, che ha fortemente contribuito alla fornitura di energia durante la Seconda rivoluzione industriale, ha

¹⁰ SOVACOOL *et al.* 2019.

¹¹ Il Niger è uno dei Paesi più poveri al mondo (il PIL pro capite PPA è di 1.300 USD, secondo World Bank, e con più bassi livelli di sviluppo al mondo (HDI 0,400, è il terzultimo dopo Chad e Sud Sudan, ma è stato sempre l'ultimo fino al 2017).

prodotto – accanto ai benefici legati alla produzione di energia elettrica senza l’uso di combustibili fossili – ingiustizie ambientali spesso legate alla modificazione dell’assetto socioeconomico e idrogeologico per la costruzione di impianti idroelettrici, soprattutto quando la dimensione di questi impianti è elevata. È il caso, per es., della Diga delle “Tre gole” in Cina, della Diga di Assuan in Egitto, del *Lesotho Highlands Water Project* in Lesotho, tutti megaprogetti, che hanno determinato migrazioni forzate di centinaia di migliaia di individui, i cui villaggi e terre sono state sommerse dall’acqua dei bacini artificiali. All’idroelettrico viene anche attribuito il *water grabbing*, come si configura, per es., nella valle del Mekong e lungo il Brahmaputra dove gli sbarramenti cinesi a monte riducono l’afflusso d’acqua verso i Paesi a valle.

Tra l’altro l’idroelettrico, tra le fonti di energia *low carbon*, risulta essere quella con il maggior grado di incidentalità: oltre 177 mila decessi nel periodo 1950-2014, seguito dal nucleare con 4.800 tra decessi direttamente causati dall’incidente e decessi avvenuti successivamente agli incidenti¹². Ovviamente, se si comparano nucleare e idroelettrico con le fonti fossili, sono queste ultime ad avere la maggiore incidenza, anche in termini relativi di tasso di incidentalità (decessi/GWanno di energia prodotta)¹³ (fig. 1).

¹² I decessi dell’idroelettrico sono da riferire quasi esclusivamente al disastro della Diga di Banqiao (Cina 1975), che provocò la morte, diretta o indiretta, di almeno 170 mila persone e oltre 10 milioni di sfollati. La stima dei decessi relativi a incidenti nucleari è tutt’altro che semplice e spesso effettuata senza una corretta analisi degli effetti nel tempo della dispersione di radioattività successiva all’incidente stesso. Per es., è il caso di uno dei più importanti incidenti nucleari, quello di Three Mile Island (USA 1978), che ufficialmente non ha prodotto vittime né durante, né dopo l’incidente stesso, pur essendo il quarto incidente nucleare per pericolosità, secondo la classificazione dell’International Atomic Energy Agency (IAEA), dopo quelli di Kyshtym (URSS 1957), Chernobyl (URSS 1986) e Fukushima (Giappone 2011) (SOVACOOOL *et al.* 2016). Un articolo del *Bulletin of the Atomic Scientists* (MANGANO 2004) ha ricostruito la letteratura sugli studi relativi ai danni causati dall’incidente di Three Mile Island, concludendo che molti di essi avevano preferito concentrarsi sulle ricadute *psichiche* dell’incidente e che la mancanza di prove relative ai danni provocati alla salute possa essere attribuita alla scarsità di studi in merito, legata probabilmente alla riluttanza ad affrontare un argomento controverso.

¹³ BROOK *et al.* 2014; BURGHERR, HIRSCHBERG 2014.




Fig. 1: Tasso di incidentalità (decessi per gigawatt/anno) nella produzione di energia con carbone, petrolio, gas naturale, gas da petrolio liquefatto, idroelettrico e nucleare, sulla base dell'esperienza storica di incidenti gravi verificatisi nei Paesi OCSE, Paesi non OCSE e UE15 (1970-2011)¹⁴.

Tra le fonti rinnovabili, troviamo anche i biocombustibili (biodiesel, etanolo, biogas), utilizzati per sostituire petrolio e gas naturale nei trasporti e nella produzione di energia elettrica. I biocombustibili sono tutt'altro che "giusti" dal punto di vista ambientale, in quanto – essendo in molti casi prodotti partendo da colture agricole – possono essere legati sia alla deforestazione per recuperare terre agricole, sia alla competitività nell'uso dei suoli con l'agricoltura¹⁵. Infatti, generalmente, le colture destinate alla trasformazione in biocombustibili (mais, canna da zucchero, semi oleosi, ecc.) hanno una redditività maggiore di quella che otterrebbero destinandole alla vendita come cibo, per cui si possono configurare sia aumenti dei prezzi dei prodotti agricoli, sia forme di *land grabbing* (Brasile, ma anche Messico, Indonesia, ...).

Passando alle "nuove rinnovabili" (eolico e solare, in particolare), ingiustizie ambientali possono essere associate alla competizione con l'uso "tradizionale" dei territori, facendo emergere conflitti tra modelli socialmente

¹⁴ Fonte: BROOK *et al.* 2014.

¹⁵ FERRANTE, FEARNside 2020.

diseguali e geograficamente disomogenei¹⁶. Per quanto riguarda l'eolico, per esempio, gli impianti vengono collocati in aree rurali e a più basso reddito e ciò determinerebbe una disparità tra chi beneficia maggiormente dell'energia di questi impianti (le aree urbane e a più alto reddito) e chi deve subire il loro rumore e l'impatto visivo o sulla fauna locale. Un discorso simile può essere fatto per il solare fotovoltaico con il quale si può configurare una competizione dell'uso del suolo tra agricoltura e impianti fotovoltaici di grande dimensione (*utility scale*)¹⁷ o una trasformazione del paesaggio¹⁸.

3. Giustizia energetica e autonomia energetica

Un particolare aspetto del rapporto tra giustizia ambientale e energia è quello relativo alla giustizia energetica, che riguarda più propriamente l'accesso all'energia e la gestione del suo processo produttivo, attraverso un approccio dal basso (o *bottom up*) e condiviso (comunitario) nella produzione e gestione dell'energia.

La transizione energetica in atto mostra diverse espressioni di giustizia (o ingiustizia) energetica, collegate a *autonomia* e *sovranità* energetica, assumendo aspetti specifici e caratteristici, legati all'autoproduzione, all'autoconsumo, alla copertura della domanda di energia, all'indipendenza dall'esterno per l'approvvigionamento energetico.

L'autonomia energetica, all'interno della giustizia energetica, riguarda la possibilità di produrre energia – controllando tutta la catena del valore – laddove viene consumata con l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile. Grazie all'autonomia energetica, gli stessi consumatori diventano produttori (*prosumers*). L'autonomia energetica, dunque, riguarda la generazione e l'utilizzo locale dell'energia, stabilendo un equilibrio tra domanda e offerta, in un arco di tempo desiderato e con la possibilità per le parti interessate di autodeterminare la fornitura di energia in modo ambientalmente e economicamente sostenibile, nonché socialmente equo¹⁹. Gli aspetti che vengono associati

¹⁶ AVILA 2018.

¹⁷ Si tratta di impianti con potenza superiore a 1 MW, cioè con un numero di pannelli fotovoltaici compreso tra 2.500 e 4.000, considerando che la potenza di ogni pannello varia da 250 a 400 W circa.

¹⁸ SOVACOOL *et al.* 2017.

¹⁹ JUNTUNEN, MARTISKAINEN 2021.

all'autonomia energetica sono autoproduzione, autosufficienza, autodeterminazione, sostenibilità ambientale, fattibilità economica, equità sociale e superamento della povertà energetica, cioè della incapacità (economica e tecnologica) di approvvigionarsi di energia, riscontrabile in contesti di sottosviluppo. Al concetto di autonomia energetica è associabile quello di democrazia energetica, un concetto ombrello che comprende appelli per sistemi energetici più giusti, democratici e sostenibili in diversi contesti²⁰.

L'autonomia energetica implica anche un accorciamento delle catene dell'energia (SCHEER, 2004; 2006), cioè una riduzione dei passaggi necessari per arrivare alla produzione di energia partendo dalla estrazione delle materie prime (nel caso di fonti non rinnovabili) o dall'utilizzo di fonti primarie rinnovabili. Peraltro, decentrare significa rompere con le strutture spaziali consolidate dei sistemi energetici centralizzati basati su un numero limitato di impianti e grandi reti di trasmissione, nonché su un piccolo numero di utility energetiche che controllano il mercato²¹.

L'autonomia energetica pensata come catena corta dell'energia corrisponde a una scala geografica locale, relativa a un'abitazione o a una piccola comunità. Particolari casi di catena corta riguardano l'accesso all'energia di comunità emarginate in insediamenti urbani informali (baraccopoli, *slums*, *bidonvilles*, *favelas*, *townships*), anche all'interno di Paesi con elevati livelli di sviluppo di fatto sconnesse (*off-grid*) dalla rete, che, grazie all'autonomia energetica fornita da piccoli impianti (per es., fotovoltaici), possono superare, perlomeno in parte, la povertà energetica²².

A scala geograficamente più piccola, si può fare riferimento alla transizione energetica di un intero Paese²³. In quest'ultimo caso, si parla anche di sovranità (o autarchia) energetica, concetto maggiormente legato a una visione *top down* della gestione dei progetti energetici, in cui prevale la centralità delle decisioni prese dallo Stato²⁴. La sovranità energetica se vista in un contesto autocratico o dirigista può essere una forma di nazionalismo, ma in generale viene interpretata come un affrancamento dalle ingerenze esterne nelle

²⁰ KUNZE, BECKER 2014.

²¹ BECKER, NAUMANN 2017.

²² Emblematico il caso descritto da *The Guardian* (JONES, 2021) della baraccopoli di Madrid *Cañada Real*, la più grande d'Europa, nella quale è stata tagliata l'energia elettrica. Per ovviare a questa situazione, alcune abitazioni si sono dotate di pannelli fotovoltaici.

²³ BRIDGE *et. al.* 2013.

²⁴ BECKER, NAUMANN 2017.

questioni energetiche interne²⁵. Contrariamente all'autonomia e alla democrazia energetica, la sovranità energetica non ha come concetto chiave quello della gestione comunitaria della produzione di energia e non predilige impianti di piccola dimensione. Anzi, spesso, la grande dimensione viene preferita in quanto determinerebbe economie di scala, che, per quanto riguarda la produzione di energia da fonti rinnovabili, non sono sempre e pienamente dimostrate. Quando si parla di sovranità energetica non si fa esplicito riferimento alla creazione di alternative ai combustibili fossili, soprattutto se i combustibili fossili fanno parte della propria dotazione di risorse e la sovranità energetica, vista secondo un'ottica di "sicurezza" nell'approvvigionamento energetico, non necessariamente propone una transizione giusta.

4. Conclusioni

Le transizioni verso la sostenibilità e la transizione energetica in particolare devono tener conto della giustizia ambientale (uso condiviso delle risorse) e della giustizia energetica (accesso all'energia). Come si è visto, né l'una né l'altra sono garantite dalla transizione energetica, in quanto non vi è un necessario superamento di tutte le esternalità negative, derivate dalla produzione di energia con l'utilizzo dei combustibili fossili, attraverso le alternative a essi.

Poiché le "nuove" rinnovabili, nelle prime fasi della transizione e almeno fino al primo decennio degli anni 2000, sono state viste dalla *realpolitik* energetica come poco più di giocattoli ad uso di ambientalisti idealisti e fuori dalla realtà, non erano mai state prese in seria considerazione all'interno delle politiche energetiche nazionali, ritenendole inadeguate a rispondere alla domanda energetica proveniente sia da Paesi a economia matura sia, a maggior ragione, da Paesi di più recente industrializzazione. Le politiche energetiche, di fatto, hanno preferito, di volta in volta, rivolgersi al nucleare o, più recentemente, al gas naturale, vista la sua abbondanza e il basso costo (almeno fino alla metà del 2021)²⁶. Di converso i sostenitori delle rinnovabili hanno via via

²⁵ *Ibidem*.

²⁶ Nonostante la crisi energetica, causata proprio dalla dipendenza di molti Paesi dell'Unione Europea (Italia e Germania in testa) dal gas naturale proveniente dalla Federazione Russa, a luglio del 2022, il gas naturale stesso, insieme al nucleare, è stato inserito nella tassonomia

maturato posizioni sempre più fiduciose in merito alle loro potenzialità, ritenendole in grado di sostituire i combustibili fossili. Anche quando le rinnovabili hanno cominciato a essere competitive in termini di capacità produttiva e in termini di costi di produzione dell'energia, la contrapposizione si è spostata verso la dimensione degli impianti, tra chi ritiene economicamente vantaggiosi solo i grandi impianti, che sarebbero in grado di attivare economie di scala e coloro che prediligono la produzione distribuita dell'energia attraverso piccoli impianti, anche per superare il "gigantismo" della produzione energetica basata sulle fonti non rinnovabili, nonché per ridurre la distanza (soprattutto economica) tra produttori (in genere grandi compagnie energetiche) e consumatori di energia, determinando una auspicata democrazia energetica. In realtà, anche questo auspicio è stato sostanzialmente superato dai fatti: i giganti dell'energia sono proprio le società energetiche che stanno accrescendo la loro capacità produttiva con energia rinnovabile e che hanno superato in dimensione (espressa come capitalizzazione di mercato, cioè come valore delle azioni circolanti) anche le *supermajors* petrolifere (fig. 2).

Pur non avendo una fiducia cieca nella piccola dimensione degli impianti e nella produzione distribuita dell'energia²⁷, la dimensione dei progetti ci sembra fondamentale per evitare ingiustizie ambientali: anche con le rinnovabili, vecchie e nuove, se si agisce con progetti su ampia scala, il rischio è comunque quello di sottrarre risorse a coloro che "subiscono" questi progetti. Le ingiustizie ambientali, esternalità negative non strettamente legate alle emissioni inquinanti, sono più frequenti per le risorse fossili, ma non mancano anche quando si tratta di rinnovabili. La dimensione ridotta dei progetti, al contrario ci permette di riscontrare esternalità positive, che consentono di valutare percorsi di giustizia ambientale, che riferiti all'energia, possono rientrare all'interno della giustizia energetica.

dell'Unione Europea delle fonti di energia per la transizione energetica (COMMISSIONE EUROPEA 2022), suscitando dubbi e perplessità in merito alla opportunità di dichiarare *low carbon*, una fonte di energia fossile, che, pur emettendo la metà della CO₂ del carbone, a parità di energia prodotta, è pur sempre una fonte fossile, che contribuisce in ampia misura alle emissioni di gas serra.

²⁷ Come, per esempio, in LOVINS 2022.




Fig. 2: Valore della capitalizzazione di mercato nel 2019 e 2020 di alcune compagnie petrolifere e alcune compagnie energetiche, in miliardi di dollari USA²⁸.

Le transizioni verso la sostenibilità non sono mai un processo semplice, in quanto prevedono modificazioni degli stili di vita e possono implicare sforzi molto più elevati, laddove sono presenti degli squilibri socioeconomici. Una transizione giusta è una transizione che permette la più ampia e profonda applicazione del principio di equità infragenerazionale. La trasformazione del sistema energetico, in particolare, necessita di una transizione giusta, per evitare che la sbilanciata distribuzione delle risorse implichi una minore capacità di azione, cosa che potrebbe implicare un rallentamento o, addirittura, un mancato innesco del processo di transizione stesso.

Bibliografia

1. AVILA S. (2018), *Environmental justice and the expanding geography of wind power conflicts*, Sustainability Science, vol. 13, (599).

²⁸ Fonte: ECKHOUSE *et al.* 2020.

2. BAGLIANI M., DANSERO E. (2011), *Politiche per l'ambiente. Dalla natura al territorio*, Torino: UTET.
3. BECKER S., NAUMANN M. (2017), *Energy democracy: Mapping the debate on energy alternatives*, *Geography Compass*, vol. 11, (8), pp. 1-13.
4. BENTLEY E. *et al.* (2019), *Pathways to energy autonomy, challenges and opportunities*, *International Journal of Environmental Studies*.
5. BLONDEEL M., BRADSHAW M.J., BRIDGE G., KUZEMKO C. (2021), *The geopolitics of energy system transformation: A review*, *Geography Compass*, vol. 15, (7).
6. BRIDGE G., BOUZAROVSKI S., BRADSHAW M., EYRE N. (2013), *Geographies of energy transition: Space, place and the low-carbon economy*, *Energy Policy*, vol. 53, pp. 331-340.
7. BROOK *et al.* (2014), *Why nuclear energy is sustainable and has to be part of the energy mix. Sustainable Materials and Technologies*, vol. 1-2, pp. 8-16.
8. BURGHERR P., HIRSCHBERG S. (2014), *Comparative risk assessment of severe accidents in the energy sector*. *Energy Policy*, vol. 74, pp. S45-S56.
9. CASCIOLA D. (2022), *Basilicata, gas gratis a tutti i residenti con la nuova legge regionale*, *Il Sole 24 Ore*, ilsole24ore.it, 31 agosto.
10. COMMISSIONE EUROPEA (2022), *Regolamento Delegato (UE) 2022/1214 della Commissione*, Bruxelles, 15 luglio.
11. DE VINCENZO D. (2015), *Conflittualità nell'uso delle risorse ambientali e naturali: dalla tragedia dei beni comuni agli strumenti di governance*; in CAPINERI C., CELATA F., DE VINCENZO D., DINI F., LAZZERONI M., RANDELLI F. (a cura di), *Oltre la Globalizzazione. Conflitti/Conflicts*, Memorie Geografiche NS 13, Firenze: Società di Studi Geografici, pp. 25-34.
12. DE VINCENZO D. (2020), *Petrolio senza fine o fine del petrolio?*, Padova: Libreriauniversitaria editrice.
13. DE VINCENZO D. (2021), *Transizione ambientale e transizione energetica. Un'analisi regionale*. *Documenti Geografici*, n. 2 (nuova serie), pp. 343-358.
14. DE VINCENZO D. (2022a), *Nextgeneration EU tra pandemia, guerra e transizione energetica*, *Documenti Geografici*, n. 1 (nuova serie), pp. 185-198.
15. DE VINCENZO D. (2022b), *La transizione energetica nell'attuale contesto globale*, *Rivista Geografica Italiana*, anno 129 (1), pp. 81-105.
16. ECKHOUSE B. *et al.* (2020), *The new energy giants are renewable companies*, *Bloomberg*, bloomberg.com, 30 novembre.
17. FERRANTE L., FEARNSIDE P. M. (2020), *Brazil's biofuel plans drive deforestation*, *Nature*, vol. 577, p. 170.
18. HITEVA R., SOVACOOOL B. (2017), *Harnessing social innovation for energy justice: a business model perspective*, *Energy Policy*, vol. 107, pp. 631-639.
19. JENKINS K. E. H., McCauley D., HEFFRON R., STEPHAN H., REHNER R. W. M. (2016), *Energy justice: a conceptual review*, *Energy Research and Social Science*, vol. 11, pp. 174-182.
20. JONES S. (2021), *'You kind of die': life without power in the Cañada Real, Spain*, *The Guardian*, theguardian.com, 27 ottobre.

21. JUNTUNEN J. K., MARTISKAINEN M. (2021), *Improving understanding of energy autonomy: A systematic review*, Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 141, pp. 1-10.
22. LE BILLON P. (2001), *The political ecology of war: natural resources and armed conflicts*, Political Geography, vol. 20, pp. 561-584.
23. LOVINS A. (2022), *Small is profitable*, Snowmass (Colorado, USA): Rocky Mountain Institute.
24. KUNZE C., BECKER S. (2014), *Energy democracy in Europe. A survey and outlook*, Bruxelles: Rosa Luxemburg Stiftung.
25. MANGANO J. (2004), *Three Mile Island: Health Study Meltdown*, Bulletin of the Atomic Scientists, vol. 60(5), pp. 30-35.
26. MARTINEZ-ALIER J. (2009), *Ecologia dei poveri. La lotta per la giustizia ambientale*, Milano: Jaca Book (ed. orig.: 2004, *El ecologismo de los pobres. Conflictos ambientales y lenguajes de valoración*, Barcelona: Icaria Antrazyt Flacso).
27. PASQUALETTI M. J., BROWN M. A. (2014), *Ancient discipline, modern concern: Geographers in the field of energy and society*, Energy Research & Social Science, n. 1, pp. 122-133.
28. SCHEER H. (2004), *Il solare e l'economia globale. Energia rinnovabile per un futuro sostenibile*, Milano: Edizioni Ambiente.
29. SCHEER H. (2006), *Autonomia energetica. Ecologia, tecnologia e sociologia delle risorse rinnovabili*, Milano: Edizioni Ambiente.
30. SOVACOOOL B. K. et al. (2016), *Balancing safety with sustainability: assessing the risk of accidents for modern low-carbon energy systems*, Journal of Cleaner Production, vol. 112 (5), pp. 3952-3965.
31. SOVACOOOL B. K., BURKE M., BAKER L., KOTIKALAPUDI C. K., WLOKAS H. (2017), *New frontiers and conceptual frameworks for energy justice*, Energy Policy, n. 105, pp. 677-691.
32. SOVACOOOL B. K., HOOK A., MARTISKAINEN M., BAKER L. (2019), *The whole systems energy injustice of four European low-carbon transitions*, Global Environmental Change, vol. 58, pp. 1-15.
33. SOVACOOOL B. K., BARNACLE M. L., SMITH A., BRISBOIS M. C. (2022), *Towards improved solar energy justice: Exploring the complex inequities of household adoption of photovoltaic panels*, Energy Policy, vol. 164.
34. UNCED (1992), *The Rio Declaration on Environment and Development*, New York: United Nations Commission on Environment and Development.
35. UNEP (1972), *Stockholm Declaration*. New York: United Nations Environmental Program.
36. WCED (1987), *Our Common Future*, Oxford: Oxford University Press.

Educare alla sostenibilità e all'inclusione sociale

Floriana Ciccodicola¹, Fabrizio Pizzi¹, Paola Alonzo¹, Maria Gabriella De Santis¹,
Vincenzo De Rosa², Sara Colatosti¹

¹ Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale

⁵ LAPASS – Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale

Sommario: l'impegno della società per l'educazione dell'uomo alla sostenibilità e all'inclusione sociale diventa significativo per orientare le giovani generazioni verso un vivere civile armonioso. Essere soggetti responsabili delle proprie azioni nel rispetto di sé e degli altri è un obiettivo basilare. Per favorire la crescita e la formazione di ogni uomo, in funzione sociale, bisogna promuoverne la partecipazione alla vita politica, sociale ed economica del Paese di appartenenza. L'educazione alla sostenibilità e all'inclusione sociale per *garantire una vita sana per tutti e promuoverne il ben-essere per tutte le età*, costituisce l'occasione per predisporre itinerari educativi peculiari per raggiungere i traguardi auspicati dall'Agenda 2030 dell'ONU. Per questo è stato ideato e predisposto un questionario sottoposto a un campione di studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Dai dati raccolti e analizzati si organizzerà, predisporrà e orienterà il processo educativo conseguente.

Parole chiave: società, sostenibilità, inclusione, processo educativo.

1. Premessa

La scuola, dopo la famiglia, per il bambino, è il luogo privilegiato per l'apprendimento e per lo sviluppo della socialità. L'istituzione scolastica, ambiente fondamentale per la formazione, è impegnata nell'educazione alla cittadinanza, alla pace, alle uguaglianze (contro la povertà, la fame, la differenza di genere), all'istruzione di qualità, all'igiene, alla salute e al ben-essere, alla qualità della vita, al lavoro, alle innovazioni, alla produzione, alla democrazia, quindi al rispetto delle persone, dell'ambiente e delle cose. Temi, questi, riportati nell'Agenda 2030 dell'ONU sulla sostenibilità. Naturalmente la preoccupazione educativa di sintesi riguarda l'educazione al senso civico e al rispetto delle regole. Senza tale obiettivo educativo, lo stesso 'senso del

rispetto' verrebbe meno. Aiutare l'educando, in quanto futuro uomo e cittadino, alla conquista della consapevolezza del proprio comportamento come convinzione necessaria per essere soggetto autonomo, è sicuramente un impegno considerevole, ma indispensabile per vivere in un mondo equo e sostenibile. In esso, l'umanità tutta, dovrà costruire una società educante in cui vi sia solidarietà condivisa e inclusione. Le scienze umane, interessandosi dello sviluppo dei processi culturali, sociali, politici, giuridici, educativi ed economici riguardanti l'esistenza dell'uomo, si riferiscono alla relazione di ognuno con sé, con gli altri e con il mondo circostante. Non si può, allora, evitare di declinare l'affermazione dei diritti umani per ogni uomo se si intendono promuovere un'educazione e una formazione orientate alla sostenibilità e all'inclusione. Le scienze umane, attraverso il loro impegno teoretico e le analisi derivanti da indagini sperimentali o sul campo, elaborano metodologie e strategie peculiari. Da questi impegni possono essere ideati e organizzati dei percorsi formativi e didattico-educativi interessanti. I nuclei concettuali essenziali da proporre nelle scuole riguardano i diritti, le regole, la partecipazione, la cooperazione, la democrazia, il senso di appartenenza alla famiglia umana, il rispetto e la cura dell'ambiente, la responsabilità, la sostenibilità, l'inclusione, il ben-essere, la cittadinanza globale e la cittadinanza digitale. Lo scopo è quello di favorire la comprensione della complessità di vita attuale e dei problemi di varia natura a essa collegati, tra cui quelli esistenziali, morali, politici, economici, sociali e scientifici. Tutto questo al fine di elaborare risposte possibili. Il principio di legalità e di solidarietà dell'azione individuale e sociale, a livello civico, è da promuovere nei valori, nell'abitudine a contrastare comportamenti inadeguati e irrispettosi per sé e per gli altri. Per questo è necessario che nelle scuole si promuova la partecipazione alla vita pubblica in vista della cittadinanza invocata dagli obiettivi di sostenibilità previsti dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Il rispetto e la valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici deve essere individuato, anch'esso, come fondamentale. Alla scuola, in quanto raggruppamento di conoscenze, di dialogo culturale e di coinvolgimento interdisciplinare, il compito di attivare il cambiamento in maniera decisa, ferma e autorevole.

La società attuale, in sintesi, ricerca risposte efficaci per implementare e sviluppare forme di educazione orientate al rispetto del mondo, promuovendo la realizzazione di ambienti atti e sostenibili per la convivenza pacifica tra i popoli. Allo scopo, l'elaborazione di un progetto basato sulla sostenibilità e

sull'inclusione nella composizione interdisciplinare appare la cosa migliore. Ogni ricercatore coinvolto nel progetto contribuisce con le proprie conoscenze e quelle specifiche della disciplina di appartenenza. Cooperare alla realizzazione di un progetto dall'intento comune, richiama l'interesse e l'impegno sia della comunità scientifica sia delle istituzioni scolastiche. Entrambe, queste, interessate al cambiamento dei comportamenti umani riguardanti il rapporto con la natura e l'intero pianeta.

2. Il progetto “Giocare al futuro”

Il progetto “Giocare al futuro” è stato presentato nel 2020, ma, a causa dell'epidemia da Covid-19, è stato attuato con la fine delle fasi cruciali della pandemia. Gli elementi essenziali della progettazione erano stati quelli relativi all'analisi degli ambiti della vita, ossia la famiglia, la scuola, la società, il lavoro e il tempo libero. Ciò in quanto il bambino, essendo inserito in un determinato ambiente educativo e sociale, apprende, si educa, costruisce la propria identità e riconosce quella altrui. Il minore si confronta con gli adulti presenti nel proprio contesto di vita e, attraverso i condizionamenti educativi, si adatta all'ambiente, alle circostanze e alle situazioni imitando i suoi educatori¹. Il progetto in causa ha coinvolto anche gli adulti, oltre agli studenti, per analizzare quali cambiamenti si erano modificati dopo l'intervento messo in atto presso l'istituzione scolastica.

Cambiamento auspicato nella premessa del progetto usufruendo di azioni minuziose per la costruzione di abitudini, in transito dagli alunni ai genitori e agli adulti, «in un processo dialettico principalmente di tipo circolare»².

Questo è il motivo per cui si rende indispensabile la partecipazione al progetto di più ricercatori di ambiti scientifici diversi, così da salvaguardare la visuale multiprospettica e interdisciplinare a garanzia del buon esito del percorso attuato³.

L'auspicio, per un prossimo futuro, è quello di poter trasformare l'attuale preoccupazione per l'educazione e la cura dell'ambiente; per la difesa responsabile del patrimonio culturale; per l'affermazione dei diritti umani; per

¹ ERIKSON 2003.

² CICCODICOLA, LANGIANO, ANASTASI, DE SANTIS *et al.* 2021.

³ ERIKSON 2003.

l'uguaglianza di genere; per la sostenibilità sociale ed economica; per la salute, il ben-essere e la qualità della vita; per il rispetto per l'ambiente, le persone e le cose; per l'uguaglianza dei popoli; per la cittadinanza globale; per l'innovazione sostenibile; per la qualità dell'istruzione per ognuno; per l'inclusione, in comportamenti naturali e certi. In caso contrario, il rischio sarebbe quello di non riuscire nella conservazione del pianeta, ma, soprattutto, dell'esistenza umana.

Nella parte progettuale dell'azione educativa presente in "Giocare al futuro", gli studenti coinvolti hanno potuto «inserire nel gioco proposto, nuovo materiale didattico derivante dal contesto-ambiente» di provenienza. Tutti i suggerimenti e le annotazioni sono state «vagliate dai ricercatori i quali, in base agli obiettivi prefissati» hanno dilatato «le azioni logiche da svolgere riconoscendo, così, valenza all'agentività prodotta dai destinatari»⁴.

Il Progetto in questione ha visto l'attuazione del primo dei due anni scolastici previsti. La componente studentesca, insieme a quella docente, è stata sorgente viva di suggerimenti utili a equilibrare le fasi del percorso progettuale.

Scopo cardine dell'intero progetto è l'incremento della creatività, della formazione del pensiero critico, della «conquista di nuovi modelli educativi finalizzati all'implementazione di virtuose consuetudini riguardanti gli aspetti peculiari dell'educazione e della formazione legate allo sviluppo sostenibile in generale»⁵ e all'inclusione. L'educazione alla sostenibilità prevede una progressiva costruzione di una coscienza soggettiva, focalizzata sulle necessità sia dello spazio vitale sia della qualità della vita. Ciò, per ogni essere umano. Agli adulti, in quanto depositari di responsabilità educativa intenzionale, spetta l'arduo compito di affidare alle giovani e alle future generazioni la custodia di un pianeta in cui sopravvivere in maniera degna e rispettosa con la costante preoccupazione, personale e collettiva, di guadagnare equilibrio armonico tra le molte esperienze di vita. Per questo la costruzione di una coscienza soggettiva basata sulla sostenibilità deve interessare le agenzie educative, prima fra tutte la scuola, per tramandare la consapevolezza del rispetto delle persone, dell'ambiente e delle cose, della cultura, della diversità e del bisogno di inclusione.

⁴ CICCODICOLA, LANGIANO, ANASTASI, DE SANTIS *et al.* 2021.

⁵ *Ibid.*

L'educazione alla sostenibilità e all'inclusione presuppone la capacità dell'adulto di ideare e realizzare progetti adeguati alle esigenze e ai momenti della vita sociale e scolastica; di prestare attenzione e di promuovere l'aspetto planetario della questione in modo da favorire un rapporto equilibrato tra le istanze dell'esistere; di progettare il miglioramento e il cambiamento attraverso percorsi educativo-didattici interdisciplinari, multifattoriali e, soprattutto, adeguati all'età dei destinatari. Così, per mezzo della messa in opera del progetto denominato "Giocare al futuro", si concretizza «la connessione tra momento formativo e momento applicativo» nel rapporto insegnamento/apprendimento. La metodologia utilizzata è fondata sull'unione tra «educazione formale ed educazione informale»; esse «confluiscono nella costruzione del cambiamento auspicato»⁶ risultando legate tra loro per il raggiungimento degli obiettivi formativi prestabiliti.

I partecipanti al *Gioco*, come previsto dal progetto, hanno frequentato normalmente le lezioni curriculari in aula e, nel contempo, hanno partecipato alle attività programmate finalizzate a incuriosire e a interessare gli studenti per la tematica in causa.

In questo primo anno scolastico dell'attivazione del progetto, gli studenti sono stati eruditi sul *Gioco*; la fase successiva ha riguardato, oltre la somministrazione del questionario, le modalità con cui poter presentare "Giochiamo al futuro" agli alunni degli Istituti di istruzione secondaria di primo grado. Cosa che dovrebbe verificarsi nell'a.s. 2022-2023, ad opera degli studenti già coinvolti nella prima fase di svolgimento del progetto stesso.

La metodologia proposta è quella del *cooperative learning* e della *peer education*. Sono state individuate queste due metodologie per favorire il confronto e il dialogo; l'accettazione e l'accoglienza della diversità, portatrice di diritti umani e di dignità; le pari opportunità e la parità di genere; l'istruzione e la formazione di qualità; la convivenza pacifica tra popoli ed etnie; il rispetto per le persone, per le cose e il mondo circostante in cui acqua, terra e clima sono elementi senza i quali la vita non è replicabile; la salute, la qualità della vita, il ben-essere (equo e sostenibile); l'inclusione sociale e la cittadinanza globale.

Il percorso formativo proposto proprio perché interdisciplinare e multifattoriale è un itinerario altamente qualificante vista la complessità della tematica, ma soprattutto del processo educativo.

⁶ *Ibid.*

3. Scuola motore del cambiamento. Per un nuovo modello educativo

Gli studenti coinvolti nel Progetto appartengono al bacino di utenza dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale. L'itinerario progettuale è stato presentato nell'a.s. 2021-2022, in un Istituto scolastico di istruzione secondaria di secondo grado in provincia di Caserta. Il primo passo effettuato è stato richiedere l'autorizzazione per svolgere le attività previste al Dirigente Scolastico che, con entusiasmo, si è reso disponibile, sin da subito, a promuovere l'iniziativa finalizzata a sensibilizzare su una delle tematiche più cogenti di questo secolo. L'azione è stata possibile grazie all'elaborazione del lavoro di ricerca condotto da Francesco Biasucci, allora laureando in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate, che ha somministrato i questionari da cui sono state evidenziate delle priorità educative e formative.

In ogni caso, prima di somministrare il questionario, e per preparare la scolaresca allo stesso, si è discusso ampiamente dell'Agenda 2030 relativa alla sostenibilità con gli studenti. Si è discusso, altresì, dei singoli *goals* di cui l'Agenda è composta; delle mete da raggiungere; dell'impegno da affrontare; delle attività da porre in essere per far sì che ognuno dei partecipanti potesse, in qualche modo, contribuire alla buona riuscita del progetto.

Agli studenti, dunque, è stata presentata la tematica centrale del rapporto tra uomo e mondo ove l'interesse umano per il rispetto dell'ambiente naturale è parso limitato, quasi del tutto, allo sfruttamento delle risorse materiali a danno dell'equilibrio e dell'armonia tra l'essere umano e il pianeta che egli abita⁷.

L'attuazione del progetto, già in questo primo anno, si è compiuta all'interno del processo educativo-formativo curricolare e si completerà nell'attuale a.s. coinvolgendo alunni del grado di scuola inferiore a cui gli studenti ormai formati proporranno il percorso a loro noto. La speranza, poi, è quella di riuscire a intervenire, man mano, anche nella scuola primaria con il complice aiuto degli alunni di scuola media secondaria di primo grado.

La formazione e la preparazione si sono svolte con linearità e semplicità, con dialogo e confronto, con letture e commenti da parte degli studenti che grazie al loro impegno, hanno mostrato interesse soprattutto per gli stili di vita, il ben-essere, la qualità della vita e l'inclusione sociale. A rappresentare

⁷ PATI 2006.

la misura dell'impegno è stata l'agentività dei singoli studenti, ma anche dell'intero gruppo coinvolto. L'interesse si è focalizzato ben presto sul concetto di *tutor* poiché rivestiranno presto (si spera!) questo ruolo nei confronti degli alunni delle scuole del grado inferiore. L'azione educante, infatti, si svolge a cascata, una volta formati i *tutor* del grado di scuola superiore, per loro tramite, si incide sugli alunni del grado di scuola inferiore i quali, formandosi, diventano a loro volta, *tutor* degli scolari del grado di scuola primario.

Una volta avviato il Progetto con la presentazione delle tematiche e le attività che ne sono seguite, è stato presentato il questionario (<https://culpeer-forchange.eu/quiz/it/select/level-2>) e modificato per piccoli dettagli dagli studenti stessi in modo che partecipassero a costruire le tappe del futuro attraverso un gioco. A ciò è seguita la costruzione di una prima parte di una banca dati al fine di raccogliere e analizzare le risposte da cui ottenere dei bisogni educativi e formativi sia degli adulti sia dei minori.

Le fasi del Progetto, così come ipotizzato, hanno permesso di «incrementare le azioni e le capacità di agentività degli studenti» riducendo «il divario tra il sistema scolastico e il mondo, iniziando dall'ambiente circostante, avvicinando la formazione alle conoscenze consapevoli acquisite e ai requisiti richiesti dalla situazione legata allo sviluppo sostenibile». Il percorso educativo attuato ha promosso l'instaurarsi «di nuove relazioni stabili tra scuola e mondo circostante, consentendo ai cittadini del futuro di rintracciare le soluzioni migliori e interiorizzandole»⁸.

Le attività didattiche proposte, così come la modalità e la metodologia descritte, favoriscono una comunicazione interpersonale e intergenerazionale immediata con il proposito di intendersi e di impegnarsi a favore dei *goals* dell'Agenda 2030 sulla sostenibilità, anche negli ambienti extrascolastici.

Questa la proposta che emerge dal Progetto: la costruzione di un nuovo modello educativo basato sulla responsabilità di ognuno, a prescindere dall'età cronologica, per partecipare e cooperare alla realizzazione di un mondo sostenibile e inclusivo per tutti.

Si potrebbe affermare che l'istituzione scolastica, per mezzo del presente Progetto, una volta completato l'iter del processo di formazione degli studenti, può dar vita a una figura studentesca stabile dotata di conoscenze e competenze relative alla sostenibilità e, la persona così formata, potrebbe

⁸ CICCODICOLA, LANGIANO, ANASTASI, DE SANTIS *et al.* 2021.

diventare ‘*tutor* della sostenibilità e dell’inclusione’. Un auspicio ulteriore «è quello di poter individuare tra gli alunni partecipanti al Progetto, risorse umane dotate di conoscenze e di competenze con cui il mondo potrà interfacciarsi perché ormai consapevoli del significato e del senso della sostenibilità»⁹.

4. Questionario e risultati

Il questionario di riferimento è tratto dal web, ma, grazie al contributo degli studenti e dei docenti, è stato parzialmente e in piccoli passaggi modificato.

La valutazione non ha subito cambiamenti perché, in verità, le trasformazioni sono state praticate sul lessico, sulla comunicazione e sulla forma. Ciò per coinvolgere, ai fini dell’inclusione, gli studenti. Le domande del questionario, di seguito riportate, sono state presentate dopo aver sviluppato le tematiche di interesse, ma solo successivamente, sono state fornite le risposte con spiegazioni approfondite a cui è seguito il momento della valutazione svolta in modalità *self*. Questa scelta è stata dettata dalla volontà di non generare confronti tra pari, abituando gli studenti alla conquista obiettiva autovalutativa secondo il metodo rogersiano¹⁰.

a) Questionario (barrare la risposta che pensate sia esatta)

1. Per quanto tempo, ogni giorno, i minori dovrebbero essere fisicamente attivi?

30 minuti – 60 minuti – Non tutti i giorni.

2. Nelle scuole vi sono i diversabili e i portatori di bisogni educativi speciali perché tutti i minori hanno diritto all’inclusione?

Sì, ma non si realizza ovunque – No, perché nei Paesi poveri i minori non sono consapevoli dei loro diritti – Non solo i minori, ma tutte le persone del pianeta hanno diritto all’inclusione.

3. Da chi le giovani generazioni imparano meglio?

⁹ *Ibid.*

¹⁰ ROGERS 1999.

Dal gruppo dei pari o dai gruppi dei pari – Dagli insegnanti – Da YouTube Video.

4. Quale percentuale di acqua presente sul pianeta è potabile?

Meno del 3 per cento – Circa il 20 per cento – Più della metà.

5. Quale prodotto alimentare richiede più acqua nella produzione?

Cacao – Noccioline – Pomodori.

6. L'acqua contaminata è pericolosa per la vita delle persone: perché, cosa contiene?

Molti patogeni – Materiali radioattivi – Sostanze chimiche tossiche.

7. Qual è la quantità di acqua che, in un giorno, dovrebbe bere in media un adulto?

Meno di un litro – Circa 1 litro e mezzo – Più di 3 litri.

8. Qual è l'obiettivo dell'Educazione allo Sviluppo Sostenibile?

Pensare e agire in modo responsabile – Intesa Internazionale – Salvare il mondo.

9. In città, per coprire distanze fino a 5 chilometri, qual è il mezzo di trasporto più veloce?

Bicicletta – Autobus – Automobile.

10. Di cosa si deve tenere conto nell'edilizia sostenibile?

Materiali da costruzione ecologici e regionali – Apparecchiature digitali – Ampio giardino.

11. Come si chiama la produzione di qualcosa di nuovo da un qualcosa di vecchio?

Riuso creativo – Riciclare – Ridimensionamento.

12. Che tipo di viaggio è considerato turismo sostenibile?

Viaggio in treno – Trasporto aereo – Viaggio in automobile.

13. Come si chiama la conversione dei rifiuti di giardino e cucina in prezioso terreno di humus?

Compost – Composta – Complot.

14. Quale di queste affermazioni sui "pesticidi" NON è vera?

I pesticidi compromettono la biodiversità – I pesticidi contaminano il suolo e le acque sotterranee – I pesticidi sono vietati nell'UE.

15. Come si possono riconoscere i cambiamenti climatici nelle Alpi?

Dallo scioglimento dei ghiacciai – La scomparsa quasi completa del camoscio e dello stambecco – Nelle aree sciistiche in declino.

16. Come è possibile ridurre immediatamente le emissioni di CO₂ domestiche di oltre 1 tonnellata all'anno?

Passare ai fornitori di elettricità verde e acquistare energia rinnovabile – Ridurre la temperatura ambientale di mezzo grado – Spegnerlo stand-by.

17. Quale contributo puoi dare alla diminuzione delle emissioni CO₂ con la tua dieta?

Mangiare meno carne – Mangiare meno cioccolato – Bere meno bibite.

18. Qual è il modo di viaggiare più dannoso per il clima?

Volare in aereo – In treno – Guidare un'automobile.

19. Quali di questi metodi aumentano le pari opportunità nell'istruzione?

Scolarizzazione comune di bambini di diversa estrazione sociale – Aumentare il potere economico di un Paese – Iscrizione a scuola tardiva.

20. Cosa possono ottenere a scuola i bambini disabili o i bambini con difficoltà di apprendimento?

Istruzione individuale permanente – Una compensazione per gli svantaggi – Un orario ridotto.

21. Qual è la base fondamentale di qualsiasi democrazia?

Soggetti obbedienti – Cittadini responsabili – Elettori ignoranti.

22. Qual è la causa principale dell'estinzione globale delle specie?

La distruzione degli habitat naturali causata dall'uomo – Bracconaggio e commercio illegale – Cambiamento climatico.

23. Quale affermazione sul consumo globale di carta è vera?

È consumata sempre più carta – Ogni anno viene consumata molta meno carta – Il consumo di carta è rimasto lo stesso da anni.

24. Quale tecnologia NON è adatta per il risparmio o la produzione sostenibile di acqua in aree molto secche?

Irrigazione di campi con goccioline – Cattura gocce d'acqua dall'aria con reti sottili – Scavando pozzi sempre più profondi.

25. Quale frase è corretta?

L'istruzione è la chiave per l'integrazione in Europa – L'istruzione è garantita a ogni bambino in Europa, indipendentemente dalla sua condizione sociale nazionale – L'istruzione inizia nel grembo materno.

26. Quale nuova materia sarà introdotta in Italia dal 2020?

Protezione del clima – Competenza mediatica – Educazione alla democrazia.

27. Quanto tempo ci vuole per una bottiglia di plastica per decomporsi?

50 anni – 200 anni – 450 anni.

28. Qual è il nome del modello di vita in cui le persone individuano poche cose materiali da tenere?

Minimalismo – Anti-consumismo – Demutismo.

29. Cos'è vero? La lotta alla povertà:

È l'obiettivo finale dell'Agenda 2030 – Non è un prerequisito per lo sviluppo sostenibile – È già stata realizzata in larga misura.

30. Quali misure di trasporto NON aumentano la sostenibilità?

La realizzazione di zone senza automobili – Il noleggio di scooter elettrici per app – Lo sviluppo di percorsi ciclabili.

b) Risultati

Dalla valutazione del questionario, si evince che la maggior parte degli studenti gode di informazioni essenziali per l'approccio e la realizzazione degli obiettivi prefissati dall'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Si evidenzia, inoltre, che molti studenti conoscono i rischi legati alle conseguenze climatiche causate dai rifiuti abbandonati; all'uso, per brevi percorsi, di veicoli inquinanti; all'utilizzo di sostanze tossiche.

La corretta informazione, sommata a una formazione specifica con metodologie coinvolgenti, rappresentano strumenti a favore della riconquista culturale e sociale dell'ambiente, affinché l'uomo non disprezzi e non deprechi più la natura e, anzi, con essa impari a vivere in armonia.

Bibliografia

1. AA.VV. (2022), *Sostenibilità e educazione*; in *Pedagogia e vita*, vol.1, Brescia: La Scuola.
2. ALESSANDRINI G. (2022), *Non siamo i padroni della terra. Educare alla cultura della sostenibilità*, Milano: Franco Angeli.
3. ALESSANDRINI G. (a cura di) (2019), *Sostenibilità e Capability Approach*, Milano: Franco Angeli.
4. AUGÉ M. (2018), *Sulla gratuità. Per il gusto di farlo!*, Milano: Mimesis.
5. BAUMAN Z. (2002), *Modernità liquida*, Roma-Bari: Laterza.
6. BIRBES C. (a cura di) (2017), *Trame di sostenibilità. Pedagogia dell'ambiente, sviluppo umano responsabilità sociale*, Lecce-Rovato: Pensa Multimedia.

7. BOSELLO P. (2007), *Pedagogia dell'ambiente. Educazione all'incontro e percorsi di sostenibilità*, Brescia: La Scuola.
8. CASTELL R. (2003), *L'insicurezza sociale*, Torino: Einaudi.
9. CICCODICOLA F., LANGIANO E., ANASTASI D., DE SANTIS M. G. et al. (2021), *Educare alla sostenibilità sociale, ambientale e alla qualità della vita*; in DE VINCENZO D., RIGGIO A. (a cura di), *Per un'educazione alla sostenibilità nell'Università*, Cassino: Edizioni Università di Cassino, pp. 141-148.
10. CICCODICOLA F. (2011), *Antropologia. Natura e storia*, Roma: Domograf.
11. CICCODICOLA F., PALMERI P. (a cura di) (2012), *Practicing anthropology in development processes*, Roma: La Nuova Cultura.
12. DE SANTIS M.G. (2019), *Pedagogia ed educazione nell'età della vita: ben-essere, diversità e sport*; in ARDUINI G., PIZZI F. (a cura di), *Educazione e inclusione delle diversità. Prospettive pedagogiche*, Roma: Anicia, pp. 79-108.
13. DE SANTIS M. G. (2022), *Pedagogia dei processi culturali e didattica interculturale*, Roma: tab edizioni.
14. ERIKSON E. H. (2003), *I cicli della vita. Continuità e mutamenti*, Roma: Armando.
15. FERRARA M., LANGIANO E., DE VITO E. (2012), *A school based community randomized trial of the effect of peer health education on primary prevention knowledge, attitude and behaviours towards HPV among adolescents*; in *Italian Journal of Public Health*, 9, pp. 20-32.
16. GALLI N. (1984), *Pedagogia dello sviluppo umano*, Brescia: La Scuola.
17. GIUGNI G. (1995), *Introduzione allo studio delle scienze pedagogiche*, Torino: S.E.I.
18. GIUSTI S. (2005), *Percorsi di antropologia storica*, Milano: Pisani editore.
19. GUERRA F., MANNOCCI A., COLAMESTA V., DE LUCA G., FIORE M., FIRENZE A., FERRARA M., LANGIANO E., DE VITO E., BONAORSI G., LA TORRE G. (2017), *Reliability of adapted version of Italian Label tobacco Impact Index for the adolescent: ALII*; in *Clin Ter*, 168(4), pp. 258-261.
20. HARRISON G. (2011) (a cura di), *Cultural Dynamics in Development Processes*. Roma: La Nuova Cultura.
21. <http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/incheon-framework-for-action-en.pdf>.
22. <https://www.culpeer-for-change.eu/quiz/it/select/level-2>.
23. https://www.istruzione.it/alternanza/allegati/NORMA-TIVA%20ASL/GUIDA%20OPERATIVA%20ASL_Versione%206.pdf.
24. <https://www.oecd.org/pisa/aboutpisa/Global-competency-for-an-inclusive-world.pdf>.
25. LA TORRE G., DE VITO E., CAPELLI G., LANGIANO E., FERRARA M., RICCIARDI G. (2003), *Conoscenze ed atteggiamenti dei presidi e dei docenti delle scuole in provincia di Frosinone in materia di educazione alla salute*; in *Educ Sanit Promoz Salute*, 26, pp. 200-207.
26. LANGIANO E., FERRARA M., CALENDI M. G., MARTUFI L., DE VITO E. (2012), *An Experience in the Prevention of HPV by and for Adolescents: A Community Randomized Trial of the Effect of Peer Health Education on Primary Prevention in a 1-Year Follow Up*; in *Creative Education*, 3, pp. 1138-1149.
27. LANGIANO E., FERRARA M., LANNI L., DE VITO E. (2016), *Gli incidenti domestici*

- infantili: percezione dei rischi e comportamenti; in Clin Ter, 167 (3): pp. 49-54.
28. MANNOCCI A., MIPATRINI D., TROIANO G., MILAZZO F., LANGIANO E., FERRARA M., FIRENZE A., PROVENZANO S., GUALANO M. R., FIORE M., BOCCIA G., MESSINA G., DE VITO E., SILIQUINI R., VILLARI P., LA TORRE G. (2019), *The impact of pictorial health warnings on tobacco products in smokers behaviours and knowledge: the first quasi-experimental field trial after the implementation of the tobacco law in Italy*; in Ann Ist Super Sanità, 55(2), pp. 186-194.
 29. MASALA D., DE SANTIS M. G., ALONZO P. (2016), *Physical inactivity in Italian society*, in Sense and Sciences, vol.3 (3), pp. 221-227.
 30. MASTRANDREA F. R., SANTINI F. (2012), *Educazione allo sviluppo sostenibile. Uno strumento per la progettazione di interventi formativi*, Lecce-Brescia: Pensa Multimedia.
 31. OLIVIER DE SARDAN J. P. (2008), *Antropologia e sviluppo. Saggi sul cambiamento sociale*, Milano: Raffaello Cortina.
 32. ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (OECD) (2016), *Global competency for an inclusive world*.
 33. PALMERI P. (2011), *Understanding diversity in development processes*, Roma: La Nuova Cultura.
 34. PANARELLO P. (2012), *L'educazione all'intercultura e alla sostenibilità. Le politiche dell'Unione Europea e dell'Unesco*, Roma: Carocci.
 35. PATI L. (2006), *Pedagogia sociale. Temi e problemi*, Milano: ISU.
 36. PATI L. (2016), *Livelli di crescita. Per una pedagogia dello sviluppo umano*, Brescia: La Scuola.
 37. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (16 marzo 2018), *Indirizzi per l'attuazione dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile*, Roma.
 38. ROGERS C. (1999), *Terapia centrata sul cliente*, Firenze: La Nuova Italia.
 39. SIMEONE D., FORESTI M., PASETTI E., FONDAZIONE PinAC (2019), *Nel cuore dei Diritti. I disegni e i sogni dei bambini, i doveri e le responsabilità degli adulti*, Rezzato (BS): PinAC.
 40. THOMAS I., NICITA J. (2002), *Sustainability Education and Australian Universities*; in Environmental Education Research, 8(4), pp. 475-492.
 41. TIMM J. M., BARTH M (2020), *Making education for sustainable development happen in elementary schools: the role of teachers*; in Environmental Education Research, Londra: Routledge.
 42. UNESCO (2014), *Roadmap for implementing the global action program on education for sustainable development*, Paris: UNESCO.
 43. UNESCO (2016), *Education 2030. Incheon Declaration and Framework for Action. Towards inclusive and equitable quality education and lifelong learning for all*, Paris: UNESCO.
 44. UNESCO (2017), *Educazione agli obiettivi dello sviluppo sostenibile*, consultabile al seguente link:
https://saturdaysforfuture.it/public/files/MANUALE_ITA.pdf.

45. UNITED NATIONS (2015), *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015*, consultabile al seguente link: <https://sdgs.un.org/2030agenda>.

Principio di precauzione e sviluppo sostenibile

Francesco Mazza

Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale

Sommario: nelle legislazioni di numerosi Paesi dell'Unione Europea, il principio di precauzione è già espressamente richiamato in fonti normative nazionali ed è posto anche alla base di fattispecie penalistiche. In tal senso sarà opportuno interrogarsi su possibili scenari futuri e sullo stesso ruolo del diritto penale ambientale al cospetto di nuovi fattori di rischio indotti dal crescente progresso economico, elaborando nuovi modelli normativi di illecito. Nell'ambito di tale progresso i rischi ad esso connessi sono talmente evidenti che appare imprescindibile una nuova etica comportamentale e, soprattutto, la predisposizione di una meditata ragionevolezza scientifico-giuridica, obiettivi raggiungibili solo attraverso un percorso di sviluppo sostenibile.

Parole chiave: principio di precauzione, tutela penale dell'ambiente, sviluppo sostenibile.

1. Il principio di precauzione nel diritto internazionale

Fin dagli anni Novanta nel panorama del diritto internazionale, del diritto comunitario e successivamente del diritto penale è comparsa una figura apparentemente nuova: il principio di precauzione di cui «esistono almeno venti diverse definizioni, tutte fra loro incompatibili»¹, circostanza che ne dimostra la sua strutturale duttilità.

La *ratio* di tale principio si sostanzia nell'attribuzione al legislatore di un potere di intervento normativo in funzione di disciplina sanzionatoria, nei contesti di incertezza scientifica ed epistemologica². L'ambito fenomenologico elettivo di questo modello punitivo è costituito dalle situazioni in cui risulti possibile formulare serie congetture in ordine alla sussistenza di condizioni di pericolosità per interessi meritevoli di tutela, pur in assenza di consolidate evidenze scientifiche in materia, ovvero in presenza di dati

¹ Cfr. SUNSTEIN CASS. R. 2010, p. 31.

² Cfr. CASTRONUOVO D. 2012, pp. 19 e ss.

discordanti, o, comunque, non ancora pienamente corroborati³. Si tratta di ipotesi diversamente graduabili: in alcuni casi, i meccanismi causali di produzione di potenziali eventi dannosi sono puramente congetturati, in altri la procedura di validazione e conferma della teoria scientifica è soltanto nella sua fase iniziale, in altri, ancora, ipotesi scientifiche, metodologicamente accreditate e corredate da riscontri empirici, convivono con indirizzi di segno contrario, non avendo avuto ancora acquisito il pieno consenso degli studiosi della materia.

Il principio di precauzione ha fatto la sua prima comparsa a livello internazionale nella dichiarazione ministeriale nella *Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo* del 1992 ed è stato nel medesimo anno codificato nell'art. 174 del Trattato di Maastricht sull'Unione Europea. Inizialmente, tale principio sembrava essere connotato dalle sembianze tipiche di un canone di politica della legislazione in materia di politica ambientale e protezione dell'ecosistema, successivamente ha progressivamente acquisito la dimensione di un principio giuridicamente vincolante⁴, di diritto positivo secondo alcuni⁵, di un principio costituzionale secondo altri⁶.

Nella ricostruzione delle diverse problematiche che connotano il principio di precauzione, rilievo decisivo assume la Comunicazione della Commissione dell'UE, 2/2/2000: la commissione ne ha infatti formulato un'interpretazione autentica, chiaramente orientata in una prospettiva estensiva, sia in riferimento alla rilevanza assiologia, sia all'incidenza specifica nei vari settori di interesse⁷. Tale ricostruzione ha trovato piena conferma nella giurisprudenza della Corte di Giustizia: il principio di precauzione ha costituito il nucleo

³ Cfr. SILVA SÁNCHEZ J. M.; in: STORTONI L., FOFFANI L. 2004, pp. 23 e ss.; DONINI M. 2001, pp. 81 e ss.; MILITELLO V. 2001, pp. 45 e ss.

⁴ Cfr. TROUBOURST A. 2002, *passim*.

⁵ Cfr. De Sadeleer N. 2001, pp. 37 e ss.

⁶ Cfr. CECCHETTI M. 2000, pp. 45 e ss.; GRASSI S., GRAGNANI A. 2003, pp. 45 e ss.

⁷ *Comunicazione della Commissione sul Principio di Precauzione*, COM (2000), 1 febbraio 2002, ove al § 3 è scritto che lo stesso «*comprende quelle specifiche circostanze in cui le prove scientifiche sono insufficienti, non conclusive o incerte e vi sono indicazioni, ricavate da una preliminare valutazione scientifica obiettiva, che esistono ragionevoli motivi di temere che gli effetti potenzialmente pericolosi sull'ambiente e sulla salute umana, animale o vegetale possono essere incompatibili con il livello di protezione prescelto*».

essenziale di significative decisioni, soprattutto nel settore della tutela dei consumatori nelle ipotesi di danno da prodotto alimentare⁸.

Nella legislazione dei principali Paesi dell'Unione Europea, il principio di precauzione è già espressamente richiamato in fonti normative nazionali, fondando anche previsioni normative di natura penale. Nell'ordinamento francese, ad esempio, l'art. 201 del *Code Rural*, successivamente confluito nel vigente *Code de l'Environnement*, stabilisce che «l'assenza di certezza, tenuto conto delle conoscenze scientifiche e tecniche del momento, non deve ritardare l'adozione di misure effettive e proporzionate miranti a prevenire un rischio di danni gravi e irreversibili all'ambiente, a costi socialmente accettabili»⁹, così come anche il Preambolo della Costituzione menziona espressamente il principio di precauzione¹⁰.

Nell'ordinamento tedesco, è in via di progressiva attuazione una riforma complessiva della legislazione in materia ambientale, nella prospettiva di una piena conformazione del sistema normativo settoriale al principio di precauzione¹¹. Anche la legislazione spagnola prevede espressamente tale principio che trova attuazione in numerosi settori in tema di tutela dell'ambiente e del consumatore¹².

Il quadro normativo sinteticamente delineato costituisce il punto di partenza di una riflessione relativa alla possibile applicazione del principio di precauzione in ambito penalistico, soprattutto in riferimento alle dinamiche di rischio in cui vengono in gioco interessi di rango primario tradizionalmente presidiati dalla sanzione penale.

⁸ Su tutte CGCE 5/5/1998, C-180/96, Regno Unito c. Commissione, il caso della c.d. "mucca pazza", relativo al blocco delle importazioni di carne bovina dalla Gran Bretagna al fine di scongiurare il rischio di contagio umano da BSE.

⁹ Cfr. COLSON J. F. 2001, pp. 69 e ss.

¹⁰ Cfr. TEGA M. 2003, pp. 845 e ss.

¹¹ Cfr. KLOEPFER D. 2008, pp. 174 e ss.

¹² Cfr. CASABONA C. M. R. 2009, pp. 35 e ss.

2. La posizione della scienza penalistica sull'ontologia del principio di precauzione

Nella scienza penalistica si registra un notevole scetticismo riguardo alla legittimazione di modelli punitivi fondati sul principio di precauzione¹³. La perplessità della dottrina si muove su una solida prospettiva: il principio di precauzione, opera, per definizione, in contesti di incertezza conoscitiva; il diritto penale costituisce, al contrario, il diritto della certezza¹⁴. Tuttavia, proprio in questo settore, è necessario prendere atto dei limiti di contenenza del diritto penale classico al cospetto delle nuove fenomenologie del danno e del rischio indotte dalla modernità. Gli studi settoriali più approfonditi hanno dimostrato come, in questi contesti, si manifesti, in maniera sempre più consistente, un indebito processo espansivo del sistema penale in una dimensione prettamente prasseologica.

Nella giurisprudenza dei principali Paesi dell'Unione Europea affiorano in maniera sempre più frequente autentiche torsioni interpretative dei criteri di imputazione oggettivi e soggettivi della responsabilità penale. Si registrano infatti autentici processi di deformalizzazione delle categorie classiche (causalità, pericolo, posizioni di garanzia, colpa), nella prospettiva di un adattamento, sul piano puramente interpretativo, del sistema penale alla morfologia di fattispecie di danno o di pericolo connotate da trame causali non ancora decodificate dalla scienza¹⁵. Appare evidente come gli operatori pratici del diritto si facciano portatori delle aspettative di sicurezza dei consociati, ricorrendo alla sanzione penale come strumento di stabilizzazione delle loro istanze di tutela. Al contempo, gli stessi legislatori nazionali, sembrano assecondare tali richieste di sicurezza configurando modelli punitivi della cui piena compatibilità con i principi di garanzia di un diritto penale moderno, è lecito dubitare¹⁶. Compito dell'interprete sarà quello quindi di coniugare obiettive aspettative di sicurezza della collettività con le irrinunciabili paratie

¹³ STELLA F. 2003, pp. 310 e ss.

¹⁴ Cfr. STELLA F. 2003, p. 321.

¹⁵ Ampie rassegne dell'evoluzione giurisprudenziale in materia nei principali Paesi dell'Unione Europea sono rinvenibili in: HASSEMER H. 2004, *passim*; STELLA F., 2003, cit. p. 176; PIERGALLINI C. 2004, pp. 112 e ss.; CENTONZE F. 2005, pp. 67 e ss.

¹⁶ In tema, Cfr. FORTI G. 2006, pp. 161 e ss.; HERZOG F. 2004, p. 371.; PRITTWITZ C. 2004, p. 413.

di un sistema penale moderno: da un lato la tutela delle vittime, dall'altro, la protezione degli innocenti¹⁷.

Appare dunque necessario vagliare la possibile incidenza del principio di precauzione, *de jure condito*, sulla fisionomia dogmatica delle categorie costitutive del diritto penale classico di evento e di pericolo. In particolare, è necessario stabilire se, risulti possibile, avallare impostazioni interpretative che, nei contesti di incertezza scientifica, riconoscono a tali categorie fondamentali una fisionomia dogmatica ed una struttura normativa diversificata¹⁸.

In prospettiva di riforma, sarà invece necessario interrogarsi su possibili scenari futuri e sullo stesso ruolo del diritto penale al cospetto delle nuove classi di rischio indotte dalla modernità, elaborando nuovi modelli normativi di illecito costruiti in base alle peculiarità delle fenomenologie empiriche di riferimento, sempre conformi ai canoni di garanzia costituzionale.

Non ci si può comunque in alcun modo svincolare dall'idea che l'aumento dei rischi non quantificabili, inqualificabili e di possibile portata catastrofica come quelli associati all'uso degli OGM, alle mutazioni climatiche, all'ingegneria genetica hanno messo di fronte le società moderne alla necessità di sviluppare un ulteriore modello preventivo: il principio di precauzione. Secondo tale principio, le accertate incognite della scienza non debbono giustificare il differimento di misure preventive, quando ad essere minacciato è il benessere dell'uomo e dell'ambiente¹⁹.

Il già citato documento della Commissione Europea sul principio di precauzione del 2 febbraio del 2000 ha costituito il primo importante passo verso la spiegazione dello scopo e dell'uso del medesimo principio nella pianificazione delle politiche socioeconomiche e politiche dell'Europa. Nella propria definizione, la Commissione pone al centro di esso il criterio di *proporzionalità*, che mira a stabilire una simmetria tra il dovere di promuovere, da una parte, la qualità della vita presente, e dall'altra il dovere di tutelare gli interessi delle prossime generazioni. Secondo il criterio della tutela "proporzionale", le misure di riduzione del rischio non dovrebbero limitarsi ad essere applicate agli immediati pericoli, laddove la proporzionalità dell'azione è più facile da stabilire. Il principio di precauzione andrebbe invocato proprio ove le

¹⁷ Cfr. FORTI G. 2000, pp. 65 e ss.; FORTI G. 2002, pp. 123 e ss.; STELLA F. 2003, pp. 34 e ss.

¹⁸ Cfr. CORN E. 2009, pp. 433 e ss.; CONSORTE F. 2007, pp. 275 e ss.

¹⁹ Cfr. AGIUS E. 2008, p. 48.

conseguenze nocive di un'azione non emergono se non dopo un lungo periodo di esposizione a rischi e le relazioni di causalità sono più difficili da comprovare empiricamente²⁰.

Uno dei problemi inerenti alla difficoltà di fornire una nozione unitaria del principio di precauzione è stabilire se di tale principio si possa parlare come di una norma di diritto positivo o meno²¹. Il progresso scientifico e, più in particolare, lo sviluppo della tecnologia ed i rischi potenziali ad esso collegati destano nuove problematiche, propongono la necessità di individuare una nuova etica della scienza che possa trovare un punto d'incontro tra i diritti fondamentali e le istanze che provengono dal mondo scientifico²².

In realtà, la storia del principio di precauzione lo dimostra efficacemente: esso nasce più propriamente quale parametro di tutela preventiva dei diritti umani, quando la scienza presenta nelle applicazioni pratiche un margine ampio di incertezza tale da porre in discussione la tutela dei diritti medesimi. Se il principio di precauzione è un criterio di condotta ispirato ad un'esigenza di tutela di diritti fondamentali messi a rischio dall'avanzare del progresso tecnologico, tuttavia, pensare ad esso come mera logica, strumento di comparazione tra interessi potenzialmente contrapposti, significa far operare tale principio solo sul piano politico, poiché sarà solo tale potere sul piano legislativo a decidere quando farlo intervenire nelle singole materie di interesse²³.

Una riflessione di carattere filosofico aiuterebbe a comprendere il cammino percorso dall'antico concetto virtuoso di prudenza (la *phronesis* aristotelica) sino all'affermarsi del principio di responsabilità di Hans Jonas, per giungere quindi al principio di precauzione²⁴. La questione del "rischio", valutato sotto il profilo filosofico e dell'etica pubblica deve però intendersi come uno degli aspetti del più ampio confronto fra progresso tecnologico e costruzione di una normativa sociale che renda possibile un armonioso sviluppo umano.

Non possiamo comunque negare che il principio di precauzione possiede i requisiti di strumento del diritto, anche se nato con caratteristiche "aperte"²⁵, nel senso che l'enunciato linguistico è apparso così sfumato da prestarsi a molte interpretazioni. A nostro avviso la più cogente è quella fornita dalla

²⁰ Cfr. AGIUS E. 2008, p. 57.

²¹ Cfr. TOMARCHIO F. 2008, p. 145.

²² Cfr. MARINI L. 2006, pp. 7 e ss.

²³ Cfr. DE LEONARDIS F. 2013, *passim*.

²⁴ Cfr. MONTANARI B. 2008, cit. p. 83.

²⁵ MARINI L. 2004, pp. 7 e ss.

Carta dell'Ambiente francese ove nel suo articolo 5 ne viene data una definizione molto precisa²⁶.

3. Lo sviluppo sostenibile quale paradigma di una effettiva tutela dell'ambiente

Nell'ambito di un sempre crescente progresso scientifico-tecnologico con i rischi ad esso connessi quali l'inquinamento radioattivo, la manipolazione genetica degli alimenti, attentati alla sicurezza ed alla salute con l'evidente divario sempre più crescente tra Paesi industrializzati e Paesi arretrati, parrebbe opportuna una nuova etica comportamentale e, soprattutto, la predisposizione di una meditata ragionevolezza scientifico-giuridica. Tutti obiettivi da raggiungere attraverso un percorso di sviluppo sostenibile così come definito nel Rapporto Bruntland: «*Uno sviluppo che soddisfi i bisogni presenti senza compromettere la capacità delle future generazioni di soddisfare i propri*». Si tratta, come si evince in maniera evidente, di un nuovo processo di crescita economica teso a non sacrificare alcuna caratteristica della natura ed al tempo stesso di un nuovo archetipo che ha uno sviluppo di enorme portata²⁷.

Il Rapporto Bruntland deve essere visto come autentico paradigma in una accezione kuhniiana: secondo l'epistemologo statunitense i paradigmi sono gli autentici pilastri della ricerca scientifica poiché rappresentano un punto di vista condiviso dalla comunità scientifica internazionale anche nella fasi che

²⁶ «*Il principio di precauzione si applica unicamente ad un danno la cui realizzazione sia incerta allo stato delle conoscenze scientifiche e deve essere distinto dall'azione di prevenzione, che tende a far fronte ad un rischio certo di danno. Ma è necessaria anche una condizione supplementare: il danno eventuale deve essere grave ed irreparabile. Quando queste condizioni sono riunite, è compito delle autorità pubbliche vegliare sulla adozione di misure provvisorie e proporzionate, prese sia dall'autorità stesse, sia da altri attori, con l'obiettivo di evitare la realizzazione del danno. Le autorità pubbliche debbono vegliare parallelamente, alla attivazione di procedure per la valutazione dei rischi intervenuti. Ed ancora: tutte le persone interessate, pubbliche o private, fisiche o morali, potranno contribuire a queste procedure. Si è adottata questa formulazione allo scopo di evitare, anche sulla base dell'esperienza di ciò che è avvenuto, che l'uso abusivo del principio di precauzione non penalizzi ogni iniziativa, in particolare le attività economiche e di ricerca scientifica. Conviene altresì che lo sviluppo dei lavori di ricerca destinati a togliere l'incertezza, abbia luogo in modo trasparente allo scopo di non prolungare eccessivamente gli stessi*».

²⁷ SASSU G. 2014, *passim*.

Thomas Kuhn definisce di “scienza normale” e cioè fino a che eventuali disarmonie conoscitive nell’interpretazione dei fenomeni empirici della realtà non produrranno condizioni per un cambiamento “rivoluzionario”, attraverso il quale deriverà la necessità di un nuovo paradigma che diverrà tale attraverso il numero di riprove speculative e prammatiche e l’adesione sempre più marcata degli studiosi coinvolti. Tale evoluzione è rappresentata dal passaggio da una visione geocentrica ad una visione eliocentrica di stampo galileiano: tutto quello che è accaduto, con Galileo prima e con Einstein dopo, sta accadendo nello studio dell’evoluzione dei sistemi sociali con l’ingresso dell’idea di sviluppo sostenibile in un teatro economico globale dominato dall’altro paradigma della crescita economica²⁸.

Tale sviluppo però sarà possibile solo grazie ad un reale progresso tecnologico che l’uomo sarà in grado di compiere: il ruolo della tecnologia è l’unica strada maestra che può indirizzare al successo questo cruciale passaggio. Non escludiamo parimenti accanto alla “tecnica” un altro passaggio dirimente di impronta culturale poiché determinati cambiamenti si possono avverare solo attraverso la conoscenza, la promozione e la sensibilità dei consociati che contribuiscono a diffondere le proposte di innovazione²⁹.

Bibliografia

1. AGIUS E. (2008), *Precauzione tra presente e futuro*; in: MARINI L., PALAZZANI L. (a cura di), AA.VV., *Il principio di precauzione tra filosofia, biodiritto e biopolitica*, Roma, pp. 48.
2. CASABONA C. M. R. (2009), *El principio de precaucion en las actividades de riesgo*; in: *La responsabilidad penal de las actividades de riesgo*, Madrid, pp. 35 e ss.
3. CASTRONUOVO D. (2012), *Principio di precauzione e diritto penale. Paradigmi dell’incertezza nella struttura del reato*, Roma.
4. CECCHETTI M. (2000), *Principi costituzionali per la tutela dell’ambiente*, Milano.
5. CENTONZE F. (2004), *La normalità dei disastri tecnologici. Il problema del congedo dal diritto penale*, Milano: Giuffrè
6. COLSON J. F. (2001), *Il principio di precauzione nell’ordinamento francese*; in *Il principio precauzionale*, cit., pp. 69 e ss.
7. CONSORTE F. (2007), *Spunti di riflessione sul principio di precauzione e sugli obblighi di tutela penale*; in AA.VV., *Diritto penale del XXI secolo*, Milano, II, pp. 275 e ss.

²⁸ MOSSELLO M. 2014, pp. 60 e ss.

²⁹ DALY H. E. 1996, *passim*.

8. CORN E. (2009), *Principio di precauzione e diritto penale? Il principio di precauzione nella disciplina giuridica dell'agricoltura biotecnologica*; in: CASONATO C., PICIOCCHI C., VERONESI P. (a cura di), *Biodiritto. Percorsi a confronto*, Padova: CEDAM, pp. 433 e ss.
9. DALY H. E. (1996), *Beyond growth: the economics of sustainable development*, Boston: Beacon Press, *passim*.
10. DE LEONARDIS F. (2005), *Il principio di precauzione nell'amministrazione di rischio*, Milano: Giuffrè.
11. DE SADELEER N. (2001), *I principi del diritto ambientale: da slogan politici a diritto positivo*; in: AA.VV., *Il principio precauzionale tra scienza e diritto*, Milano, pp. 37 e ss.
12. DONINI M. (2001), *Metodo scientifico e metodo democratico nel rapporto tra diritto penale e politica*, *ivi*.
13. FORTI G. (2000), *La metamorfosi del crimine*, Milano.
14. FORTI G. (2002), *L'immane concretezza*, Milano.
15. FORTI G. (2006), "Accesso" alle informazioni sul rischio e responsabilità: una lettura del principio di precauzione; in *Criminalia*, pp. 161 e ss.
16. GRASSI S., GRAGNANI A. (2003), *Il principio di precauzione nella giurisprudenza costituzionale*, Torino.
17. HASSEMER H. (2004), *Produktvotuwering in modern Strafrecht*, Frankfurt am Main.
18. HERZOG F. (2004), *Società del rischio, diritto penale del rischio, regolazione del rischio. Prospettive al di là del diritto penale*; in: *Critica e giustificazione*, pp. 357 e ss.
19. KLOEPFER D. (2008), *Umweltrecht*, München.
20. MARINI L. (2006), *Il principio di precauzione tra progresso scientifico e sviluppo tecnologico*; in: *Il diritto internazionale e comunitario e la bioetica*, Torino, pp. 65 e ss.
21. MARINI L. (2004), *Principio di precauzione, sicurezza alimentare e organismi geneticamente modificati nel diritto comunitario*; in: *Diritto dell'Unione Europea*, pp. 7 e ss.
22. MILITELLO V. (2001), *Dogmatica penale e politica criminale in prospettiva europea*.
23. MONTANARI B. (2014), *Precauzione, rischio e responsabilità*; in: AA.VV., *Il principio di precauzione tra filosofia, biodiritto e biopolitica*, Roma, p. 83.
24. MOSSELLO M. (2014), *L'emergenza della questione ambientale e la formazione di un nuovo paradigma*; in: AA.VV., *Economia, ambiente e sviluppo sostenibile.*, Milano, pp. 60 e ss.
25. PIERGALLINI C. (2004), *Danno da prodotto e responsabilità penale. Profili dommatici e politico-criminali*, Milano.
26. PRITTWITZ C. (2004), *Società del rischio e diritto penale*.
27. SASSU A. (2014), *Sviluppo economico e tecnologie per un futuro sostenibile*; in: AA.VV., *Economia, ambiente e sviluppo sostenibile*, Milano, pp. 95 e ss.
28. SILVA SANCHEZ J. M., *Sfide scientifiche e sfide politiche della scienza nel diritto penale*; in: STORTONI L., FOFFANI L. (a cura di) (2004), *Critica e giustificazione del diritto penale al cambio di secolo. L'analisi critica della scuola di Francoforte*, Milano: Giuffrè, pp. 23 e ss.
29. STELLA F. (2003), *Giustizia e modernità. La protezione dell'innocente e la tutela delle vittime*, Milano: Giuffrè.

30. SASSU A., *Sviluppo economico e tecnologie per un futuro sostenibile*; in STORTONI L., FOFFANI L. (a cura di) (2004): *Critica e giustificazione del diritto penale nel cambio di secolo. L'analisi critica della Scuola di Francoforte*, Milano: Giuffrè, p. 413.
31. SUNSTEIN C. (2010), *Il diritto della paura. Oltre il principio di precauzione*, Bologna.
32. TEGA D. (2003), *Il diritto all'ambiente "bussa alle porte" del preambolo alla Costituzione francese*; in *Quaderni Costituzionali*, II, pp. 845 e ss.
33. TOMARCHIO C. (2008), *Il principio di precauzione come norma generale*; in AA.VV., *Il principio di precauzione tra filosofia, biodiritto e biopolitica*, Roma: Studiorum, p. 145.
34. TROUWBOURST A. (2002), *Evolution and Status of the Precautionary Principle in International Law*, New York: Cambridge University Press.

Politiche linguistiche sostenibili e analfabetismo funzionale

Riccardo Finocchi

Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale

Sommario: in questo contributo si propone una idea di politica linguistica sostenibile che sappia far leva su ciò che è avvenuto in passato, dall'unità linguistica italiana in poi, per programmare al meglio un futuro sostenibile dal punto di vista delle competenze di base della popolazione. In particolare, la pianificazione politica delle questioni linguistiche è di vitale importanza negli stati democratici moderni. Proprio attraverso la realizzazione di una compiuta educazione scolastica e linguistica dei diversi strati sociali è possibile una democrazia funzionale, equa e sostenibile. La scolarizzazione, e in particolare l'acquisizione di una adeguata competenza linguistica, consente ad ogni cittadino la partecipazione attiva alla vita democratica e ai processi decisionali, nonché garantisce trasparenza e consapevolezza delle scelte di delega rappresentativa alla base di ogni democrazia.

Parole chiave: analfabetismo, analfabetismo funzionale, politiche linguistiche.

1. Dall'analfabetismo all'alfabetizzazione e ritorno

La pianificazione politica delle questioni linguistiche è di vitale importanza negli stati democratici moderni. Proprio attraverso la realizzazione di una compiuta educazione scolastica e linguistica dei diversi strati sociali è possibile una democrazia funzionale, equa e sostenibile. La scolarizzazione, e in particolare l'acquisizione di una adeguata competenza linguistica, consente ad ogni cittadino la partecipazione attiva alla vita democratica e ai processi decisionali, nonché garantisce trasparenza e consapevolezza delle scelte di delega rappresentativa alla base di ogni democrazia.

La funzione della scolarizzazione di massa dopo l'unità d'Italia ha avuto come primo obiettivo proprio l'educazione linguistica, nella *Storia*

linguistica dell'Italia unita De Mauro¹ sottolinea che «al momento dell'unificazione la popolazione italiana era per quasi l'80% priva della possibilità di venire a contatto con l'uso scritto dell'italiano, ossia, per la già rammentata assenza dell'uso orale, dell'italiano senz'altra specificazione». La nazione italiana appena unificata doveva costituirsi anche, e soprattutto, attraverso una lingua comune nazionale – la lingua manzoniana – da far acquisire ad una popolazione che in modo netto era prevalentemente dialettofona. Per questo progetto linguistico la sola azione scolastico/educativa non sarebbe stata sufficiente, scrive ancora De Mauro²: «sperare di modificare le condizioni linguistiche italiane soltanto attraverso l'azione dei maestri toscani che diffondevano la lingua comune era e doveva rivelarsi illusorio. Era stata, questa, la proposta della più sistematica delle dottrine linguistiche elaborate negli anni dell'unificazione: la teoria manzoniana». Non solo la scuola, dunque, anche la stampa e soprattutto gli altri media (radio e poi TV), l'esercito e la burocrazia, contribuirono esplicitamente o meno come fattori di inclusione linguistica al processo unitario, parti strutturanti di una diffusa politica linguistica.

Naturalmente, il processo di alfabetizzazione della popolazione italiana non fu immediato e tantomeno omogeneo sia tra le diverse aree geografiche sia nelle differenze di genere. Basta ripercorrere rapidamente i dati riportati al tempo da De Mauro³ e disponibili tramite ISTAT⁴ per comprendere come le politiche scolastiche, e dunque linguistiche in primo luogo, dovessero mantenere come obiettivo primario la riduzione dell'analfabetismo. Nel 1871 la percentuale di analfabeti era del 69% (sette italiani su dieci); nel secondo dopoguerra ancora il 12,9% della popolazione risulta analfabeta; nel 1961 l'analfabetismo si riduce all'8,3% (otto italiani su cento), laddove però, a metà degli anni Cinquanta, era intervenuta la legge che estendeva l'obbligo scolastico fino ai quattordici anni d'età. La scolarizzazione è sicuramente un dato rilevante da correlare al processo di alfabetizzazione avviato con le politiche linguistiche post unitarie e proseguito nel dopoguerra: nel 1951, riporta l'ISTAT⁵, circa venti milioni di italiani (46,3%) nonostante sapessero leggere e scrivere non avevano titoli di studio (considerati *alfabeti*); tredici milioni

¹ DE MAURO 1963, p. 35.

² Ivi, p. 43.

³ Cfr. ivi.

⁴ Cfr. <https://www.istat.it/it/files/2011/03/Italia-in-cifre.pdf>.

⁵ Si veda ancora il rapporto ISTAT *Italia in cifre*, p. 15:
<https://www.istat.it/it/files/2011/03/Italia-in-cifre.pdf>.

(30%) di cittadini con licenza elementare; due milioni e mezzo circa (5,9%) con la licenza media; un milione e quattrocentomila (3,3%) con diploma; e con la laurea solo quattrocentomila persone (1%). Dopo i primi cinquant'anni, nel 2001, il dato è mutato: quasi dieci italiani su cento non ha titoli di studio, una porzione residua di popolazione; un quarto, invece, ha conseguito la licenza elementare e il 30% ha la licenza media, mentre un 25% è diplomato. I laureati sono ancora pochi il 7,1%. I dati ricavati dal censimento 2011 e nel 2020 (si vedano tab. 1 e 2) mostrano ancora un progresso nel grado di istruzione: aumento dei laureati, diminuzione dei cittadini senza titolo o con licenza elementare e media, conseguenza, anche, del ricambio demografico poiché proprio le generazioni più anziane non avevano avuto accesso all'istruzione. Correlando i dati emerge comunque un valore significativo. Come evidenziato dai maggiori esperti di scuola e di alfabetizzazione, e con loro De Mauro⁶, sussiste, nelle classi sociali a più bassa scolarizzazione, e dunque al livello minimo di alfabetizzazione, il costante rischio di un regresso verso stati di semianalfabetismo, un analfabetismo di ritorno quale «condizione di chi ha disimparato a leggere e scrivere per mancanza di pratica»⁷. Tale mancanza di pratica, si può affermare con sufficiente ragione, riguarda anche coloro che usciti dalle scuole medie hanno smesso di leggere e scrivere.

Dunque, il rischio concreto di analfabetismo di ritorno, stando ai dati ISTAT, riguardava più della metà della popolazione ancora nel 2011 (vedi tab.1) – cioè 32 milioni di italiani su 56 milioni in totale – e poco meno della metà della popolazione italiana (tab. 2) nel periodo 2020-2024 milioni di persone su 51 milioni complessivi di abitanti.

È evidente, dunque, che una politica linguistica che voglia essere davvero sostenibile deve prendere in carico il problema dell'analfabetismo di ritorno, del rischio di regressione di quelle competenze linguistiche di base della popolazione necessarie per una partecipazione democratica consapevole, rischio, questo, già denunciato in passato più volte, che ha avuto effetti sul complesso sistema socioculturale italiano. Si tratta di constatare che il processo di alfabetizzazione iniziato con l'unificazione politica e linguistica dell'Italia ha avuto lunghi tempi di attuazione e nessuna programmazione successiva alla semplice alfabetizzazione. Dunque, si tratta di attivare ora, per il futuro, per uno sviluppo maggiormente omogeneo, equo e inclusivo, delle

⁶ Cfr. DE MAURO 1977; DE MAURO 1980, DE MAURO 1994.

⁷ Cfr. il dizionario “De Mauro” su <https://dizionario.internazionale.it/>.

politiche linguistiche che mirino al mantenimento dell'alfabetizzazione nelle classi sociali meno attrezzate dal punto di vista della scolarizzazione e delle funzionalità linguistiche.

Suddivisione per titolo di studio della popolazione italiana. Anno di censimento 2011 (dati in valore assoluto).	
Nessun titolo di studio	4.920.233
Licenza di scuola elementare	11.279.166
Licenza di scuola media inferiore	16.706.879
Diploma di scuola secondaria superiore (2-3 anni)	3.044.248
Diploma di scuola secondaria superiore (4-5 anni)	13.906.688
Diploma terziario non universitario e diplomi A.F.A.M.	206.412
Diploma universitario (2-3 anni) vecchio ordinamento	441.072
Laurea	932.372
Laurea magistrale	4.691.104
Totale:	56.128.173

Tab. 1: Dati ISTAT sui titoli di studio in Italia nel 2011, (http://dati-censimentopopolazione.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DICA_TITISTUDIO).

Suddivisione per titolo di studio della popolazione italiana dai 15 anni di età. Anno di riferimento 2020 (dati in migliaia).	
Licenza di scuola elementare, nessun titolo di studio	8.263
Licenza di scuola media	16.733
Diploma 2-3 anni (qualifica professionale)	2.841
Diploma 4-5 anni (maturità)	16.197
Laurea e post-laurea	7.944
Totale:	51.977

Tab. 2: Dati ISTAT titoli di studio in Italia nel 2020,
 (<http://dati.istat.it/Index.aspx?QueryId=55981#>).

Si tratta di attivare politiche linguistiche anche oltre la scolarizzazione, di programmare l'utilizzo di nuovi strumenti di comunicazione nell'intento di mantenere vive le competenze linguistico-culturali necessarie per i futuri cittadini, nell'ottica di una cittadinanza attiva e partecipata. In passato, sperimentazioni extrascolastiche di alfabetizzazione primaria sono state fatte, tra il 1960 al 1968 la RAI ha mandato in onda con il sostegno del Ministero della Pubblica Istruzione il programma *Non è mai troppo tardi* condotto dal maestro Alberto Manzi⁸, un corso di istruzione popolare per il recupero dell'adulto analfabeta per insegnare a leggere e a scrivere a coloro che avevano già superato l'età scolare. Ispirarsi alla prima alfabetizzazione, riprogrammare le politiche linguistiche per fronteggiare il rischio di un analfabetismo di ritorno, per l'immediato e per il futuro, deve essere un obiettivo nell'agenda di uno sviluppo sostenibile.

⁸ Cfr. <https://www.raisplay.it/programmi/nonemaitropotardi>.

2. Dall'alfabetizzazione all'analfabetismo funzionale

Prima di provare a definire l'analfabetismo funzionale, possiamo individuare il momento in cui il problema è divenuto consapevolezza. Tra il 2011 e il 2012 viene svolta la prima indagine PIAAC sulle competenze degli adulti (*Programme for the International Assessment of Adult Competencies*), un'indagine internazionale promossa dall'OCSE/OECD⁹ che analizza il livello di competenze fondamentali della popolazione tra i 16 e i 65 anni in 24 Paesi (Australia, Austria, Belgio, Canada, Cipro, Corea del Sud, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Irlanda, Italia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Russia, Slovacchia, Spagna, Stati Uniti e Svezia), attualmente è in corso la seconda indagine del PIAAC sulle competenze degli adulti e nel 2024 è prevista la pubblicazione del rapporto internazionale da parte dell'OCSE. Dal primo rapporto è emerso che il 70% della popolazione italiana in età attiva (cioè tra i 16 e i 65 anni) è al di sotto delle capacità minimali di comprensione di testi anche semplici, e dunque al di sotto della possibilità di una possibile partecipazione consapevole alle funzioni democratiche richieste per una cittadinanza attiva. Prima di allora, nel 2008, De Mauro (nuovamente), in un articolo apparso sulla rivista Internazionale (n. 734 7/14 marzo 2008), già denunciava:

«Cinque italiani su cento tra i 14 e i 65 anni non sanno distinguere una lettera da un'altra, una cifra dall'altra. Trentotto lo sanno fare, ma riescono solo a leggere con difficoltà una scritta e a decifrare qualche cifra. Trentatré superano questa condizione ma qui si fermano: un testo scritto che riguardi fatti collettivi, di rilievo anche nella vita quotidiana, è oltre la portata delle loro capacità di lettura e scrittura, un grafico con qualche percentuale è un'icona incomprensibile. Secondo specialisti internazionali, soltanto il 20 per cento della popolazione adulta italiana possiede gli strumenti minimi indispensabili di lettura, scrittura e calcolo necessari per orientarsi in una società contemporanea. Questi

⁹ Cfr. <https://www.oecd.org/skills/piaac/> – Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) – Organization for Economic Co-operation and Development (OECD).

dati risultano da due diverse indagini comparative svolte nel 1999-2000 e nel 2004-2005 in diversi paesi»¹⁰

Con buona probabilità, già così, è chiaro, anche a chi non fosse informato, di cosa si tratta e dell'entità del problema. Innanzi tutto, dall'indagine PIAAC sul livello di competenze fondamentali della popolazione è emerso che l'Italia, tra i Paesi europei, è al penultimo posto (seguita dalla sola Turchia). Questo, senz'altro, induce alla consapevolezza di un problema italiano, legato in parte alla formazione socio-culturale del Paese e in parte, probabilmente, ai sistemi scolastici ed educativi, ma anche, vogliamo aggiungere, all'assenza di una politica linguistica di sviluppo sostenibile.

Sussiste una porzione di popolazione che non possiede un livello accettabile di quelle competenze che l'OCSE definisce necessarie per interagire, comprendere e comunicare efficacemente nelle attuali società complesse, come chiarito nel programma PIAAC: «*The Survey measures adults' proficiency in key information-processing skills – literacy, numeracy and problem solving – and gathers information and data on how adults use their skills at home, at work and in the wider community*»¹¹. Questa carenza di competenze è equivalente, o quantomeno paragonabile, all'analfabetismo post-unitario di cui abbiamo scritto nel paragrafo precedente, una nuova forma di analfabetismo che, del pari, esclude, anziché includere, una larga fetta di popolazione italiana dalla partecipazione democratica attiva e consapevole. Questa nuova forma di analfabetismo è definita ormai da diverso tempo *analfabetismo funzionale*. La definizione di analfabeta funzionale – *functionally illiterate*, elaborata a partire da quella *functionally literate* – è ribadita dall'UNESCO:

«A person is functionally literate/illiterate who can/cannot engage in all those activities in which literacy is required for effective functioning of his or her group and community and also for enabling him or her to continue to use reading, writing and calculation for his or her own and the community's development.

¹⁰ DE MAURO 2008, snp.

¹¹ Cfr. <https://www.oecd.org/skills/piaac/> «L'indagine misura la competenza degli adulti nelle principali abilità di elaborazione delle informazioni – alfabetizzazione, calcolo e risoluzione dei problemi – e raccoglie informazioni e dati su come gli adulti utilizzano le loro competenze a casa, al lavoro e nella comunità in generale».

(Definition originally approved in 1978 at UNESCO's General Conference, and still in use today)»¹²

Evidentemente non si tratta, come in precedenza, di analfabeti strumentali (così definiti in relazione agli analfabeti funzionali) incapaci di leggere, di scrivere e di far conto. Ci troviamo a considerare una nuova e diversa forma di disagio, ancora, vogliamo dire, di tipo linguistico. Si tratta di tutti coloro che, pur sapendo leggere e scrivere non riescono a gestire in modo efficace la comprensione linguistica, cioè sostanzialmente leggono (ascoltano) ma non colgono appieno, nella loro complessità, i significati; la qual cosa comporta il non poter utilizzare funzionalmente (come ribadito dall'UNESCO) per scopi sociali o personali le informazioni contenute nei testi con cui entrano in contatto. È altrettanto evidente, come avvenuto nella fase di inclusione/unificazione linguistica post-unitaria, l'impellente necessità di un programma di politica linguistica sostenibile, che preveda un piano di alfabetizzazione funzionale per permettere a tutti i cittadini di partecipare attivamente alle funzioni democratiche collettive e all'esercizio personale dei propri diritti. In mancanza di una politica linguistica sostenibile, volta a fronteggiare l'analfabetismo funzionale che, ricordiamo, coinvolge una larga porzione di cittadinanza, non sarà possibile un equo e consapevole sviluppo sociale e democratico.

L'analfabeta funzionale ha difficoltà a comprendere nella lettura il senso di testi complessi e ha difficoltà a scrivere ed esprimere correttamente dei concetti elaborati. Un analfabeta funzionale, per provare ad esemplificare il problema, è in grado di interagire linguisticamente, attraverso la scrittura o l'ascolto di audiovisivi, sui social media, però non è in grado di cogliere appieno il senso di un bugiardo dei medicinali, o i termini di una polizza assicurativa, o un'offerta d'investimento bancario, non riesce a comprendere pienamente un articolo di giornale o un romanzo, fatica a esprimere le proprie idee in una assemblea pubblica, è in difficoltà quando deve redigere testi lunghi. Dunque, si trova in difficoltà laddove gli è richiesto di intervenire

¹² Cfr. UNESCO, 2006: «Una persona è funzionalmente alfabetizzata/analfabeta se può/non può impegnarsi in tutte quelle attività in cui l'alfabetizzazione è richiesta per un efficace funzionamento del suo gruppo e della sua comunità e anche per permetterle di continuare a usare la lettura, la scrittura e il calcolo per il proprio sviluppo e quello della comunità. (Definizione originariamente approvata nel 1978 dalla Conferenza generale dell'UNESCO e tuttora in uso)».

attivamente nella società come produttore o ricettore di testi linguistici. L'analfabetismo funzionale, inoltre, non è evidente, come lo era l'analfabetismo strumentale, un analfabeta funzionale è apparentemente alfabetizzato, legge e scrive autonomamente, non ha bisogno di un mediatore linguistico, anche se secondo i dati rilevati dall'indagine PIAAC in Italia circa il 70% della popolazione vive, lavora ed esercita i propri diritti democratici essendo al di sotto della soglia minima di comprensione.

2.1. Quali cause?

Viene da chiedere: perché? Perché si è giunti a un tale simile risultato negativo in termini di alfabetizzazione funzionale? Perché in Italia più che altrove in Europa?

Un primo dato è la condizione di svantaggio iniziale, spieghiamo meglio: alla metà scorso dell'800 in Svezia gli analfabeti strumentali erano il 10% e in Scozia il 20% (per fare alcuni esempi)¹³, in Italia nel 1871, come abbiamo visto, si registrava il 69% di analfabeti strumentali (cfr. ISTAT 2011), dunque almeno il 50% di popolazione non alfabetizzata in più rispetto a stati europei più consolidati. Questo dato ha nettamente indirizzato le politiche linguistiche nazionali verso l'urgenza, nel tentativo di risolvere in tempi brevi le problematiche post-unitarie. Dunque, le politiche linguistiche, e soprattutto scolastiche, sono state orientate all'alfabetizzazione di base attraverso la scolarizzazione di massa come forma di inclusione primaria: un'impronta, forte, programmatica, della scolarizzazione come alfabetizzazione. L'alfabetizzazione è stata senz'altro la scolarizzazione. Così nella scuola, ancor oggi, quella programmazione linguistica è rimasta più o meno invariata, non c'è stato un *upgrade* verso forme di politica linguistica che prendessero in considerazione gli aspetti *funzionali* dell'alfabetizzazione. Di qui una seconda risposta ai quesiti posti in apertura: la scuola. Una scuola che avrebbe forse bisogno di un ripensamento radicale, quantomeno di prendere in considerazione nuove problematiche, di ri-orientarsi verso la prospettiva di uno sviluppo sostenibile della società, svincolata dal ruolo di unico strumento di politica linguistica e affiancata da altre iniziative per favorire un processo di inclusione *alfabetico-*

¹³ Cfr. RUSSO 2001; CIPOLLA 2012.

funzionale. Così, Maragliano, introducendo il testo di Parodi sui problemi dell'analfabetismo funzionale scrive a proposito della scolarizzazione:

«per provare a cambiare la situazione attuale dell'alfabetismo funzionale, che è tutt'altro che tranquillizzante, non fosse altro che per le ristrettezze quantitative che assume sul piano sociale, occorrerebbe, come primo e necessario passo, lavorare a delegittimare la presenza implicita di quell'aggettivo [scolastico] all'interno dell'impegno pedagogico, prima ancora che didattico, esercitato dalla scuola [...]. Detto in altro modo, per liberare la scuola occorrerebbe descolarizzare la cultura, a cominciare da quella accademica, e riconoscere che ci sono tanti e tanto diversi modi di concepire, praticare, insegnare, apprendere la parola parlata, quella letta, quella scritta»¹⁴

Il problema non è certamente inedito, la 7° commissione permanente (istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato della Repubblica già nel gennaio del 1992 aveva reso pubblica una «*Indagine conoscitiva sulla dispersione scolastica, l'analfabetismo funzionale, l'analfabetismo di ritorno, i nuovi analfabetismi nella società italiana*», da cui si evince che il problema era stato rilevato con consapevolezza già trent'anni addietro e che, altresì, sono mancate risposte concrete al problema sul piano delle politiche linguistiche.

Certamente, sul piano istituzionale e della ricerca scientifica sono state avviate riflessioni in merito alle strategie di contrasto del problema dell'analfabetismo funzionale, anche se, vogliamo dire, non è mai stato fatto un vero e proprio lavoro di coordinamento sistematico volto ad individuare una strategia politica sostenibile sul piano delle azioni linguistiche da intraprendere. La distribuzione degli analfabeti funzionali italiani per titolo di studio e fasce d'età (dati OECD-PIAAC) ha evidenziato che il 50% degli analfabeti funzionali è compreso nelle fasce d'età oltre i cinquant'anni. Proprio questo deve spingere a programmi di formazione degli adulti e, dunque, non di scolarizzazione. Proprio su questo aspetto insistono sia Mineo e Amendola dell'INAPP (Istituto Nazionale Analisi Politiche Pubbliche) con una ricerca assieme a UNIEDA (Unione Italiana di Educazione degli Adulti) dal titolo

¹⁴ MARAGLIANO 2018, pp. 7-8.

*Emergenza analfabetismo funzionale*¹⁵; sia l'INVALSI (Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione) individuando la problematicità de *Le competenze degli adulti nell'Indagine OCSE PIAAC*¹⁶. Sul fronte della ricerca scientifica per il contrasto all'analfabetismo funzionale sussistono alcune sperimentazioni tra cui quella sviluppata nell'ambito delle metodologie del dispositivo ROLL (*Réseau des Observatoires Locaux de la Lecture*) e ACT (*Atelier di Comprensione del Testo*) nel progetto *Prévenir l'illettrisme par des dispositifs pédagogiques innovants et la coopération avec les familles* attivato nell'ambito dei partenariati strategici – KA201 del programma Erasmus+ e al quale hanno partecipato, per l'Italia, l'Ufficio Scolastico Regionale (USR) Piemonte e l'Università degli Studi della Basilicata¹⁷. Il ROLL è un dispositivo del Centro Internazionale di Formazione a Distanza dei Maestri (CIFODEM) sviluppato in Francia per favorire la comprensione del testo scritto; il ROLL e gli *Atelier di Comprensione del Testo (ACT)* aiutano gli studenti nell'osservare il proprio percorso di comprensione attraverso la capacità di stimolare l'autoriflessione e attraverso la valutazione dei progressi nell'acquisizione delle competenze misurati con test e griglie di osservazione.

In passato, giustamente, si è tentato di ridurre il *gap* di comprensione dei testi attraverso progetti di semplificazione della comunicazione scritta (anche recependo direttive amministrative che imponevano la trasparenza) che consentissero una maggiore inclusione linguistica. De Mauro, ad esempio, insieme a Vedovelli, per citare solo una delle infinite ricerche sul tema del linguaggio semplificato e del parlar chiaro, contribuì alla riscrittura del testo delle bollette ENEL attraverso un progetto di ricerca ora contenuto nel volume *Dante il gendarme e la bolletta*¹⁸, nel tentativo di rendere pienamente comprensibili le norme e le condizioni contrattuali contenute nel testo e nel

¹⁵ Cfr. MINEO, AMENDOLA 2017.

¹⁶ Cfr. <https://www.invalsiopen.it/competenze-adulti-indagine-ocse-piaac/>.

¹⁷ Cfr. LASTRUCCI, MILITO, SURMONTE 2021. Si veda anche <https://erasmus-illettrisme.fr/>.

¹⁸ Cfr. VEDOVELLI, DE MAURO 2001. Voglio, in questa nota, esplicitare una dedica a Tullio De Mauro che per tutta la vita ha richiesto a gran voce politiche linguistiche inclusive e sostenibili, specificando che tale esigenza nasce anche dal fatto che alla summenzionata ricerca condotta da DE MAURO e VEDOVELLI nel 2001 ha contribuito – in piccola parte – anche chi scrive (che in quell'occasione ha ricevuto una parte irrinunciabile della propria formazione scientifica).

tentativo di includere, così, anche chi (analfabeta funzionale?) potesse avere maggiori difficoltà di comprensione.

3. Una breve conclusione

Il tema che abbiamo affrontato in questo contributo è di importanza strategica per l'attuazione dell'Agenda 2030 promossa dall'ONU e per la realizzazione dei 17 SDGs – Sustainable Development Goals. L'analfabetismo funzionale (e strumentale) è fonte di disparità sociali e di genere (goal 5), è il sintomo di una istruzione priva di qualità e disattenta ai bisogni educativi dei popoli del pianeta (goal 4), è di impedimento alla riduzione delle disuguaglianze (goal 10) e anzi le rafforza, è di ostacolo a una rivendicazione dei diritti personali e sociali nell'ottica di una richiesta crescente di dignità nel lavoro (goal 8) e di equità nel sistema giuridico (goal 16), e più in generale è di impedimento alla comprensione degli SDGs e della loro funzione di sviluppo sociale nonché allo stesso concetto di sostenibilità. Su questo, dal fronte umanistico, nelle università e nella scuola in collaborazione con le istituzioni, sarà necessario avviare un progetto nazionale di politiche linguistiche. Farsi portatori dello sviluppo linguistico (alfabetizzazione funzionale) come fonte dello sviluppo sostenibile. Come scrive Gallina, l'agenda 2030:

«pone al centro degli impegni da mantenere, ancora per l'oggi, il tema dell'equità delle opportunità di apprendimento ed educazione per tutta la vita, e indica la necessità di uscire dalla retorica delle affermazioni per agire in vista di uno sviluppo equo e sostenibile [...]. Nell'articolazione dei diversi progetti previsti per la scadenza del 2030, l'agenda denuncia l'insufficiente impegno sviluppato finora, e misura lo stato attuale dell'analfabetismo nel mondo in relazione all'obiettivo del programma Efa: dimezzare entro il 2015 il numero degli illetterati del mondo»¹⁹.

Il tema dell'analfabetismo, nella forma dell'analfabetismo funzionale che accompagna come uno spettro le complesse società contemporanee, non può essere più trascurato nelle politiche sociali, educative, scolastiche,

¹⁹ Cfr. GALLINA 2018, p. 3, si veda anche GALLINA 2006.

universitarie, di formazione permanente. Serve, urgentemente, un piano di politica linguistica di portata pari al progetto di alfabetizzazione scolastica intrapreso con l'unità nazionale.

Bibliografia

1. CIPOLLA C.M. (2012), *Istruzione e sviluppo. Il declino dell'analfabetismo nel mondo occidentale*, Bologna: Il Mulino.
2. DE MAURO T. (1963), *Storia linguistica dell'Italia unita*, Bari-Roma: Laterza.
3. DE MAURO T. (1977), *Scuola e linguaggio*, Roma: Editori Riuniti.
4. DE MAURO T. (1980), *Guida all'uso delle parole*, Roma: Editori Riuniti; rist. 1997.
5. DE MAURO T. (1994), *Capire le parole*, Roma-Bari: Laterza.
6. DE MAURO T. (2008), *Analfabeti d'Italia*, in "Internazionale", n. 734, 7/14 marzo 2008.
7. GALLINA V. (2006), *Letteratismo e abilità per la vita. Indagine nazionale sulla popolazione italiana 16-65 anni*, Roma: Armando.
8. GALLINA V. (a cura di) (2018), *Alfabeti e analfabeti nel mondo globale: il caso italiano*, in *Repubblica analfabeta. Educazione linguistica e partecipazione democratica*, "Λεússsein – Rivista di studi umanistici", vol. 1-2-3, Roma: Edizioni Univ. Romane.
9. ISTAT 2011, *Italia in cifre*,
(disponibile su: <https://www.istat.it/it/files/2011/03/Italia-in-cifre.pdf>).
10. LASTRUCCI E., MILITO D., SURMONTE E. (2021), *Analfabetismo funzionale e strategie di contrasto. Approcci, sperimentazioni, esperienze europee*, Potenza: BUP (Basilicata University Press).
11. MARAGLIANO R. (2018), *Prefazione*, in PARODI M. (a cura di), *Non ho parole. Analfabetismo funzionale e analfabetismo pedagogico*, Roma: Armando.
12. MINEO S., AMENDOLA M. (2017), *Emergenza analfabetismo funzionale. La ricerca PIAAC-OCSE, L'altra scuola*, Roma: EDUP.
13. RUSSO P. (2001), *L'educazione permanente nell'era della globalizzazione*, Milano: Franco Angeli.
14. Senato – 7° commissione permanente (1992), *Indagine conoscitiva sulla dispersione scolastica, l'analfabetismo funzionale, l'analfabetismo di ritorno, i nuovi analfabetismi nella società italiana*, Senato della Repubblica.
15. UNESCO (2006), *Education for all: literacy for life*, EFA global monitoring report, Paris: UNESCO.
(disponibile su: <https://learningportal.iiep.unesco.org/en/glossary/functional-literacy>).
16. VEDOVELLI M., DE MAURO T. (a cura di) (2001), *Dante, il gendarme e la bolletta*, Roma-Bari: Laterza.

Transgenerazionalità e giustizia climatica: verso un futuro di responsabilità

Licina Pascucci

Università di Cassino e del Lazio meridionale, IUSS Pavia

Sommario: la revisione della parte rigida della Costituzione, oltre al largo consenso che l'ha sostenuta, è un segnale inequivocabile di una nuova prospettiva istituzionale, che guarda al futuro, nell'ottica di superamento della prospettiva di breve termine. Il presente contributo si propone di riflettere sulle maggiori implicazioni, sociali e politiche, della transgenerazionalità, alla luce della riforma costituzionale dell'art. 9 e dei processi di transizione in atto. La necessità di preservare l'ambiente in cui viviamo, attraverso azioni transgenerazionali, si scontra con l'obiezione contrattualista dell'assenza di reciprocità, ossia la difficoltà di prospettare obbligazioni giuridiche e sociali nei confronti d'individui potenziali, che non possono né in precedenza acconsentire, né rivendicare i propri futuri diritti. La prima parte, infatti, è dedicata allo studio del percorso, attraverso cui le future generazioni hanno progressivamente acquisito soggettività giuridica, attraverso l'analisi delle sentenze più rilevanti, fino all'inserimento in Costituzione. Nella seconda parte, il focus è spostato sul rapporto tra giustizia climatica e giustizia sociale, secondo una prospettiva sia intra che intergenerazionale. Quali sono i doveri istituzionali e collettivi verso le future generazioni? Esiste un debito climatico, contratto dalle società, passate e attuali, nei confronti dei cittadini del futuro? Come potrà essere ripartito tra i presenti? L'obiettivo del presente contributo è principalmente di comprendere se le attuali politiche istituzionali distribuiscono equamente, tra le generazioni presenti, gli oneri derivanti dal rispetto dei doveri transgenerazionali, preservando in tal modo la giustizia sociale e la solidarietà orizzontale, contenute negli artt. 2 e 3 della Costituzione e rilanciati dall'Agenda 2030 dell'ONU.

Parole chiave: transgenerazionalità, sviluppo sostenibile, giustizia climatica, giustizia sociale, istituzioni.

1. La responsabilità istituzionale nei confronti delle future generazioni.

La recente riforma degli artt. 9 e 41 della Costituzione, introdotta con la legge costituzionale n. 1 dell'11 febbraio 2022, segna un passaggio fondamentale nella storia della Repubblica italiana. Si tratta della prima modifica di quelli che sono designati come i “principi fondamentali” della Costituzione repubblicana, dal 1948 ad oggi. Grazie a essa, alcuni concetti chiave delle contemporanee democrazie occidentali, come ambiente, biodiversità e future generazioni, hanno fatto per la prima volta il loro ingresso in Costituzione. Il collegamento alla nomenclatura della sostenibilità appare evidente, soprattutto attraverso il rimando alla categoria delle future generazioni. La previsione di uno sviluppo che garantisca il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni presenti, senza compromettere quelli delle generazioni future, contenuta nel rapporto Brundtland del 1987, aveva già suggerito un diverso approccio istituzionale nei confronti del futuro; esso non poteva più essere considerato solo come una dimensione da costruire ma innanzitutto come una possibilità da preservare e garantire. Come suggerisce sapientemente Zagrebelsky¹:

ogni generazione s'è comportata come se fosse l'ultima, trattando le risorse di cui disponeva come sue proprietà esclusive, di cui usare e abusare. [...] Il costituzionalismo non ha avuto finora ragioni per occuparsi delle prevaricazioni intergenerazionali. [...] Ma oggi assistiamo alla separazione nel tempo dei benefici – anticipati – rispetto ai costi – posticipati –: la felicità, il benessere, la potenza delle generazioni attuali al prezzo dell'infelicità, del malessere, dell'impotenza, perfino dell'estinzione o dell'impossibilità di venire al mondo, di quelle future.

La modifica dell'art. 9 Cost., con l'inserimento di categorie concettuali che rimandano allo sviluppo sostenibile tra i principi fondamentali, sembra porre, una volta per tutte, il tema della transizione ecologica come elemento strutturale, anche in ambito costituzionale: un paradigma per affrontare tutte le future scelte legislative².

¹ ZAGREBELSKY 2021.

² BIFULCO 2008; D'ALOIA 2016.

L'attenzione del diritto, dapprima internazionale, poi ambientale, con lo sviluppo dell'ecologia e solo in ultimo costituzionale, verso una dimensione futura è andata quasi di pari passo con il dibattito filosofico e sociologico sulla tutela delle future generazioni, culminata con l'affermazione del principio dello sviluppo sostenibile.

Nel pensiero contemporaneo, si deve per primo al filosofo statunitense John Rawls, l'idea di una società giusta e stabile, che durasse *over time*. Secondo la sua teoria, quest'ultima è considerata come un equo sistema di cooperazione che dura nel corso nel tempo, da una generazione all'altra³. Nell'accezione rawlsiana, la giustizia è intesa come equità, e pertanto garantisce la stabilità del sistema sociale. L'esercizio costante e continuo nel corso del tempo della giustizia, da parte dei singoli individui e delle istituzioni, garantirebbe la tutela delle entità future, mediante prolungate condizioni di stabilità sociale. Ciò che renderebbe effettiva la condizione di giustizia intergenerazionale, (o per meglio dire transgenerazionale, visto che attiene alla trasmissione tra generazioni non necessariamente successive o in contatto diretto), secondo Rawls, è la concreta possibilità di identificare e poi di attuare un principio di giusto accantonamento. Secondo l'autore, ciascuna generazione è chiamata non solo a preservare il lascito culturale, scientifico e istituzionale che ha ricevuto in consegna dalle precedenti; essa è altresì chiamata ad accantonare, per lasciare in dote qualcosa in più alle generazioni che verranno. Il principio del giusto accantonamento da parte della generazione presente a favore di quelle future rappresenta un elemento centrale nel dibattito tra giustizia intra e transgenerazionale. La prima si occupa di garantire condizioni di equità all'interno di una medesima generazione; la seconda, di offrire a quelle che verranno le medesime opportunità di quelle attuali. Stabilire una gerarchia tra le due diverse forme di giustizia rappresenta oggi un nodo fondamentale per le istituzioni, che non possono tralasciare di considerare l'escacerbarsi della questione ambientale e climatica, nel tentativo di trovare soluzioni a una crescente crisi economica.

Facciamo un esempio in questo senso. Mettiamo che uno Stato abbia come obiettivo principale quello di raggiungere un significativo abbattimento della povertà economica, ovvero la creazione di ricchezza. A tale scopo, potrebbe prevedere politiche pubbliche, volte a intensificare i processi di produzione e industrializzazione della società. Questa scelta potrebbe comportare due

³ RAWLS 1993, 2005 p. 14.

ordini di problemi, entrambi avvertiti nell'immediatezza, ma con significative conseguenze nel futuro. Da una parte, lo stato potrebbe ricorrere allo strumento del debito pubblico, per finanziare le risorse necessarie al processo d'industrializzazione; dall'altra, quest'ultimo, soprattutto se massivo, nella maggior parte dei casi genererebbe emissioni inquinanti, principali responsabili del cambiamento climatico antropocentrico. Seppure operi una semplificazione della realtà, l'esempio descritto permette di cogliere uno dei punti cruciali della questione transgenerazionale: è corretto che le generazioni future paghino il debito (economico, ma anche ambientale), che le generazioni passate hanno accumulato nel corso del tempo, a partire dall'industrializzazione? Nella questione se sia giusto rispondere alle crisi economiche attuali con una perdurante tendenza all'indebitamento pubblico, il dibattito sulla sostenibilità è centrale: da una parte del debito pubblico, nei confronti di chi sarà destinato a portarne maggiormente il peso nel futuro e dall'altra del sistema di welfare e dei diritti sociali e dunque del dovere di preservare risorse, anche per le generazioni che verranno. Il percorso delle istituzioni verso l'identificazione di una questione transgenerazionale, culminato nella recente modifica costituzionale, è iniziato già da diversi anni, grazie al ruolo capofila della giurisprudenza, italiana e europea. Infatti, alcune sentenze della Corte costituzionale italiana, nonché del Tribunale costituzionale federale tedesco, sono state tra le prime a intravedere in capo agli stati precisi doveri di equità transgenerazionale, sebbene analizzando il fenomeno da diverse angolazioni. I giudici italiani si sono occupati della sostenibilità dei bilanci pubblici e della legittimità dell'impatto dell'indebitamento pubblico sulle generazioni future, di cui si dirà più avanti; quelli tedeschi, invece, sono stati chiamati a esprimersi specificamente sulla normativa tedesca in materia di clima, con risvolti diretti sulla questione ambientale⁴. Nel 2019, un gruppo di persone, sostenute da associazioni ambientaliste, adiva il Tribunale costituzionale federale tedesco, denunciando l'illegittimità della Legge federale sul clima (Klimaschutzgesetz, KSG, 2019), che prevedeva l'obbligo in capo al governo di diminuire, entro il 2030, le emissioni di gas serra, del 55%, rispetto ai livelli preindustriali. A tal fine, venivano indicati percorsi di riduzione graduale delle emissioni, applicabili fino al 2030, mediante la fissazione di limiti annuali settoriali. In particolare, i ricorrenti lamentavano la violazione del diritto alla vita e all'integrità fisica, sanciti dall'art. 2, co. 2, della Legge fondamentale

⁴ VIOLINI FORMICI 2021; BARTOLUCCI 2022.

tedesca. Le censure d'incostituzionalità si basavano sul fatto che la KSG interveniva su un orizzonte temporale limitato al 2030 e non teneva nella dovuta considerazione gli impegni internazionali assunti con gli Accordi di Parigi, che obbligavano gli stati firmatari a contenere l'aumento delle temperature globali sotto i 2 °C, entro e fino al 2050. Cosa sarebbe accaduto in Germania dopo il 2030? La legge sul clima non stabiliva alcuna indicazione o requisito, volto a disciplinare la riduzione delle emissioni, successivamente alla data indicata. La Corte federale ha accolto parzialmente il ricorso, con l'ordinanza del 24 marzo 2021, una pronuncia centrale per la questione transgenerazionale. I giudici tedeschi, infatti, pur respingendo le doglianze dei ricorrenti sulla lesione del diritto alla vita e all'integrità fisica, hanno stabilito l'incostituzionalità della legge sul clima, per mancanza di una prospettiva *future oriented*. L'art 20a della Costituzione tedesca prevede, infatti, in capo allo Stato, un preciso dovere di tutela dei fondamenti naturali della vita e degli animali, mediante l'esercizio del potere legislativo, «assumendo con ciò la propria (dello Stato) responsabilità nei confronti delle generazioni future». Secondo la Corte, l'incostituzionalità della Legge sul clima risiede proprio nell'omettere di prevedere disposizioni specifiche, che disciplinino le modalità di adeguamento dello stato tedesco agli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra, previsti dagli accordi di Parigi, per i periodi successivi al 2030; perciò, sostiene la Corte, il legislatore tedesco è obbligato a colmare tale lacuna, entro il 31 dicembre del 2022. Qualora ciò non avvenisse, vi sarebbe una grave compressione delle libertà fondamentali delle future generazioni, garantito dall'art. 20a della Costituzione tedesca. Da un lato, infatti, non vi sarebbe sufficiente certezza sul raggiungimento della neutralità climatica, entro il 2050; dall'altro, ogni quota di emissione di anidride carbonica (CO₂), che è permessa oggi, restringerebbe le opzioni rimanenti per la riduzione delle emissioni future.

Ad una generazione non dovrebbe essere permesso di consumare buona parte del bilancio di anidride carbonica, sostenendo un onere relativamente leggero, laddove ciò comporti per le successive generazioni il dover sopportare un onere più radicale ed esporre le loro vite a una più ampia perdita di libertà⁵.

⁵ Per la traduzione italiana dell'ordinanza, si veda: Servizio Studi Area di Diritto comparato, *Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 24 marzo 2021 (1 BvR 2656/18, 1 BvR*

In ambito differente, ma con effetti parzialmente analoghi sul tema della responsabilità transgenerazionale, si muove la giurisprudenza costituzionale italiana. Quest'ultima, a più riprese, ha operato precisi riferimenti alla categoria delle future generazioni. Si pensi, ad esempio, alla sentenza n. 288/2012, preceduta dalla n. 378/2007, sul riparto di competenze in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, con cui la Corte costituzionale aveva sostenuto che:

Nell'esercizio di tale sua competenza esclusiva, nell'apprestare cioè una «tutela piena ed adeguata», capace di assicurare la conservazione dell'ambiente per la presente e per le future generazioni, lo Stato può porre limiti invalicabili di tutela.

Nonostante queste pronunce tematizzino per prime la questione dei doveri transgenerazionali, in collegamento alla salvaguardia dell'ambiente, bisognerà attendere ancora dieci anni, per un intervento definitivo sul riconoscimento della categoria delle future generazioni, come portatrici d'interesse in materia ambientale, grazie alla riforma costituzionale degli artt. 9 e 41. Questo, però, non significa che la questione transgenerazionale fosse precedentemente sconosciuta anche alle istituzioni italiane; già nel 2012, infatti, sono stati introdotti in Costituzione i principi di equilibrio di bilancio (art. 81) e di sostenibilità del debito pubblico (art. 97). Tali principi, in particolare l'ultimo, includono un implicito richiamo alle generazioni future, che avrebbe dovuto, nell'ottica del legislatore, permettere di superare quella logica di breve termine che caratterizza la formazione dei procedimenti di bilancio. È proprio in questo filone che si registra l'intervento maggiormente significativo della giurisprudenza costituzionale nostrana, culminato nella nota sentenza n. 18/2019. Nel caso specifico, la Corte costituzionale era stata chiamata a pronunciarsi sull'art. 1, co. 714 della legge di stabilità del 2016. Quest'ultimo, a parere della ricorrente Corte dei conti, presentava profili di illegittimità costituzionale, poiché si poneva in contrasto con gli artt. 81 e 97 della Costituzione, laddove prevedeva la possibilità di rimodulare i piani di equilibrio

96/20, 1 BvR 78/20, 1 BvR 288/20, 1 BvR 96/20, 1 BvR 78/20), in merito alla tutela del clima e alla riduzione di emissioni di gas serra anche a garanzia delle libertà delle generazioni future, 30 aprile 2021, testo disponibile al link: https://www.cortecostituzionale.it/documenti/segnalazioni_corrente/Segnalazioni_1619774479177.pdf.

finanziario degli enti locali in predissesto. Tale misura di salvaguardia dell'equilibrio di bilancio, destinata a dipanarsi in un arco temporale dilatato, ben oltre il ciclo triennale di bilancio,

non assolverebbe il dovere di solidarietà nei confronti delle generazioni future, facendo gravare su di esse debiti e disavanzi in modo sproporzionato, poiché lo squilibrio non tempestivamente risanato sarebbe destinato a riverberarsi in ragione del principio di continuità dei bilanci.

La Corte accoglieva il ricorso, con argomentazioni di pregio, destinate a riempire di significato il principio di sostenibilità del debito pubblico, introdotto con la modifica del 2012, che, però, fino a quel momento, era rimasto lettera morta:

La tendenza a perpetuare il deficit strutturale nel tempo, attraverso uno stillicidio normativo di rinvii, finisce per paralizzare qualsiasi ragionevole progetto di risanamento, in tal modo entrando in collisione sia con il principio di equità intragenerazionale che intergenerazionale. Quanto al primo, è stata già sottolineata da questa Corte la pericolosità dell'impatto macroeconomico di misure che determinano uno squilibrio nei conti della finanza pubblica allargata e la conseguente necessità di manovre finanziarie restrittive che possono gravare più pesantemente sulle fasce deboli della popolazione (sentenza n. 10 del 2015). Ciò senza contare che il succedersi di norme che diluiscono nel tempo obbligazioni passive e risanamento sospingono inevitabilmente le scelte degli amministratori verso politiche di "corto respiro", del tutto subordinate alle contingenti disponibilità di cassa. L'equità intergenerazionale comporta, altresì, la necessità di non gravare in modo sproporzionato sulle opportunità di crescita delle generazioni future, garantendo loro risorse sufficienti per un equilibrato sviluppo.

Sebbene da un'angolazione diversa da quella assunta dai giudici tedeschi, la giurisprudenza italiana apporta un significativo contributo alla questione intergenerazionale, e lo fa con un approccio del tutto peculiare, per due ordini di ragioni. Il primo sta nell'esser riuscita a affermare un principio cardine

nell'ordinamento italiano, senza scomodare la disputa gius-filosofica sulla configurabilità di posizioni giuridiche soggettive in capo a soggetti fattualmente inesistenti, ma comunque evidentemente rilevanti per l'ordinamento, in quanto riconosciuti da norme costituzionali⁶. Esattamente come i colleghi tedeschi, anche i giudici italiani hanno argomentato le proprie decisioni sul presupposto indefettibile, poiché tutelato a livello costituzionale, dell'esistenza di specifici doveri transgenerazionali di sostenibilità, ora economici, ora sociali, ora ambientali. La prefigurazione di precisi doveri e responsabilità, innanzitutto istituzionali, in capo agli stati non comporta necessariamente che essi siano correlati a specifici diritti o pretese che qualificiamo come tali, in capo alle future generazioni⁷.

Sul punto, buona parte della dottrina amministrativistica contempla ora l'esistenza di doveri senza altra specificazione, non come elementi di rapporti giuridici (Santi Romano) ora in correlazione non già con diritti, bensì con interessi legittimi (Zanobini). La soluzione adottata da questi autori fa emergere come un dovere giuridicamente rilevante possa essere invocato anche quando non sia possibile identificare il titolare del corrispondente diritto, come nel caso della categoria delle future generazioni⁸.

L'altro grande merito delle sentenze in questione ci riporta alla *vexata quaestio* sulla necessità di distribuire tra le generazioni presenti il "costo" della giustizia transgenerazionale, preservando intatto il dovere di solidarietà orizzontale, garantito dagli art. 2 e 3 della Costituzione e rilanciato dall'Agenda 2030 dell'Onu. La nozione di sviluppo sostenibile, definita dal Rapporto Brundtland e assunta come paradigma per il raggiungimento dei 17 obiettivi (SDGs), si sostanzia in una moltitudine di azioni, orientamenti, politiche e strumenti, che non intervengono solo sul piano ambientale, ma anche su quello economico e sociale. Il concetto ruota, infatti, intorno a due elementi chiave: quello di equità intra-generazionale, consistente nella necessità di assicurare la giustizia sociale, attraverso la riduzione delle disuguaglianze all'interno e tra gli stati membri, migliorando le condizioni delle categorie in stato di vulnerabilità; quello di equità intergenerazionale, che si traduce nell'opportunità di limitare lo sfruttamento dell'ambiente oggi, per evitare di danneggiare le generazioni di domani. La portata innovativa del paradigma

⁶ RESTA 1998; CIOLLI 2021.

⁷ CIARAMELLI, MENGA 2017.

⁸ FRACCHIA 2021.

dello sviluppo sostenibile, rispetto a quello più antico di sostenibilità, risiede nell'assoluta volontà di portare avanti azioni congiunte, in tutti e tre i pilastri, attraverso lo strumento del bilanciamento, senza stabilire alcun ordine di preferenza tra i 17 obiettivi, previsti dall'Agenda 2030. Assumendo tale prospettiva, la solidarietà diacronica e sincronica, dunque, si saldano tra di loro.

Ora, la sentenza della Corte costituzionale sulla sostenibilità del debito pubblico sembra ricalcare a pieno questa impostazione e in ciò risiede la sua portata innovativa. Come si evince dalla lettura della massima, sopra riportata, i doveri di solidarietà sociale e quelli di equità intergenerazionale vengono considerati alla stessa stregua; entrambi sono posti in egual misura a fondamento dell'illegittimità di prevedere misure volte a rendere sproporzionato il debito pubblico, da un lato nei confronti dei più vulnerabili, dall'altro di chi potrebbe non avere mai avuto neppure l'occasione di esprimere il consenso all'azione⁹.

2. Giustizia climatica e giustizia sociale intra e transgenerazionale

Fino alla fine degli anni '90, il cambiamento climatico ha costituito uno dei principali campi di ricerca delle scienze naturali, mentre quelle sociali rappresentavano la componente minore della letteratura nazionale e internazionale sul tema. Ciò era probabilmente dovuto al fatto che, sin dagli anni '60, la comunità scientifica si fosse concentrata sull'elaborazione di complessi modelli computerizzati, volti a riprodurre il sistema climatico del nostro pianeta e sullo studio delle interazioni con le altre componenti fisiche, chimiche e biologiche. Nel terzo rapporto di valutazione dell'*Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC), pubblicato nel 2001, il cambiamento climatico era ancora inquadrato come un problema ambientale globale, distaccato dal contesto sociale¹⁰. Lo scenario è cominciato a mutare con l'avvento della nuova era antropogenica, che ha svelato una forte interconnessione tra le due dinamiche, sociale umana e sistemica terrestre: la maggior parte delle forze trainanti del cambiamento climatico globale sono fortemente radicate nella struttura sociale e nelle istituzioni, nei valori culturali e nelle pratiche sociali delle società contemporanee. La riflessione sociologica si è prevalentemente

⁹ ANDINA 2020.

¹⁰ BJURSTRÖM, POLK 2011.

concentrata sull'analisi degli impatti sociali avversi del cambiamento climatico, suggerendo strategie per una maggiore accessibilità e equità nei processi di adattamento e mitigazione. La giustizia sociale rappresenta uno dei principali campi d'indagine della sociologia fin dalle sue origini, quando fu chiamata a analizzare il paradosso della Modernità; quest'ultima aveva promesso benessere e crescita per tutti, ma in realtà aveva generato profonde disuguaglianze sociali tra il nord e il sud del mondo, scaturite da fenomeni di povertà, segregazione razziale, discriminazioni, declino demografico e inquinamento ambientale¹¹.

Il cambiamento climatico rappresenta un problema di giustizia sociale sotto diversi aspetti¹². Il primo attiene al sovraconsumo di energia a base di combustibili fossili, considerato il *driver* prevalente del cambiamento climatico, da parte dei Paesi con maggior sviluppo economico; l'uso insostenibile di tali risorse, ben oltre la soglia necessaria a garantire una buona qualità della vita, è spesso legato al desiderio di mantenere un certo status economico e sociale. Dai reports presentati nel corso dell'ultima COP27, è emerso che circa il 65% delle emissioni globali di CO₂ deriva da Paesi con un'economia ricca e competitiva, che rappresentano il 62% del PIL mondiale e la metà della popolazione del nostro pianeta (Cina, Stati Uniti, Ue, India, Russia e Giappone). Ciò significa che un individuo appartenente a un Paese in via di sviluppo, in proporzione, emette un terzo di emissioni inquinanti, rispetto a uno proveniente dai Paesi cd. sviluppati. Il dato si aggrava, se si considera che i Paesi con una responsabilità storica minima riguardo le emissioni climalteranti sono proprio quelli che sopportano il peso maggiore dei disagi derivanti dal cambiamento climatico. Tra questi, i più eclatanti sono quelli associati agli eventi climatici estremi, inondazioni, incendi, ondate di calore e siccità, che sono aumentati esponenzialmente, nel corso degli ultimi anni, in tutto il mondo. Leggermente meno intensi ma allo stesso modo consequenziali sono gli effetti climatici relativi alla carenza di beni essenziali, cibo, acqua e energia, che si stanno intensificando in Paesi già pesantemente colpiti da situazioni di povertà, come il Sudamerica e il Sudafrica. Gli enormi disagi per la stessa sopravvivenza, associati alla perdita di mezzi di sussistenza, abitazioni e alla scomparsa di intere comunità, che spesso sono costrette a migrare per sopravvivere,

¹¹ NOCENZI, SANNELLA 2020.

¹² HARLAN *et al.* 2015.

interessano in particolare le teorie sociologiche sul cambiamento climatico, al punto da rivelare il bisogno di una “sociologia della perdita”¹³.

La disuguaglianza degli impatti del cambiamento climatico tra i vari Paesi e all’interno delle diverse fasce della popolazione è considerata il nodo centrale della giustizia climatica. La sua concettualizzazione, in via autonoma rispetto alla giustizia ambientale, è dovuta tanto alla comunità accademica quanto alle campagne di mobilitazione dei movimenti dal basso. Nella letteratura accademica, una delle prime teorizzazioni si ebbe nell’opera *In Fairness to Future Generations: International Law, Common Patrimony and Intergenerational Equity*¹⁴. L’autrice è tra le prime a postulare l’esistenza di una precisa obbligazione morale di natura intergenerazionale, che origina dal depauperamento dei mezzi a disposizione delle future generazioni, dal peggioramento della qualità delle risorse e dalla disomogeneità con cui le generazioni presenti hanno accesso ai benefici, derivanti dall’uso, anch’esso diseguale, delle risorse a disposizione. L’individuazione dell’origine del concetto nei movimenti dal basso è più complessa. Verso la fine degli anni ‘90, nella società civile, anche grazie all’emanazione della Convenzione quadro sul Cambiamento Climatico (UNFCCC, 1992) iniziò a circolare l’idea di doversi “attivare” per rimuovere le cause del cambiamento climatico, oltre alla necessità di affrontare la questione della disuguaglianza dei suoi impatti. Il termine “giustizia climatica” apparve per la prima volta nel 1999, in un saggio dell’organizzazione *CropWatch* sulla responsabilità dei Paesi industrializzati, riguardo l’inquinamento derivante dal consumo di combustibili fossili, a svantaggio dei Paesi più poveri e meno inquinanti:

*La giustizia climatica significa, prima di tutto, rimuovere le cause del riscaldamento globale e permettere alla Terra di sostenere le nostre vite e quelle di tutti gli esseri viventi. Ciò implica ridurre drasticamente le emissioni di anidride carbonica e di altri gas climalteranti*¹⁵.

La formalizzazione del concetto avvenne nel primo *Climate Justice Summit*, durante la COP6 a l’Aia, nel 2000, e un paio di anni dopo, grazie all’emanazione dei «27 Principi della Giustizia Climatica di Bali», a conclusione

¹³ ELIOTT 2018.

¹⁴ WEISS 1989.

¹⁵ BRUNO *et al.* 1999.

dell'*Earth Summit*. Il testo contiene una precisa statuizione di responsabilità in capo ai Paesi industrializzati, che estraggono combustibili fossili dai Paesi più poveri del mondo, per gli impatti delle emissioni che producono; è pertanto loro dovere agire per contrastare l'emergenza climatica, così da tutelare i diritti di tutti i cittadini. Tra questi, assume particolare importanza il diritto delle comunità più colpite di partecipare attivamente alla creazione delle politiche di contrasto ai cambiamenti climatici.

Entrambe le teorizzazioni, accademica e popolare, della giustizia climatica replicano concetti chiave di quella ambientale, come inclusione, autonomia, trasparenza, compensazione e sostenibilità¹⁶. Il concetto più antico di giustizia ambientale ha origine verso la fine degli anni '80 negli Stati Uniti tra i movimenti per la difesa dei diritti civili, che rilevano come gli effetti dei rischi e dei danni ambientali (principalmente inquinamento, rifiuti e degrado paesaggistico) abbia afflitto sistematicamente le comunità più povere e marginalizzate, incapaci di reclamare i propri diritti presso i tribunali. Nel corso del tempo, è divenuto quindi sinonimo di rivendicazioni di giustizia sociale, nell'uso dei luoghi e nell'esercizio dei propri diritti, rispetto ai processi di inquinamento ambientale¹⁷. Nell'ambito della giustizia ambientale, sia la fonte che gli effetti dannosi conseguenti alle attività inquinanti sono considerati locali o comunque localizzabili, poiché materialmente ubicati in un territorio. Tra l'altro, l'ubicazione del danno spesso dipende da complesse decisioni politiche; si pensi ad esempio alla scelta di posizionare una discarica in un luogo piuttosto che in un altro, con tutti gli effetti in termini di inquinamento del suolo e atmosferico. Con riguardo alla giustizia climatica, invece, la localizzazione dell'intero processo inquinante è molto più complessa. Benché nella maggior parte dei casi la fonte delle emissioni climalteranti sia individuabile *ab origine*, le particelle inquinanti travalicano i confini locali e confluiscono nell'atmosfera e nella biosfera, dando vita al cd. *feedback loop climatico*, ovvero un meccanismo di retroazione, che rinforza l'azione inquinante dei gas serra e aumenta esponenzialmente il riscaldamento globale. Ciò rende materialmente ininfluenza la volontà politica sull'ubicazione del danno climatico globale, al punto che si è proposto di parlare di "giustizia atmosferica"¹⁸. A tal proposito, si ricorda anche il tentativo della statunitense Emy

¹⁶ SCHLOSBERG, COLLINS 2014.

¹⁷ DOBSON 1998.

¹⁸ VANDERHEIDEN 2008.

Balkin, di far accordare all'atmosfera una tutela rafforzata da parte dei decisori politici. Attraverso *Public Smog*, la sua opera più celebre, presentata a *DOCUMENTA (13)* nel 2012, l'artista ha avviato una campagna di sensibilizzazione nei confronti dell'opinione pubblica, volta a far inserire l'atmosfera nel regime di protezione UNESCO, in ragione del suo eccezionale valore universale, che trascende i confini nazionali e dell'importanza comune per le presenti e future generazioni dell'intera umanità.

Tanto il filone ambientale che quello climatico condividono i medesimi principi, in particolare quello dell'*historical responsibility* e della *common but differentiated responsibility*. Il primo sancisce una precisa responsabilità in capo ai Paesi che storicamente hanno iniziato a emettere per primi, in ragione dell'industrializzazione e dell'espansione economica; ciò comporta la prefigurazione di un debito climatico di natura intra e transgenerazionale, derivante dall'ipersfruttamento delle capacità assorbenti dell'atmosfera, riguardo le emissioni climalteranti. Il secondo, diretto corollario dell'approccio storico alla responsabilità dei Paesi emettitori, si basa sull'universalità della colpa, gravante su tutti i Paesi inquinanti, ma anche sulla proporzionalità relativa alla quantità di emissioni. Il tratto distintivo della giustizia climatica concerne l'applicazione di un principio ristorativo, piuttosto che risarcitorio, per cui l'elemento centrale delle istanze riguarda il trasferimento delle risorse dai Paesi maggiormente responsabili, nei confronti delle comunità più vulnerabili, a titolo riparatorio. La difficoltà relativa alla localizzazione del danno climatico, cui si è accennato poco sopra, comporta problemi non trascurabili in ordine alla quantificazione del pregiudizio subito dai Paesi più colpiti dai suoi effetti e all'imputazione di responsabilità differenziate tra i Paesi emettitori. In riferimento a quest'ultimo aspetto, il nodo centrale è rappresentato dalla distribuzione del *carbon budget*, cioè la quantità globale di CO₂ che può essere ancora rilasciata nell'atmosfera, senza pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi imposti dagli Accordi di Parigi. Qual è il criterio che permetterebbe un'equa ripartizione del *carbon budget* tra i vari Paesi? La soluzione non può prescindere ancora una volta dall'applicazione dei principi di giustizia sociale. In particolare, guardando alla responsabilità storica dei Paesi emettitori, la decisione più equa sarebbe quella di riservare la maggior parte del *carbon budget* ai Paesi più poveri e meno industrializzati, che storicamente hanno contribuito in misura minore al cambiamento climatico. Tale soluzione permetterebbe anche di tenere nella dovuta considerazione la

questione dell'intensità di carbonio, ossia il quantitativo di CO₂ emesso, per unità di energia consumata pro capite. Quest'ultima risulta paradossalmente inferiore nei Paesi a più alto consumo energetico, poiché sono più ricchi e tecnologicamente più avanzati, rispetto agli Stati più poveri, privi di tecnologie di contenimento delle emissioni. Permettere a quest'ultimi di usufruire della percentuale maggiore di *carbon budget* rappresenterebbe un'importante occasione di sviluppo economico, oltre a consentire il raggiungimento di un'economia di mercato più competitiva; inoltre, offrirebbe loro un'indubbia ristorazione, per il depauperamento delle risorse, causate dallo sfruttamento intensivo e per i danni climatici, ingiustamente subiti a causa delle attività inquinanti, perpetrate dai Paesi maggiormente sviluppati, nel periodo post industriale. La questione dell'attribuzione di responsabilità per le emissioni climalteranti e dell'equa ripartizione del *carbon budget* si arricchisce di un ulteriore profilo problematico, se si guarda all'impennata del *trend* emissivo nel settore delle esportazioni, nel corso dell'ultimo decennio. Si prenda come esempio la Cina, attualmente considerata come uno dei Paesi maggiormente emettitori, secondo i dati offerti dalla COP27. Si stima che oltre il 50% delle emissioni generate da questo Paese, dal 2002 ad oggi, deriva essenzialmente da due fattori: l'aumento delle esportazioni per soddisfare la domanda estera di beni di consumo e l'incremento di investimenti esteri in attività ad alto consumo di energia da combustibili fossili, interne al Paese ma strumentali a quelle esportazioni¹⁹. Ci si chiede, allora, se l'attuale sistema di contabilità climatica non debba utilizzare il luogo di consumo, piuttosto che quello di produzione, come riferimento principale per l'imputazione di obbligazioni differenziate. Ciò permetterebbe di tenere distinte le responsabilità degli Stati, per il controllo delle emissioni climalteranti, da quelle delle imprese multinazionali, che, investendo nelle esportazioni e esternalizzando la maggior parte della propria produzione inquinante in Paesi terzi, come la Cina, sulla carta risultano più virtuosi sul fronte climatico. Dunque, oltre all'approccio storico alla responsabilità climatica, temperato dal principio dell'intensità di carbonio, un'imputazione puntuale e differenziata tra soggetti pubblici e privati consentirebbe di rispondere al meglio alle istanze di giustizia climatica e sociale globale.

¹⁹ MALM 2016; CARDUCCI 2020.

3. Conclusioni

Nel tentativo di tirare le fila dell'analisi condotta nel corso del presente lavoro, salta agli occhi un primo e incontrovertibile dato: nonostante l'evidente difficoltà di ipotizzare una reciprocità con individui potenziali, la generazione presente è in qualche modo tenuta a orientare le proprie azioni verso una dimensione futura. Le risorse planetarie non sono infinite e, se l'attività predatoria tipica delle economie capitaliste non sarà limitata, le generazioni future non avranno le medesime opportunità di sviluppo di quelle contemporanee. Ne sono segnali inequivocabili i recenti sconvolgimenti planetari, a cui stiamo assistendo, la crisi energetica, la rovinosa perdita di biodiversità, l'escerberarsi della questione ambientale e le conseguenze nefaste del cambiamento climatico. La giustizia sociale si arricchisce quindi di una nuova prospettiva transgenerazionale. Da un lato, le istituzioni sono chiamate a prevedere politiche tese a garantire pari opportunità nell'accesso alle risorse e equità nel loro utilizzo, tra le generazioni coeve; dall'altro hanno il dovere di attuare strategie per la migliore conservazione e per un uso sostenibile di quelle risorse, che permettano agli individui del domani di disporre delle medesime possibilità dei presenti.

L'altro elemento centrale della ricerca riguarda lo strumento giuridico, attraverso il quale si è dato corpo alla tutela delle future generazioni. In Italia, così come in altri Paesi europei, grazie al ruolo capofila della giurisprudenza, l'attenzione al futuro ha assunto una dimensione costituzionale, dapprima con la modifica dell'art. 97 sulla sostenibilità del debito pubblico e poi con l'approvazione del nuovo testo dell'art. 9, in materia ambientale. Le normali categorie giuridiche, sociali e economiche sono state ripensate, in funzione di un obiettivo soprattutto politico: investire le istituzioni di una precisa responsabilità di natura transgenerazionale. Allo stesso tempo, la riforma costituzionale ha comportato un allargamento della base democratica, attraverso il riconoscimento delle future generazioni come categoria titolare d'interessi autonomi e specifici. Per comprendere a fondo il senso di una riforma di questo tipo, ci sembra utile, a conclusione del lavoro, richiamare alla memoria la querelle epistolare tra i due *founding fathers* americani Jefferson e Madison, sul costo della democrazia, debito pubblico e generazioni future²⁰.

²⁰ JEFFERSON, MADISON 2021.

Può una generazione vincolare la successiva e tutte le altre che da essa discenderanno? Io credo di no. [...] Una generazione può vincolare se stessa sino a quando la maggioranza dei suoi componenti rimane in vita; una volta scomparsa sale in cattedra un'altra maggioranza, che gode di eguali diritti e poteri rispetto a quella precedente e può modificare le leggi e le istituzioni come meglio crede. In conclusione, nulla è immodificabile se non gli inalienabili e imprescindibili diritti dell'uomo (T. Jefferson a J. Madison, 6 settembre 1989).

Un ordinamento istituzionale soggetto a così frequenti revisioni non diventerebbe troppo discontinuo e acerbo per suscitare quei pregiudizi in proprio favore che costituiscono un salutare appoggio anche per il governo più razionale? [...] Non riesco a trovare alcuna soluzione a questo impaccio se non nella tradizionale teoria secondo la quale si può fornire un tacito assenso alla Costituzione e alle leggi, e questo assenso può venire supposto come esistente laddove non si manifesti una volontà esplicita di revoca (J. Madison a T. Jefferson, 4 febbraio 1790).

Secondo i due pensatori politici, il costo della democrazia sta nel dovere di vigilanza costante, in capo ai cittadini, affinché i pubblici decisori rispettino il mandato rappresentativo, di cui sono stati investiti. Nel pensiero più radicale di Jefferson, però, la rappresentatività è commisurata alla durata media della vita di una generazione. Pertanto, per potersi avere una democrazia veramente rappresentativa, ogni individuo dovrebbe avere il potere di scegliere la propria costituzione, rispetto alla generazione precedente. Ciò, però, potrebbe condurre a un'eccessiva instabilità governativa, sostiene più cautamente Madison, che agevolerebbe così i comportamenti faziosi della minoranza. Un'altra soluzione è quindi preferibile: prevedere un sistema politico, in cui le generazioni che verranno acconsentano tacitamente alle scelte della precedente o, in caso contrario, manifestino apertamente il proprio dissenso, al fine di modificarle. Partendo da questa ricostruzione, la portata della recente riforma costituzionale appare ancora più innovativa. Il vincolo posto al legislatore di preoccuparsi del futuro, come dimensione da preservare, significa agire in via anticipatoria rispetto a possibili contrasti tra decisioni attuali e scelte future. Ciò sarebbe in grado di conferire maggiore stabilità alla Carta costituzionale e al sistema democratico, garantendo il superamento dell'ottica

di brevetermismo, che troppo spesso contraddistingue le scelte politiche di un sistema fondato sulla rappresentanza diretta.

Bibliografia

1. ANDINA T. (2020), *Transgenerazionalità. Una Filosofia Per Le Generazioni Future*, Carocci, Roma: Carocci.
2. BARTOLUCCI L. (2022), *Le generazioni future (con la tutela dell'ambiente) entrano "espressamente" in Costituzione*, in Forum di quaderni costituzionali, 2-2022, ISSN 2281-2113, testo reperibile al sito: <https://www.forumcostituzionale.it/>.
3. BIFULCO R. (2008), *Diritto e generazioni future, Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, Milano: Franco Angeli.
4. BJURSTRÖM A., POLK M. (2011), *Climate change and interdisciplinarity: a co-citation analysis of IPCC Third Assessment Report*, in Scientometrics, vol.87, is. 3, pp. 525-550, DOI: <https://doi.org/10.1007/s11192-011-0356-3>.
5. BRUNO K., KARLINER J., BROTSKY C. (1999), *Greenhouse Gangsters vs. Climate Justice*, CorpWatch, San Francisco: Transnational Resource and Action Center.
6. CARDUCCI M. (2020), *La ricerca dei caratteri differenziali della "giustizia climatica"*, DPCE Online, [S.l.], v. 43, n. 2, July 2020. ISSN 2037-667, <https://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/article/view/965>.
7. CIARAMELLI F., MENGA F. G. (a cura di) (2007), *Responsabilità verso le generazioni future. Una sfida all'etica, al diritto e alla politica*, Napoli: Jovene.
8. CIOLLI I. (2021), *Diritti delle generazioni future, equità intergenerazionale e sostenibilità del debito. Riflessioni sul tema*, in Bilancio Comunità Persona, 1-2021, p. 51 ss., ed. Diritto&Conti; testo disponibile al sito: <https://dirittoeconti.it/>.
9. Corte costituzionale:
 - *Sent. n. 18/2019*, testo disponibile al sito: <https://www.cortecostituzionale.it/action-SchedaPronuncia.do?anno=2007&numero=378>.
 - *Sent. n. 288/2012*, testo disponibile al sito: <https://www.cortecostituzionale.it/action-Pronuncia.do>.
10. D'ALOIA A. (2016), *Generazioni future (dir. cost.)*, in *Enciclopedia del Diritto*, Annali, IX, Milano, 331-390.
11. DOBSON A. (1998), *Justice and the Environment. Conceptions of Environmental Sustainability and Dimensions of Social Justice*, Oxford: Oxford University Press.
12. ELLIOTT R. (2018), *The sociology of climate change as a sociology of loss*, in *European Journal of Sociology* 2018, 59(3): pp. 301-337.
13. FRACCHIA F. (2021), *I doveri intergenerazionali. La prospettiva dell'amministrativista e l'esigenza di una teoria generale dei doveri intergenerazionali*, in *Il diritto dell'economia*, ISSN 1123-3036, Atti di convegno, Università degli studi di Milano, 2021, pp. 55-69.
14. HARLAN S. L., PELLOW D. N., TIMMONS ROBERTS J., BELL S. E., HOLT W. G., NAGEL J. (2015), *Climate Justice and Inequality*, in DUNLAP R. E., BRULLE R. J. (a cura di),

- Climate Change and Society: sociological perspective*, New York, 2015, Oxford Academic, DOI: <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199356102.001.0001>, pp. 127-163.
15. JEFFERSON T., MADISON J. (2021), *Quanto costa la democrazia*, Soveria Mannelli: Rubbettino.
 16. MALM A. (2016), *Fossil Capital. The Rise of Steam Power and the Roots of Global Warming*, London: Verso Books.
 17. NOCENZI M., SANNELLA A. (2020), *Some Remarks for a New Sociological Theory of Sustainability*, in NOCENZI M., SANNELLA A. (a cura di), *Perspective for a New Social Theory of Sustainability*, New York: Springer Cham, DOI: <https://doi.org/10.1007/978-3-030-33173-3>.
 18. RAWLS J. (2005), *Political liberalism*, Expanded ed., Columbia Classics in Philosophy, XVIII, New York.
 19. RESTA E. (1998), *L'infanzia ferita. Un nuovo patto tra generazioni è il vero investimento politico per il futuro*, Bari: Laterza.
 20. SCHLOSBERG D., COLLINS L. B. (2014), *From environmental to climate justice: climate change and the discourse of environmental justice*, in *WIREs Clim Change* 2014, 5:359-374. DOI: <https://wires.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/wcc.275>.
 21. VIOLINI L., FORMICI G. (2021), *Doveri intergenerazionali e tutela dell'ambiente: riforme costituzionali e interventi della giurisprudenza*, in *Il diritto dell'economia*, ISSN 1123-3036, Atti di convegno, Università degli studi di Milano, 2021, pp. 32-54.
 22. WEISS E. B. (1989), *In Fairness to Future Generations: International Law, Common Patrimony and Intergenerational Equity*, Ardsley, NY: Transnational Publishers.
 23. ZAGREBELSKY G. (2021), *Nel nome dei figli se il diritto ha il dovere di pensare al futuro*, 2/12/2011; testo disponibile al sito: https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2011/12/02/nel-nome-dei-figli-se-il-diritto.html?refresh_ce.

Vulnerabilità ed inclusione sociale: un’opportunità per un “mondo nuovo”

Federica Madonna

Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale

Sommario: la complessità bio-ecologica e culturale della società contemporanea pone l’umanità di fronte ad un paradosso: da una parte, l’allargamento dei confini morali, che evidenzia un’attenzione (anche giuridica) allo status dell’ambiente e degli animali non umani; dall’altra, la possibilità tecno-scientifica di intervenire pragmaticamente sulla genetica e sul corpo biologico, che sottolinea il rifiuto di accettare la propria vulnerabilità. Ciò, quindi, comporta un’esclusione di tutti i “diversi” nella comunità sociale, perché monito incontrovertibile dei limiti del proprio *bios*. Bisognerebbe, dunque, riplasmare i valori occidentali sul senso di “fioritura” delle capacità umane nella propria unicità, avviando, in tal modo, un’*etica della cura*, che favorisca l’inclusione sociale di qualsiasi differenza.

Parole chiave: etica della cura, diversità, inclusione sociale, vulnerabilità.

1. Introduzione

Georg Wilhelm Friedrich Hegel ne *La fenomenologia dello Spirito* parlava di individui cosmici, ossia di quegli individui che, servendo allo Spirito per la sua stessa realizzazione, avrebbero modificato il mondo in vista dell’immanentizzazione tangibile della realtà razionale. Crediamo che anche il teologo Antoine Arnauld, vissuto oltre due secoli prima del filosofo tedesco, possa rientrare in quella categoria. Quest’ultimo, contemporaneo di René Descartes, ha avuto, a nostro avviso, un ruolo importante nel progressivo cambiamento etico e storico della società a lui contemporanea e dell’attuale.

Nella sua filosofia si assistette ad un’apertura al moderno, che lasciava da parte il mondo della NeoScolastica, parlando, ad esempio, non più di etica situazionale o di casistica, ma di un’etica che fosse anche legata al singolo caso, ispirandosi ed aprendosi all’universale. Non è un caso, infatti, che nella sua opera principale sulla logica, Arnauld condivida, in parte, il razionalismo

cartesiano seppur condannandone quel parallelismo psicofisico che avrebbe, poi, potuto comportare dei dubbi sul fatto che Dio potesse essere considerato, effettivamente, causa dei due mondi o “effetto” di uno dei due. In particolare, però, ciò che fece di Arnauld parte di un cambiamento sostanziale del mondo *post hoc* fu proprio la sua posizione filosofica: basti pensare, ad esempio, che l’analisi dei termini, con cui si apre la sua opera sulla logica, non è dedicata né alle idee di Platone né a quelle di Aristotele, ma a quelle di Cartesio, intendendole quasi come «un atto mentale rivolto intenzionalmente ad un oggetto¹», invitando, quindi, gli stessi filosofi a ricercare la cosa in sé o, detta in altri termini, l’essenza in sé della materialità.

E Dio?

Un’apertura al moderno ed un ritorno all’antico che, considerata la delicata situazione culturale e storica della metà del Seicento, fece della filosofia di Arnauld il capro espiatorio di un’etica considerata, essenzialmente, eretica.

La diatriba fra i Gesuiti ed il teologo francese, unita alla difesa che Blaise Pascal fece della filosofia dell’amico, ebbe come esito un cambiamento: il progressivo abbandono, da parte dei Platonici di Cambridge, dell’“etica dei singoli casi”, accusata di lassismo ed ipocrisia, per trasformarla in un’etica astratta ed universale, lontana da qualsiasi caso specifico.

A tal proposito, Stephen Toulmin sostiene: «la casistica ha ricevuto [da quel momento in poi, n.d.r.] dai filosofi della morale lo stesso totale disprezzo che la retorica ha ricevuto dai logici. Dopo il 1650 Henry More ed i platonici di Cambridge trasformarono l’etica in una teoria astratta e generale, separata dai problemi pratici della morale concreta; e da allora i filosofi moderni hanno generalmente pensato che il bene e il male – come Dio e la libertà, lo spirito e la materia – si conformino a principi universali e atemporal²».

Nella visione moderna, quindi, «i principi generali hanno vinto, i casi particolari hanno perso»³, generando quel lungo processo di cambiamento dell’approccio etico, progressivamente svuotato di “concretezza” in favore dell’universalità. Emblematici sono stati, da una parte, il razionalismo cartesiano, ove le idee – oltre a Dio, naturalmente – diventano le artefici della medesima possibilità della conoscenza; dall’altra, l’etica formalistica e deontologica kantiana.

¹ FERENTINO 1989, p. 137.

² TOULMIN 1991, p. 55.

³ *Idem*, p. 56.

Cosa c'è, infatti, di più astratto di un imperativo categorico che, anziché riempire di contenuti la morale di ogni singolo agente, fornisce a quest'ultimo "solo" una regola da applicare nello specifico "come se valesse per tutti"?

È stato inevitabile che la biforcazione fra etica e concretezza o, meglio, Etica e Scienza avvenisse, comportando una divisione di "mondi" fra ciò che è stata ed è il mondo del pensiero e ciò che è stata ed è il mondo nella sua materialità.

Dalla seconda metà dell'Ottocento in poi, quindi, si è realizzata la scissione fra "la prudenza" ed il "razionale", fra la *Phrónesis* ed il *Logos epistemonikós*⁴, le cui conseguenze sono divenute esponenziali: non solo la "Scienza" si è allontanata completamente dalla consapevolezza di essere una impresa di verità fra le altre, arrogandosi una falsa pretesa di universalità⁵, ma ha instillato nella costituenda società l'altrettanta falsa convinzione di potere tutto. La *techne*, modificando e plasmando il mondo, è osannata a salvatrice di quella stessa realtà che sta distruggendo – basti pensare al problema ambientale⁶, divenendo la rotta da perseguire e trascurando completamente la complessità in quanto tale⁷.

Si comprendono, quindi, i motivi per cui nella società contemporanea si sia generata la convinzione di poter "oltrepassare l'umano": vincere la caducità del corpo biologico o tramite una ibridazione fra uomo e macchina⁸ o tramite una sua completa sostituzione⁹ sta divenendo una sfida da vincere. Si sta lavorando per una società la cui bussola sia solo ed esclusivamente il piacere del singolo dal quale allontanare dolore, sofferenza e, addirittura, anche la possibilità di percepire o vedere la sofferenza¹⁰; una società occidentale, quindi, per certi versi "migliorata" per strutture, opportunità e qualità di vita rispetto a quelle che la hanno preceduta; per molti altri, peggiorata.

Si è voluta allontanare la capacità stessa del ragionare e, soprattutto, della consapevolezza della propria vulnerabilità. La caducità di qualsiasi corpo biologico conduce, inevitabilmente, ad una sua trasformazione e, infine, alla morte; rifiutare la naturalità del *bios* in quanto tale, come nel caso del

⁴ LATOUCHE 2000.

⁵ MADONNA 2022.

⁶ BATTAGLIA 2012.

⁷ MORIN 2007.

⁸ LYOTARD 2008.

⁹ VATTIMO 2010.

¹⁰ BELLINO 2010.

Transumanesimo, rappresenta la stigmatizzazione del rifiuto di tale consapevolezza. Negare, però, che possa esistere in noi come nell'altro una diversa capacità di azione o di pensiero perché "non convenzionale" al *target* migliorativo e tendente alla "perfezione biologica" significa anche, come di fatto accade, costruire una società che rifiuti, rinneghi e nasconda la difficoltà del mio prossimo: siano queste ultime cognitive o fisiche, non fa differenza.

In questa società anestetizzata dalla capacità di provare dolore nelle sue infinite e svariate forme, quindi, il primo passo da compiere per una buona rotta sarà quello di ponderare, riflettere ed accettare la propria e l'altrui vulnerabilità.

2. Ripartire dalla *vulnerability*

Fino al 1998, anno di chiusura dei lavori cominciati nel 1995 della Commissione istituita *ad hoc* dalla Comunità europea per stimolare un dibattito pubblico sui principi ispiratori la stessa UE, il pensiero di matrice illuministico-liberale ha influito ed influenzato le vicissitudini etiche e storiche nelle modalità note. In particolare, come già si ricordava precedentemente, la visione cartesiana di un uomo la cui caratteristica essenziale fosse il *cogito*, ma soprattutto la razionalità, la si ritrova a fondamento dei *Rapporto di Belmont*¹¹, ispiratore la bioetica nord-americana, al fine di tutelare i diritti umani nelle sperimentazioni mediche e cliniche.

Nel documento si individuavano quattro principi generali, condivisi da diverse teorie etiche, che avrebbero potuto regolamentare, nei casi specifici, la *scelta medica* nelle situazioni concrete: il principio di *autonomia*, di *beneficialità*, di *non maleficenza* e di *giustizia* sarebbero stati, continuando il parallelismo, la rotta da seguire in assenza di una casistica particolare.

Si evidenziavano, come risultato di quel lungo processo di cambiamento da Arnauld al contemporaneo, da una parte, la visione cartesiana di un uomo fortemente razionale ed autonomo, e, dall'altra, un'etica che si presentava, ancora una volta, fortemente vuota ed astratta.

In netta contrapposizione a questo filo rosso, che ha condotto alla contemporaneità, la *Dichiarazione di Barcellona*¹² ha apportato un vero e proprio

¹¹ BEAUCHAMP, CHILDRESS 1983.

¹² RENDTORFF, KEMP 2000.

cambio di paradigma sia per l'abbandono "dell'uomo cartesiano" sia per la falsa illusione di potersi sostituire "al dio filosofico"¹³, riponendo al centro della speculazione il *bios*, la *vita* nelle sue multifaccettate forme.

Non è un caso, infatti, che i principi ispiratori della "nuova" etica, che avrebbe voluto essere universalmente condivisa, siano stati i principi dell'autonomia, della dignità, dell'integrità e della vulnerabilità; identificato quest'ultimo quale «[...] *ontologically prior to the other principles, it expresses better than all the other ethical principles the finitude of the human condition, and therefore it might be the real bridging idea between moral strangers in a pluralistic society*»¹⁴.

Cadendo, quindi, la visione di uomo autonomo, indipendente, razionale e sano, creatore indiscusso di una «soggettività indipendente e sovrana»¹⁵, se ne riconosceva la sua specificità artefatta, che ha impedito per molto tempo di comprendere se stessi e l'altro da sé quale essere debole, fragile, sofferente. Una «dipendenza riconosciuta della condizione umana»¹⁶ che escludeva da una trattazione etica sistematica le molteplici situazioni di debolezza (il malato, il disabile, il sofferente...) alla sola *benevolenza* humanea¹⁷.

Sull'argomento conveniamo con Alasdair MacIntyre, nel ritenere «La vulnerabilità e la sofferenza da un lato, dall'altro la dipendenza da altri uomini, nelle loro diverse e correlate manifestazioni, paiono talmente evidenti da far pensare che non sia possibile dare una spiegazione credibile della condizione umana senza riconoscere la centralità del loro ruolo»¹⁸.

La vulnerabilità, quindi, essendo posta quale principio ispiratore della *seconda navigazione* in bioetica¹⁹, ha posto al centro dell'etica « [...] *an organic propensity to disease and sickness, that death and dying are inescapable, and that aging bodies are subject to impairment and disability*»²⁰; un *vulnus*, una "ferita" ontologicamente compresa quale dimensione esistenziale di qualsiasi vivente, il quale, essendo soggetto all'inevitabile corruzione del tempo, diventerà completamente vulnerabile nel momento in cui non sarà più

¹³ ENGELHARD 2011.

¹⁴ RENDTORFF, KEMP 2000, p. 274.

¹⁵ BELLINO 2013, p. 246.

¹⁶ *Idem*, p. 247.

¹⁷ HUME 2017.

¹⁸ MACINTYRE 2001, p. 4.

¹⁹ BELLINO 2013, p. 253.

²⁰ TURNER 2006, p. 29.

in grado di difendere i propri interessi, rimettendosi completamente alla cura dell'altro²¹.

Le origini della vulnerabilità, quindi, si manifestano, in tale passaggio, in tutta la loro evidenza: una vulnerabilità *intrinseca*, ossia inerente all'ontologia del vivente in quanto tale²²; una vulnerabilità *situazionale*, legata ad un contesto specifico per motivi religiosi, politici, economici o sociali²³; ed una vulnerabilità *patogenica*, ossia di una situazione di reiterata perdita della propria agentività a causa dell'incapacità contestuale di risolvere o mitigare le difficoltà cui incorre il vulnerabile: «*is the way that it undermines autonomy or exacerbates the sense of powerlessness engendered by vulnerability in general*»²⁴.

Un cambiamento di paradigma, quindi, che ha portato con sé l'inevitabile problematicità e complessità di reimpostazione del problema e dei problemi legati ad un'etica che si ispirasse non più al soggettivismo razionalistico, ma alla finitudine e fragilità; nuovi dubbi e nuove domande – che cosa sia la *vulnerability*? Perché la vulnerabilità comporta o richiama obbligazioni morali? Chi ha la responsabilità primaria di rispondere alla vulnerabilità? In che modo possiamo adempiere al meglio i nostri obblighi morali verso i vulnerabili?²⁵ – stanno comportando un ripensamento dell'autonomia, ontologicamente intesa, non più nella sua accezione cartesiano-postmoderna, ma come un aspetto della vulnerabilità che si intreccia all'interdipendenza del singolo nella società.

3. Ripensare il concetto di autonomia

Pensarsi come creatore indiscusso della realtà, il cui principio ispiratore sia solo ed esclusivamente la razionalità cartesiana è stata una debolezza concettuale che, come detto, ha condotto dalla modernità alla contemporaneità. Il principio di autonomia, infatti, sia nel *Rapporto di Belmont* sia nella filosofia degli ultimi quattro secoli, è stato interpretato quale immagine di un uomo

²¹ MACKENZIE *et al.* 2014.

²² ROGERS *et al.* 2012.

²³ DODDS *et al.* 2007.

²⁴ MACKENZIE *et al.* 2014, p. 9.

²⁵ *Ivi.*

capace di autoreferenzialità, di autocontrollo e, soprattutto, di un agente in grado di organizzare il mondo e risolvere i problemi solo ed esclusivamente con la propria ragione, non tenendo in "nessuna considerazione" la sfera emotiva ed il sentimento.

L'immagine dell'uomo kantiano, quale legislatore indiscusso tanto del mondo quanto della morale, è l'esempio emblematico di quanto il principio di autonomia sia stato strettamente irrelato all'autonomia morale; un individuo che fosse in grado sia di "auto-governarsi" sia di riconoscere l'universalità della legge morale si è tradotto nella considerazione di un essere umano in grado di *scegliere*, con la propria volontà, l'azione migliore da intraprendere, in accordo alla ragione morale. Una scelta morale *autonoma*, quindi, intrapresa in un contesto libero, ossia in assenza di costrizioni esterne.

Si è assistito ad una forte moralizzazione del principio di autonomia, il quale, *ad escludendum*, è significato, simbolicamente fino alla *Dichiarazione di Barcellona*, che colui il quale non fosse stato autonomo non sarebbe stato in grado di agire moralmente.

Un pregiudizio, qui sinteticamente espresso, che ha avviato negli Stati occidentali politiche paternalistiche di supporto ai "non autonomi" in ambito sociale e sanitario.

Si è puntato ad enfatizzare il binomio autonomia-libertà personale, esplicitando quale capacità di un agente di utilizzare la propria scelta decisionale per la realizzazione dei propri progetti di vita, presupponendo, kantianamente parlando, che sia solo il singolo individuo a plasmare la realtà circostante secondo le proprie categorie *a priori*.

Un presupposto simile, però, non è scevro da forti limitazioni sia metaetiche sia politiche.

Per quanto riguarda le prime, è bene far notare che almeno una parte dell'attuale discorso etico sta dirigendo la speculazione verso un ampliamento dello status morale dei viventi, avviandosi ad una decostruzione sostanziale dell'antropocentrismo²⁶; non più solo ed esclusivamente l'uomo al centro dell'universo ed il mondo a sua disposizione, ma una convivenza rispettosa e di tutela fra l'essere umano e la natura, olisticamente intesa.

Una distinzione fra agenti morali e pazienti morali²⁷ che non preclude la possibilità di una convivenza pacifica fra chi, come nel primo caso, sia in

²⁶ BATTAGLIA 2022.

²⁷ PLUHAR 1988.

grado di agire in conformità ai propri fini ed alla propria volontà, e chi, come nel secondo, non sia *più in grado* o *non lo sia mai stato* di attuare i propri piani di esistenza. Ciò, quindi, conduce alla diretta conseguenza che, se si considerasse solo ed esclusivamente il punto di vista del singolo legislatore, in grado di plasmare la realtà circostante secondo le proprie categorie *a priori* e di individuarne la legge morale universale, significherebbe non considerare un aspetto sostanziale dell'agentività: l'inter-relazione, l'inter-soggettività.

L'estensione dell'individualismo al pluralismo morale pone, *prima facie*, l'interrogativo se *autonomia* significhi, realmente, una considerazione autoreferenziale dell'“*auto*” e del “*nomos*”, che escluda dal mondo reale la situazione pratica degli agenti: esseri, cioè, calati in un contesto sociale in cui il processo di autoreferenzialità interagisca con altrettanti processi di altrettanta autoreferenzialità: «*Furthermore, in which way are autonomous decisions allowed to rely on the opinions of other persons? In this context it should be evident that moral autonomy is related to free and autonomous choice, but that this does not imply total independence from external factors*»²⁸.

In tale contesto, si individua l'ulteriore forte limitazione politica e sociale in cui incorre il concetto di autonomia così formulato: non tutti i “decisori razionali” sono sempre tali. La capacità di ragionamento di un individuo può o non essere ancora presente nell'individuo stesso (ad esempio nelle fasi all'inizio della vita) o non esservi più a seguito di alterazioni psico-biologiche e sanitarie (le fasi di fine vita) o non presentarsi affatto sia per situazioni cliniche endogene sia, semplicemente, nel non capire i presupposti di un problema. È in tali situazioni che, da un punto di vista politico e sociale, il concetto di autonomia è stato riformulato alla luce di un'immagine del sé più coerente a quella reale e concreta di qualsiasi individuo che si trovi in relazione ad altri e che abbia le proprie specificità. È in tali ambiti che il concetto di autonomia si presenta strettamente intrecciato a quello della *vulnerabilità*, della *dignità* e dell'*integrità*: principi ispiratori, come detto, la *Dichiarazione di Barcellona*.

Ripensare, quindi, il binomio *vulnerability-autonomy* significa, innanzitutto, avviare politiche sociali di vera e propria inclusione dei vulnerabili in cui quella vulnerabilità patogenica non venga reiterata e mantenuta, ma risolta. Ecco, allora, che il “nuovo” concetto di autonomia si potrebbe presentare con un ventaglio di nuovi significati, in grado di accludere globalmente,

²⁸ RENDTORFF 2008, p. 79.

sia la libertà dell'agente, sia la sua vulnerabilità ontologica e situazionale/intrinseca: «(1) *the capacity for the creation of ideas and goals for life*; (2) *the capacity of moral insight, "self-legislation" and privacy*; (3) *the capacity of rational decision and action without coercion*; (4) *the capacity of political involvement and personal responsibility, and (5) the capacity of informed consent to medical experiments, etc.*»²⁹.

Una concezione dell'autonomia, quindi, che, intrecciata ontologicamente alla vulnerabilità, diviene sinonimo di una capacità da sviluppare in un contesto e non un principio ispiratore l'etica³⁰, che per esistere e manifestarsi necessita dell'altrui soggettività. In questo senso, allora, gradi diversi di autonomia si intrecciano indissolubilmente ad altrettanti gradi di vulnerabilità, il cui esercizio costante arricchisce il collante sociale fra competenze diverse ed esige il riconoscimento della propria identità da parte dell'altro: «[...]*recognition theory is that others' attitudes toward us can profoundly affect our autonomous agency by supporting or undermining our sense of self. Our need for recognition thus makes us vulnerable to the changing attitudes of others, but this vulnerability is of a piece with the relations of recognition that seem to be partly constitutive of autonomy. In this sense, one could say, autonomy and vulnerability are entwined*»³¹.

Da un punto di vista politico, ciò, ancora una volta, sancisce il rifiuto di politiche ed etiche paternalistiche, poiché essere autonomi nella propria vulnerabilità significa acconsentire, in maniera consapevole, alla scelta che l'agente prenderà; nell'etica medica tale concetto è rappresentato dal *consenso informato* o, almeno, tale dovrebbe essere³².

Rileggendo le parole di Beauchamp e Childress, si condivide la posizione secondo cui «Essere autonomi non è la stessa cosa che venire rispettati in qualità di soggetti che agiscono autonomamente. Rispettare un soggetto che agisce autonomamente significa, come minimo, riconoscerne il diritto a sostenere delle opinioni, a fare delle scelte, e a compiere delle azioni sulla base di valori e di convinzioni personali»³³.

²⁹ RENDTORFF, KEMP 2000, p. 273.

³⁰ CHRISTMAN, ANDERSON 2005.

³¹ ANDERSON 2014, p. 140.

³² AA.VV. 1997.

³³ BEAUCHAMP, CHILDRESS 1999, p. 131.

4. Responsabilità e vulnerabilità: una questione aperta

Il discorso sul binomio *autonomia-vulnerabilità* apre le porte ad un'implicazione etica e sociale sul rapporto conseguente fra “non autonomi”/disabili e vulnerabilità.

Seguendo, infatti, il ragionamento fin qui condotto, dovrebbe essere chiaro che, se è vero che la *vulnerability* è una condizione ontologica di qualsiasi vivente, è altrettanto vero che la *dipendenza* dall'altrui soggettività e dalle altrui pratiche per il proprio “benessere” è una condizione per alcuni endogena, per altri opzionale. Sembrerebbe, perciò, che la *dependency* sia una modalità di esplicitazione della medesima vulnerabilità, che, a seconda delle condizioni istituzionali, sociali e politiche in cui l'agente si trovi, possa o manifestarsi in maniera patogena o in maniera situazionale. Spetterà, poi, allo Stato risolvere entrambe per assicurare ai più vulnerabili – ai dipendenti o ai disabili – eguali possibilità per altrettante scelte consapevoli.

Tale binomio, però, se utopisticamente può essere risolto modellando una città o un ambiente comune tenendo presenti il ventaglio delle sfumature esistenti sulla disabilità, da un punto di vista etico richiama l'esigenza di rispondere a due delle quattro domande implicite nel concetto di vulnerabilità: «*Who is responsible for responding to dependency? And what (individual or collective) obligations do we have to the vulnerable?*»³⁴.

Robert Goodin, ad esempio, ha sostenuto che, essendo il vulnerabile colui che *dipende* dalle azioni altrui per la salvaguardia dei propri interessi, la dipendenza e la vulnerabilità hanno un'origine relazionale; per cui coloro che dovranno rispondere alla particolare vulnerabilità del disabile saranno le istituzioni e la società, nel suo complesso³⁵. Ciò significa, traducendo Goodin, che l'obbligazione morale – il *dovere* – di salvaguardare il vulnerabile derivi *solo ed esclusivamente* dalla posizione di “superiorità” che il Tu avrebbe nei suoi confronti, poiché una sua possibile azione potrebbe danneggiare il meno abile. Una teoria che il filosofo inglese ha esplicitato nel *Principle of Protecting the Vulnerable* (PPV) da cui risulterebbe evidente che il rapporto fra la responsabilità di tutela e di assistenza verso l'altro e le diverse situazioni di vulnerabilità seguano una traiettoria unidirezionale: dato che l'agente meno vulnerabile sarebbe in grado di riconoscere un grado di vulnerabilità

³⁴ DODDS 2014, p. 188.

³⁵ GOODIN 1985.

maggiore nell'altro, spetterà al primo farsi carico, responsabilmente, delle esigenze del secondo.

La *vulnerability*, quindi, genererebbe *responsibility*.

Ad uno sguardo attento, però, la spiegazione fornita da Goodin sembrerebbe tacere una riflessione sullo stato di cose ben più complessa rispetto a quanto presentatoci: da quale necessità etica e teoretica, ad esempio, si dedurrebbe la diretta implicazione *azione dell'agente* → *responsabilità del vulnerabile*? In che modo, vale a dire, la vulnerabilità sarebbe l'altro lato della responsabilità?

Il ragionamento del filosofo inglese così costruito lascerebbe dedurre che più di responsabilità sarebbe la *benevolenza* l'implicazione diretta della *vulnerability*; ciò significherebbe, proseguendo, che starebbe "al buon cuore", alla propria predisposizione attitudinale ed a quella dei governanti mettere in atto delle politiche paternalistiche di tutela e di assistenza, facendo perdurare qualsiasi situazione di disagio patogenico della vulnerabilità degli agenti.

Un modo diverso, invece, di rispondere alle esigenze della vulnerabilità in senso ampio è sì chiamare in causa il concetto di responsabilità morale e giuridico dell'assistenza verso i fragili ed i meno fragili, ma dedurlo da una impostazione differente del rapporto *dipendenza / vulnerabilità*.

Seguendo il pensiero di Margareth Urban Walker, ad esempio, uno fra i motivi per cui da tale relazione se ne deduce l'implicazione con la responsabilità è dovuta al fatto che nel medesimo significato di *vulnerability* convive quello di *responsibility*: sarebbero, cioè, le aspettative sociali ed individuali del singolo agente in relazione al disabile a determinare nei vari contesti le obbligazioni e le responsabilità nei confronti dell'altrui soggettività.

Questo ampliamento di significato sarebbe anche la ragione per cui, a differenza di quanto sostenuto da Goodin, la traiettoria direzionale fra vulnerabile, disabile e società non sarebbe univoca, ma bidirezionale³⁶: non si tratta di una singolare beneficenza verso il prossimo, ma come sia il singolo e la società sia il dipendente ed il singolo agiscano in risposta alla fragilità sociale ed individuale.

Su questa scia, è emblematica la distinzione operata da Walker fra la *vulnerability in principle* e la *dependency in fact*³⁷; se la *vulnerability* come principio rimanda all'idea del bisogno inter-relazionale di qualsiasi agente con un

³⁶ WALKER 2007.

³⁷ *Idem*.

proprio simile per la salvaguardia dei propri interessi, la dipendenza di fatto rimanda, invece, al rapporto non alla pari fra chi ha necessità di aiuto e chi potrebbe fornirglielo: «*Vulnerability-in-principle captures the idea that people have important needs and interests and that, at any given time, many people in the world are exposed to threats to important needs or interests, and some among us could individually or together relieve these threats by some practically imaginable course of action*»³⁸ mentre «*Dependency-in-fact occurs when a vulnerable person is in a special relationship with another (e.g., as a person in the care of a guardian), which makes the vulnerable person reliant on the other party to the relationship to attend to their needs or interests*»³⁹.

Questa distinzione spiegherebbe i motivi per cui il PPV, teorizzato da Goodin, non giustificherebbe, eticamente, le obbligazioni nei confronti dei più fragili, poiché farebbe impropriamente discendere da una situazione particolare di vulnerabilità o di “dipendenza di fatto” un obbligo morale, confondendo l’*essere* con il *dover essere* – riprendendo la *legge di Hume*.

Tale discorso, qui sinteticamente riproposto, non solo rimanda ad una trattazione del concetto di responsabilità metafisica, ma fornisce anche la possibilità di evidenziare che il collante sociale (sia esso di un gruppo ristretto o allargato) si basa su una relazione di *cura* reciproca, in cui chi assiste e chi è assistito si ritrovano nella condizione esistenziale di scoprire autenticamente una parte di sé, mettendo in luce una *fioritura* delle proprie capacità fino a quel momento nascosta o taciuta persino a se stessi⁴⁰.

5. Conclusioni: per un’*etica delle capacità*

La crescente complessità della società mondializzata, planetaria, in cui oggi viviamo pone l’umanità di fronte a nuove sfide ed interrogativi etici; basti pensare, ad esempio, all’emergenza ambientale per capire quanto l’*Homo*, che dovrebbe essere *Sapiens*, sia in grado di incidere profondamente sulla sua stessa esistenza e su quella di un intero ecosistema floristico e faunistico⁴¹.

³⁸ *Ibidem*, p. 83.

³⁹ *Ivi*.

⁴⁰ TRONTO 2020.

⁴¹ SERRES 2019.

Se da una parte ciò apre nuovi interrogativi a cui la bioetica è chiamata a rispondere, dall'altra emerge, progressivamente, un cambiamento dell'assetto sociale e, quindi, nello specifico, della vita di ogni singolo individuo; ci si riferisce, in particolar modo, a quel lungo processo morale, *in primis*, e giuridico/istituzionale, *in secundis*, di individuazione e della nascita di vecchi e nuovi diritti civili e politici. Dai *diritti di prima generazione* (i diritti inviolabili della persona) si sta cominciando a parlare di quelli di *quarta generazione*, ossia di quei diritti che, collegati direttamente al potere tecnologico e potenzialmente distruttivo dell'umanità, si ripercuotono sull'esistenza stessa del pianeta e delle specie viventi: «L'uomo ha acquisito nuovi poteri, ma conosce, nel contempo, una nuova precarietà. Basti considerare che vengono rimessi in discussione quelli che erano ritenuti i punti di riferimento più stabili e garantiti della nostra condizione – il concepimento, la nascita, la morte – e che dinanzi alle crescenti capacità di manipolare noi stessi e le altre specie non esistono più una «natura» o delle «essenze» definite. Occorre ormai prendere atto che i diritti umani non sono un elenco che si possa fissare una volta per tutte [...]»⁴².

Si è oramai entrati all'interno di un'etica planetaria in cui, affianco alla mondializzazione del pensiero, resta indenne l'attenzione alla *specificità* degli ambienti, dei contesti, dei gruppi sociali, attori e comparse del cambiamento in atto⁴³; un'attenzione che, negli anni, ha fatto emergere il cosiddetto *pensiero delle differenze* (l'etica femminista, ad esempio), affidandosi, soprattutto, alla salvaguardia responsabile dei soggetti deboli o più vulnerabili.

Il problema di tale impostazione, come rileva la filosofa Martha Nussbaum, si stanza sull'inadeguatezza dell'uso dei linguaggi dei diritti, accusato di essere incapace a cogliere il progressivo dinamismo del cambiamento sociale e di riferirsi solo ed esclusivamente ad una data "localizzazione geografica": le società occidentali, legate ad una storia prettamente eurocentrica⁴⁴.

Una tale settorializzazione condurrebbe il dibattito sulle nuove sfide sollevate dai diritti di quarta generazione a settorializzarlo solo su particolari specificità, eludendo, completamente, la sfida universalistica cui l'etica è chiamata a rispondere. Per tali motivi, la Nussbaum, richiamandosi alla revisione del concetto di autonomia non come soggetto razionale, cartesianamente

⁴² BATTAGLIA 2009, p. 264.

⁴³ BOBBIO 2014.

⁴⁴ NUSSBAUM 2011.

inteso, ma come individuo in grado di possedere o sviluppare diversi gradi di *capacità* dell'autonomia stessa, propone un *approccio delle capacità*, in cui «ciò che gli esseri umani sono realmente in grado di fare e di essere, avendo come modello l'idea intuitiva di una vita che sia degna della dignità di un essere umano»⁴⁵.

Un'etica, quindi, che, normativamente intesa, consideri l'individuo come *fine in sé* ed in grado di orientare le politiche sociali verso la salvaguardia e la tutela della *diversità*, ponendo in rilievo le personali capacità di ogni singolo; un'etica, dunque, che esulando dalla particolarità dello spazio e del tempo, mantenga una matrice universalistica e, al contempo, custodisca, proteggendo, le singole differenze.

L'etica della Nussbaum, condivisibile dalla prospettiva di chi scrive, permetterebbe *ai più vulnerabili* di sentirsi parte attiva all'interno della società, ponendo l'altro nella condizione non di biasimarlo *per ciò che non ha*, ma di ammirarlo *per ciò che è*; tale prospettiva, se realmente concretizzantesi, porterebbe, nello specifico, a non confinare in apposite “strutture sanitarie” il “capello canuto”, ma tornare a considerarlo il *senex*, il saggio da cui imparare e su cui fondare una nuova società.

Bibliografia

1. AA.VV., (1987), *Convenzione per la protezione dei Diritti dell'Uomo e della dignità dell'essere umano nei confronti dell'applicazioni della biologia e della medicina: Convenzione sui Diritti dell'Uomo e la biomedicina*, Oviedo, consultabile al seguente link: <https://www.enpam.it/wp-content/repository/universaliamedia/CI/leggi/ConvenzioneOviedo.pdf>.
2. BATTAGLIA L. (2022), *Bioetica*, Milano: Editrice Bibliografica.
3. BATTAGLIA L. (2009), *Bioetica senza dogmi*, Soveria Mannelli: Rubbettino Editore.
4. BATTAGLIA L. (2012), *Per un'etica del mondo vivente. Questioni di bioetica medica, ambientale, animale*, Roma: Carocci.
5. BEAUCHAMP T., CHILDRESS J. (1983), *Principles of Biomedical Ethics*, Oxford: Oxford University Press.
6. BEAUCHAMP T., CHILDRESS J. (1999), *Principi di etica biomedica*, Firenze: Le Lettere.
7. BELLINO F. (2013), *Pensare la vita. Bioetica e nuove prospettive euristiche*, Bari: Cacucci Editore.
8. BELLINO F. (2010), *Per un'etica della comunicazione*, Milano: Bruno Mondadori.
9. BOBBIO N. (2014), *L'età dei diritti*, Torino: Giulio Einaudi Editore.

⁴⁵ *Idem*, p. 19.

10. CHRISTMAN J., ANDERSON J. (2005), *Autonomy and the Challenges to Liberalism: New Essays*, New York: Cambridge University Press.
11. DODDS S. (2014), *Dependency, Care and Vulnerability*; in: MACKENZIE C., ROGERS W., DODDS S. (a cura di), *Vulnerability, New essays in Ethics and Feminist Philosophy*, Oxford: Oxford University Press.
12. DODDS S. (2007), *Depending on care: Recognition of vulnerability and the social contribution on care provision*, *Bioethics*, vol. 21(9), pp. 160-185.
13. ENGELHARD H. T. (2011), *Viaggi in Italia. Saggi di bioetica*, Firenze: Le Lettere.
14. FERENTINO F. (1989), *L'uomo di Arnauld*; in: *Idee*, vol. 12, pp. 137-148.
15. GOODIN R. (1985), *Protecting the Vulnerable: A Reanalysis of Our Social Responsibilities*, Chicago: University of Chicago Press.
16. HUME D. (2017), *Ricerca sui principi della morale*, Roma-Bari: Editori Laterza.
17. LATOUCHE S. (2000), *La sfida di Minerva. Razionalità occidentale e ragione mediterranea*, Torino: Bollati Boringhieri.
18. LYOTARD J. F. (2008), *La condizione postmoderna. Rapporto sul sapere*, Milano: Feltrinelli Editore.
19. MACINTYRE A. (2001), *Animali razionali dipendenti*, Milano: Vita e Pensiero.
20. MACKENZIE C., ROGERS W., DODDS S. (2014), *Vulnerability. New essays in Ethics and Feminist Philosophy*, Oxford: Oxford University Press.
21. MADONNA F. (2022), *Neuroetica. Considerazioni Critiche*; in: *Medicina e Morale*, vol. 2, pp. 157-170.
22. MORIN E. (2007), *La sfida della complessità*, Milano: Bruno Mondadori.
23. NUSSBAUM M. (2011), *Diventare persone. Donne e universalità dei diritti*, Bologna: Il Mulino.

Acting for Social Sustainability in Living Lab **L'esercizio della cittadinanza attiva** **tra governance collaborativa e *accountability*** **democratica per un'inclusione dei giovani** **socialmente condivisa**

Vincenza Merlino

Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale

Sommario: nell'ambito del concetto di sostenibilità integrata che, declinata nell'interdipendenza dei suoi tre pilastri fondamentali (ambientale, sociale ed economica) costituisce la novità che, rispetto agli 8 MDGs l'Agenda 2030 ha affermato a livello internazionale: la dimensione sociale della sostenibilità persegue, tra gli altri, l'obiettivo di garantire condizioni di benessere equamente distribuite e, coinvolgendo anche il diritto di vivere in un ambiente sano in cui sia possibile realizzare il proprio potenziale con dignità ed uguaglianza e in cui il progresso economico, sociale e tecnologico avviene in armonia con la natura, offre ai cittadini la possibilità di agire consapevolmente nei processi decisionali partecipando attivamente nella definizione di interventi di interesse pubblico e rispondendo, al contempo, dei comportamenti che essi stessi assumono.

Promuovendo, quindi, l'inclusione sociale, economica e politica, indispensabile per ridurre le disuguaglianze (Sdg 10) e assicurare a tutti pari opportunità e accesso ai servizi (*target* 10.2), la sostenibilità sociale può e deve essere assicurata da un sistema di istituzioni pubbliche forti, efficaci ed eque (Sdg 16) per cui: l'intera comunità deve impegnarsi per vigilare sulla loro integrità, garantendo un processo decisionale reattivo, inclusivo, partecipativo e rappresentativo a tutti i livelli (*target* 16.7).

In questa prospettiva, tenuto conto che il coinvolgimento nei processi partecipativi di tutti i cittadini può e deve essere realizzato garantendo a tutti il diritto all'istruzione di qualità (Sdg4), questo contributo argomenterà in merito alle modalità attraverso le quali i LivingLab: ponendo in essere processi educativi trasform-attivi; strutturando percorsi formativi finalizzati ad accrescere il capitale sociale della comunità, ben si prestano per far acquisire sia le conoscenze e le competenze per assumere stili di vita sostenibili equi ed inclusivi (*target* 4.7), sia la capacità di gestire la partecipazione in processi di *governance* collaborativa e di *accountability* democratica che, considerati indispensabili per una curvatura delle trasformazioni socioeconomiche e territoriali e

dei quadri normativi verso modelli di sviluppo caratterizzati da qualità maggiori di inclusione e sostenibilità, esigono di essere aggiornati consentendo ai giovani, in particolare, di *agire per la sostenibilità*. partecipando attivamente alla co-costruzione di una società in cui l'esercizio del loro diritto-dovere di essere cittadini, se abilitato, può concorrere in maniera determinante al perseguimento degli obiettivi di sostenibilità sociale.

Parole chiave: sostenibilità integrata; sostenibilità sociale, cittadinanza attiva, istruzione di qualità, living lab.

1. Dallo sviluppo sostenibile alla sostenibilità integrata dell'Agenda 2030 per una transizione giusta, equa ed inclusiva

Le esigenze umane possono essere soddisfatte solo nel rispetto dei limiti ecologici¹.

Senza giustizia sociale non esiste l'ecologia, se non una che è nemica della dignità umana².

Contenendo l'esplicitazione della possibilità di conciliare i) la gestione delle sfide ambientali; ii) l'attenzione ai bisogni delle persone e iii) la crescita economica, la definizione del rapporto Burtland³ secondo cui lo sviluppo sostenibile è «lo sviluppo che risponde ai bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i loro» ha il grande merito di aver istituito una forte connessione tra il concetto di equità inter e intra generazionale e il concetto di utilizzo equo e sostenibile delle risorse⁴.

Pertanto, oltre a poter essere considerata come politicamente orientante data la sua influenza nell'elaborazione di innumerevoli documenti⁵, è oggi la più utilizzata per denotare la concettualizzazione della sostenibilità⁶.

Contenendo altresì l'esplicitazione del concetto di sviluppo sostenibile secondo cui lo stesso «comporta dei limiti, ma non assoluti, bensì imposti

¹ BOSSELMANN 2016.

² SACHS 2003.

³ WCED 1987.

⁴ BOSSELMANN 2016.

⁵ A titolo esemplificativo, si rimanda a: United Nation 1992; 2002, 2012, 2015.

⁶ FOLADORI 2005; LITTING *et al.* 2005; MCKENZIE 2004; VALLANCE *et al.* 2011.

dall'attuale stato della tecnologia e dell'organizzazione sociale [...] che possono essere però gestite e migliorate allo scopo di inaugurare una nuova era di crescita economica» lo stesso rapporto Burtland, ha però posto in essere alcune questioni di fondo che, secondo una nutrita e transdisciplinare letteratura critica⁷: i) minando proprio lo statuto epistemologico della scienza della sostenibilità⁸; ii) sottostimando gli aspetti sociali ad essa connessi⁹; hanno finito per svilire il concetto di sviluppo sostenibile fino a renderlo erroneamente una sorta di panacea¹⁰.

In altri termini, lo sviluppo sostenibile, come definito nel rapporto Burtland, nella misura in cui: i) confonde i concetti di sviluppo e crescita economica¹¹; ii) concentra l'attenzione sulla possibilità di un compromesso necessario tra le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile (sociale, economico e ambientale)¹²; iii) considera la comune convinzione secondo la quale è possibile la sostituibilità delle forme di capitale (naturale, artificiale e culturale) per cui la perdita di valore e delle funzioni dell'ambiente possono essere compensati dall'accumulo di valore nelle dimensioni sociale ed economica¹³; iv) sottovaluta il ruolo dell'immaginario comunitario e identitario nel dare attuazione alle strategie di sviluppo¹⁴; fornirebbe un esempio molto influente di sostenibilità debole¹⁵.

In questa prospettiva che persegue il paradigma dell'eccezionalismo umano¹⁶ e che, di conseguenza, non restituisce in maniera adeguata la portata delle tematiche inerenti la questione della sostenibilità intesa come limite della capacità di carico degli ecosistemi stressati dai sistemi socio-tecnici umani¹⁷ e come iniqua distribuzione delle risorse¹⁸: seppur vengono tenute in considerazione le evidenze empiriche che dimostrano che i sistemi e le

⁷ GOODLAND *et al.* 1991; DALY 1996; COSTANZA *et al.* 1997; MEADOWS *et al.* 1992, 2004; LATOUCHE 2004a; ROKSTROM *et al.* 2009; REDCLIFT 2005; BOSSELMAN 2016.

⁸ COSTANZA 1991; KATES *et al.* 2001; REITAN 2005.

⁹ GUNDER 2006.

¹⁰ OSTROM *et al.* 2007.

¹¹ LATOUCHE 2004a.

¹² BONNEDHAL 2017.

¹³ COSTANZA, DALY 1992; COSTANZA *et al.* 1997.

¹⁴ SENNETT 2018; HOPKINS 2019; LATOUCHE 2004b; RONCHI 2021.

¹⁵ AYRES *et al.* 2001; EKINS *et al.* 2003.

¹⁶ CATTON, DUNLAP 1980.

¹⁷ STEFFEN *et al.* 2015.

¹⁸ ONU 2020.

funzioni ambientali condizionano il modo in cui i bisogni futuri possono essere soddisfatti; non vengono tenute in considerazione le altrettante evidenze empiriche che dimostrano come: i) i processi ambientalmente alteranti siano concausati dall'impatto dell'azione non sostenibile dell'uomo¹⁹; ii) la mancata adozione di pratiche di sostenibilità nei Paesi meno sviluppati o in via di sviluppo possa dipendere dalla mancata soddisfazione di bisogni primari²⁰.

In questi termini, se da un lato sono alcuni dati ad aver posto in evidenza come nel porre rimedio alle odierne crisi ecologiche (come il cambiamento climatico e la perdita di biodiversità) senza tener conto dell'intervento dell'uomo nel generarle, l'attualizzazione nei programmi di sviluppo sostenibile che segue la concettualizzazione della sostenibilità debole sia risultata inadeguata²¹; dall'altro lato sono i dati che, mostrando come povertà, malnutrizione, cattiva salute e alloggi inadeguati agiscono da barriere per l'adozione di tecnologie verdi (come i pannelli solari e altri mezzi di generazione di elettricità o smaltimento dei rifiuti in loco), rendono problematica la preoccupazione sociale²² che, come delineata nel rapporto Burtland, sottende l'idea secondo la quale solo quando i bisogni di base sono soddisfatti le persone possono iniziare ad affrontare attivamente le sfide ambientali dal punto di vista bio-fisico²³.

Seguendo queste ultime considerazioni che richiamano gli assunti epistemologici dell'elaborazione della gerarchia dei bisogni e delle necessità²⁴: se i bisogni primari non sono soddisfatti per tutta la popolazione mondiale, la pratica della sostenibilità dei Paesi sviluppati che può concentrarsi sui bisogni di ordine superiore è destinata a rimanere pura retorica per i Paesi meno sviluppati e in via di sviluppo in cui è decisamente irrealistico aspettarsi che le persone si preoccupino del riscaldamento globale o dell'estinzione delle specie quando hanno freddo, hanno fame, cercano lavoro o si sentono insicuri da soli in casa²⁵.

Ciò posto, se dunque la migliore efficienza tecnologica possibile non potrà soddisfare il continuo e progressivo incremento di impatti e consumi

¹⁹ CRUTZEN, STOERMER 2000; CRUTZEN 2005.

²⁰ MARCUSE 1998.

²¹ IPCC *et al.* 2021; UNEP 2021.

²² GUNDER 2006.

²³ REDCLIFT 2005.

²⁴ MASLOW 1971, 1973.

²⁵ BURNINGHAM, THRUSH 2003.

dell'uomo, se i Paesi ricchi continueranno a non scegliere di imboccare percorsi di sostenibilità del proprio sviluppo che prevedano la parsimonia, la sufficienza e la sobrietà²⁶, come assicurare alle parti “povere” del mondo la possibilità di riguadagnare terreno rispetto al benessere e all'utilizzo efficiente di energia e risorse²⁷?

Saper coniugare in un unico assunto i principi di salvaguardia ambientale, giustizia sociale e sviluppo economico non è dunque affatto semplice e d'altro canto ha a lungo rappresentato una complessa sfida²⁸.

Nell'ambito di questa sfida è Levett²⁹ che, rifiutando l'idea del compromesso tra le dimensioni della sostenibilità proposta dal modello di sostenibilità debole, elabora il modello di “*Strong Sustainability*”, ponendo in evidenza i termini in cui l'economia è dipendente dalla società e che entrambe fanno parte del più ampio sistema ambientale e per cui lo sviluppo è sostenibile se garantisce una buona qualità della vita e rientra nei limiti posti dall'ambiente.

In questa prospettiva, il modello della sostenibilità forte – secondo cui quindi: i) le capacità di carico e le qualità ambientali critiche non possono essere sostituite ma devono essere mantenute come prerequisiti per le attività e le funzioni sociali ed economiche; ii) le crisi ecologiche in corso richiedono, di conseguenza, non solo di rispettare i “*planetary boundaries*”³⁰ ma anche di ripristinare e potenziare le funzioni ambientali³¹; iii) tra il capitale umano e il capitale naturale vige dunque un rapporto di complementarità e non di sostituibilità³² – inaugura la concettualizzazione di sostenibilità integrata³³.

Quest'ultima: i) inducendo a considerare ambiente, economia e benessere umano come sistemi adattivi complessi interessati da processi di mutamento ed evoluzione, costituiti da componenti interne in interazione tra loro, e al tempo stesso in grado di intrattenere scambi con l'ambiente esterno; ii) rappresentando, di conseguenza, un punto di svolta nei dibattiti sul tema; iii) ha posto in essere l'esigenza di programmare strategie di sviluppo sostenibile

²⁶ BOLOGNA *et al.* 2000.

²⁷ BOLOGNA 2008.

²⁸ REDCLIFT 2005.

²⁹ LEVETT 1998.

³⁰ STEFFEN *et al.* 2015.

³¹ DALY 2005.

³² COSTANZA *et al.* 1997.

³³ ATKISSON 2014.

che, nell'ottica di far convergere le dimensioni di sostenibilità ambientale, sociale ed economica nel lungo termine, perseguissero l'obiettivo di rendere resilienti sia i sistemi umani sia i sistemi naturali³⁴ seguendo i principi di ecologia che guidano gli ecosistemi del nostro pianeta e che, non a caso, sono stati definiti "*Life Support System*"³⁵.

In questa prospettiva, se dunque è vero che «senza i sistemi di supporto vitale ambientale di base del pianeta non ci può essere economia né società³⁶» ed è anche vero che senza giustizia ed equità non esistono principi ecologici se non quelli che possono costituirsi come nemici della dignità umana³⁷, allora l'attualizzazione della sostenibilità integrata dipende dall'adozione di strategie di sviluppo capaci di abbandonare il modello di sostenibilità debole e di far proprio l'orizzonte di senso di quell'ecotopia³⁸ in cui la dimensione ecologica del vivere si dispiega coniugando istanze sociali e ambientali e nuovi modelli economici e assume il significato di quell'utopia sostenibile³⁹ per cui: solo se si riesce a far concorrere l'impegno delle forze politiche, economiche e sociali ad assumere una visione integrata degli aspetti dello sviluppo sostenibile capace di far mutare il modo in cui devono essere lette e affrontate le sfide che il paradigma della sostenibilità pone, e solo se ognuno fa la propria parte, si possono raggiungere gli Sdgs dell'Agenda 2030⁴⁰.

Quest'ultima, succedendo alle strategie politiche dei MDGs⁴¹ e implementandole, assumendo il concetto di sostenibilità integrata e la conseguente visione integrata dell'azione pubblica e privata che trova la sua ragion d'essere nella condivisione dei Paesi firmatari di strategie comuni in linea con le proprie capacità di carico per tutelare l'ecosistema e in accordo sul coinvolgimento di tutta la società chiamata a contribuire alla creazione di un nuovo modello di sviluppo sostenibile, inclusivo ed equo nell'accesso a risorse e servizi⁴² a metà strada tra la data della sua sottoscrizione (2015) e la data fissata per il traguardamento degli Sdgs in essa delineati (2030), continua ad

³⁴ HOLLING 1973.

³⁵ ODUM 1971.

³⁶ LEVETT 1998.

³⁷ SASH 2003.

³⁸ CALLENBACH 1975.

³⁹ GIOVANNINI 2018.

⁴⁰ ONU, A/RES/70/1 2015.

⁴¹ ONU 2000.

⁴² ONU, A/RES/70/1 2015.

ispirare in maniera determinante la stesura di documenti di linea di indirizzo nazionale e internazionale⁴³ che, a vario titolo, concorrono ad orientare i decisori politici ad assumerla come orizzonte di senso per affrontare la peculiarità dell'epoca che stiamo vivendo e che legittimamente si può definire come "l'epoca delle transizioni".

Ecologicamente, energeticamente e digitalmente orientate⁴⁴, queste transizioni, nel dover essere anche giuste eque e inclusive⁴⁵, seguendo l'impianto dell'Agenda 2030, difficilmente potranno essere traguardate se non si realizza pienamente quell'agognata rivoluzione culturale⁴⁶ capace di impattare anche sui comportamenti individuali⁴⁷; quel necessario cambiamento radicale nelle politiche⁴⁸ capace di elaborare strategie di sviluppo che mirino all'attuazione concreta della sostenibilità integrata; quell'indispensabile mutamento sociale profondo⁴⁹, capace di affrontare le pratiche sociali e i modi di organizzazione odierni, sfidando le norme e le credenze dominanti⁵⁰; quella inevitabile transizione culturale insomma, capace di generare cambiamento innescando un'interruzione di quella continua creazione di senso nelle pratiche sociali al fine di trasformarle in ottica sostenibile e che può essere indotto da determinati eventi e/o strategie di *governance* se finalizzate a disturbare le *routine* esistenti⁵¹ per far contribuire attivamente tutti alla costruzione di comunità sostenibili che a tutt'oggi, si fatica a realizzare in quanto: solo assicurando a tutti il diritto ad un'istruzione di qualità (Sdg4) capace cioè di rimuovere gli ostacoli che limitano l'uguaglianza e impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti in generale (Art, 3; C.2; Sdg10), e dei giovani in particolare, e in grado di fornire a ognuno gli strumenti necessari per generare cittadinanza attiva attraverso cui poter vigilare e intervenire sulla definizione di scelte di interesse pubblico (Sdg16) riguardanti il proprio futuro e dunque anche il diritto di vivere in un ambiente sano in cui sia possibile realizzare il proprio potenziale con dignità ed uguaglianza

⁴³ EU COM (2019) 640; EU COM (2020) 441; EU COM (2020) 625.

⁴⁴ PNRR, 2021; PNR 2021-2027.

⁴⁵ EU COM (2019) 640 final; EU COM (2020) 441 final/2.

⁴⁶ BROWN 1981.

⁴⁷ STRIGL 2003.

⁴⁸ MATSON *et al.* 2018.

⁴⁹ RONCHI 2021.

⁵⁰ HEIKKURINEN *et al.* 2015.

⁵¹ HASSELKUB *et al.* 2017.

e in cui il progresso economico, sociale e tecnologico avviene in armonia con la natura, possono essere co-costruite.

2. L'esercizio della cittadinanza attiva tra *governance* collaborativa e *accountability* democratica

*La cittadinanza ha senso solo se può essere attiva, se permette cioè a tutte le persone di esprimere il proprio diritto alla partecipazione con cui poterla esercitare*⁵².

Nell'ambito della concettualizzazione della sostenibilità integrata è Sachs⁵³ che: i) proponendo di poter considerare lo sviluppo sostenibile sia come teoria analitica, sia come cornice "normativa" o etica per cui lo stesso «è tanto un modo di considerare il mondo, con particolare attenzione alle interazioni fra cambiamenti economici, sociali e ambientali, quanto un modo per descrivere la nostra aspirazione a una vita dignitosa, coniugando lo sviluppo economico con l'inclusione sociale e la sostenibilità ambientale»; ii) suggerendo di aggiungere alle tre dimensioni tradizionali dello sviluppo sostenibile (crescita economica inclusiva dal punto di vista sociale e sostenibile dal punto di vista ambientale) il quarto elemento di una buona *governance*, declinata in anche alcuni principi che la rendono tale tra cui la responsabilità sociale di governi e aziende e la partecipazione connotata come, la possibilità per tutti i soggetti di prendere parte ai processi decisionali; iii) si interroga sulle possibilità di una concreta sua attualizzazione, di un'effettiva messa in atto di regole di comportamento condivise dalle organizzazioni tanto pubbliche quanto private, tenuto conto della difficoltà di coordinare con coerenza gli sforzi di tutti per raggiungere una meta comune in un mondo così eterogeneo, diviso, affollato, congestionato e spesso sopraffatto.

Se, infatti, in generale, non è certamente nuovo il tema della partecipazione della società civile nelle politiche pubbliche e del coinvolgimento dei cittadini nei processi di *governance*⁵⁴, né, in particolare, quello relativo alla

⁵² TOIVIAINEN *et al.* 2021.

⁵³ SACHS 2015.

⁵⁴ EU COM (2001) 428.

partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale⁵⁵, ma sono nuove le sfide da affrontare in relazione alla rinnovata concettualizzazione dell'interdipendenza della sostenibilità ambientale, economica e sociale che l'Agenda 2030 promuove: quali nuovi strumenti di partecipazione possono garantire i progressi necessari per assicurare che la connessione che l'Sdg 16 stabilisce tra l'obiettivo di rendere le società pacifiche e inclusive da un lato e lo sviluppo di istituzioni efficaci, responsabili e trasparenti a tutti i livelli (*Target 16.6*) mantenga la sua relazione con l'Sdg 10 incentrato sulla riduzione delle disuguaglianze comprese quindi le condizioni che limitano la capacità dei singoli e delle comunità di partecipare attivamente nella gestione delle *policy* per tutelare consapevolmente i propri diritti senza tradire l'idea di uno sviluppo sostenibile che non può prescindere dal coinvolgimento di una cittadinanza attiva e che deve basarsi su basi democratiche ovvero non essere imposto dall'alto o concordato dalle sole organizzazioni statali⁵⁶?

E ancora, se non è altrettanto nuovo il tema che fa esplicitamente riferimento all'idea di una responsabilità sociale attiva delle imprese⁵⁷ e di una responsabilità sociale delle pubbliche amministrazioni e gli enti locali⁵⁸ che, strettamente connessa ai temi della sostenibilità, trovano già da tempo nell'*accountability* uno strumento per rendicontare in trasparenza il loro operato ma è nuovo il concetto di responsabilità individuale nei confronti della natura tanto nuovo da modificare per intero la concezione che abbiamo di noi stessi in quanto fattore casuale nel più vasto sistema delle cose⁵⁹; tanto nuovo da doverlo misurare tenendo conto dell'impatto della nostra impronta ecologica che entra a far parte degli indici sullo sviluppo umano HDI (*Human Development Index*) aggiungendo la "P" dell'indice di pressione planetaria e diventando PHDI⁶⁰: in che modo nuovi strumenti di coinvolgimento dei cittadini nei processi di decisione pubblica possono ritenersi efficaci per garantire il mantenimento della relazione tra il *target 16.7* che recita di assicurare un processo decisionale reattivo, inclusivo, partecipativo e rappresentativo a tutti i livelli (*Target 16.7*) con il *target 10.2* che riguarda il potenziamento e la

⁵⁵ CONVENZIONE DI AARHUS 1998.

⁵⁶ WCED 1987.

⁵⁷ EU COM (2001) 366.

⁵⁸ PCM 2005.

⁵⁹ JONAS 1990.

⁶⁰ UNDP 2021-2022.

promozione dell'inclusione sociale, economica e politica di tutti, a prescindere da età, sesso, disabilità, razza, etnia, origine, religione, status economico o altro, tenuto conto del paradosso della partecipazione per cui mediante i processi partecipativi «si ambisce ad includere tutti, ma – di fatto – si riesce concretamente a coinvolgere solo qualcuno⁶¹»?

Nel tentativo di rispondere a queste questioni, richiamando: i) l'approccio filosofico delle capacitazioni⁶² che, pur riferito all'individuo, si basa sulle condizioni oggettive che lo rendono capace di fare e sostenere le proprie scelte e per cui «se il modo in cui le persone subiscono le pressioni planetarie è legato al modo in cui funzionano le società, allora essere responsabili in prima persona e rendere conto del proprio agire implica una visione degli esseri umani non più come pazienti i cui interessi devono essere curati, ma come agenti che possono fare cose efficaci, sia individualmente che congiuntamente⁶³»; ii) l'approccio *associologico* latouriano⁶⁴ che, facendo leva su un'auspicabile transizione culturale rivendica l'abbandono della modernizzazione a favore dell'ecologizzazione⁶⁵ entro cui una redistribuzione dell'*agency* vede nella frammentazione della politica⁶⁶ la possibilità di instaurare una sperimentazione locale come possibilità di *ri-assemblare il sociale* per chiarire quali siano i rapporti di dipendenza che consentono a Gaia di non cambiare i suoi parametri per non essere più adatta alla nostra vita sulla Terra⁶⁷; iii) è dunque dalle disposizioni sociali incentivanti l'aumento delle capacità umane per abilitare gli esseri umani a potere e dovere essere più partecipi della e nella società che è possibile attualizzare quel cambiamento di visione della cittadinanza attiva che prendendo a prestito le parole di Arena⁶⁸: non può essere più letta come l'insieme di cittadini quali utenti e in quanto tali come un problema da risolvere, ma come l'insieme di persone che hanno competenze, idee, tempo, energie e capacità che, opportunamente integrate con le risorse istituzionali possono essere determinanti al fine di garantire sia

⁶¹ BOBBIO, POMATTO 2007.

⁶² SEN, 1985; NUSSBAUM, 2012.

⁶³ SUDHIR; SEN 2000.

⁶⁴ LATOUR 2022.

⁶⁵ LATOUR 2019.

⁶⁶ LATOUR 2018.

⁶⁷ LATOUR 2020.

⁶⁸ ARENA 2006.

il soddisfacimento delle persone in questione, sia la soluzione di problemi di interesse generale come quelli che la sostenibilità integrata implica.

In quest'ottica, sottolineati i termini in cui l'*agency* è dunque legata sia alle opportunità sociali e istituzionali che alla partecipazione alla vita pubblica e per cui è nel loro farsi collettivo tramite un ruolo capacitante delle istituzioni che mette in luce l'interdipendenza tra la dimensione individuale e quella sociale⁶⁹ che ha senso essere tutti richiamati a doverci assumere la responsabilità di ossequiare il principio di giustizia ed equità sociale intra e inter-generazionale ed essere tutti sollecitati ad impegnarci a porre in essere comportamenti ecologicamente competenti⁷⁰ per lasciare domani un mondo migliore alle generazioni future, diventa chiaro che: se per porre in essere azioni concrete di sostenibilità integrata è indispensabile che un'ampia capacità di *governance* sia in grado di attualizzare l'integrazione delle politiche economiche, sociali e ambientali, allora il termine *governance* non può più inerire le sole capacità di governare di una struttura preposta a farlo⁷¹, ma – come specificato nei diversi rapporti sullo sviluppo umano del Programma per lo Sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP) – deve contemplare un'estensione del suo significato tenendo in debito conto che la *governance* è un concetto che ha a che fare con le modalità di esercizio del potere, la responsabilità, la trasparenza e la capacità di rendicontazione (*accountability*) dei soggetti coinvolti⁷².

In questa prospettiva, se la grande svolta nel considerare in questi termini il concetto di *governance* che segue anche alla consapevolezza della crescente interdipendenza della società in rete⁷³ e alla carenza di *accountability* che ha generato confusione in merito ai confini delle differenti responsabilità degli attori pubblici e privati in relazione, in particolare, all'implementazione di politiche pubbliche⁷⁴, è inaugurata dalla commissione europea⁷⁵; ad inaugurare l'idea della creazione di una *governance* così intensa ma già ispirata alla sostenibilità integrata è la strategia mondiale per un vivere sostenibile dal

⁶⁹ NUSSBAUM 2012.

⁷⁰ STERN 2000.

⁷¹ UNEP, UNDP; World Bank e World Resource Institute 2003.

⁷² UNDP 2002.

⁷³ CASTELLS 2002.

⁷⁴ MOINI 2012.

⁷⁵ EU COM (2001) 428.

titolo *Caring for the earth. A Strategy for Sustainable Living*, pubblicata nel lontano ormai 1991 da IUCN, UNEP e WWF.

Questo documento in cui si afferma che non è solo il processo di sviluppo a dover essere reso sostenibile ma l'intero nostro vivere attraverso la creazione di un quadro di riferimento nazionale capace di mirare al raggiungimento di un modello di sviluppo in grado di garantire all'umanità un reale miglioramento della qualità della vita preservando, nello stesso tempo, la vitalità e la diversità biologica della Terra, ponendo particolare attenzione all'esigenza di: i) promuovere processi che consentono agli esseri umani di realizzare le loro potenzialità, acquistare fiducia in se stessi e condurre una vita piena e dignitosa migliorando la qualità della vita; ii) consentire alle comunità di poter avere cura del proprio ambiente attraverso l'attivazione di processi di *empowerment* e corretta informazione utile ad abilitare le persone a prendere parte ai processi decisionali per la realizzazione di società sostenibili; iii) prevedere un quadro nazionale per integrare sviluppo e conservazione che: a) si serva di conoscenze e informazioni utili a prevenire i problemi prima che sorgano; b) sia capace di riadattarsi in funzione delle esperienze maturate e delle nuove esigenze per cui le misure nazionali dovrebbero prendere in considerazione ogni singola regione come un sistema integrato che tiene conto delle relazioni tra territorio, ambiente e le attività umane; c) riconosca che ciascun sistema influenza ed è influenzato da altri sistemi quali quello ecologico, economico, sociale e politico; d) consideri che le persone sono l'elemento centrale del sistema per cui è necessario valutare i fattori sociali economici, tecnici e politici che influenzano le modalità attraverso cui gli stessi utilizzano le risorse naturali; anticipa di fatto, quanto oggi, a due anni dall'inizio della *Decade of Action*⁷⁶ per accelerare il processo di transizione e proprio con l'obiettivo di porre in essere una *governance* adeguata per praticare in concreto il paradigma della sostenibilità integrata, si sta tentando di realizzare attraverso l'attualizzazione delle strategie politiche di Territorializzazione dell'Agenda 2030⁷⁷ e quelle indicate nel Rapporto *Transformation to Achieve SDGs*⁷⁸.

Rivendicando, infatti, l'una *localizzazione e prossimità*; l'altra una rivisitazione degli obiettivi 2030 nel lungo termine affinché il cambiamento

⁷⁶ ONU 2019.

⁷⁷ SNSV 2017; OECD 2020; UCLG 2020.

⁷⁸ IIASA 2018.

trasformativa possa includere modi per proteggere e fornire opportunità per coloro che altrimenti potrebbero essere lasciati indietro, entrambe le strategie ri-sottolineano i termini in cui il potere trasformativo della cultura⁷⁹: i) riflettendosi nello sviluppo umano e influenzando l'ambiente in cui l'uomo opera; ii) svolgendo una funzione strumentale in relazione allo sviluppo economico, ricopre un ruolo essenziale nella gestione di questa epoca di transizioni in quanto è nella cultura delle pratiche quotidiane che si radica il potere della comunità sia per innescare un cambiamento culturale negli stili di vita, sia per dare attuazione alle strategie di sviluppo⁸⁰.

Intesa come cultura nella sostenibilità (la cultura come capitale sociale) e cultura per la sostenibilità (la cultura come stile di vita)⁸¹, i cui effetti ricadono rispettivamente nella dimensione sociale (la cultura aiuta a costruire la coesione sociale, il dialogo interpersonale; rafforza e modella i valori della società) e nella dimensione della *governance* (la cultura è fondamentale per la comprensione del funzionamento delle istituzioni, dei processi che segnano la relazione tra Stato e cittadini e altri soggetti nella dimensione locale)⁸² è la cultura che può trasformare gli approcci di sviluppo esistente, arricchire in modo significativo i dibattiti sulla *governance* per una sostenibilità dello sviluppo capace di assicurare indistinta priorità alle tre dimensioni di sviluppo sostenibile se segue alla logica secondo cui gli Sdgs possono essere raggiunti a livello globale solo attraverso un approccio partecipativo da parte della comunità a livello locale⁸³.

Pertanto nella misura in cui: «la nostra battaglia per la sostenibilità globale sarà vinta o persa nelle città⁸⁴» perché città e territori: i) sono i luoghi dove vivono i cittadini e senza un loro contributo diretto non ci potrà mai essere il profondo cambiamento che è necessario per portare il mondo sulla strada dello sviluppo sostenibile; ii) sono i luoghi nei quali è possibile costruire alleanze e coalizioni con tutti gli attori civili, sociali ed economici indispensabili per trasformare in pratiche gli obiettivi e le proposte contenute nell'Agenda 2030; iii) attraverso i loro livelli di governo possono diventare interlocutori credibili dei governi nazionali e delle istituzioni sovranazionali

⁷⁹ INDUCULT 2.0.

⁸⁰ RIVA *et al.* 2022.

⁸¹ SOINI, BIRKELAND 2014.

⁸² CRUZ, MARQUEZ 2014.

⁸³ LEAL FILHO *et al.* 2022b.

⁸⁴ ONU 2012.

per localizzare, adattandoli alle diverse situazioni, gli obiettivi, per individuare le azioni necessarie e monitorarne costantemente il grado di conseguimento; il successo degli obiettivi globali, si può raggiungere integrando, di conseguenza, una buona *governance* non solo a tutti i livelli ponendo attenzione alle diversità che caratterizzano ogni territorio, ma anche a tutti i settori attraverso processi di *empowerment* in grado di generare un effettivo contributo positivo, continuo e concreto, di tutti gli *stakeholders*, in particolare dei cittadini e delle comunità territoriali di riferimento.

In questi termini:

- a) una *governance* multilivello⁸⁵ fondata sul partenariato *Partnership* Pubblico-Privato (PPP) che assume un ruolo chiave per costruire reti a supporto delle persone e dell'ambiente: i) facendo appello alle comunità e alla società civile affinché collaborino per superare le crescenti disparità di sviluppo tra le persone e tra i luoghi e si adoperino per costruire ponti tra persone con diversi redditi, contesti educativi, culture, tradizioni e religioni diverse; ii) agevolando la cooperazione e aumentando la solidarietà all'interno della società civile per ridurre la segregazione e promuovere l'inclusione sociale, nonché sfruttare la diversità come una risorsa per il benessere di tutti; iii) consentirebbe di raggiungere agevolmente il *Target* 16.6 che punta a sviluppare istituzioni efficaci, responsabili e trasparenti a tutti i livelli;
- b) il coinvolgimento degli attori istituzionali e non, se è già nella definizione delle Agende urbane di sviluppo sostenibile⁸⁶) che si configura come buona pratica per eccellenza che mira a garantire un'*accountability* reciproca tra gli attori del territorio e contribuisce all'avvio di un processo di *governance* condivisa, è nella *governance* multisettoriale che la legittimazione dell'intervento diretto dei cittadini all'interno del processo decisionale anche dal punto di vista giuridico⁸⁷, consentirebbe di restituire senso e significato ai termini cui *governance* e partecipazione si intrecciano per raggiungere senza particolari criticità il *target* 16.7 che mira ad assicurare un processo decisionale reattivo, inclusivo, partecipativo e rappresentativo a tutti i

⁸⁵ EU 2009.

⁸⁶ Agenda 21, ONU 1992.

⁸⁷ MONTINI 2021.

livelli dando luogo a forme di *accountability* democratica⁸⁸ nell'ambito dell'istituirsi di processi di *governance* collaborativa.

Quest'ultima, che si contraddistingue da altre forme di partecipazione per le modalità attraverso cui viene esercitata la capacità di guida da parte della politica e del «governo della *governance*⁸⁹», può configurarsi come una tipologia di *governance* che in un'ottica di tipo *glocal*: se d un lato è in grado di promuovere e supportare iniziative dal basso all'interno delle comunità territoriali e degli stati; dall'altro lato, perseguendo l'obiettivo di mettere nella condizione i cittadini di poter esercitare nuove forme di partecipazione sulla base di esperienze già aquisite e/o attraverso la sperimentazione di nuovi modelli di partecipazione e co-decisione a tutti i diversi livelli nell'ambito dei quali il ruolo di leadership permane nel soggetto pubblico, sollecita la loro inclusione nella condivisione di responsabilità⁹⁰, dando luogo a processi di *accountability* democratica che si istituiscono come una sorta di patto di responsabilità reciproco e collettivo⁹¹.

In questi termini, generando uno stretto legame tra i processi deliberativi e quindi tra processi decisionali inclusivi e partecipazione, la *governance* collaborativa⁹², caratterizzandosi per: i) l'avvio del forum da parte di enti o istituzioni pubbliche a garanzia dell'istituirsi di un processo di *decision making* collettivo; ii) l'inclusione diretta degli *stakeholders* (partecipazione dei cittadini come individui sia alla partecipazione di gruppi organizzati) al processo di *decision making* a garanzia dell'efficacia delle decisioni emerse durante il confronto deliberativo e non meramente consultivo; iii) il *focus* della collaborazione posto sulla *public policy* e sul *public management* a garanzia della legittimità delle decisioni come esito del ruolo di garante affidato alle istituzioni pubbliche e per cui proprio attraverso l'*accountability* democratica sono in grado di generare processi di *empowered participatory governance* definendo, di conseguenza, la possibilità di un'*autonomy accountability*⁹³; iv) la partecipazione dei *non-state actors* che impegnati e che si impegnano direttamente nel processo decisionale, non sono semplicemente "consultati" da agenzie pubbliche e hanno, di conseguenza, una reale responsabilità di

⁸⁸ HANBERGER 2006.

⁸⁹ KOOIMAN 2003.

⁹⁰ MULGAN 2000.

⁹¹ BEHN 2001.

⁹² ANSELL, GASH 2007.

⁹³ FUNG, WRITE 2003; FUNG 2004.

policies outcomes; si configura come un processo di intervento di successo nelle politiche a vocazione territoriale attraverso il quale la dimensione locale trascende il mero livello amministrativo per assurgere a luogo di coinvolgimento dei cittadini la cui partecipazione attiva, responsabile e responsabilizzata è facilitata e abilitata dagli enti e/o dalle istituzioni pubbliche in quanto riconosciuta come determinante per il successo tanto dei processi partecipativi *botton down* tanto di quelli *bottom up*.

Ed è in questo terreno ibrido che vede i cittadini attivarsi e farsi promotori di iniziative, in ciò collaborando con le amministrazioni, le quali a loro volta sempre più si mostrano interessate a sostenere tali iniziative, che la pratica della *governance* collaborativa può configurarsi come un'iniziativa di coinvolgimento attivo in cui la partecipazione trova spazio come contesto di confronto, tra diversi individui e gruppi e la dimensione locale in cui agiscono ha valore in quanto fattore di aggregazione di una società civile ricca di capitale sociale, dotata di proprie istituzioni e capace di relazionarsi positivamente con i livelli sovra locali⁹⁴.

In quest'ottica, seguendo una prospettiva psicosociale in cui si delinea una valenza della dimensione locale come comunità⁹⁵, nell'ambito della quale il coinvolgimento diretto dei cittadini, che passa anche attraverso l'assunzione e il controllo di responsabilità che l'*accountability* democratica consente, dipende quindi dall'incontro e non dallo scontro tra le capacità delle istituzioni di attivare il capitale sociale delle comunità⁹⁶ come specifica modalità di agire reciproco⁹⁷ e le capacità di *agency* degli individui⁹⁸ e per cui, il processo di responsabilizzazione si accompagna a quello dell'*empowerment* con lo scopo di generare quel circolo virtuoso tra la capacità di agire del "cittadino" e la capacità di suscitare "cittadinanza" delle istituzioni⁹⁹, il tema di fondo è quello che nutre l'idea secondo la quale è ancora quella concettualizzazione della prossimità che la dimensione locale facilita che può costituire uno stimolo per i cittadini ad agire abbandonando l'etica della convinzione¹⁰⁰ per far

⁹⁴ CIAFFI, MELA 2006.

⁹⁵ MANNARINI 2004.

⁹⁶ PUTNAM 1993.

⁹⁷ PUTNAM 2004.

⁹⁸ SEN 1985.

⁹⁹ SEN 1985.

¹⁰⁰ KANT 1788.

propria quella della responsabilità¹⁰¹ ed esercitare una cittadinanza attiva quale esito di un agire che, orientato da un senso di appartenenza ai luoghi¹⁰², può configurarsi come espressione delle capacità di operare delle scelte capaci di influenzare i comportamenti collettivi della comunità¹⁰³.

In questa prospettiva, facendo leva, in generale sulla dimensione dell'appartenenza, e in particolare, sugli aspetti cognitivi (sentirsi parte) e materiali (essere parte di una comunità) ad esse connessa, i processi di *governance* collaborativa e *accountability* democratica possono contribuire al successo delle politiche di territorializzazione degli Sdgs nella misura in cui attualizzandosi nella dimensione locale stimolano l'esercizio di una cittadinanza che esula dall'idea secondo la quale solo con il diritto ad avere diritti c'è cittadinanza¹⁰⁴, sostanziando piuttosto l'idea che sia il rapporto tra cittadinanza attiva e sfera partecipativa a determinare il potere/dovere essere cittadini¹⁰⁵.

Prendendo in considerazione, infatti, non solo lo status legale e il diritto come dimensioni specie-specifiche della cittadinanza ma anche quelle di appartenenza e partecipazione civile e politica¹⁰⁶, focalizzando l'attenzione su queste due ultime, nell'ambito di processi di *governance* collaborativa e *accountability* democratica, in ultima analisi, l'idea di cittadinanza attiva che viene promossa è quella di una cittadinanza che si attiva e che viene attivata, che si rende responsabile e che viene responsabilizzata, a partire dalla facilitazione dell'aumento delle capacità individuali ad opera delle istituzioni che, fornendo le risorse culturali da cui i cittadini possono attingere per essere legittimati a quella titolarità all'azione, anche di tipo istituzionale, sollecitano il desiderio di poter vivere la comunità come luogo in cui si instaura una visione condivisa che favorisce l'assunzione di comuni decisioni e responsabilità reciproche¹⁰⁷ e per cui la comunità, non più intesa come qualcosa di ontologicamente dato ma come qualcosa alla cui co-costruzione si può contribuire attivamente, può determinare l'emergere spontaneo di: i) comportamenti ecologicamente competenti¹⁰⁸ attraverso i quali *rilevanza* e

¹⁰¹ JONAS 1990.

¹⁰² CASTRIGNANÒ 2012.

¹⁰³ MANNARINI 2009.

¹⁰⁴ ARENDT 1968.

¹⁰⁵ MORO 2013.

¹⁰⁶ SAMERS 2010/2012.

¹⁰⁷ CIAFFI, MELA 2006.

¹⁰⁸ STERN 2000.

significatività ambientale assurgono a criteri di scelta per porre in essere azioni trasformative; ii) senso di responsabilità¹⁰⁹ che impatta sull'accrescimento di consapevolezza degli effetti del proprio comportamento sull'ambiente e sull'uso delle risorse; iii) condivisione di processi di co-costruzione identitaria di sé¹¹⁰, sociale¹¹¹ e di luogo¹¹² che incidono sulle dinamiche comportamentali complessive delle persone definendone alcuni aspetti significativi anche in relazione all'ambiente.

L'esercizio di questa *nuova cittadinanza* che non corrisponde più alla sola titolazione di diritti ma si attiva e viene attivata come capacità e pratica collettiva organizzata¹¹³: i) chiamando in causa un nuovo modo di percepire le proprie prerogative e il proprio ruolo nella gestione dei problemi; ii) ruotando intorno ad una ri-definizione del rapporto tra istituzioni e cittadini¹¹⁴; iii) esigendo di un nuovo intreccio tra la dimensione decisionale-deliberativa, la dimensione dell'*empowerment* e delle capacità e la dimensione dell'apprendimento-riflessività-cambiamento; non può che essere abilitato da un'educazione che, a questo scopo, come rivendicato anche dai giovani firmatari dello *yuoth4climate*¹¹⁵, deve impegnarsi a: i) rimodellare i valori alla base del sistema educativo al fine di promuovere approcci collaborativi rispetto alla competitività per consentire agli studenti di affrontare le questioni ambientali come comunità; ii) creare più opportunità formative atte ad abilitare i giovani a realizzare il loro potenziale al fine di implementare la loro fiducia in termini di impatto delle loro azioni per la sostenibilità; iii) assicurare processi di insegnamento/apprendimento utili a stimolare la partecipazione dei giovani ai processi decisionali che riguardano i progetti politici sulle questioni di sostenibilità rafforzando le capacità nella difesa delle politiche pubbliche incentrate sulle questioni ambientali e climatiche a livello locale e/o incentivando alla mobilitazione e all'azione collettiva per rivendicare che la politica agisca in maniera adeguata.

Un'educazione così intesa: i) mirando a poter dotare ogni persona, nel rispetto delle singole identità culturali e a prescindere dal genere, dall'età, dal

¹⁰⁹ KAISER, SHIMODA 1999.

¹¹⁰ STRYKER 1987.

¹¹¹ TAJFEL, TURNER 1979.

¹¹² STEDMAN 2002.

¹¹³ MORO 2013.

¹¹⁴ NUSSBAUM 2012.

¹¹⁵ YUOTH4CLIMATE MANIFESTO 2021.

proprio status sociale, delle conoscenze e delle competenze utili per assicurare l'inclusione di una molteplicità di punti di vista nei processi decisionali (*target* 16.7) e indispensabili per accrescere la partecipazione attiva nei processi deliberativi ai fini dell'assunzione di stili di vita sostenibili equi, ed inclusivi (*target* 4.7); ii) impegnandosi a dover rimuovere gli ostacoli culturali, cognitivi, meta-cognitivi, socio-relazionali e socio-economici¹¹⁶ che impediscono un coinvolgimento consapevole di tutti gli interlocutori – siano essi già abili ma non interessati, siano essi già interessati ma non abili¹¹⁷ – per esercitare quella cittadinanza attiva attraverso cui poter intervenire a favore dello sviluppo di istituzioni efficaci, trasparenti e responsabili a tutti i livelli (*target* 16.7); non solo concorrerebbe in maniera determinante al traguardamento dell'obiettivo di garantire a tutti un'istruzione di qualità (sdg4) ma, ossequiando quel principio di giustizia ed equità sociale intra e inter-generazionale per cui: le giovani generazioni non possono essere soltanto al centro dei dibattiti sulla sostenibilità ma devono essere riconosciute come interlocutrici primarie nella costruzione di una strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile condivisa e di ampio respiro che sia capace di intercettare i loro bisogni e la loro visione di mondo e della realtà¹¹⁸, rafforzerebbe il ruolo che il pilastro della sostenibilità sociale svolge ai fini del traguardamento del paradigma della sostenibilità integrata, contribuendo significativamente al ridimensionamento degli aspetti ambigui della dimensione sociale della sostenibilità che hanno influito sul suo destino di rimanere in ombra per decenni.

3. *Acting for Social sustainability in Living Lab* per un'inclusione dei giovani socialmente condivisa

Non dimenticando che la nostra visione della realtà condiziona le nostre azioni, i Living Lab, facilitando i tentativi degli studenti di avere un ruolo più attivo nelle loro comunità mentre usano, sperimentano e testano la conoscenza, così come viene prodotta, rendono possibile ri-progettare e ri-

¹¹⁶ GIFFORD 2011.

¹¹⁷ OECD 2009.

¹¹⁸ SNSvS 2017.

*disegnare le nostre vite coinvolgendo la nostra capacità di riflettere su diversi tipi di realtà sollecitandoci ad agire per co-costruirne una in cui il concetto di sviluppo sostenibile fornisce all'azione un orientamento assiologico, normativo e conoscitivo*¹¹⁹.

Nonostante sia indubbio che la dimensione sociale della sostenibilità abbia riscontrato da sempre il favore di una connotazione intrinsecamente positiva¹²⁰, altrettanto indubbio è che non sono poche le difficoltà riscontrate nel tentativo di definirla¹²¹.

Nell'ambito dell'ampia letteratura sulla sostenibilità e sul ruolo della dimensione sociale d essa interrelata¹²², infatti, seppur si riscontra una condivisione sulla convinzione della multidimensionalità della sostenibilità su cui si è tentato di costruire un apparato teorico e una prospettiva applicativa che, declinata nei suoi tre pilastri, affronta l'interdipendenza delle dimensioni ambientali economiche e sociali¹²³, non c'è sempre stato un accordo in merito all'analisi della sostenibilità sociale in ottica onnicomprensiva che pone in relazione cioè gli obiettivi della sostenibilità sociale con quelli ambientali ed economici per cui, secondo alcuni filoni di studio, le questioni sociali che la riguardano, dovrebbero essere indagate considerando la sostenibilità sociale come un campo di studi indipendente¹²⁴.

Pertanto se da un lato la difficoltà di individuare una definizione univoca e condivisa di sostenibilità sociale sembra dipendere dalla complessità nel delimitare il suo "ambito" specifico nella misura in cui le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile tendono a sovrapporsi rendendo complicato poter applicare distinzioni nette in merito a dove inizia una e finisce l'altra¹²⁵; dall'altro lato, il disaccordo sulla definizione dei principali obiettivi sociali da perseguire, rendendo problematica l'instaurazione di una relazione con gli obiettivi ecologici ed economici che sembrano essere meno controversi, rileva che la

¹¹⁹ EHRENFELD 2008.

¹²⁰ DAVICO 2004.

¹²¹ VALLANCE *et al.* 2011.

¹²² SACHS 1999; POLESE, STERN 2000; COLANTONIO 2016; POLOMARKAKIS 2019.

¹²³ ELKINGTON 1998; VAN DE BEERG 1996.

¹²⁴ MCKANZIE 2004.

¹²⁵ LITTING 2005.

stessa logica della *Triple Bottom Line*¹²⁶, sorta proprio per armonizzare gli aspetti ambientali, economici e sociali, fallisce nella misura in cui trascura il perseguimento degli obiettivi sociali a favore di quelli legati all' economia della prosperità e della qualità ambientale.

In un caso e nell'altro, sia che la si consideri come oggetto indipendente di studi, sia che la si consideri in relazione alle altre dimensioni, i differenti tentativi di definizione presenti in letteratura non mancano di porre in evidenza la rilevanza che la partecipazione riveste sia in termini di indicatore di sostenibilità sociale sia in termini di obiettivo di sostenibilità sociale¹²⁷.

Ora, considerando l'aspetto analitico della sostenibilità sociale, la partecipazione costituisce un elemento sociale della sostenibilità nella misura in cui configurandosi come un indicatore di *governance* democratica ed equità nel processo decisionale, restituisce il senso e il significato attribuito al sostegno e alla ricerca di pratiche di concertazione sociale su cui la sostenibilità sociale pone l'accento al fine di rispondere alla necessità di migliorare le condizioni di vita di tutti e garantire, al tempo stesso, il suo statuto epistemico che, in una definizione forte di sostenibilità sociale, trova il suo fondamento sui valori fondamentali di equità e democrazia, intesa come l'effettiva appropriazione di tutti i diritti umani – politici, civili, economici, sociali e culturali – da parte di tutte le persone¹²⁸.

Considerando invece non solo l'aspetto analitico ma anche quello normativo della sostenibilità sociale nell'ambito del quale la partecipazione di tutte le parti interessate insieme al diritto di tutti di condurre una vita dignitosa e al perseguimento della giustizia sociale intra e inter-generazionale, costituiscono i tre principi sociali normativi che l'idea di sostenibilità include già a partire dai documenti concordati in occasione della Conferenza ONU su ambiente e sviluppo¹²⁹: le modalità, le forme e i livelli di coinvolgimento di tutte le parti interessate sembrano seguire l'evolvere della concettualizzazione della sostenibilità che le politiche di sviluppo sostenibile di volta in volta assumono differenziando, di conseguenza, i processi di partecipazione a partire

¹²⁶ ELKINGTON 1999.

¹²⁷ LITTING 2005.

¹²⁸ SASH 1999.

¹²⁹ ONU, RIO 1992.

dall'incidenza del ruolo esercitato dai *non-state actors*¹³⁰ nei processi decisionali pubblici¹³¹.

In questa prospettiva, nell'ambito di politiche di sviluppo sostenibile che continuano a far propria la concettualizzazione di sostenibilità debole nell'ambito della quale, come argomentato, nonostante venga tenuto in considerazione che la crescita economica e lo sfruttamento delle risorse naturali causino gravi conseguenze sul piano ambientale e sociale, vige la convinzione che uno sviluppo economico supportato dal progresso tecnologico, potrà riuscire a garantire risultati soddisfacenti anche per le esigenze sociali ed ambientali nel contesto dello sviluppo sostenibile: la partecipazione è considerata come un mero strumento di cui servirsi per diffondere e promuovere questa convinzione basata sul principio (errato) secondo cui il successo dei programmi di *governance* di sviluppo sostenibile è determinato dalla loro capacità di raggiungere il massimo incremento possibile degli standard di vita, misurato in rapporto al minor degrado ambientale possibile¹³².

In quest'ambito – in cui lo sviluppo sociale e la protezione ambientale sono visti come obiettivi quasi in contrasto tra loro nella misura in cui l'insostenibilità sociale è considerata tale solo quando viene denotata come causa di non sostenibilità ecologica¹³³ – la partecipazione sembra tonare utile ai fini della mera accettazione sociale promossa dall'alto e la sostenibilità sociale connotata come una concettualizzazione molto limitata nei suoi effetti in quanto presa in considerazione solo nei termini in cui può contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di sostenibilità ambientale e dunque definibile come una sorta di sostenibilità sociale indotta o come dai più definita sostenibilità ponte¹³⁴ per indicare un coinvolgimento indirizzato al mero trasferimento di informazioni inerenti la sostenibilità e finalizzato ad incoraggiare la partecipazione solo per promuovere l'assunzione di comportamenti adeguati per sostenere la matrice ecologica della sostenibilità.

Nell'ambito di politiche di sviluppo sostenibile che stanno tentando di fare propria la concettualizzazione di sostenibilità integrata che l'Agenda 2030 ha promosso e nell'ambito della quale, come argomentato, l'economia è

¹³⁰ ANSELL, GASH 2007.

¹³¹ FOLADORI 2005.

¹³² MCKANZIE 2004.

¹³³ FOLADORI 2005.

¹³⁴ VLEK, STEG 2007; HOBSON 2003.

dipendente dalla società ed entrambe fanno parte del più ampio sistema ambientale per cui lo sviluppo può considerarsi sostenibile se garantisce una buona qualità della vita e rientra nei limiti posti dall'ambiente, l'enfasi posta sulla partecipazione se da un lato può configurarsi come determinata dalla crescente domanda di inclusione nei processi di *policy making* da parte di una cittadinanza sempre più attenta e sensibile ai temi dello sviluppo sostenibile, dall'altro lato può costituirsi come determinante il successo di processi di *governance* collaborativa e *accountability* democratica se punta a sollecitare lo sviluppo della *Societal Readiness Level*¹³⁵ che, superando il concetto dell'accettazione sociale, può attualizzare un coinvolgimento di tipo trasformativo atto cioè a sfidare i modi in cui la concettualizzazione dell'ambiente è socialmente costruita¹³⁶ e per cui è nei termini di un intreccio virtuoso tra pratiche quotidiane, saperi esperti, emozioni ed etica, che, stimolando a re-immaginare insieme le relazioni tra persone e ambiente¹³⁷ e tra esseri umani e non umani¹³⁸, le trasformazioni sociali vengono meglio comprese e dunque meglio accolte¹³⁹.

In quest'ottica, l'enfasi posta sulla partecipazione ha visto infatti nella necessità di un coinvolgimento di tutte le parti interessate, un superamento del modello della tripla elica¹⁴⁰, a favore di quello della quadruplica elica¹⁴¹ in cui la considerazione dei cittadini stessi come attori chiave per traguardare gli obiettivi di sostenibilità integrata sulla scorta delle politiche di territorializzazione degli stessi è diventata indispensabile.

Nonostante la capacità dei partenariati multi-*stakeholders* di unire attività e attori diversi in una risposta globale alle sfide della sostenibilità locale, il principio dell'inclusione offerto dal modello della quadruplica elica, non sembra però contemplare tra i contributi che i cittadini possono apportare quelli dei giovani in generale e degli studenti in particolare se solo considerati anche loro come potenziali produttori di conoscenza di base e agenti di cambiamento in tali partenariati¹⁴².

¹³⁵ BÜSCHER, SPURLING 2022.

¹³⁶ DEMERITT 2002; ROBINSON 2004.

¹³⁷ LATOUCHE 2004b.

¹³⁸ LATOUR 2005.

¹³⁹ MACNAGHTEN 2003.

¹⁴⁰ ETZKOWITZ, DE MELLO 2004.

¹⁴¹ CARAYANNIS, CAMPBELL 2009.

¹⁴² TRENCHER *et al.* 2014.

In questa prospettiva, se da un lato sono i giovani stessi a richiedere tale considerazione reclamando di aumentare l'inclusione a loro favore (*Friday for Future*), rivendicando per questo la responsabilità dei membri delle comunità locali sullo sviluppo di piani d'azione urbani resilienti e sostenibili¹⁴³ e lamentando un'educazione inadeguata per favorire il loro coinvolgimento nei processi decisionali e la loro partecipazione attiva ai percorsi di transizione¹⁴⁴; dall'altro lato sono le stesse linee di indirizzo delle politiche europee che dal 2019 in poi¹⁴⁵, in particolare, invocando la partecipazione dei giovani nelle politiche per il clima e per il futuro dell'Europa, sottolineando la mancanza di pratiche formative stimolanti per ridurre i vari *divide* (conoscenze, *skills*, fiducia, appartenenza, interesse), richiedono ai sistemi di istruzione di evolvere in questo senso.

In questi termini, infatti, se da un lato è il *Green Deal* europeo¹⁴⁶ che: i) connotandosi come parte integrante della strategia della Commissione per attuare l'Agenda 2030 e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite; ii) riorientando gli impegni politici verso l'adozione di una strategia di sviluppo che nel 2050 sarà in grado di non generare emissioni nette di gas a effetto serra perseguendo il programma per conseguire la neutralità climatica entro il 2050¹⁴⁷ in cui la crescita economica sarà dissociata dall'uso delle risorse; iii) segna il debutto di una nuova strategia di sviluppo che tiene conto del paradigma della sostenibilità integrata per la cui realizzazione la partecipazione attiva dei cittadini è considerata come strumento indispensabile per la sua attuazione afferma: «Scuole, istituti di formazione e università si trovano in una posizione privilegiata per intavolare con gli alunni, i genitori e la comunità in generale un dialogo sui cambiamenti necessari per il successo della transizione»; dall'altro lato sono le ultime raccomandazioni europee in materia di istruzione e formazione¹⁴⁸ a sottolineare che: «nonostante i trascorsi decenni di sforzi e iniziative dei sistemi di istruzione e formazione: la natura interdisciplinare dell'apprendimento per la sostenibilità ambientale non è ancora un elemento sistemico della politica e della pratica nell'UE; ii) ancora oggi molti giovani ritengono che la scuola non stia assicurando loro

¹⁴³ YOUTH4CLIMATE MANIFESTO 2022.

¹⁴⁴ EU COM (2022) 11 final.

¹⁴⁵ EU COM (2019) 640 final; EU COM (2020) 441 final/2.

¹⁴⁶ EU COM (2019) 640 final.

¹⁴⁷ EU COM (2018) 773.

¹⁴⁸ EU COM (2022) 11 final.

un'adeguata comprensione dei cambiamenti climatici, dell'ambiente e delle modalità per vivere e agire in modo più sostenibile».

Pertanto, se per superare queste criticità da un lato viene raccomandato¹⁴⁹ di fornire ai discenti di tutte le età le conoscenze, le competenze e gli atteggiamenti per vivere in modo più sostenibile, modificare i modelli di consumo e di produzione, abbracciare stili di vita più sani e contribuire, individualmente e collettivamente, alla trasformazione delle nostre società attraverso approcci di apprendimento permanente con modalità pratiche, coinvolgenti e basate sull'azione che promuovano: i) la conoscenza, la comprensione e il pensiero critico (apprendimento cognitivo); ii) lo sviluppo di competenze pratiche (apprendimento applicato); iii) l'empatia, la solidarietà e la cura della natura (apprendimento socio-emotivo) per aiutare i discenti a comprendere l'interconnessione dei sistemi economici, sociali e naturali; dall'altro lato è il recentissimo *European sustainability competence framework*¹⁵⁰ che, precisando che la sostenibilità come competenza va applicata a tutte le sfere della vita, sia a livello personale che collettivo, sottolineando che gli studenti vanno dotati di conseguenza di conoscenze, abilità e atteggiamenti che li sostengano nel diventare agenti di cambiamento e a contribuire individualmente e collettivamente a plasmare il futuro entro i *planetary boundaries*, declina nell'area di competenza *Acting for Sustainability* i descrittori di: *Political agency*; *Collective action*; *Individual initiative*.

Inoltre, nel porre in evidenza che: «agire per la sostenibilità dovrebbe tuttavia includere come la sua controparte abilitante, la volontà dei decisori di condividere la loro capacità di prendere decisioni in modo che le attività dei discenti possano avere un impatto effettivo» il *GreenComp* sollecita l'attuazione di pratiche formative che contemplino la formula *Knowledge to Action* attraverso cui poter offrire agli studenti un'opportunità pratica di interagire in contesti reali con chi opera a livello della società, come comuni, aziende e organizzazioni del terzo settore, partecipando a un progetto reale e concreto che favorisce il coinvolgimento attivo degli studenti in pratiche di partecipazione finalizzate alla promozione della sostenibilità come sopra specificato.

In questa prospettiva, il *GreenComp* sottolineando le modalità attraverso cui l'*agency* individuale è legata sia alle opportunità sociali e istituzionali che

¹⁴⁹ EU COM (2022)11 final.

¹⁵⁰ GREENCOMP 2022.

alla partecipazione alla vita pubblica, riconoscendo l'importanza delle disposizioni sociali incentivanti l'aumento delle capacità umane per abilitare gli esseri umani a potere e dovere essere più partecipi della e nella società¹⁵¹ richiama in causa quelle capacità combinate¹⁵² che, traducibili nei termini di *accountability* democratica, *governance* collaborativa, costituiscono, come argomentato, gli strumenti essenziali per accelerare il cambiamento, agevolare le transizioni e poter ri-considerare i termini in cui: la sostenibilità sociale può essere definita come una qualità della società che è data se le disposizioni istituzionali soddisfano un insieme esteso di bisogni umani (non dunque solo quelli primari) e sono modellate in modo tale che la natura sia preservata nel lungo periodo e le pretese normative di giustizia sociale, dignità umana e partecipazione sono soddisfatte¹⁵³.

Nel perseguire questi obiettivi di sostenibilità sociale, i *Living Lab* (laboratori viventi, d'ora in poi LL), con il vantaggio immediato di favorire la *Societal Readiness Level* e promuovere al contempo un maggiore senso di responsabilizzazione e appartenenza¹⁵⁴: i) sorti come concetto ad opera di Mitchell¹⁵⁵ per designare un metodo di ricerca applicata focalizzato sullo studio dei comportamenti dell'individuo in contesti di vita reale per prototipare, validare, convalidare, perfezionare soluzioni tecnologiche complesse¹⁵⁶; ii) diffusisi su scala planetaria¹⁵⁷ con tendenze a personalizzare sia il concetto¹⁵⁸, che il contesto di applicazione¹⁵⁹; iii) utilizzati con differenti definizioni e scopi¹⁶⁰, fino rendere necessaria la costituzione di un piattaforma¹⁶¹ per condividere le conoscenze utili a una definizione condivisa e condivisibile e la raccolta delle esperienze del loro utilizzo in termini di buone pratiche; iv) in ambito di tematiche di sostenibilità, sono diventati popolari¹⁶², in particolare,

¹⁵¹ SEN 1985; NUSBBAUM 2012.

¹⁵² NUSBBAUM 2000.

¹⁵³ LITTING 2005.

¹⁵⁴ BJÖRGVINSSON *et al.* 2012; LEMINEM *et al.* 2012.

¹⁵⁵ MITCHELL 2003.

¹⁵⁶ ERIKSSON *et al.* 2005.

¹⁵⁷ ERIKSSON *et al.* 2006.

¹⁵⁸ BALLON *et al.* 2015, 2018; ERIKSSON *et al.* 2005; FØLSTAD 2008; NESTI 2017; DUTILLEUL *et al.* 2010; LEMINEM 2015.

¹⁵⁹ GASCÓ 2017; FRANZ 2015; SCHUURMAN, TÖNURIST 2016; SCHLIWA 2016.

¹⁶⁰ WESTRLUND, LEMINEM 2011; SHAFFER, TURKAMA 2012; LEMINEM *et al.* 2012.

¹⁶¹ ENOLL, EU 2015.

¹⁶² LEMINEM *et al.* 2017.

per la loro sperimentazione come metodologia¹⁶³ per far emergere tipologie di *governance* collaborativa soprattutto in contesti urbani¹⁶⁴, con lo scopo di rendere i cittadini attori chiave nella ricerca di soluzioni adeguate per co-creare modelli di transizione finalizzati al raggiungimento degli Sdgs e congruenti con le esigenze e le dinamiche socio-culturali del territorio¹⁶⁵.

In questi termini, se da un lato l'idea di base dell'ideatore del concetto era quella di includere gli utenti nel processo di creazione di valore, osservando i loro comportamenti inerenti l'utilizzo di nuova tecnologia e per cui le teorizzazioni successive hanno finito per diffondere il concetto di LL come infrastruttura socio-tecnica per supportare processi di innovazione sociale e tecnologica incentrati sull'utente e spesso aperti¹⁶⁶; dall'altro lato, il fondamento metodologico dei LL che propone spunti per descrivere come di fatto gli attori/utenti si comportano in situazioni specifiche e in specifici contesti, ha finito per rendere i LL anche una metodologia promettente per la ricerca sociale, in generale, tenuto conto che i comportamenti sociali si basano su contesti ambientali e culturali e, in particolare per quella rivolta al cambiamento trasformativo delle pratiche sociali che il paradigma della sostenibilità integrata, come argomentato richiede, e che la metodologia LL può agevolare nella misura in cui favorisce: i) l'integrazione della conoscenza e la formulazione di nuove domande per questioni che affrontano la sostenibilità¹⁶⁷; ii) la co-creazione di conoscenze e pratiche per approcciare in maniera nuova le sfide della sostenibilità¹⁶⁸ e affrontarle formalmente attraverso il costituirsi di partnership tra le parti interessate¹⁶⁹; iii) la trasformazione dell'immagine e del ruolo dei cittadini da soggetti passivi e/o osservati per testare prodotti/servizi a co-creatori attivi di valore¹⁷⁰.

In questo senso, i cittadini coinvolti a partecipare nei LL non sono, infatti, meramente CONSULTATI ma: sulla scorta dei principi di *openesse, influence,*

¹⁶³ ALMIRALL *et al.* 2012.

¹⁶⁴ BAKICI *et al.* 2013, LEMINEM *et al.* 2016, NEVENS *et al.* 2013, NYSTRÖM *et al.* 2014, RODRIGUES *et al.* 2018.

¹⁶⁵ VOYTENKO *et al.* 2016.

¹⁶⁶ STÄHLBRÖST *et al.* 2008; SVENSSON *et al.* 2009; SCHAFFERS *et al.* 2007; ALMIRALL *et al.* 2011.

¹⁶⁷ BAEDEKER *et al.* 2017; HEILMANN *et al.* 2021.

¹⁶⁸ BULKLEY *et al.* 2016.

¹⁶⁹ EVANS *et al.* 2015.

¹⁷⁰ MCPHEE *et al.* 2016.

*value, realism, sustainability*¹⁷¹, è riconosciuto loro il diritto di influenzare le scelte di intervento sul territorio attraverso l'esercizio del loro potere decisionale¹⁷² sollecitato dai processi deliberativi che emergono dal confronto dialogico tra i partecipanti e gli esperti facilitatori in merito alle esigenze e ai bisogni specifici del territorio sulla base dei quali co-progettare soluzioni efficaci di sostenibilità¹⁷³.

In questi termini, seguendo il principio secondo cui: nel contesto di un LL la sostenibilità si riferisce alla sua fattibilità e responsabilità nei confronti della comunità all'interno della quale opera¹⁷⁴ e per cui il LL diventa un concetto operativo per la *governance* urbana attraverso 5 caratteristiche che lo contraddistinguono nella declinazione di *urban living lab* quali: radicamento territoriale, sperimentazione apprendimento, partecipazione e coinvolgimento, leadership e appartenenza, valutazione e perfezionamento¹⁷⁵, i LL: i) facilitando sia l'apprendimento collaborativo che l'innovazione; ii) rispondendo in maniera diretta alle esigenze e ai bisogni dei cittadini/utenti¹⁷⁶; iii) sono visti come una metodologia pratica per migliorare le performance di sostenibilità nelle città e considerati come fondamentali per generare quel cambiamento istituzionale trasformativo che attinge a strategie *bottom up* e *top down* indispensabili per il perseguimento della sostenibilità¹⁷⁷.

Con riferimento particolare dunque all'utilizzo in contesti di sostenibilità¹⁷⁸ i LL: i) proposti come una piattaforma per l'innovazione sociale a quadruplica elica¹⁷⁹; ii) studiati e analizzati in relazione al contributo che il loro utilizzo può apportare alle trasformazioni sociali indispensabili per la realizzazione di società più sostenibili¹⁸⁰; iii) sperimentati in questo senso con successo come processi efficaci per la loro influenza sugli effetti ambientali, economici e

¹⁷¹ BERGVALL-KÅREBORN, ERIKSSON, STÅHLBRÖST, SVENSSON 2009.

¹⁷² BUHL *et al.* 2017.

¹⁷³ LEMINEM *et al.* 2012.

¹⁷⁴ BERGVALL-KÅREBORN *et al.* 2009.

¹⁷⁵ VOYTENKO *et al.* 2016.

¹⁷⁶ LEVENDA 2019; VAN GEENHUIZEN 2019.

¹⁷⁷ PURCELL *et al.* 2019.

¹⁷⁸ BAKICI *et al.* 2013; SCHUURMAN *et al.* 2016; LEMINEM *et al.* 2016; NEVES *et al.* 2013; NYSTROM *et al.* 2014; RODRIGUES *et al.* 2018; LIEDTKE *et al.* 2012.

¹⁷⁹ EU 2016.

¹⁸⁰ HASSELKUB *et al.* 2017.

sociali¹⁸¹ e dunque a beneficio della società dell'ambiente e dell'economia¹⁸²; iv) hanno negli ultimi 10 anni catturato l'attenzione degli studi accademici sia come strumento attraverso cui università e scuole, possono diventare non solo partner privilegiati nel trasferimento di conoscenza e innovazione alla società con iniziative educative di sensibilizzazione dei cittadini¹⁸³ ma anche attori chiave nel sostenere l'attuazione degli sdgs lavorando in collaborazione con studenti, dipendenti, parti interessate e comunità esterna¹⁸⁴; sia in termini di nuova strategia da utilizzare per stimolare l'opportunità di innovazione nell'educazione alla sostenibilità¹⁸⁵ puntando all'implementazione di quegli aspetti intersecati nei processi di innovazione sociale quali quelli di produzione di innovazione socializzata¹⁸⁶, rispondente all'aumento di capacità degli individui grazie al processo collettivo di apprendimento, mutuo insegnamento e nuove modalità di collaborazione e decisione (*empowerment*) che la metodologia LL sollecita e che, potendosi trasferire nella comunità una volta acquisita dagli studenti, replica quella modalità di creazione indiretta di valore sociale che si traduce in aumento di competenze cognitive, operative e di rimodulazione delle dimensioni relazionali presenti nel contesto della comunità di cui gli studenti fanno parte dando luogo allo sviluppo di capitale sociale delle comunità locali.

In questi termini, il coinvolgimento diretto dei cittadini, mirante al cambiamento delle abitudini e delle pratiche inerenti questioni di sostenibilità e fattori di spinta motivazionale in particolare per le giovani generazioni quali gruppo *target* privilegiato¹⁸⁷ per una partecipazione attiva oltre i confini scolastici¹⁸⁸ è ciò che rende di successo il ruolo che i LL svolgono per attivare forme di *governance* basate sul modello della quadruplica elica nell'ambito delle quali le relazioni che si intrecciano tra sistemi formativi (università, scuola) governo, società civile, settore economico (industria e servizi) sono quanto rende attualizzabile la co-produzione di conoscenze utili per: i) l'esplorazione di contesti locali in tempo reale; ii) alimentare le migliori

¹⁸¹ HOSSAIN *et al.* 2019.

¹⁸² LEVEN, HOLMSTROM 2008.

¹⁸³ PURCELL *et al.* 2019; FINDLER *et al.* 2019; LEAL FILHO *et al.* 2020.

¹⁸⁴ PURCELL *et al.* 2019; SROUFE 2020; MAZUTTI *et al.* 2020.

¹⁸⁵ BAJGIER *et al.* 1991.

¹⁸⁶ MURRAY *et al.* 2011.

¹⁸⁷ PITRAPERTOSA *et al.* 2021.

¹⁸⁸ MAZUTTI *et al.* 2020.

patiche di sviluppo sostenibile¹⁸⁹; iii) valutare l’impatto del cambiamento trasformativo in merito all’ottimizzazione delle condizioni socio-materiali che garantiscono allo stesso tempo l’*agency* e l’allocazione delle risorse¹⁹⁰ le condizioni, insomma, per una transizione giusta equa e inclusiva.

Nella loro declinazione metodologica¹⁹¹, utilizzata nei sistemi di istruzione e formazione¹⁹², i LL possono essere, dunque, considerati come un potente strumento di “apprendimento e azione” e dunque di *Knowledge to action*¹⁹³ attraverso cui: se da un lato, coinvolgendo le parti interessate con diverse aree di competenza, favoriscono la partecipazione degli studenti a progetti organizzati a livello di comunità locale per la promozione del perseguimento degli Sdgs¹⁹⁴; dall’altro lato, mediante questa interazione, posta in essere anche con lo scopo di espandere le opportunità di migliorare le conoscenze sulle tematiche di sostenibilità attraverso la ricerca partecipata¹⁹⁵ e le competenze socio-relazionali, mirano ad esaltare quel capitale sociale su cui intervengono, per amplificare quel potenziale trasformativo della cultura – di cui argomentato – in modo da attivare quell’interruzione continua di senso nelle e delle pratiche quotidiane radicate e generare il cambiamento utile ai fini dello sviluppo di nuove forme di relazioni sociali più orientate all’adozione dell’orizzonte di senso del paradigma della sostenibilità¹⁹⁶.

Se è in questi termini che il capitale sociale – inteso come comprendente le istituzioni, le relazioni, gli atteggiamenti e i valori che governano le interazioni tra le persone e contribuiscono allo sviluppo economico e sociale – può essere visto come una forma di bene incorporato nelle istituzioni e nelle relazioni sociali, con una capacità produttiva che va al di là della sola generazione di ritorni economici, come accade invece per altre forme di capitale e in quanto tale funzionale quindi per gli individui e la collettività¹⁹⁷, allora può essere visto anche come il presupposto per il realizzarsi e lo svilupparsi di un coinvolgimento diretto dei cittadini nei processi decisionali delle istituzioni e

¹⁸⁹ NEVES *et al.* 2013.

¹⁹⁰ BULKELEY *et al.* 2016.

¹⁹¹ HERRERRA 2017.

¹⁹² BAJGIER *et al.* 1991.

¹⁹³ GREENCOMP 2022.

¹⁹⁴ SIERRA-PEREZ, LOPEZ-FORNIES 2020.

¹⁹⁵ ROSENBERG *et al.* 2015.

¹⁹⁶ HASSELKUB 2017.

¹⁹⁷ COLEMAN 1988.

dunque svolgere un ruolo determinante ai fini dello sviluppo di cittadinanza attiva.

Se quest'ultima, come argomentato, può e deve essere esercitata da tutti indistintamente allora i LL nel promuovere l'inclusione dei giovani nei processi decisionali può configurarsi anche come forma di partecipazione trasform-attiva nella misura in cui non segue la logica del "quanti cittadini hanno partecipato" per misurare il successo di un processo, ma quello che si interroga su quante idee, contributi hanno permesso di migliorare quella decisione¹⁹⁸.

In questa prospettiva i LL: i) considerando prezioso il contributo dei giovani per accelerare i processi di quella decolonizzazione dell'immaginario¹⁹⁹ necessaria per re-immaginare e costruire futuri condivisi²⁰⁰; ii) ritenendo fondamentale il ruolo dei giovani come attori del cambiamento in quest'epoca di transizioni; iii) fornendo loro gli strumenti necessari per agire a favore del traguardamento degli obiettivi di sostenibilità integrata; iv) stimolando quell'appartenenza ai luoghi per esercitare quella nuova cittadinanza attiva attraverso cui poter intervenire in processi di *governance* collaborativa e *accountability* democratica; iii) assicurando alle università e alle scuole di poter essere in grado di impegnarsi nell'agenda 2030 nella misura in cui garantiscono un approccio metodologico innovativo in grado di migliorare anche le competenze, la collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti, compresi insegnanti²⁰¹, ricercatori, parti interessate e comunità²⁰², i LL sembrano costituire un ottimo esempio di attualizzazione di capacità combinate nella misura in cui: i) rispondendo alle istanze secondo cui per poter e dover essere più partecipi della società: i cittadini devono ricevere i sostegni istituzionali, educativi e materiali necessari affinché possano diventare capaci di esercitare da parte loro la ragion pratica ai fini deliberativi per partecipare attivamente ai processi decisionali e intervenire su scelte che riguardano il loro futuro [...]; la politica deve analizzare la situazione di ciascun individuo e chiedersi quali siano, in ciascun caso particolare, le condizioni necessarie per la piena realizzazione personale nei vari ambiti esistenziali²⁰³; ii) soddisfano i criteri con i

¹⁹⁸ BOBBIO 2013.

¹⁹⁹ LATOUCHE 2004b.

²⁰⁰ HOPKINS 2019.

²⁰¹ BURGNER, BARTH 2018.

²⁰² HOSSAIN *et al.* 2019.

²⁰³ NUSSBAAUM 2012.

quali la sostenibilità sociale può essere definita come una qualità della società²⁰⁴.

4. Conclusioni

La scuola può dunque rappresentare il contesto ideale per la creazione di una nuova cittadinanza, in grado di avviare un processo di community development mediante il quale, i giovani, quali membri di una comunità giungono insieme a definire azioni collettive e generano soluzioni innovative a problemi comuni²⁰⁵.

Se, come argomentato, è con l'obiettivo di attualizzare una transizione giusta equa ed inclusiva che l'Agenda 2030 promuove la partecipazione e il coinvolgimento di tutti i cittadini quali strumenti connotativi del pilastro della sostenibilità sociale, allora è tempo che l'inclusione piena delle giovani generazioni nella realizzazione di politiche e programmi sul campo, a livello locale e nazionale e il ruolo della partecipazione giovanile nel dare forma alla progettazione, attuazione, monitoraggio e valutazione di politiche eque e diversificate vengano socialmente condivise al fine di rendere coerente la stessa applicazione dell'Agenda 2030.

Se a questo scopo è ai sistemi di istruzione e formazione che, come argomentato, è attribuito il compito di formare i giovani affinché possano essere considerati come interlocutori primari nella costruzione di società che abbiano come orizzonte di senso la realizzazione degli obiettivi di sostenibilità integrata così come sopra indagati; e se è anche in questi termini che l'istruzione può considerarsi di qualità, allora è tempo di adoperarsi per promuovere il loro ruolo costruttivo nello sviluppo delle loro abilità garantendo allo stesso tempo la possibilità di implementare e potenziare le loro capacità di ragion pratica e di *empowerment*, di appartenenza alla comunità e di co-responsabile interazione sociale²⁰⁶.

²⁰⁴ LITTING 2005.

²⁰⁵ ONU 2008.

²⁰⁶ GREENCOMP 2022.

In questa prospettiva, i LL, configurandosi come una metodologia in grado di: i) rimuovere gli ostacoli di natura psico-socio-culturale che inibiscono la partecipazione attiva dei giovani²⁰⁷; ii) riconoscere l'importanza della loro inclusione nei processi decisionali a favore dell'implementazione della consapevolezza che l'esercizio del loro diritto/dovere di cittadinanza attiva implica; iii) sollecitarli all'identificazione del proprio potenziale attraverso cui poter riconoscere la rilevanza del proprio contributo al miglioramento della propria vita e della propria comunità²⁰⁸; iv) rinforzare, di conseguenza, la fiducia nelle proprie capacità di incidere significativamente con le proprie scelte sulla riduzione dell'impatto ambientale; v) stimolarli nella riflessione sui processi di costruzione identitari personali, sociali e di luogo per permettere una migliore gestione delle risorse e l'attivazione di processi di cura delle relazioni tra i sistemi naturali e sociali; sembrano costituire un ottimo esempio di modalità formative attraverso cui l'obiettivo di assicurare un'istruzione di qualità a tutti (Sdg 4) può essere perseguito.

Inoltre i LL: i) considerando fondamentale il ruolo dei giovani come attori del cambiamento in quest'epoca di transizioni; ii) incentivando l'acquisizione del senso di responsabilità individuale e collettiva per rivendicare il coinvolgimento nei processi decisionali per identificare responsabilità politiche e richiedere politiche più efficaci; v) contribuendo ad aumentare la coesione sociale utile per porre in essere il principio di collaborazione necessario ai fini del raggiungimento di uno scopo comune indispensabile per creare quei nuovi paradigmi e progetti sostenibili di sviluppo delle comunità locali capaci di incidere sulle prospettive globali di sostenibilità; sembrano costituire un valido esempio di modalità partecipative attraverso cui l'obiettivo di garantire processi decisionali reattivi, inclusivi, partecipativi e rappresentativi a tutti i livelli (Sdg 16) può essere perseguito.

Ed è in questi termini, infatti, che i LL distinguendosi da altre metodologie didattiche che contemplano la partecipazione attiva dei soggetti interessati ai processi formativi progettati in contesti di vita reale (es. ricerca-azione) per: i) la maggior enfasi sui modi iterativi di *learning by doing*²⁰⁹ che non si esauriscono nel contesto scolastico/accademico ma si trasferiscono realmente nei luoghi della comunità attraverso una partecipazione attiva degli studenti ai

²⁰⁷ GIFFORD 2011.

²⁰⁸ GREENCOMP 2022.

²⁰⁹ DEWEY 2012.

processi decisionali delle amministrazioni interessate al perseguimento degli Sdgs; ii) il ruolo concretamente attivo riservato agli studenti nel generare, co-produrre e applicare la conoscenza e le competenze acquisite nei territori di appartenenza²¹⁰; ii) il loro attualizzarsi con approccio costitutivamente multidisciplinare e multidimensionale²¹¹ possono essere interpretati come modalità attraverso cui i percorsi formativi, posti in essere attualizzando quelle capacità combinate arricchite di significato nella loro traduzione in pratiche di *governance* collaborativa e *accountability* democratica di cui la scuola può farsi portatrice di interesse, garantiscono che un'istruzione di qualità inclusiva ed equa può promuovere opportunità di apprendimento permanente per tutti (Sds4) nella misura in cui è capace anche di alimentare nei giovani quella capacità di aspirare²¹² ad un futuro migliore da guadagnare fruendo delle abilità acquisite per generare anche capacità di discutere, contestare, interrogare e partecipare criticamente alle questioni sociali²¹³ che, come quelle legate alla realizzazione degli obiettivi di sostenibilità integrata, non possono più prescindere da un ampliamento della concettualizzazione di partecipazione che contempi l'inclusione dei giovani come prassi socialmente condivisa.

In questa direzione, generando quell'interrelazione tra le dimensioni del capitale sociale (istituzioni e relazioni che scaturiscono da tali relazioni) che determina quelle esternalità positive che vedono da una parte le relazioni istituite facilitare la coesione e l'inclusione sociale contribuendo a migliorare il benessere complessivo degli individui, compresi i giovani (sdg10) e dall'altro lato l'impegno e la responsabilità sociale a rafforzare l'istituirsi di forme di *governance* collaborativa che possono migliorare i modelli di comportamento individuale e collettivo, l'efficienza e la trasparenza dell'operato delle istituzioni così come la qualità della partecipazione, compresa quella dei giovani, alle politiche pubbliche di sostenibilità (Sdg16), i LL sembrano in grado di restituire, in ultima analisi, senso e significato all'importanza degli obiettivi che la sostenibilità sociale persegue e al ruolo che la dimensione sociale della sostenibilità ricopre nell'ambito della più ampia concettualizzazione di sostenibilità integrata che anima l'Agenda 2030.

²¹⁰ HERRERA 2017.

²¹¹ LEAL FILHO *et al.* 2022; MAZUTTI *et al.* 2020; SROUFE 2020.

²¹² APPADURAI 2004.

²¹³ APPADURAI 2011.

Bibliografia

1. ALMIRALL E., WAREHAM J. (2011), *Living Labs: arbiters of mid- and ground-level innovation*, Technology Analysis & Strategic Management, 23 (2011), pp. 87-102.
2. ALMIRALL E., LEE M., WAREHAM J. (2012), *Mapping living labs in the landscape of innovation methodologies*, Technology Innovation Management Review, 2 (2012), pp. 12-18.
3. ANSELL C., GASH A. (2007), *Collaborative governance in theory and practice*, Journal of public administration research, Oxford University Press, pp. 543-571.
4. APPADURAI A. (2011), *Le aspirazioni nutrono la democrazia*, Milano: et al. Edizioni.
5. AYRES R., VAN DE BERRGH J., GOWDY J. (2001), *Strong versus weak sustainability*, Environ. Ethics 23 (2), pp. 155-168.
6. ARENA G. (2006), *Cittadini attivi*, Roma-Bari: Laterza.
7. ARENDT H. (1968), *Men in Dark Times*, New York: A harvest book harcourt, brace & world, inc.
8. BAKICI T., ALMIRALL E., WAREHAM J. (2013), *A smart city initiative: the case of Barcelona*, J. Knowl. Econ., 4 (2013), pp. 135-148.
9. BAJGIER S. M., MARAGAH H. D., SACCUCCI M. S., VERZILLI A., PRYBUTOK V. R. (1991), *Introducing students to community operations research by using a city neighborhood as a living laboratory*, Oper Res 39: pp. 701-709.
10. BALLON P., SCHUURMAN D. (2015), *Living labs: concepts, tools and cases (editorial)*, Information and Learning Science, 17(4).
11. BALLON P., VAN HOED M., SCHUURMAN D. (2018), *The effectiveness of involving users in digital innovation: Measuring the impact of living labs*, Telematics and Informatics, V (35), N. 5, agosto 2018, pp. 1201-1214.
12. BAEDEKER C., CHRISTA LIEDTKE C., WELFENS M. J. (2017), *Green Economy as a Framework for Product-Service Systems Development: The Role of Sustainable Living Labs.*; in KEYSON D. W., *Living Labs. Design and Assessment of Sustainable Living*, Delft, The Netherlands: Springer, pp. 35-52.
13. BEHN R. (2001), *Rethinking Democratic Accountability*, Washington, D.C.: Brookings Institution Press.
14. BERGH J. C. J. M. VAN DEN (1996), *Ecological Economics and Sustainable Development*, London: Edward Elgar Publishing, Information Systems Research, 5 (4), pp. 350-377.
15. BERGVALL-KÄREBORN B., STÄHLBRÖST A. (2009), *Living Lab: an open and citizen-centric approach for innovation*, International Journal of Innovation and Regional Development, 1(4) 2009, pp. 356-370.
16. BJÖRGVINSSON E., EHN P., HILGRENN P. (2012), *Agonistic participatory design: working with marginalised social movements*; in *Design and the Arts*, CoDesign, International Journal of CoCreation 8 (2-3), DOI: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15710882.2012.672577>, pp. 127-144.
17. BOBBIO L. (2013), *La qualità della deliberazione, Processi dialogici tra cittadini*, Roma: Carocci.

18. BONNEDHAL K. J. (2017), *From exploitation and expansion to evolutionary coexistence: a new realism for life beyond the Anthropocene*; in HEIKKURINEN P. (a cura di), *Sustainability and peaceful Coexistence for the Anthropocene*, Oxon: Routledge.
19. BOSSEL H. (1999), *Indicators for Sustainable Development: Theory, Method, Application*, International Institute for Sustainable Development, IISD.
20. BOSSELMANN K. (2016), *The principle of sustainability. Transforming law and governance*, Abingdon: Routledge.
21. BUHL J. VON GEIBLER J., ECHTERNACHT L., LINDER M. (2017), *Rebound effects in Living Labs: opportunities for monitoring and mitigating re-spending and time use effects in user integrated innovation design*, *Journal of Cleaner Production*, 151 (2017) DOI: 10.1016/j.jclepro.2017.03.001, pp. 592-602.
22. BROWN L. R., (1981), *Building a Sustainable Society*, New York: Norton.
23. BULKELEY H., COENEN L., FRANTZESKAKI N., HARTMANN C., KRONSELL A., MAI L., MARVIN S., MCCORMICK K., VAN STEENBERGEN F., VOYTENKO PALGAN Y. (2016), *Urban living labs: governing urban sustainability transitions*, *Current opinion in environmental sustainability*, 22: pp. 13-17.
24. BURNINGHAM K., THRUSH D. (2003), *Experiencing environmental inequality: the everyday concerns of disadvantaged groups*, *Housing Studies* 18 (4), pp. 517-536.
25. CALLENBACH E. (1975), *Ecotopia*, India: Banyan Tree, Indore.
26. CARAYANNIS E. G., CAMPBELL D. F. J. (2009), "Mode 3" and "Quadruple Helix": toward a 21st century fractal innovation ecosystem, *International Journal Technology Management*, 46 (2009), p. 201.
27. CASTELLS M. (2002), *La nascita della società in rete*, Milano: Università Bocconi Editori.
28. CASTRIGNANÒ M. (2012), *Comunità, capitale sociale, quartiere*, Milano: Franco Angeli.
29. CAPRA F. (1997), *The web of life*, Doubleday: Anchor.
30. CIAFFI M., MELA A. (2006), *La Partecipazione. Dimensioni, spazi, strumenti*, Roma: Carocci.
31. COLANTONIO A. (2016), *The Challenge of Social Sustainability: Revisiting the Unfinished job of Defining and Measuring Social Sustainability in an Urban Context*; in TIGRAN H., KRISTER O. (a cura di), *Emergent Urbanism: Urban Planning and Design in Times of Structural and Systemic Change*, Londra: Routledge.
32. COSTANZA R. (a cura di) (1991), *Ecological Economics: The Science and Management of Sustainability*, Columbia University Press.
33. COSTANZA R., DALY H. E. (1992), *Natural capital and sustainable development*, *Conservation Biology*, Wiley, 6 (1), pp. 37-46.
34. COSTANZA R., D'ARGE R., DE GROOT R., FARBER S., GRASSO M., HANNON B., LIMBURG K., NAEEM S., O'NEILL R. V., PARUELO J., RASKIN R. G., SUTTON P., VAN DEN BELT M. (1997), *The Value of the World Ecosystem Service and Natural Capital*, *Nature*, 387, pp. 253-260.
35. CUSTANCE J., HILLIER H. (1998), *Statistical issues in developing indicators of sustainable development*, *Journal of the Royal Statistical Society, series A: Statistics in Society*, vol. 161, issue 3, pp. 281-290.

36. CRUTZEN P. J., STOERMER E. F. (2000), *The "Anthropocene"*, Global Change Newsletter 41, pp. 17-18.
37. CRUTZEN P. J. (2005), *Benvenuti nell'Antropocene!*, Milano: Mondadori.
38. CRUZ N. F., MARQUEZ R. C. (2014), *Scorecards for sustainable local governments*, Cities (39), pp. 165-170.
39. DALY H. (1996), *Beyond Growth. The Economics of Sustainable Development*, Boston: Beacon Press.
40. DALY H. (2005), *Economics in a full world*, Scientific American, 293 (3), pp. 100-107.
41. DAVICO L. (2004), *Sviluppo sostenibile. Le dimensioni sociali*, Roma: Carocci.
42. DEMERITT D. (2002), *What is the 'social construction of nature'? A typology and sympathetic critique*, Progress in Human Geography 26 (6), pp. 767-790.
43. DEWEY J. (2012), *Democrazia e educazione*, Firenze: Sansoni.
44. DUTILLEUL B., BIRRER F. A. J., MENSINK W. (2010), *Unpacking European Living Labs: Analysing Innovation's Social Dimensions*, Central European Journal of Public Policy, 4 (1), pp. 60-85.
45. EHRENFELD J. R. (2008), *Uncovering the roots of unsustainability*; in EHRENFELD J.R., *Sustainability by Design*, London, UK - New Haven, CT, USA: Yale University Press, pp. 22-35.
46. ELKINGTON J (1998), *Accounting for the triple bottom line*; in *Measuring Business Excellence*, Vol. 2 No. 3, pp. 18-22.
47. ELKINGTON J. (1999), *Triple bottom line revolution--reporting for the third millennium*, Melbourne: Australian CPA, Vol. 69, Fasc. 10.
48. EKINS P., SIMON S., DEUTSCH L., FOLKE C., DE GROOT R. (2003), *A framework for the practical application of the concepts of critical natural capital and strong sustainability*, Ecological Economics, 44 (2-3) pp. 165-185.
49. ERIKSSON M., NIITAMO V.P., KULKKI S. (2005), *State-of-the-Art in Utilizing Living Labs Approach to User-Centric ICT Innovation-a European Approach*, Center for Distance-spanning Technology, Lulea University of Technology Sweden, Sweden: Lulea.
50. ERIKSSON M., NIITAMO V. P., KULKKI S., HRIBERNI K. A. (2006), *State-of-the-art and Good Practice in the Field of Living Labs*, Proceedings of the 12th International Conference on Concurrent Enterprising: Innovative Products and Services through Collaborative Networks, Milan, Italy, June 26-28, 2006.
51. EVANS J., JONES R., KARVONEN A., MILLARD L., WENDLER J. (2015), *Living labs and co-production: university campuses as platforms for sustainability science*, Current Opinion Environmental Sustainability, 16, pp. 1-6.
52. ETZKOWITZ H, DE MELLO J. M. C. (2004), *The rise of a triple helix culture: innovation in Brazilian economic and social development*, International Journal of Technology Management, Sustainable Development, 2, pp. 159-171.
53. FINDLER F., SCHÖNHERR N., LOZANO R., REIDER D., MARTINUZZI A. (2019), *The impacts of higher education institutions on sustainable development*, International Journal of Sustainability Higher Education 20, pp. 23-38.
54. FOLADORI G. (2005), *Advances and Limits of Social Sustainability as an Evolving Concept*, Canadian Journal of Development Studies, vol. 26 (3).

55. FØLSTAD A. (2008), *Living labs for innovation and development of information and communication technology: a literature review*, *Electronic Journal of Virtual Organisations*, 10(5), pp. 99-131.
56. FUNG A., WRIGHT E. O. (2003), *Deepening democracy. Institutional innovation in empowered governance*, London-New York: Verso books.
57. FUNG A. (2004), *Empowered Participation. Reinventing Urban Democracy*, Princeton: Princeton University Press.
58. FRANZ Y. (2015), *Designing social living labs in urban research*, *Info*, 17(4), pp. 53-66.
59. GASCÓ M. (2017), *Living labs: Implementing open innovation in the public sector*, *Government Information Quarterly*, 34(1), pp. 90-98.
60. GIFFORD R. (2011), *The dragons of inaction: Psychological barriers that limit climate change mitigation and adaptation*, *Am. Psychol.* 2011;66(4): pp. 290-302.
61. GOODLAND R., DALY H., SALAH E. S. (1991), *Environmentally Sustainable Economic Development: Building on Brundtland*, Environment Department, Working Paper n. 46, 1991.
62. GIOVANNINI E. (2018), *L'Utopia sostenibile*, Bari: La Terza.
63. GUNDER M. (2006), Sustainability: planning's saving grace or road to perdition? *Journal of Planning Education and Research* 26 (2), pp. 208-223.
64. HANBERGER A. (2006), *Democratic accountability in decentralized governance*, XV Nordiske Kommunalforskerkonference, Denmark: Odense.
65. HASSELKUB M., BAEDEKER C., LIEDTKE C. (2017), *Social practices as a main focus in living lab research*; in Keyson D.V. (a cura di), *Living Labs. Design and Assessment of Sustainable Living*, Delft, The Netherlands: Springer, pp. 23-34.
66. HEILMANN A., PUNDT H. (2021), *Methods of transdisciplinary collaboration within sustainable research and development projects. World Sustainability Series*, Cham, Deutschland: Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, pp 81-89.
67. HERRERA N. R. (2017), *The Emergence of Living Lab Methods*; in KEYSON D.V. (a cura di) *Living Labs. Design and Assessment of Sustainable Living*, Delft, The Netherlands: Springer, pp. 9-22.
68. HOBSON K. (2003), *Thinking habits into action: the role of knowledge and process in questioning household consumption practices*, *Local Environment* 8 (1), pp. 95-112.
69. HOLLING C. S. (1973), *Resilience and Stability of Ecological System*; in *Annual Review of Ecology and Systematics*, 4; pp. 1-23.
70. HOPKINS R. (2019), *From What Is to What If. Unleashing the Power of Imagination to Create the Future We Want*, USA: Chelsea Green Publishing.
71. HOSSAIN M., LEMINEN S., WESTERLUND M. (2019), *A systematic review of living lab literature*, *J Clean Prod*, 213: pp. 976-988.
72. HUGHS J. B., DALY G.C., EHRLICH P.R. (1997), *Population Diversity: its Extent and Extinction in Science*, 278: pp. 689-692.
73. JONAS H. (1990), *Il principio responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica*, Milano: Einaudi.
74. JENKS M., BURTON E., WILLIAMS K. (1998), *The Compact City: A Sustainable Urban Form?*, New York: London.

75. KAISER F. G., SHIMODA T. (1999), *Responsibility as a Predictor of Ecological Behaviour*, Journal of Environmental Psychology, 19, pp. 24-353.
76. KANT I. (1788), *Critica della ragion pratica*, Bari: La Terza.
77. KERSH N., TOIVIAINEN H., PITKÄNEN P., ZARIFS G. K. (a cura di) (2021), *Young Adults and Active Citizenship. Towards Social Inclusion through Adult Education*, Springer Open Access.
78. KATES R. *et al.* (2001), *Sustainability Science*, Science, 292, pp. 641-642.
79. KOOIMAN J. (2003), *Governing as governance*, London: Sage.
80. LATOUCHE S. (2004a), *Abbasso lo sviluppo sostenibile! Evviva la decrescita conviviale!*; in BONAIUTI M., *Obiettivo decrescita*, Bologna: Emi, 2004.
81. LATOUCHE S. (2004b), *Decolonizzare l'immaginario. Il pensiero creativo contro l'economia dell'assurdo*, Bologna: Emi.
82. LATOUR B. (2022), *Riassemblare il sociale. Actor-Network Theory*, Milano: Meltemi.
83. LATOUR B. (2019), *Essere di questa Terra. Guerra e pace al tempo dei conflitti ecologici*, Torino: Rosenberg & Sellier.
84. LATOUR B. (2018), *Tracciare la rotta. Come orientarsi in politica*, Milano: Raffaello Cortina.
85. LATOUR B. (2020), *La sfida di Gaia. Il nuovo regime climatico*, Milano: Meltemi.
86. LEAL FILHO W., SALVIA A. L., PRETORIUS R. W., BRANDLI L. L., MANOLAS E., ALVES F., AZEITEIRO U., ROGERS J., SHIEL C., DO PACO A. (2020), *Universities as living labs for sustainable development: supporting the implementation of the SDGs*, Cham: Springer.
87. LEAL FILHO W., CAUGHMAN L., DINIS M. A. P., FRANKENBERGER F., AZUL A. M., SALVIA A. L. (2022a), *Towards symbiotic approaches between universities, sustainable development, and cities*, Scientific Reports 12: pp. 1-8.
88. LEAL FILHO W., WALL T., BARBIR J., ALVERIO G.N., DINIS M.A.P., RAMIREZ J. (2022b), *Relevance of international partnerships in the implementation of the UN sustainable development goals*, Nature Communications, volume 13, Article number: 613.
89. LEMINEN S., WESTERLUND M., NYSTRÖM A. (2012), *Living labs as open-innovation networks*, Technology Innovation Management Review, pp. 6-11.
90. LEMINEN S. (2015), *What Are Living Labs?*, Technology Innovation Management Review, 5, pp. 29-35.
91. LEMINEN S., NYSTRÖM A.-G., WESTERLUND M., KORTELAINEN M. J. (2016), *The effect of network structure on radical innovation in living labs*, Journal of Business and Industrial Marketing, 31, pp. 743-757.
92. LEMINEN S., NIITAMO V. P., WESTERLUND J. (2017), *A brief history of living labs: from scattered initiatives to global movement*, Open Living Labs Day Conference.
93. LEVÉN P., HOLMSTRÖM J. (2008), *Consumer co-creation and the ecology of innovation: a Living Lab approach*, IRIS 31, the 31st Information Systems Research Seminar in Scandinavia.
94. LEVENDA A. M. (2019), *Thinking critically about smart city experimentation: entrepreneurialism and responsabilization in urban living labs*, in Local Environment, The International Journal of Justice and Sustainability, 24 (7) (2019), pp. 565-579.

95. LEVETT R. (1998), *Sustainability indicators – integrating quality of life and environmental protection*, *Journal of the Royal Statistical Society, Series A*, 161, part 3, pp. 291-302.
96. LIEDTKE C., WELFENS M. J., ROHN H., NORDMANN J. (2012), *Living Lab: User-Driven Innovation for Sustainability*, *International Journal Sustainability Higher Education*, 13, pp. 106-118.
97. LITTING B., GRIEBLER E. (2005), *Social Sustainability. A Catchword between Political Pragmatism and Social Theory*, in *International Journal of Sustainable Development*.
98. LOVELOCK J.E. (1979), *Gaia. A New Look at Life on Earth*, Oxford: University press.
99. MACNAGHTEN P. (2003), *Embodying the environment in everyday life practices*, *The Sociological Review* 51 (1), pp. 63-84.
100. MANNARINI T. (2004), *Comunità e partecipazione: prospettive psicosociali*, Milano: Franco Angeli.
101. MANNARINI T. (2009), *La cittadinanza attiva: psicologia sociale della partecipazione pubblica*, Bologna: Il Mulino.
102. MARCUSE P. (1998), *Sustainability is not enough*, *Environment and Urbanization* 10, pp. 103-111.
103. MASLOW A. H. (1971), *Verso una psicologia dell'essere*, Roma: Astrolabio Ubaldini.
104. MASLOW A. H. (1973), *Motivazione e personalità*, Roma: Astrolabio Ubaldini.
105. MATSON P., CLARK W., ANDERSSON K. (2018), *Imperativo sostenibilità. Pensare e governare lo sviluppo umano e ambientale*, Slow Food.
106. MAZUTTI J., BRANDLI L. L., SALVIA A. L., GOMES B.M.F., DAMKE L. I., DA ROCHA V. T., RABELLO R. D. (2020), *Smart and learning campus as living lab to foster education for sustainable development: an experience with air quality monitoring*, *International Journal Sustainability Higher Education* 21(7): pp. 1311-1330.
107. MEADOWS DONELLA, MEADOWS DENNIS, RANDERS J. (1992), *Beyond the Limits*, Chelsea: Green Publishing Company.
108. MEADOWS DONELLA, MEADOWS DENNIS, RANDER J. (2004), *The Limits to Growth. The 30 Years Global Update*, Chelsea: Green Publishing Company.
109. MCKENZIE S. (2004), *Social sustainability: Towards some definitions*, Hawke Research Institute Working Paper Series n.27, Magill: Hawke Research Institute, University of South Australia, p. 12.
110. MCPHEE C., LEMINEN S., SCHURMAN D., WESTERLUND M., HUIZINGH E. (2016), *Editorial: living labs and user innovation*, *Technology Innovation Management Review*, 6 (2016), pp. 3-6.
111. MITCHELL W. J. (2003), *Me++: the cyborg self and the networked city*, Cambridge: MIT Press.
112. MOINI G. (2012), *Teoria critica della partecipazione. Un approccio sociologico*, Milano: Franco Angeli.
113. MONTINI M. (2022), *I Fondamenti giuridici della sostenibilità in Agenda 2030: un viaggio attraverso gli obiettivi di sviluppo sostenibile*, Roma: ASviS e Santa Chiara Lab, ISBN 979-12-80634-01-6.
114. MORO G. (2013), *Cittadinanza attiva e qualità della democrazia*, Roma: Carocci.

115. MULGAN R. (2000), *Accountability*: An Ever-Expanding Concept?; in: *Public Administration* Vol 78. No 3: pp. 555-573.
116. MURRAY R., CAULIER GRICE J., MULGAN G. (2011), *Il libro bianco sulla innovazione sociale* (Edizione italiana a cura di Adam Arvidsson e Alex Giordano): https://www.felicitapubblica.it/wp-content/uploads/2016/01/Libro_bianco_innovazione_sociale.pdf.
117. NÆSS A. (1972), *The Shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movement. A Summary*, in *Inquiry*, 16, pp. 95-100.
118. NÆSS A. (1989), *Ecology, community and lifestyle*, Cambridge: University Press.
119. NÆSS A. (a cura di), DRENGSON A., DEVAL B. (2010), *The Ecology of Wisdom*, Counterpoint Press, Soft Skull Press, Sierra Club/Counterpoint.
120. NESTI G. (2017), *Living Labs: A new tool for co-production?*; in BISELLO A., VETTORAT D., STEPHENS R., ELISEI P. (a cura di), *Smart and sustainable planning for cities and regions*, Cham: Springer.
121. NEVENS F., FRANTZESKAKI N., GORISSEN L., LOORBACH D. (2013), *Urban Transition Labs: co-creating transformative action for sustainable cities*, *Journal of Cleaner Production*, 50, pp. 111-122.
122. NYSTRÖM A.-G., LEMINEN S., WESTERLUND M., KORTELAINEN M. (2014), *Actor roles and role patterns influencing innovation in living labs*, *Industrial Marketing Management*, 43, pp. 483-495.
123. NUSSBAUM M. (2000), *Women and Human Development: The Capabilities Approach*, Cambridge: Cambridge University Press.
124. NUSSBAUM M. (2012), *Creare capacità*, Bologna: Il Mulino.
125. ODUM H.T. (1971), *Environment, Power and Society in Odum E.P.*, *Fundamentals of Ecology*, W. B. Philadelphia: Saunders Company.
126. OSTROM E., JANSSEN M., ANDERIES J. (2007), *Going beyond panaceas*, in *PNAS: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America Journal*, Vol. 104 Issue number 39, pp. 15176-15178 (<https://asu.pure.elsevier.com/en/publications/going-beyond-panaceas>).
127. PALTRINIERI R. (2012), *Felicità responsabile*, Milano: Franco Angeli.
128. PIETRAPERTOSA F., TANCREDI M., SALVIA M., PROTO M., PEPE A., GIORDANO M., AFFLITTO N., SARRICCHIO G., DI LEO S., COSMI C. (2021), *An educational awareness program to reduce energy consumption in schools*, *J Clean Prod* 278: 123949.
129. POLESE M., STERN R. (2000), *The Social Sustainability of Cities: diversity and the management of change*, Toronto: Toronto University press, pp. 23-58.
130. POLOMARKAKI A. K. (2019), *The European Pillar of Social Rights and the Quest for EU Social Sustainability*, *Social&Legal Studies*, 29, 2: p. 183.
131. PURCELL W. M., HENRIKSEN H., SPENGLER J. D. (2019), *Universities as the engine of transformational sustainability toward delivering the sustainable development goals: "Living labs" for sustainability*, *Int. J. Sustain. High Educ.*
132. PUTNAM R.D. (1993), *Making Democracy Work: Civic Tradition in Modern Italy*. Princeton University Press.
133. PUTNAM, R. D. (2004), *Capitale sociale e individualismo*, Bologna: Il Mulino.
134. REDCLIFT M. (2005), *Sustainable development (1987-2005): an oxymoron comes of age*, *Sustainable development* 13 (4), pp. 212-227.

135. REITAN P. (2005), *Sustainability Science: and What's Needed Beyond Science*, in Sustainability: Science, Practice & Policy, (DOI: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15487733.2005.11907966>).
136. RICKLEFS R. E. (1997), *The Economy of Nature*, USA: W.H. Freeman & Company.
137. RIVA R., ALDOVINI G., DAL SANTO R. (2022), *Gestire la transizione eco-sociale: comunità in azione per costruire futuri possibili*, Firenze: Firenze University Press, (<http://www.fupress.com/techne>).
138. ROBINSON J. (2004), *Squaring the circle? Some thoughts on the idea of sustainable development*, *Ecological Economics* 48, pp. 369-384.
139. ROCKSTRÖM J., STEFFEN W., NOONE K. et al. (2009), *Planetary Boundaries: Exploring the Safe Operating Space for Humanity*, in *Ecology and Society* 14(2): 32, (<http://www.ecologyandsociety.org/vol14/iss2/art32>).
140. RODRIGUES M., FRANCO M. (2018), *Importance of living labs in urban Entrepreneurship: A Portuguese case study*, *J. Clean. Prod.*, 180, pp. 780-789.
141. RONCHI E. (2021), *Le sfide della transizione ecologica*, Milano: Piemme.
142. ROSENBERG D., TRENCHER G., PETERSEN J. (2015), *Students as change agents in a town-wide sustainability transformation: the Oberlin project at Oberlin college*, *Curr Opin Environ Sustain* 16, pp. 14-21.
143. SACHS I. (1999), *Social sustainability and whole development: Exploring the dimensions of sustainable development*; in BECKER E., JAHN T. (a cura di), *Sustainability and the Social Sciences: A Cross Disciplinary Approach to Integrating Environmental Considerations into Theoretical Reorientation*, Londra, New York: Zed Books.
144. SACHS J.D. (2015), *L'era dello sviluppo sostenibile*, Università Bocconi.
145. SACHS W. (2003), *Ambiente e giustizia sociale*, Roma: Editori Riuniti.
146. SAMERS M. (2010/2012), *Migrazioni*, Roma: Carocci.
147. SCHAFFERS H., KULKKI S. (2007), *Living labs, an Open Innovation concept fostering rural development*, *Asia-Pacific Tech Monit* (2007), pp. 30-38.
148. SCHAFFERS H., TURKAMA P. (2012), *Living labs for cross-border systemic innovation*, in *Technology Innovation Management Review*, 2 (2012), pp. 25-30.
149. SCHLIWA G., MCCORMICK K. (2016), *Living labs – Users, citizens and transitions*; in EVANS J., KARVONEN A., RAVEN R. (a cura di), *Experimental City*, Book Series: Routledge Research in Sustainable Urbanism, pp. 163-178.
150. SCHURMAN D., DE MAREZ L., BALLON P. (2016), *The impact of living lab methodology on open innovation contributions and outcomes*, *Technology Innovation Management Review*, 6, pp. 7-16.
151. SCHURMAN D., TÖNURIST P. (2017), *Innovation in the public sector: Exploring the characteristics and potential of living labs and innovation labs*, *Technology Innovation Management Review*, 7(1), pp. 7-14.
152. SEN A. (1985), *Commodities and capabilities*, Amsterdam: North-Holland.
153. SENNETT R. (2018), *Building and dwelling: ethics for the city*, London, United Kingdom: Penguin books.
154. SIERRA-PÉREZ J., LÓPEZ-FORNIÉS I. (2020), *Co-creative experiences for the achievement of the SDGs*, *Lecture notes in mechanical engineering*, pp. 49-57.

155. SOINI K., BIRKELAND I. (2014), *Exploring the scientific discourse of cultural sustainability*, *Geoforum*, 51, pp. 213-223.
156. SUDHIR A., SEN A. (2000), *Human Development and Economic Sustainability*, *World Development* 28:12, pp. 2029-2049.
157. SROUFE R. (2020), *Business schools as living labs: advancing sustainability in management education*, *J Manage Educ* 44(6): pp. 726-765.
158. STÄHLBRÖST A.; BERGVALL-KÅREBORN B. (2008), *FormIT – An Approach to User Involvement*; in SCHUMACHER J., NIITAMO V.P. (a cura di), *European Living Labs - A new approach for human centric regional innovation*, Berlin: Wissenschaftlicher Verlag Berlin, pp. 63-76.
159. STEDMAN R. C. (2002), *Toward a Social Psychology of Place: Predicting Behavior from Place-based Cognition, Attitude, and Identity*, *Environment and Behavior*, 34, pp. 561-581.
160. STEFFEN W., RICHARDSON K., ROCKSTRÖM J., CORNELL SARAH E., FETZER I., BENNETT ELENA M., BIGGS R., CARPENTER STEPHEN R., DE VRIES W., DE WIT CYNTHIA A., FOLKE C., GERTEN D., HEINKE J., MACE GEORGINA M., PERSSON LINN M.; RAMANATHAN V., REYERSAND B., SÖRLIN V. (2015), *Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet*, *Science*, Vol. 347, n. 6223.
161. STERN P.C. (2000), *Toward a Coherent Theory of Environmentally Significant Behavior*, *Journal of Social Issues*, 56, pp. 407-424.
162. STRIGL A. (2003), *Science, research knowledge and capacity building*, *Environment, Development and Sustainability* 5, pp. 255-273.
163. STRYKER S. (1987), *Identity Theory: Developments and Extension*; in ICKES W., KNOWLES S. (a cura di), *Self and Identity*, New York: Springer-Verlag, pp. 89-103.
164. SVENSSON J., IHLSTRÖM ERIKSSON C. (2009), *Open Innovations in Small Enterprises – A Living Lab Approach*, Vienna, Austria: Proceedings of ISPIM 2009, June pp. 21-24.
165. TAJFEL H., TURNER J. C. (1979), *An Integrative Theory of intergroup conflict*; in WOCHEL S. (a cura di), *The Social Psychology of Intergroup Relations*, Belmont, CA: Wadsworth, pp. 33-47.
166. TOIVAINEN H. *et al.* (2021), *Conclusion: Divergences or Convergences? Facilitating Active Citizenship Through Adult Education Across Europe and Beyond*; in KERSH N., TOIVAINEN H., PITKÄNEN P., ZARIFS G.K. (a cura di), *Young Adults and Active Citizenship. Towards Social Inclusion through Adult Education*, pp. 167-182.
167. TRENCHER G., YARIME M., MCCORMICK K. B., KES B., DOLL C. N. H., KRAINES S. B. (2014), *Beyond the third mission: Exploring the emerging university function of co-creation for sustainability*, *Science and Public Policy*, Volume 41, Issue 2, April 2014, pp. 151-179.
168. VALLANCE S., PERKINS H. C. (2010), *Is another city possible? Towards an urbanised sustainability*, *City* 14 (4), pp. 448-456.
169. VALLACE S., PERKINS H. C., DIXON J. E. (2011), *What is Social Sustainability? A Clarification of concepts*, *Geoforum*, 42 (2011), pp. 342-348.
170. VAN GEENHUIZEN M. (2019), *Applying an RRI filter in key learning on urban living labs' performance Sustainability*, 11 (14) (2019), p. 3833.

171. VLEK C., STEG L. (2007), *Human behavior and environmental sustainability: problems, driving forces, and research topics*, Journal of Social Issues 63 (1), pp. 1-19.
172. VOYTENKO Y., MCCORMICK K., EVANS J., SCHLIWA G. (2016), *Urban living labs for sustainability and low carbon cities in Europe: towards a research agenda*, Journal Cleaner Production 123: pp. 45-54.
173. WESTERLUND M., LEMINEN S. (2011), *Managing the challenges of becoming an open innovation company: experiences from living labs*, Technology Innovation Management Review, 1 (2011), pp. 19-25.

Sitografia

1. APPADURAI A. (2004), *The Capacity to Aspire: Culture and the Terms of Recognition*, https://www.researchgate.net/publication/238339323_The_Capacity_to_Aspire_Culture_and_the_Terms_of_Recognition.
2. ATKISSON A., (2014), *what-integrated-sustainability-really-means?* <https://www.greenbiz.com/article/what-integrated-sustainability-really-means>.
3. BOBBIO L., POMATTO G. (2007), *Modelli di coinvolgimento dei cittadini nelle scelte pubbliche, Rapporto per conto della Provincia Autonoma di Trento*, <https://www.eurodesk.it/sites/default/files/imce/users/user1/bobbio-pomatto-modelli-di-coinvolgimento.pdf>.
4. BÜSCHER M., SPURLING N. (2022), *Social Acceptance and Societal Readiness Levels*, University of Leeds, <https://decarbon8.org.uk/social-acceptance-and-societal-readiness-levels/>.
5. CATTON W.R., DUNLAP R. E. (1980), *Paradigms, Theories, and the Primacy of the HEP-NEP Distinction*, The American Sociologist, 13, 4: 256, <https://www.jstor.org/stable/27702343>.
6. HEIKKURINEN P., RINKINEN J., JÄRVENSIVU T., WILÉN K., RUUSKA T. (2015), *Organising in the Anthropocene: an ontological outline of ecocentric theorising*, Journal of Cleaner, 113, 705-714, https://eprints.lancs.ac.uk/id/eprint/78608/1/Heikkurinen_et_al_2016_author_accepted_version.pdf.
7. WCED, 1987: *Our Common Future*, <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf>.
8. IUN, UNEP, WWF, 1991: *Caring for the Earth. A strategy for Sustainable Living*, <https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/cfe-003.pdf>.
9. UNITED NATIONS, 1992: *Agenda 21*, <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf>.
10. UNITED NATIONS, 1992: *Conference on Environment and Development – Rio*, <https://europa.eu/capacity4dev/public-environment-climate/documents/united-nations-framework-convention-climate-change-rio-1992>.
11. EU, 1998, *Convenzione di Aarhus*: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32005D0370>.

12. UNITED NATIONS, 2000: Millennium Development Goals (MDGs), [https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/millennium-development-goals-\(mdgs\)](https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/millennium-development-goals-(mdgs)).
13. EU, 2001, COM (2001) 428 final: *Libro bianco sulla governance*, <https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/summary/white-paper-on-governance.html>.
14. EU, (2001), COM (2001)366 final: *Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility. Green Paper*, <https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0366:FIN:EN:PD F%20>.
15. UNITED NATIONS, 2002: Johannesburg WSSD, <https://www.un.org/en/conferences/environment/johannesburg2002>.
16. MINISTERO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, 2005: *Direttiva in materia di rendicontazione sociale nelle amministrazioni pubbliche*, <https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/16-03-2006/direttiva-materia-di-rendicontazione-sociale-nelle-amministrazioni>.
17. EU, 2009: *Libro bianco del Comitato delle Regioni sulla governance multilivello*, https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/afco/dv/livre-blanc/_livre-blanc_it.pdf.
18. OECD, 2009: Open and Inclusive Policy Making, <https://www.oecd.org/governance/ministerial/the-governance-of-inclusive-growth.pdf>.
19. EU, (2009), Living Labs for User-Driven Open Innovation, an Overview of the Living Labs Methodology, Activities and Achievements: <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3f36ebab-4aaf-4cb0-aada-fe315a935eed>.
20. UNITED NATIONS, 2012: "Rio +20" The Future We Want, <https://www.senato.it/documenti/repository/Documentazione%20184-AP.pdf>.
21. UNITED NATIONS, 2012, 'Our Struggle for Global Sustainability Will Be Won or Lost in Cities, Says Secretary-General, at New York Event: <https://www.un.org/press/en/2012/sgsm14249.doc.htm>.
22. UNITED NATIONS, 2015, Transforming our world: the 2030 agenda for sustainable development, https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_70_1_E.pdf.
Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, <https://unric.org/it/wp-content/uploads/sites/3/2019/11/Agenda-2030-Onu-italia.pdf>.
23. EU, 2015: European Network of Living Labs (ENoLL), <https://enoll.org/about-us/>; <https://enoll.org/>.
24. EU (2016). Open Innovation 2.0 Yearbook - Edition 2016 Digital Single Market (2016): <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9f51fc16-ee2d-11e9-a32c-01aa75ed71a1>.
25. SNSVS: Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, 2017, https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio_immagini/Galletti/Comunicati/snsvs_ottobre2017.pdf.
26. IIASA, Institut for Applied System Analisys, 2018: The world in 2050:

- <https://resources.unsdsn.org/the-world-in-2050>.
27. EU, 2018: Un pianeta pulito per tutti. Visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0773&from=IT>.
 28. EU, 2019, COM (2019) 640 final: Comunicazione della Commissione sul Green Deal europeo, https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0006.02/DOC_1&format=PDF.
 29. UNITED NATIONS, 2019: Decade of Action, <https://www.un.org/sustainabledevelopment/decade-of-action/>.
 30. UCLG, 2020: Towards the localization of the Sdgs, <https://www.global-taskforce.org/sites/default/files/2020-07/Towards%20the%20Localization%20of%20the%20SDGs.pdf>.
 31. OECD: Programme on a Territorial Approach to the SDGs, <https://www.oecd.org/cfe/territorial-approach-sdgs.htm>.
 32. UNITED NATIONS, 2020, UN75 – I grandi temi: disuguaglianza, come colmare il divario, <https://unric.org/it/un75-i-grandi-temi-disuguaglianza-come-colmare-il-divario/>.
 33. INTERREG CENTRAL EUROPE. The Transformative Power of Industrial Culture. A dynamic approach to the culture of industrial regions: <https://programme2014-20.interreg-central.eu/Content.Node/InduCult2.0/Transnational.pdf>.
 34. EU, 2020: Nuova Carta di Lipsia, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019IR4829&from=DE>.
 35. EU, 2020, COM (2020) 625 final: Comunicazione sullo spazio europeo dell'istruzione, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0625&from=IT>.
 36. EU, 2020, COM (2020) 441 final/2: “Next Generation EU”, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/ALL/?uri=CELEX:52020DC0265>.
 37. Accordo “Agenda territoriale 2030. Un futuro a tutti i luoghi” “2020”: https://territorialagenda.eu/wp-content/uploads/TA2030_jul2021_it.pdf.
 38. MUR, PNR, 2021-2027: Programma Nazionale per la Ricerca, <https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-05/PNR2021-2027.pdf>.
 39. PNRR, 2021: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, <https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR.pdf>.
 40. Transformations to Achieve the Sustainable Development Goals: https://previous.iiasa.ac.at/web/home/research/twi/TWI2050_Report_web-small-071018.pdf.
 41. UNDP, 2021-2022: Human Development Report. Uncertain Times, Unsettled Lives, Shaping our Future in a Transforming World, <https://hdr.undp.org/content/human-development-report-2021-22>.

I colori e le forme dell'inclusione sociale

Ida Meglio

Imprendilab – Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale

1. L'imprenditorialità come strumento di giustizia sociale per le persone con disabilità

“I Talenti di Giulia” è un progetto di imprenditorialità sociale che consiste in uno spazio di inclusione sociale gestito da Giulia e la sua famiglia, dove ragazzi speciali con importanti disabilità, come Giulia, ma con talenti speciali, possano lavorare autonomamente attraverso le nobili arti del “ricamo” e dell’“artigianato artistico”, creando un’impresa sociale basata sulla integrazione e sulla relazione. La Convenzione delle Nazioni Unite ribadisce che la disabilità non è una condizione ineluttabile, unicamente dovuta a problemi di salute, ma è anche la conseguenza dell’interazione con un ambiente spesso ostile. Pertanto, è necessario orientarsi verso interventi finalizzati ad abbattere le barriere, di qualsiasi natura, che ostacolano il processo di inclusione delle persone con disabilità nel tessuto sociale e soprattutto lavorativo. Infatti, le persone con disabilità soffrono un doppio svantaggio: da un lato le condizioni di salute rendono più difficile disporre di un reddito, dall’altro, per conseguire obiettivi di vita anche basilari, necessitano una disponibilità di reddito maggiore rispetto al resto della popolazione e per poter raggiungere un pari livello di benessere individuale, devono sostenere maggiori costi. Un altro diritto in parte disatteso è quello al lavoro, con percentuali di occupazione molto più basse rispetto al resto della popolazione e soprattutto con un reddito minimo percepito comunque inferiore alla normale retribuzione per il lavoro che svolgono.

2. Il progetto sociale

“I Talenti di Giulia” è un laboratorio per sviluppare le capacità espressive. Giocare, scoprire, sperimentare, esprimersi, lavorare attraverso l’arte del

ricamo e della creatività artigianale per comunicare con il mondo che ci circonda. Un percorso non tanto terapeutico, ma altresì formativo orientato al lavoro e ricreativo, in grado di dare ai partecipanti la possibilità di raccontarsi con l'arte, di divertirsi, di socializzare, di guardare al futuro. Un progetto articolato che partendo dalla stimolazione sensoriale e visiva punta a sviluppare la manualità fine, la capacità di gestire autonomamente un compito nonché la definizione di un proprio stile e di un proprio lavoro per mettere in luce bisogni, aspirazioni e potenzialità.

In questo spazio gestito da Giulia e dalla sua famiglia si dà vita a un percorso formativo, lavorativo e di inclusione sociale in cui i ragazzi speciali, con disabilità intellettive, praticando l'antica arte del ricamo e dell'artigianato artistico, abbiano il loro spazio di integrazione e relazione con un percorso artistico di narrazione in cui ognuno ha modo di scegliere la forma migliore per esprimersi artisticamente e raccontare chi è, creando anche un proprio percorso occupazionale futuro. Ogni piccola e grande "opera d'artigianato", che sia un ricamo o una ceramica artistica, o una pittura, trasferisce un messaggio e delle informazioni che riguardano l'autore. Sono i colori, i punti, le forme che hanno la capacità di raccontare qualcosa a chi li osserva. Ombre, luci, vuoti e pieni diventano le parole di un nuovo alfabeto e questo laboratorio artistico, un luogo di comunicazione di tanti talenti speciali.

Non un'arte fine a se stessa, ma uno strumento per creare, ricordare, ricostruire la propria identità, ripristinare il proprio equilibrio esistenziale presente e futuro, dare vita a opportunità legate all'autoimpiego e alla sostenibilità personale. La disabilità non è una condizione ineluttabile, unicamente dovuta a problemi di salute, ma è anche la conseguenza dell'interazione con un ambiente spesso ostile. La piena operatività del laboratorio "I Talenti di Giulia" riuscirà nel tempo ad abbattere le barriere, di qualsiasi natura, che ostacolano il processo di inclusione delle persone con disabilità nel tessuto sociale e soprattutto lavorativo. Infatti, le persone con disabilità soffrono un doppio svantaggio, caratterizzato sia dalle condizioni di salute che rendono più difficile disporre di un reddito, sia dalla necessità di una maggiore disponibilità di reddito per conseguire obiettivi di vita anche basilari: rispetto al resto della popolazione, per poter raggiungere un pari livello di benessere individuale, le persone con disabilità devono sostenere maggiori costi. Un altro diritto in parte disatteso è quello al lavoro, con percentuali di occupazione molto più basse rispetto al resto della popolazione e soprattutto con un reddito minimo

percepito comunque inferiore alla normale retribuzione per il lavoro che svolgono.

Le basi su cui si fonda il progetto sono: la capacità di lavorare sul gruppo ed attraverso il gruppo, per attivare la capacità di coinvolgere e coinvolgersi, collaborare, aiutarsi reciprocamente e la formazione iniziale che partendo dalle capacità di Giulia sostenute dalla sua famiglia, accompagnerà il gruppo a raggiungere obiettivi comuni, cercando di migliorare reciprocamente il loro apprendimento e autonomia; mai soli dunque e comprendere, infine, quando è il momento di trovare e tirare fuori la propria specificità.

I “Talenti di Giulia” è una grande opportunità di lavoro gestita da una ragazza con disabilità intellettiva e dalla sua famiglia, un laboratorio di inclusione sociale e contemporaneamente un modello che offre lavoro, formazione e dignità alle persone “speciali”. La soluzione più giusta al difficile problema del “dopo di noi” che tanto affanna le famiglie italiane di persone con disabilità. I ragazzi saranno avviati ad una prima fase di formazione che consentirà di imparare l’arte del ricamo o delle creazioni artistiche e dopo di studiare – insieme a psicologi e educatori – le modalità attraverso le quali farli diventare auto-efficaci ed in equilibrio con il mondo che in quel momento stanno attraversando, un mondo che un giorno li porterà ad essere auto sufficienti sia in ambito lavorativo che in ambito sociale.

3. Situazione e contesto sociale

Una grande difficoltà in Italia quando si parla di disabilità è quella di capire quante siano effettivamente le persone con disabilità. La mancanza di dati certi è un grosso problema di cui associazioni, fondazioni, esperti ed esperte discutono da tempo e a cui ISTAT, l’Istituto nazionale di statistica, sta cercando faticosamente di rimediare. Una delle conseguenze di questa carenza è che tutte le politiche di sostegno e assistenza, non esclusivamente sanitarie, così come i fondi specifici per l’inclusione, l’accesso al lavoro, all’istruzione e allo sport o ancora la progettazione di luoghi inclusivi, sono stati pensati e finanziati sulla base di stime ricavate da sondaggi, quindi approssimative. Uno dei limiti principali dei dati che riguardano le persone con disabilità è la definizione stessa di disabilità; infatti, non riguarda esclusivamente la presenza di un deficit fisico o psichico; la stessa Convenzione delle Nazioni

Unite (ONU) ha spostato l'attenzione dalle condizioni individuali al contesto sociale della persona con disabilità in quanto protagonista di relazioni con ambienti e persone: «*le persone con disabilità presentano caratteristiche specifiche e durature che in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri*»¹. Rispetto al passato viene quindi data molta più importanza alla dimensione sociale della disabilità che secondo questo approccio, ormai consolidato, può essere considerata una manifestazione grave dell'incapacità di una società di assicurare l'uguaglianza alle persone con problemi di salute. Secondo la piattaforma *Disabilità in cifre* realizzata dall'ISTAT e relativa al 2019, le persone che soffrono di gravi limitazioni che impediscono loro di svolgere attività abituali sono circa 3 milioni e 100 mila, pari al 5,2 per cento della popolazione². La stima dell'ISTAT sull'incidenza della disabilità in Italia, che tra le altre cose viene utilizzata dal governo per programmare le politiche e i relativi finanziamenti, è il risultato di un'indagine generale chiamata "Aspetti della vita quotidiana" fatta a un campione di 20 mila famiglie o 50 mila persone. Le indagini promosse finora, insieme al lavoro delle associazioni, mostrano che gli strumenti e i finanziamenti sono spesso insufficienti o inefficaci. Per esempio, le politiche di accesso al lavoro sono state ispirate al principio della valorizzazione delle capacità degli individui, anche con lo scopo di favorire la dignità e il diritto all'indipendenza economica; tuttavia, i livelli occupazionali delle persone con disabilità sono ancora molto al di sotto della media nazionale e spesso i lavoratori con disabilità vengono relegati a svolgere mansioni secondarie. Anche gli interventi per favorire la conciliazione tra il lavoro e la cura di un familiare con disabilità sono stati inefficaci, come testimoniano le carriere lavorative dei cosiddetti *caregiver*, spesso meno rilevanti di quelle del resto della popolazione. È un problema che riguarda in particolare le donne.

Uno dei diritti fondamentali per l'inclusione sociale è l'istruzione. La scuola, infatti, gioca un ruolo fondamentale, a fianco della famiglia, nel processo di presa in carico e inclusione della persona con disabilità nella società. Purtroppo, il livello di istruzione per questo gruppo di popolazione è

¹ Convenzione delle Nazioni Unite (ONU) del 2006.

² Rapporto sulla disabilità, ISTAT, 2019 – Audizione dell'Istat presso il Comitato Tecnico Scientifico dell'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, Presidenza del Consiglio dei ministri, 2021.

mediamente basso, con un forte divario tra le persone con disabilità e il resto della popolazione. Nell'anno scolastico 2019-2020 secondo i dati ISTAT³ è aumentato il numero di alunni con disabilità che frequentano le scuole italiane (+ 13 mila, il 3,5% degli iscritti). In crescita anche il numero di insegnanti per il sostegno, con un rapporto alunno-insegnante migliore delle previsioni di legge, ma il 37% non ha una formazione specifica. Sono carenti, inoltre, gli assistenti all'autonomia e alla comunicazione nel Mezzogiorno, dove il rapporto alunno/assistente è di 5,5, oltre 11 in Campania e in Molise. È scarsa l'accessibilità per gli alunni con disabilità motoria (solo nel 32% delle scuole) e molto critica la disponibilità di ausili per gli alunni con disabilità sensoriale (2%)⁴. Un altro diritto, in parte disatteso per le persone con disabilità, è quello al lavoro, con percentuali di occupazione molto più basse rispetto al resto della popolazione. Nella maggior parte dei casi le persone con disabilità lavorano in cooperative sociali, spesso senza un vero e proprio contratto; spesso non ricevono alcun compenso o ne percepiscono uno minimo, comunque inferiore alla normale retribuzione per il lavoro che svolgono.

4. L'imprenditorialità come strumento di giustizia sociale

L'idea imprenditoriale "I Talenti di Giulia" ha lo scopo di recuperare soprattutto la tradizione del ricamo in ottica moderna, combinando la ricerca all'artigianato in un sistema socio-imprenditoriale integrato ed ecosostenibile, legata alla valorizzazione non solo delle persone con disabilità, ma anche di un pezzo della nostra storia e del territorio dal punto di vista sociale e artigianale. Oggi è importante riscoprire e salvaguardare una tradizione che ha visto le donne di un'epoca spendere tanto tempo nel ricamare; l'idea è riproporre quest'arte, insieme a quella dell'artigianato artistico, in un'ottica odierna, dove si torna ad avere del tempo "da dedicare all'ago" per farne un vero e proprio strumento di sostenibilità personale e sociale. Si intende anche creare uno scambio intergenerazionale adulti e giovani attraverso la metodologia combinata del *learning by doing* e *learning by thinking* cosicché tutte le partecipanti e i partecipati possano essere parte attiva per favorire la realizzazione di laboratori artigianali nei cui punti di forza si possono riconoscere

³ ISTAT 2019.

⁴ Rapporto sulla disabilità, ISTAT 2019.

l'inclusione sociale delle persone con fragilità, combinata con la diffusione delle tradizioni artigianali sia verso le nuove generazioni sia nel più ampio circuito locale; e ancora maggiori conoscenze, competenze e opportunità grazie all'attivazione di laboratori, *focus group* e *workshop* anche con esperti del settore. Ciò fungerà da supporto all'attivazione di un servizio nuovo, integrato ed ecosostenibile e soprattutto di inclusione sociale di categorie deboli.

Il quadro che emerge attualmente mette in luce numerose criticità: a fronte di una normativa nazionale e internazionale che ha posto come principale obiettivo delle politiche sociali quello dell'inclusione delle persone con disabilità, il raggiungimento dell'obiettivo resta ancora lontano. Sono testimonianza di questo le condizioni di salute e i livelli di istruzione e di occupazione sensibilmente più bassi rilevati fra le persone con disabilità rispetto a quelli osservati nel resto della popolazione. Fra le cause, si riscontrano la mancata attuazione delle normative vigenti, dovuta in parte alle lentezze delle amministrazioni nel loro recepimento, oltre alla scarsità di risorse finanziarie a disposizione dei governi locali competenti in materia di interventi sociali. Permane la carenza di servizi e di un'adeguata assistenza formale, le cui conseguenze ricadono inevitabilmente sulle famiglie che continuano a farsi carico della maggior parte delle attività di cura e di aiuto necessarie ai loro componenti in condizione di disabilità. Pertanto, è necessario orientarsi verso interventi finalizzati ad abbattere le barriere, di qualsiasi natura, che ostacolano il processo di inclusione delle persone con disabilità nel tessuto sociale. Di fronte alla carenza di assistenza e di strutture adeguate, la problematica della disabilità si accentua. Viceversa, più la società è organizzata più il divario tra una persona disabile e no, diminuisce fino a sparire quasi del tutto; dunque, tra i principali punti da considerare per agire con giustizia sociale ci sono indubbiamente l'istruzione e il lavoro.

Giustizia come bene comune, ma non sempre di genere

Fiorenza Taricone

Università degli Studi di Cassino e Lazio meridionale

Sommario: l'articolo esamina nei limiti consentiti il difficile ma necessario rapporto fra i criteri normativi della giustizia e le sue asimmetrie fra il genere maschile e quello femminile. Il proibitivo accesso per le donne alla sfera pubblica fin dal paganesimo e all'istruzione come diritto riconosciuto ha condizionato sia le riflessioni teoriche, l'applicazione pratica della giustizia sia distributiva, sia riparatrice. Una rottura nella tradizione patriarcale è individuata nella *Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne*, a firma di Olympe de Gouges, vero manifesto dei diritti sessuati nell'Europa moderna; l'istruzione a partire dal XIX secolo per l'Italia, ma non solo, si conferma una vera chiave di volta per scardinare l'intera impalcatura dei diritti civili e politici. Con il neofemminismo degli anni Settanta, la differenza sessuale, teorizzata e praticata, svela la finta universalità dei diritti in un ordine patriarcale maschile pensato originariamente in modo monosessuato, escludendo le donne vicine ad una sfera naturale riproduttiva, ma non alla sfera razionale del sapere.

Parole chiave: giustizia, diritti politici, Rivoluzione francese, istruzione, differenza sessuale.

1. La giustizia come canone della politica

La filosofia domina sovrana nel riflettere sulla giustizia; se per Platone nella *Repubblica* essa è un bene più prezioso di molti pezzi d'oro, ad Aristotele e alla sua *Etica* dobbiamo la distinzione fondamentale fra giustizia distributiva e/o riparatrice. Con buona pace di coloro che hanno fatto in modo di marginalizzare, o hanno approvato la riduzione dello studio della filosofia nelle scuole e nelle università, come se le facoltà critiche, ragionative, argomentative fossero inutili orpelli, è dalla filosofia stessa che possiamo cercare di afferrarne la complessità. Inserire in questa riflessione l'inclusione sociale e il genere comporta limiti dettati dalla teorizzazione e storicizzazione dei

concetti legati alle difficoltà di accedere al sapere, in questo caso giuridico e alla sua applicazione pratica. Le poche filosofe riemerse dalla storia, pur dimostrando forza intellettuale, non decidono i canoni della politica, del giusto e dell'ingiusto e delle diseguaglianze retributive; e del resto, quali, visto che i lavori femminili, da quelli servili per definizione a quelli domestico-coniugali, comprese le prestazioni sessuali obbligate, non erano retribuiti.

Sempre seguendo Aristotele, si è adottata spesso la distinzione fra giustizia distributiva e giustizia riparatrice, ma intendendo la prima come colei che elargisce cariche, onori, salari, beni materiali tra coloro che prendono parte al sistema politico; risulta assai problematico applicare tutto ciò ad un genere, e oggi a più generi, la cui presenza costante nella storia è ancora attualmente da decifrare del tutto; le donne hanno vissuto in un ordine simbolico e pratico che le escludeva, che nel mentre se ne serviva per la riproduzione della specie, o per prestazioni affatto interessate alla riproduzione stessa. Il genere femminile ha guadagnato spazi sia regali, sia religiosi, sia quotidiani, teoricamente preclusi, all'interno di organizzazioni che le prevedeva in funzioni subalterne: spose e madri suddite all'interno della famiglia governata dalla *patria potestas*, regine prive del titolo di sovranità ma reggenti in nome di figli, religiose colte e badesse imprenditrici controllate dai direttori spirituali, prostitute a vario titolo mantenute in base alla loro capacità di seduzione, ma di fatto una sorta di ministri ombra. Le donne hanno avuto rapporti assai contrastanti con la giustizia: nel caso di accuse di stregoneria fra il '500 e il '700 sono salite sui roghi, dopo processi sommari intervallati da torture appositamente inventate, e talvolta hanno rifiutato una giustizia che pure le favoriva per avere in cambio riconosciuta una pari dignità pur come possibile colpevole; a partire dalla *Dichiarazione dei diritti* di Olympe de Gouges e poi nei primi decenni dopo l'unità in Italia, molte associazioni chiedono di essere imputabili in maniera eguale ai rei, rifiutando l'equazione: meno colpevoli perché eterne minorenni, prive di una coscienza adulta. Olympe de Gouges, ghigliottinata nel 1793, pubblica poco prima la famosa, purtroppo tale solo per addette e addetti ai lavori, ma assente nei manuali scolastici, *Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne*. È costituita da 17 articoli, un vero manifesto politico sessuato della modernità, tanti quanto ne ha la parallela Dichiarazione al maschile; l'Autrice ne riproduce alcuni integralmente sostituendo alla parola uomo, il termine donna; altri invece sono completamente riscritti e l'articolo X è rimasto il più famoso perché collegato alla sua sorte:

sostiene la libertà di opinione per tutti, tanto più per la donna che «avendo il diritto di salire sul patibolo, parimenti ha quello di salire alla tribuna» politica naturalmente, diritto che appunto sperimenta personalmente. Nell'articolo VI si precisa che: «La legge deve essere l'espressione della volontà generale; tutte le Cittadine e i Cittadini devono concorrere personalmente, o attraverso i loro rappresentanti, alla sua formazione; essa deve essere la stessa per tutti: tutte le cittadine e tutti i cittadini, essendo uguali ai suoi occhi, devono essere ugualmente ammissibili a ogni dignità, posto e impiego pubblici secondo le loro capacità, e senza altre distinzioni che quelle delle loro virtù e dei loro talenti». L'articolo VII, il successivo, precisa che: «Nessuna donna è esclusa; essa è accusata, arrestata e detenuta nei casi determinati dalla Legge. Le donne obbediscono come gli uomini a questa legge rigorosa»¹.

La possibilità di conoscere i criteri del giusto e dell'ingiusto, di conformarsi o meno ad essi, è legato in modo inscindibile alla conoscenza. La lingua e la civiltà greca, da cui molto abbiamo ereditato, sono state segnate da una cultura eminentemente retorica, filosofica e letteraria; l'uomo di scienza, il dotto, ha più di un significato: il saggio era sapiente, assennato, abile, pratico, intelligente, accorto, lessicalmente definito al solo maschile. I campi di applicazione della cultura erano quelli da cui la donna era esclusa: politico-militare dove si applicavano le regole dell'arte militare e del buon governo, e quello della creazione artistica, compresa l'arte dell'eloquenza, per la quale occorreva padroneggiare la retorica e la dialettica. Non a caso lo stesso sostantivo ha anche il significato di scaltro, astuto, accorto.

Il dotto per eccellenza era, neanche a dirlo, il filosofo, ma non risulta che le donne insegnassero nelle accademie e nelle scuole, tranne rarissime eccezioni, o si impegnassero nelle competizioni politiche perché non erano loro concesse cariche. Eccezioni in tal senso potevano essere le compagne, le figlie e le consorti di pensatori e filosofi come, ad esempio, le donne della scuola pitagorica nell'Italia meridionale. Aristotele ha rappresentato dunque il massimo esponente del sapere enciclopedico, occupandosi, come è noto, di astronomia, scienze naturali e di botanica, oltre che di scienze umane e filosofiche; a lui dobbiamo, insieme a pochi altri filosofi, la creazione delle gabbie concettuali delle strutture discorsive e del logos politico, ma anche pesanti

¹ DE LEO M., TARICONE F. (1992), *Le donne in Italia. Diritti civili e politici*, Napoli: Liguori, p. 29 e CONTI ODORISIO G., TARICONE F. (2008), *Per filo e per segno. Antologia di testi politici sulla questione femminile dal XVII al XIX secolo*, Torino: Giappichelli, pp. 62-3.

definizioni sulla dicotomia sessuale fra i sessi. Nella *Politica e Costituzioni di Atene*, l'*ipse dixit*, cioè Aristotele inteso come massimo referente di autorevolezza, definisce il maschio per natura migliore, la femmina peggiore, l'uno atto al comando, l'altra ad obbedire, a meno che non accada qualcosa che vada oltre l'ordine naturale. La facoltà deliberativa, a differenza degli schiavi, è posseduta dalle donne, ma "incapace", quasi come il fanciullo che la detiene, imperfetta. Aristotele disconosce anche le affermazioni di Socrate per il quale la saggezza, il valore e la giustizia sono uguali nei due sessi; è necessario invece educare i fanciulli e la donna per la costituzione della *polis*, ma le donne purtroppo costituiscono solo la metà degli esseri liberi: nelle *Etiche*, Aristotele afferma che la comunità composta da marito e moglie è evidentemente aristocratica, perché il marito comanda in base al suo valore e «nelle cose nelle quali bisogna che sia un uomo a comandare», mentre assegna alle donne quelle a loro adatte, tra le quali certo non rientrava il diritto ad istruirsi e a partecipare alla *polis*, ma governare l'*oikos*, cioè la casa².

Sta di fatto, comunque, che il termine dotto, sapiente, saggio, è stato tramandato con un'accezione maschile, e se le donne hanno recuperato, l'hanno fatto per altra via. Nel mondo latino, che pure privilegia il diritto, in cui la giustizia ha un ruolo preciso, il termine scienziato è tradotto con *litteratia*, cioè erudito nelle lettere. La parola al plurale invece è sbrigativamente resa con *homines docti* cioè uomini sapienti e studiosi.

2. Il sapere femminile: una corsa a ostacoli

Nel basso e alto Medioevo, caratterizzato da invasioni barbariche e dalla lotta contro il pericolo arabo, il livello di alfabetismo e di scolarizzazione è piuttosto basso. L'istruzione è monopolio soprattutto delle scuole monastiche che assicurano la formazione del clero. I futuri sacerdoti imparano a leggere e a scrivere, a conoscere la Bibbia possibilmente a memoria, e qualche nozione di liturgia. Ai livelli più alti della vita culturale dominano la metafisica e la teologia; conosciamo solo rari nomi di religiose colte e "teologhe", vuoi per illuminazione diretta, cioè per una scienza che viene concessa come un miracolo, vuoi per l'assiduità e la possibilità continua di studio che in numerosi

² VIANO C.A. (a cura di) (1955), *Aristotele, Politica e Costituzioni di Atene*, Torino: UTET, e CAIANI L. (a cura di) (1996), *Etiche di Aristotele*, Torino: UTET.

monasteri hanno le religiose. Oltre alle copiste e miniaturiste, le badesse con le loro capacità di amministratrici, oltre che per la loro cultura resa possibile anche e soprattutto per l'essersi messe al riparo dalle morti per parto, illuminano i secoli dell'alto e basso medioevo, ma cariche pubbliche connesse all'esercizio della giustizia non sono una pratica reale. Tanto meno sono praticabili le professioni legate al diritto, come quella notarile, una casta che è stata ed è ancora per alcuni versi, una delle più chiuse e inaccessibili, tanto più al sesso femminile. La professione di notaio per le donne è stata sicuramente una conquista dell'età contemporanea, prima metà del '900, per quanto riguarda l'Italia.

Dopo il Mille, la cosiddetta rinascita delle città, lo sviluppo dei commerci e la nascita delle prime università, fra cui antichissima quella di Bologna, la prima ad accettare lettrici, cioè docenti non stabilmente impiegate, segnano una ripresa della vita culturale. Le università con la loro attività didattica fanno circolare libri, dispense, appunti di lezione stimolando le attività scritte e accelerando la domanda e offerta di cultura. Accanto alla lingua dotta per eccellenza, il latino, con cui fino al Settecento ogni donna dovrà comunque misurarsi per dimostrare la sua "scienza", nasce lentamente una scrittura più quotidiana, in italiano volgare, specie per le esigenze della classe mercantile. Le mogli o comunque le donne di famiglia di mercanti, banchieri, imprenditori sembrano aver avuto un minor grado di analfabetismo rispetto al proprio sesso, ma il livello di istruzione è su misura, per i bisogni della conduzione familiare.

Le città universitarie significano per le donne almeno la possibilità di assistere ad una vita culturale scientificamente organizzata più che di parteciparvi. Per rimanere nel campo delle discipline giuridiche, è rimasto famoso il caso della figlia del giureconsulto e teologo Giovanni D'Andrea, docente di diritto canonico all'Università di Bologna del XIII secolo, il quale permette che la figlia Novella lo sostituisca nelle lezioni per la sua straordinaria preparazione, ma velata, affinché la bellezza non distraga gli ascoltatori.

Agli albori dell'umanesimo, nella storia della letteratura francese, ma non solo, Christine de Pizan, fra la fine del XIV secolo e l'inizio del successivo, si impone con forza nel mondo delle lettere, con una grande autonomia malgrado la sua condizione di vedova con tre bambini; nella sua opera *Le Livre de la Cité des Dames* dipinge un governo ideale che accorda alle donne un posto nella società. La sua narrazione è allegorica, con riferimenti al vissuto

personale, narrando di un naufragio in cui muore il capitano della nave e si ‘trasforma da donna in uomo’, capace da sola di condurre le navi. Christine riceve l’insegnamento delle Sibille, ed è poi nuovamente istruita da tre allegorie nella *Cité*: Natura, Rettitudine e Giustizia. Lo spazio futuro della Città sarebbe stato uno spazio di parole, le donne avrebbero avuto una importante posizione giuridica, le guerriere sarebbero state letterate. La regina Zenobia compie il suo dovere di guerriera, ma durante le ore libere studia, conosce il latino e il greco, scrive nelle due lingue un compendio di storia contemporanea. Carmenta è celebre per il suo ruolo eziologico, presiede alla stessa origine della parola, promulga delle leggi, possiede il dono della profezia. Vicina alle arti primigenie inventa un alfabeto originale che sarà quello latino, attende alla formazione delle parole e alle basi della grammatica. Minerva inventa le lettere greche chiamate caratteri, ma al tempo stesso s’interessa all’arte della lana. L’unione delle conoscenze vitali, dai campi alla tessitura, è legata all’acquisizione della cultura e all’organizzazione della città. Le donne inventive vigilano sull’organizzazione e la distribuzione dei compiti che costituiscono il fondamento della società. Ma l’eloquenza, in particolar modo, caratterizza la parola pubblica, e cioè la memoria, la padronanza del linguaggio, il potere carismatico della parola³.

Nell’età umanistica l’insegnamento delle cosiddette arti liberali del trivio (grammatica, retorica, dialettica), e del quadrivio (aritmetica, geometria, astronomia, musica), è destinato, come suggerisce il nome, agli uomini liberi: benché il sostantivo uomini possa suggerire un plurale collettivo, questi ultimi non includono di fatto il genere femminile per il quale il sogno di una istruzione paritaria è ancora lontano. La società umanistica è tesa essenzialmente a formare una cultura comune che unisce fra loro i mercanti, gli artisti, i medici, i capi di stato, e di Chiesa, i condottieri e i magistrati, tutti quei cittadini attivi, insomma, in cui la donna non sembrava inclusa. Nel ‘400 si gettano però anche le premesse della cosiddetta rivoluzione rinascimentale, che vede uno sviluppo consistente delle scienze, in quanto a tecniche e metodologie e una tendenza progressiva alla affermazione di autonomia delle singole discipline. Le cattedrali di idee nelle quali arte, filosofia, scienza e politica sono strettamente connesse e subordinate alla metafisica e alla teologia, cedono di fronte all’indipendenza di ogni settore del sapere. Lo scienziato non è più solo

³ REGNIER-BOHLER D., *Voci letterarie, voci mistiche*, pp. 479-480; in DUBY G., PERRROT M. (a cura di) (1990), *Storia delle donne. Il Medioevo*, Roma-Bari: Laterza.

sinonimo di uomo di lettere, ma anche colui che studiava la teoria della tecnica. Tra il 1200 e il 1400 i progressi sono rapidissimi e anche le applicazioni pratiche. Per esempio, nella tessitura della lana, e della seta, nella lavorazione del vetro, nell'uso della strumentazione marittima, nell'invenzione della polvere da sparo, e nei progressi della metallurgia, che accelerava la messa a punto della stampa, per non parlare della progettazione architettonica che rivoluziona edifici e opere d'arte. Nasce probabilmente allora, accanto alla figura dell'artigiano, una nuova categoria di tecnici, ma le donne non sembrano passate alla storia in questi settori, anche perché i nascenti tecnici architetti presumono di svolgere le professioni all'aperto.

Il Cinquecento è un secolo di svolta in molte scienze particolari, anche in quelle che oggi consideriamo antiscientifiche come l'alchimia, l'astrologia, la magia. Sicuramente, in questi campi la donna esercita la sua influenza e opera paradossalmente da privilegiata perché ritenuta come sesso vicina alle forze misteriose e irrazionali alla natura, e per gli stessi motivi, pericolosa. Alchimiste, matematiche, mediche, farmaciste, astronome, anatomiste, popolano il '500, ma le discipline giuridiche e l'esercizio di esse sono appannaggio maschile. Nel Seicento come nel Settecento, lo sviluppo delle scienze si diversifica definitivamente. Si afferma la meccanica, la fisica, la chimica e la biologia, nel pensiero matematico viene rinnovata la geometria analitica e si forma il calcolo infinitesimale. Finalmente una donna dagli indubbi meriti, come Maria Gaetana Agnesi, nata agli inizi del Settecento, conoscitrice di cinque lingue, può essere chiamata scienziata in virtù del merito in una sola disciplina scientifica e della sua opera: *Le istituzioni analitiche*, basata sullo studio del calcolo integrale e differenziale. Alla diffusione del titolo di scienziata non sono sicuramente estranee le Accademie delle scienze, sorte nel Seicento in antitesi alle Università, sclerotizzate e avverse alle novità. L'ammissione delle donne richiede una vera e propria mobilitazione, sia maschile che femminile, per consentirne l'accesso, indispensabile per la pratica dello strumento scientifico legata alla frequentazione di gabinetti scientifici e di laboratori. Al XVII secolo, secolo di grande fermento culturale, appartiene uno dei più grandi sostenitori del diritto alla parità dei sessi e all'equivalenza delle funzioni: politiche, militari, giuridiche, Poullain de la Barre. Nato nel 1647 a Parigi, destinato fin dall'infanzia al sacerdozio, inizia una conversione mentale dopo aver ascoltato una serie di conferenze su Cartesio e sul suo metodo, condannato poco prima dalla

Chiesa, nel 1663. Fra il 1673 e il 1675 Poullain pubblica le tre opere che racchiudono il suo pensiero sulla fondamentale disuguaglianza che precede ogni altra, quella fra i sessi e che rappresenta meglio di ogni altra la forza del pregiudizio non sottoposto al vaglio della ragione: *L'Egalité des deux sexes*, *l'Education des Dames* e *l'Excellence des hommes*. Poullain ipotizza che anticamente gli uomini usino i vantaggi fisici per estenderli a tutti i campi. All'inizio della società però le conseguenze non sono essenziali per le donne, poiché non esiste ancora un governo, né cariche pubbliche, né una religione stabilita e le idee di dipendenza non hanno ancora nulla di spiacevole. La sottomissione inizia con la reclusione casalinga femminile per allevare i figli. La costituzione degli Stati rende necessaria una certa distinzione tra i membri; si introducono manifestazioni di deferenza, si inventano dei segni di rispetto per indicare la differenza fra di loro. L'idea di potenza si unisce così ad atti di sottomissione esteriore rivolta a chi detiene il potere. Non bisogna stupirsi dunque per Poullain se le donne, occupate nelle loro case non inventino nessuna scienza, molte delle quali sono state all'inizio occupazione di oziosi e fannulloni. Man mano che queste conoscenze si diffondono, gli uomini cominciano a riunirsi in luoghi più adatti alle discussioni, dove tutti espongono i loro pensieri e le scienze si perfezionano. Vengono fondate delle Accademie che non ammettono le donne, escluse in questo modo dalle scienze così come lo erano da tutto il resto. Per Poullain, le donne colte, che sono numerose, meritano maggior stima degli uomini colti perché hanno dovuto superare la mollezza in cui il loro sesso viene educato; rinunciare ai piaceri e all'ozio, vincere alcuni ostacoli sociali che le allontanano dallo studio e superare la scarsa considerazione che l'uomo comune ha nei confronti delle donne colte, oltre quella che ha sul sesso femminile in generale. Per Poullain, dunque, è una volgare credenza ritenere lo studio inutile per le donne, perché esse non partecipano in alcun modo agli impieghi. Invece è necessario quanto la felicità e la virtù, per pensare, agire in modo giusto, e conoscere a fondo se stessi. Le donne sono quindi capaci di insegnare e se avessero studiato nelle università, insieme agli uomini, o in quelle appositamente istituite per loro, avrebbero potuto raggiungere la laurea, ottenere il titolo di dottore, e di professore in teologia e medicina e nei vari diritti. Sono adatte parimenti alle dignità ecclesiastiche, ad esercitare

un'autorità, essere regine, presiedere un consiglio di guerra, avere il ruolo di generale d'armata, esercitare le funzioni della magistratura⁴.

In Italia la svolta nell'istruzione femminile è legata ad una giustizia normativa, al diritto allo studio valevole per entrambi i sessi dopo l'unificazione. Non solo l'istruzione diventa obbligatoria in tutte le regioni italiane, cercando di equiparare le zone più illetterate con quelle dove esisteva già una tradizione di studi scolastici, ma le cognizioni diventano pressoché uguali per i due sessi, almeno a livello elementare e medio. Il problema successivo sarà quello dell'ammissione delle donne all'università e alle nuove professioni, insolite per le donne, come l'avvocatura e la medicina, ma in questo caso la lotta sarà non solo legislativa, ma soprattutto contro la mentalità, più lenta a cambiare rispetto alle leggi promulgate. La legge Sacchi aprirà alle donne nel 1919 la possibilità pratica oltre che teorica, già riconosciuta dal 1875 con l'iscrizione a tutte le facoltà universitarie, di poter applicare gli studi alle libere professioni; le donne prestano da allora giuramento come avvocate, ma solo dopo la metà del '900 entrano come giurie popolari e nel 1963 accedono alla Magistratura, entrando finalmente in quell'ordine simbolico-giuridico che le aveva solo parzialmente riconosciute⁵.

Possiamo definire un primo atto di giustizia riparatrice il riconoscimento della cittadinanza piena, teoricamente in Italia con il Decreto luogotenenziale del 1945 e praticamente dopo il marzo del '46, con l'elettorato attivo e passivo; ha avuto inizio un diverso cammino della giustizia, in cui le donne della società civile, attraverso un incontro-scontro con le rappresentanti delle politiche istituzionali hanno modificato un impianto della giustizia fin troppo monosessuato.

Il genere innestato nella politica egualitaria della Repubblica democratica ha fatto emergere più di una contraddizione rispetto alla giustizia normativa, per esempio rispetto al dibattito sulle quote per assicurare una giusta presenza delle donne in politica; negli anni Novanta delle "quote rosa", cioè la riserva, all'interno delle liste elettorali, di "posti", ovvero di candidature, destinati ai

⁴ Sull'autore, CONTI ODORISIO G. (1996), *Poullain de la Barre e la teoria dell'uguaglianza. Con la traduzione integrale de «L'uguaglianza dei due sessi» (1673)*, Milano: Unicopli.

⁵ Sull'argomento, TARICONE F. (2018), *L'istruzione femminile: dalla logica d'eccezione al diritto collettivo*; in PANARELLO A., TARICONE F. (a cura di), *Caianello crocevia di arti, scienze e umanità*, Minturno: Caramanica Editore.

candidati di sesso femminile si occupa la Corte costituzionale con la sentenza n. 422, in riferimento all'art. 5.2 della legge n. 81, sull'elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia e dei relativi consigli comunali e provinciali; questa prevedeva che «nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere di norma rappresentato in misura superiore ai due terzi». Lo scopo era quello di promuovere una più equilibrata rappresentanza dei due sessi nelle assemblee elettive comunali e provinciali. Il Consiglio di Stato aveva impugnato di fronte alla Corte l'art. 5.2, per contrasto con l'art. 3.1 e con l'art. 49 della Costituzione. Aderendo alla richiesta del giudice amministrativo, la Corte dichiara l'incostituzionalità della disposizione, in quanto incompatibile tanto con il principio di eguaglianza formale e il divieto di discriminazione dell'art. 3.1, quanto con l'art. 51.1 che sancisce la parità di accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive per «tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso». Data l'assoluta eguaglianza tra i due sessi nella possibilità di accedere alle cariche elettive, l'appartenenza all'uno o all'altro sesso non può in alcun modo essere considerata come un requisito di eleggibilità e, di conseguenza, di candidabilità. In questo caso, la giustizia non è stata né distributiva, in quanto a cariche, onori eccetera, né riparatrice di eguali possibilità di candidature, ma formalmente ineccepibile. Del resto, «la giustizia si può definire un bene sociale, come l'uguaglianza, la libertà, la democrazia o il benessere. Ma vi è una differenza importante tra il concetto di giustizia e gli altri appena citati. Uguaglianza e libertà sono termini descrittivi; sebbene astratti e teorici, possono essere definiti in modo tale da rendere le affermazioni in cui compaiono verificabili, in genere mediante riferimento all'evidenza empirica ... la giustizia d'altro canto è un concetto normativo»⁶.

3. L'inclusione fra emancipazione e differenza

Il binomio genere-inclusione ha sollevato notevoli critiche da parte del cosiddetto femminismo della differenza, laddove inclusione significava entrare in un universo simbolico, lessicale e fattuale maschile, in cui inclusione stava a significare soprattutto omologazione e perdita della libertà femminile. Le diverse impostazioni ideologiche e politiche fra femminismo egualitario e

⁶ OPPENHEIM F. E. (1990), *Giustizia*, p. 445; in BOBBIO N., MATTEUCCI N., PASQUINO G. (dir.), *Dizionario di Politica*, Torino: UTET.

femminismo della differenza solo schematicamente possono essere ridotte a due: per il primo è insito nel processo democratico, mentre per il secondo esiste una impossibilità sociale di fondare l'uguaglianza fra i sessi nel sistema patriarcale⁷. Da qui, hanno avuto origine le due correnti principali del femminismo: quella che poneva l'accento sull'uguaglianza e quella che esaltava la differenza. Schematizzando, mentre per la prima corrente la femminilità è una costruzione politica in base alla quale si determinano gli attributi di libertà o soggezione dell'individuo, in relazione alla sfera privata e a quella pubblica, per la seconda, la differenza dei sessi è un dato ontologico irriducibile. Il privato vissuto dalle donne e l'esperienza corporea della maternità non possono essere considerati solo in termini di oppressione, ma come origine di bisogni specifici di cui tener conto nell'organizzazione della *polis*⁸. La dicotomia si ricollega in parte a quella esistente fra emancipazione e liberazione e si riferisce essenzialmente alle critiche rivolte ai mutamenti della condizione femminile troppo limitati alla conquista di nuove leggi, e di un inserimento della soggettività femminile in un ordine simbolico scritto e pensato da uomini, espressione di un logoro ordine patriarcale; in sostanza più che una liberazione, una omologazione sotto il segno dell'inclusione subordinata. L'origine della differenza sessuale risale ad un fascicolo di movimento assai diffuso, che fondava non solo un pensiero femminista, ma anche una pratica femminista. Il titolo era *Più donne che uomini*, nel cosiddetto «Sottosopra verde», pubblicato nel gennaio 1983 dalla Libreria delle donne di Milano, gruppo fondato negli anni Settanta, agli albori del neo-femminismo. In questo testo si afferma, fra l'altro, che per avere esistenza libera le donne devono poter iscriverne nella realtà sociale i loro desideri, dando a essi il segno della differenza femminile, della loro origine sessuata.

Per dare seguito alle idee espresse nel «Sottosopra verde» si forma un gruppo che diventa la comunità femminile filosofica di Diotima, essendo la maggior parte delle sue componenti insegnanti di filosofia, o ricercatrici, o donne che si occupano di filosofia per passione. La motivazione per costituire il gruppo dentro l'università di Verona è individuata nel portare il segno della differenza nella ricerca filosofica, sconvolgendo i tradizionali parametri di

⁷ FOUGEYROLLAS-SCHWEBEL D. (1977), *Le féminisme des années 1970*; in FAURE CH. (a cura di) *Encyclopédie politique et historique des femmes*, Paris: PUF.

⁸ CONTI ODORISIO G. (2000), *La rivoluzione femminile*, Roma: Istituto Enciclopedia Italiana, p. 892.

neutralità del sapere; nell'atto stesso di costituirsi, si dà evidenza al carattere della loro ricerca avanzando le richieste di finanziamento della ricerca al Ministero della pubblica istruzione, di inserimento della ricerca stessa del progetto del futuro Dipartimento di Filosofia; dunque anche un atto filosofico, come ricorda Luisa Muraro, leader storica della libreria delle donne di Milano e fondatrice di Diotima. «Ci presentavamo infatti agli amministratori colleghi dell'Università dando evidenza a quello che essi, per accoglierci alla pari, facevano mostra di non notare, mettevamo la differenza al posto della parità, noi di cui si pensa comunemente che in quel luogo siamo entrate grazie al principio di parità»⁹. La comunità costituita dopo l'estate del 1984 in un incontro di rifondazione in montagna prende nome da Diotima di Mantinea, ricordata da Socrate nel Simposio di Platone come colei che gli avrebbe insegnato la maieutica filosofica.

L'elaborazione parte da un dato acquisito: la critica del movimento femminista alla richiesta tradizionale di emancipazione-integrazione delle donne nella vita sociale; l'emancipazione consente di superare la discriminazione dell'essere donna, ma per approdare solo ad un'integrazione mutilante per l'essenza di una profonda identità, soddisfa un'esigenza di giustizia sociale, ma non risponde a un bisogno sociale di presenza femminile, in cui la differenza sessuale agisca e sia significativa. Diotima propone il superamento della vecchia logica emancipazionistica dell'eguaglianza che non dà libertà né interezza alle donne, con l'accettazione riconosciuta delle disparità tra donne. Per raggiungere la libertà femminile che un processo puramente emancipatorio allontana e distorce, la pratica della disparità costruisce un nuovo tipo di relazioni tra donne che consente la produzione, ma anche l'invenzione di un simbolico mancante, per dire e rappresentare la differenza entrando senza mutilazioni nel mondo. Dire e rappresentare la differenza implica un rovesciamento del processo di conoscenza, poiché è presunta l'universalità del sapere dove le donne non hanno un luogo teorico né differenza, spesso mescolati e quasi indistinguibili ad una osservazione cui manchi la necessaria luce teorica. Solo così diventa possibile aprire le forme del sapere perché mostrino ciò che appartiene al simbolismo sessuato al maschile e perché accolgano nuove forme simboliche che rispondono all'esperienza femminile. Queste vanno anche inventate perché spesso l'esperienza delle donne non sa dirsi, né

⁹ ZAMBONI C., MURARO L. (1987), *Appendice: cronaca dei fatti principali di Diotima*; in *Diotima. Il pensiero della differenza sessuale*, Milano: La Tartaruga, p. 176.

significarsi, di fatto consegnata alle mediazioni del pensiero maschile. Nella produzione del sapere l'uomo trasmette di generazione in generazione un patrimonio di conoscenze ereditato dalla tradizione dei padri, in cui la coscienza maschile si presenta scissa, perché ha alienato da sé il femminile, e totalizzante perché pretende di inglobarlo dandogli nel migliore dei casi la propria voce. Questa può interpretare le donne, ma non dirsi per loro, essa non consente alle donne di riconoscersi per sé e per effetto di sé. Per spezzare la genealogia patriarcale del femminile, che le donne alimentano e custodiscono attraverso gli infiniti atti del loro affidamento all'uomo, è necessario mutare l'ordine simbolico e materiale dei rapporti sociali. Per Diotima questo mutamento significa stare nel mondo attraverso la mediazione di un'altra donna cui si attribuisce valore, fiducia, autorità perché degna di stima: vale a dire un nuovo e diverso affidamento per ricostruire appartenenza e coscienza di sé. Una delle più importanti mediazioni femminili può avvenire sul terreno pedagogico-educativo, modificando i tradizionali rapporti di cancellazione e valorizzazione del femminile innestati anche da donne educatrici; la pedagogia della differenza sessuale sostiene che nella scuola la disparità tra donne agisce praticamente e immediatamente, attivando al femminile il processo di affidamento; la mediazione di un'altra donna, la maestra, che la bambina riconosce e stima come un di più da sé, più grande, più esperta può ripristinare il rapporto madre figlia che la cultura ha cancellato o consegnato alla nevrosi, consentendo la generazione simbolica femminile. Tutto questo avviene se naturalmente la maestra è in grado di produrla, avendo piena coscienza del suo essere donna e della propria differenza.

Il femminismo egualitario ha il suo principale riferimento in Simone de Beauvoir con l'opera *Il secondo sesso*. Per la scrittrice e filosofa, donna si diventa, non si nasce; il ruolo delle donne nella società non è dovuto alla loro realtà biologica, ma è determinato e imposto dal potere patriarcale, dal quale derivano sia la divisione dei ruoli che le norme vigenti, come ha scritto la filosofa Françoise Collin divenire se stessi è un progetto non la realizzazione di una natura. Divenire se stessi vuol dire anche superare la propria contingenza corporea; il genere viene visto perciò come costruzione sociale dei ruoli sessuali. L'analisi che la de Beauvoir compie della condizione femminile è una delle più importanti del nostro secolo ed è ricca di spunti profondi. Essa viene letta alla luce dell'opposizione tra trascendenza e immanenza, tipica dell'esistenzialismo. La cultura patriarcale consente alle donne solo

l'immanenza; l'uomo invece realizza la sua natura di essere libero nella società e nella trascendenza. L'uomo si definisce, la donna viene definita come 'altro'. In questo quadro, la natura femminile non acquista un valore autonomo, ma si tende ad inserirla nel quadro del contingente che non deve incidere più di tanto sulla personalità umana. Le imprese umane, il potere, la razionalità vengono accettati dalla de Beauvoir come i più alti valori dell'umanità, e in quest'ottica la femminilità è il primo ostacolo da superare; le donne erano ancora ai margini della storia, ma per cambiare il mondo bisogna prima farne parte, cioè esservi solidamente inserite¹⁰. Per comprendere le diverse impostazioni delle due autrici, ha scritto Ginevra Conti Odorisio, occorre risalire alle loro rispettive esperienze personali. La De Beauvoir ha compiuto brillanti studi filosofici e vinto un prestigioso concorso a cattedra. La Woolf invece, pur essendo figlia di un uomo colto, ha ricevuto una modesta istruzione, e in quanto donna, la biblioteca del college maschile di Oxford con i suoi tesori e le sue rarità le è preclusa. La loro diversa esperienza pone le due scrittrici in una posizione antitetica rispetto alla cultura ufficiale: la scrittrice francese ne faceva parte e, pur criticandola, si serviva dei suoi strumenti logici e concettuali; la Woolf ne era invece esclusa e proclamava con forza la sua estraneità, facendone il simbolo dell'estraneità di tutte le donne.

I due orizzonti conoscitivi esposti, uguaglianza e differenza, teoricamente robusti, hanno avuto anche effetti politici ben precisi. Come è stato rilevato, la scuola italiana della differenza sessuale è stata caratterizzata dall'opposizione alle politiche di parità, in cui evidentemente il concetto di inclusione è fondamentale, portando alla creazione di un gruppo chiuso, elitario, di donne estranee al loro contesto storico e sociale e insensibile alle concrete esigenze della maggior parte delle donne reali. Il debito simbolico verso la madre e la concezione stessa di una autorità materna riporta il principio di autorità agli antipodi della concezione moderna del potere, basato sul consenso, collocandolo in una sfera biologica. La scarsa presenza femminile nella vita politica viene vista come volontà di non esserci e la politica delle riforme è rifiutata perché considerata accanimento paritario¹¹.

Tutt'altro scenario ha aperto invece il dibattito sulla cosiddetta democrazia paritaria. Da una parte le istituzioni europee hanno tentato negli ultimi

¹⁰ CONTI ODORISIO G., cit., p. 892.

¹¹ TARICONE F. (2018), *Uguaglianza e differenza nelle teorie femministe*; in *Civitas et Humanitas. Annali di cultura etico-politica*, Lecce: Milella.

decenni un approccio globale alla questione femminile con la creazione delle prime istituzioni paritarie tramite le cosiddette politiche di pari opportunità e i piani d'azione europei. Dall'altra, si continua a registrare a ormai settanta anni dalla cosiddetta concessione del voto, una presenza femminile assolutamente marginale nei parlamenti e nelle sedi decisionali della politica. L'innovazione prodotta in Italia, anche a livello regionale, dalla cosiddetta doppia preferenza di genere è troppo recente per poter essere analizzata, ma non c'è dubbio che le teorie femministe sulla parità hanno inciso profondamente sullo statuto teorico della cittadinanza e portano a interrogarsi sui limiti dell'uguaglianza formale, sull'universalismo giuridico e le parziali realizzazioni della cosiddetta rappresentanza di genere. In definitiva, dal nuovo millennio ci si aspetta la formulazione di un nuovo contratto sociale che non riguarda una vittoria elettorale, ma la definizione di un nuovo equilibrio fra uguaglianza e differenza, per raggiungere un'inclusione che non sia cancellazione delle differenze.

Bibliografia

1. CONTI ODORISIO G. (1996), *Poullain de la Barre e la teoria dell'uguaglianza con la traduzione integrale de L'uguaglianza dei due sessi (1673)*, Milano: Unicopli.
2. CONTI ODORISIO G. (2000), *La rivoluzione femminile*, Roma: Istituto Enciclopedia Italiana, pp. 887-902.
3. CONTI ODORISIO G., TARICONE F. (2008), *Per filo e per segno. Antologia di testi politici sulla questione femminile dal XVII al XIX secolo*, Torino: Giappichelli.
4. DE LEO M., TARICONE F. (1992), *Le donne in Italia. Diritti civili e politici*, Napoli: Liguori.
5. OPPENHEIM F. E. (1990), *Giustizia*, pp. 445-450; in BOBBIO N., MATTEUCCI N., PASQUINO G. (dir.), *Dizionario di Politica*, Torino: UTET.
6. FOUGEYROLLAS-SCHWEBEL D. (1977), *Le féminisme des années 1970*; in *Encyclopédie politique et historique des femmes*, in Faure Ch. (a cura di), Paris: PUF.
7. REGNIER-BOHLER D. (1990), *Voci letterarie, voci mistiche*, pp. 479-480; in DUBY G.-PERRROT M. (a cura di), *Storia delle donne. Il Medioevo*, Roma-Bari: Laterza.
8. TARICONE F., *L'istruzione femminile: dalla logica d'eccezione al diritto collettivo*; in PANARELLO A., TARICONE F. (a cura di) (2018), *Caianello crocevia di arti, scienze e umanità*, Minturno: Caramanica Editore.
9. TARICONE F. (2018), *Uguaglianza e differenza nelle teorie femministe*; in *Civitas et Humanitas annali di cultura etico-politica*, Lecce: Milella.
10. VIANO C. A. (a cura di) (1955), *Aristotele, Politica e Costituzioni di Atene*, Torino: UTET, e CAIANI L. (a cura di) (1996), *Etiche di Aristotele*, Torino: UTET.

11. ZAMBONI C., MURARO L. (1987), *Appendice: cronaca dei fatti principali di Diotima*; in *Diotima. Il pensiero della differenza sessuale*, Milano: La Tartaruga.

Per una sostenibilità culturale tra Ermeneutica ed Epistemologia

Luigi Di Santo

Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale

Sommario: nel mondo contemporaneo un valore apicale è quello della *sostenibilità*, che, a ben vedere, non è puro concetto legato alla necessità di preservare l'ambiente e di consentire la sopravvivenza alla specie, perché rivela un significato molto più generale e complesso, soprattutto per quanto riguarda il compito del giurista nel suo essere sempre più portatore di modalità di azione sociale, che tende a privilegiare l'atto della persona come atto sociale, che vive nella comunità. Aprire dunque i vissuti nel tempo del riconoscimento e nello spazio della memoria dei valori dell'altro. L'apertura attesa passa attraverso il recupero dell'idea di persona come relazione. La 'terza via' è l'idea di 'persona', 'riserva di senso' di uguaglianza e differenza.

Parole chiave: sostenibilità, diritto, ermeneutica, epistemologia, residuale, persona.

1. Scienza e conoscenza. La fine del 'sapere totale'

La scienza attraverso l'opera dei grandi filosofi e scienziati dell'età moderna aveva espresso un dato assetto epistemologico determinato da un modello atomistico in grado di decostruire l'oggetto, col fine della totale conoscenza del tutto. All'interno della struttura sociale, il livello atomistico è sostanziato nel paradigma individuale. Si pensi alla lezione epistemologica di Hobbes sulla composizione della macchina Stato, dove il *Leviathan* si poneva come *razionale e calcolante* nella 'sommatoria' dell'individuale sul piano della controllabilità dell'atomo-individuo¹. Ciò perché lo Stato è 'conoscibile' attraverso la scomposizione degli individui anche sul piano della irrilevanza del 'corpo' dei diritti. Una macchina dunque che entra, senza la comprensione del ruolo dei corpi intermedi, in diretto contatto con gli individui. Il modello

¹ Cfr. BOBBIO N. (1989), *Thomas Hobbes*, Torino: Einaudi, pp. 52-55.

epistemologico proposto è indifferente alla cultura della relazione e insussistente sul piano della affermazione della persona. Siamo nel tempo della ‘disintermediazione’², che si esprime nella crisi dell’incontro con l’*altro*. Tutt’al più, l’omologazione contemporanea investe il concetto di alterità, rendendolo una sorta di *fantasma* appena riconoscibile nella forma della nostra ombra. Il dato epistemologico corrente richiama quel modello della ricerca della chiusura del ‘sapere totale’ del mondo della conoscenza spazio-temporale, dove reale e ideale non possono che coincidere. Dove cielo e terra non possono che toccarsi.

Ma nel corso del Novecento, con le catastrofi del totalitarismo nella realtà politica, il mito della totalità perdeva di senso sul piano epistemologico, al punto tale che la stessa scienza comincia a interrogarsi sui limiti della ‘sicurezza’ della risposta e sulla autentica contraddizione generativa di verità dentro un sapere parziale, cominciamento della giusta domanda. I totalitarismi del Novecento sono stati dunque l’espressione *politica* del mito della totalità attraverso la proposizione di una scienza che, pianificando tutto a partire dal suo sapere totale, potesse assorbire la società civile – attraverso i suoi corpi intermedi – nella società politica e nello Stato. Con la crisi di questo modello epistemologico, anche per quanto concerne la dimensione statuale, il modello totalitario decade. In un tale contesto teorico, la ‘società civile’, come luogo dello spontaneo e dell’imprevedibile, non avrebbe potuto più avere legittimo spazio.

In virtù della crisi delineata, la seconda parte del Novecento ha prodotto i segni di una libertà fragile ma viva nata sulle rovine della catastrofe, portatrice di un mondo largo. La genesi di un nuovo paradigma, che sul piano epistemologico, è stato definito ‘complessità’³. La complessità ancora oggi è un tema che investe sia la questione empirica, sia la questione epistemologica. Si può affermare problematicamente che la crisi è la complessità che nel suo essere fenomenico si caratterizza per la sua imprevedibilità, per la sua intrinseca contraddizione ed esprime una opposizione reale tra gli eventi. Sul piano epistemologico, non c’è più un modello che governi in modo preveggenze e totalizzante. Nel senso che investe il mondo della vita e allo stesso tempo il

² Cfr. BOTTALICO G., SATTA V. (2015), *Corpi intermedi. Una scommessa democratica*, Milano: Ancora edizioni, pp. 3-5.

³ Cfr. MORIN E. (1993), *Introduzione al pensiero complesso. Gli strumenti per affrontare le sfide della modernità*, Milano: Sperling & Kupfer, pp. 10-24.

modello attraverso cui si studia il mondo della vita. Nella situazione contemporanea, qualificata dalla complessità non agevolmente trattabile dai processi di semplificazione, ci si distanzia da quell'itinerario della modernità che vede nel pensiero solo, come annota la Arendt, «l'ancella della scienza, della conoscenza organizzata»⁴. In realtà, la scienza, da 'moderna', transita verso la condizione di 'postmoderna' o 'complessa', e, pur non rinunciando pregiudizialmente all'idea di un'unità tendenziale, rinuncia preliminarmente all'idea che questa prospettiva unitaria possa essere sistemicamente sostantivata in un universo teorico predefinito come totale. Morin nell'*Introduzione al pensiero complesso* sostiene che la complessità nega i principi della modernità⁵. Nega l'evento in quanto prevedibile ma lo ammette nella sua imprevedibilità, nel segno di una causalità che torna su se stessa nella dimensione del Tempo imprevedibile. Si è nella dimensione della ologrammaticità della complessità. La modernità presenta le caratteristiche dell'unità, della linearità, del tempo prevedibile, della riduzione al semplice. *A contrario* i tratti caratteristici della complessità, dunque, sono dati dalla imprevedibilità, dalla incoerenza, e dalla infondabilità. Il postmoderno, che viene dopo il moderno, scrive Morin, è appunto il complesso⁶. La scienza della età complessa 'sa' che esiste una quota irriducibile di 'luoghi parziali' e quindi libera allo sguardo scientifico zone di incertezza cruciale e di consapevole e responsabile 'libertà'.

2. Epistemologia del residuale

La conoscenza globale e unidimensionale della modernità si è rivelata densa, pertanto, di illusioni nel suo progetto di *reductio ad unum* del tutto, portatrice di una sofferenza dovuta ad una serialità quantitativa che perde l'uomo. Sul piano epistemologico, dunque, oggi più che mai, lo 'specialismo' disciplinare è insufficiente a 'spiegare' il reale. Il senso della residualità ci libera dall'oppressione della totalità che al tempo attuale muta la sua definizione nella dimensione della tecnoscienza. E non è un caso che oggi il tema della *sostenibilità* sia al centro del dibattito culturale. Non tutto è riducibile ad economia

⁴ Cfr. ARENDT H. (2009), *La vita della mente*, Bologna: Il Mulino, p. 87.

⁵ Cfr. MORIN E. (1993), *Introduzione al pensiero complesso. Gli strumenti per affrontare le sfide della modernità*, cit., pp. 52-65.

⁶ Ivi, p. 52.

e tecnica. Amartya Sen riconosce che il modello epistemologico classico dell'economia, fondato su un certo concetto dell' 'utile', nella declinazione del modello 'homo oeconomicus' non regge più⁷. In tal senso attualmente, un valore apicale è quello della *sostenibilità*, che, a ben vedere, non è puro concetto legato alla necessità di preservare l'ambiente e di consentire la sopravvivenza alla specie, perché rivela un significato molto più generale e complesso, soprattutto per quanto riguarda il compito del giurista nel suo essere sempre più portatore di modalità di azione sociale, che tende a privilegiare l'atto della persona come atto sociale, che vive nella comunità. E nel mondo concreto e incarnato, il soggetto usa il diritto come *medium* di liberazione non attraverso gli strumenti della modernità ma attraverso gli strumenti della *governance della sostenibilità*⁸. L'unicità del vissuto sul piano giuridico va nella direzione del custodire una istanza incoercibile, per dirla con Radbruch, di giustizia che eccede ogni forma concettualmente definita. La semplice sommatoria di operazioni eseguite funzionalmente per la produzione di semplificazione non si pone la questione del giusto o del non giusto. I diritti si concretizzano nelle relazioni interpersonali e nelle istituzioni giuridiche che le disciplinano⁹. Come è quindi possibile oggi non parlare di sostenibilità intraculturale, sulla scorta dell'incontro tra culture diverse, tra 'persone' diverse, dove uomini in concreto costruiscono ponti e non muri nel segno della lezione di Panikkar¹⁰? Ciò accade in quanto la residualità che in ognuno di noi vuole manifestarsi ricerca nell'alterità il completamento aperto del proprio vissuto. Guardarsi dal punto di vista dell'altro, ad un livello tale di 'sim-patia' epistemologica, per rifuggire dalla cattiva comprensione della risorsa cognitiva che è l'altro. Aprire i vissuti nel tempo del riconoscimento e nello spazio della memoria dei valori dell'altro. L'apertura attesa passa attraverso il recupero dell'idea di persona come relazione. Di ogni persona perché ogni persona è relazione nei suoi rapporti affettivi, nella famiglia, nella cultura, nell'etnia, nell'appartenenza linguistica e simbolica, dunque nella storia. La relazione lega singolarità e universalità della persona in quanto rivelatrice della

⁷ Cfr. SEN A. (2006), *Identità e violenza*, Roma-Bari: Laterza 2006.

⁸ DI SANTO L. (2016), *Il ruolo del giurista nella società dell'informazione in Dialoghi sulla sostenibilità*, CRUL Comitato Regionale di coordinamento delle Università del Lazio, Roma: RomaTre Press, pp. 253-254.

⁹ Cfr. DI SANTO L. (2020), *Per un'Ermeneutica dei Diritti sociali. I quattro pilastri. Famiglia Lavoro Partecipazione Salute*, Bologna: Il Mulino, pp. 1-283.

¹⁰ Cfr. PANIKKAR R. (2003), *Pace e disarmo culturale*, Milano, Rizzoli.

parzialità di ciascuna di esse. Una persona, infatti, non può essere pensata se non nella sua rete di relazioni, a partire dalla sua unicità e profondità. Le teorie della partecipazione, senza il necessario richiamo al concetto di persona, sono alla mercé dello sfrenato individualismo compiaciuto e tragico o al contrario di un comunitarismo che si nutre della ‘fede’ nel gruppo identitario¹¹. La ‘terza via’ è l’idea di ‘persona’, ‘riserva di senso’ di uguaglianza e differenza. La persona è una novità che rinnova l’esistente ogni qual volta è generata e immessa nella storia, è un inizio nuovo ma allo stesso tempo è presente nel flusso di vita già esistente e che non sarà più lo stesso di prima. L’uomo nel suo disperdersi nel flusso ricerca una identità nell’incontro con l’altro con cui condivide la sfera pratica, la dimensione umana dove la responsabilità costituisce il legame del rivelarsi nella propria unicità.

Nella complessità polifonica la persona ricomponi i limiti con la propria profondità. La profondità scardina i limiti della modernità. La persona, come il tempo, è sempre nuova e si pone dinanzi alla complessità in un percorso di coorientamento e di progettualità aperto, sempre alla ricerca, all’imprevedibile, all’ospite nella direzione di un *plus di senso* del diritto che non è norma onnipredicante. L’individuo nella modernità si spezza ed è trasparente. Il senso del cammino dell’uomo eccede il camminare. La profondità è complessa, e nella sua circolarità, non vede il fondo. Ma ne conserva la radice che torna nell’incontro con l’altro, con nuove opportunità.

3. La persona come marcatore della sostenibilità culturale

La soggettività da recuperare oltre all’unicità necessita della profondità nel passaggio dall’individuo alla persona. La profondità è il complesso radicale dei mondi possibili da cui la persona emerge nella sua istanza di libertà e responsabilità. L’istanza della soggettività può raggiungere la complessità nella misura in cui si riconosce persona e può richiamarsi al diritto, eccedendo la norma, nella ricerca perenne del giusto. Come scrive Rosmini, “la persona

¹¹ Cfr. PAPA FRANCESCO (2013), *Evangelii Gaudium*, Bologna: Edizioni Dehoniane, pp. 41-73.

è diritto sussistente”¹², centro di attrazione dei diritti. La complessità è ‘bucata’ per così dire nel punto in cui emerge la persona. La complessità è un complesso ‘forato’. Da questi fori emerge la dimensione irriducibile della persona. Il problema, dunque, non è semplificare la complessità ma incontrarla come un evento in cui l’incontrante (la persona) e l’incontrata (la complessità) sono entrambe profonde nella possibilità di una narrazione, per dirla con Ricoeur¹³, che ha a che fare con l’uomo e il suo tempo in carne ed ossa. In tal senso intendere il non funzionale sta a significare riflettere sulla sostenibilità come ‘ambiente di coltura della cultura’. Oggi, a nostro avviso, è forse il tempo maturo in cui possiamo cominciare a capire, a partire da noi stessi, il significato della ‘persona’. Perché l’idea di persona può essere finalmente riscoperta come una geniale invenzione della storia europea, che ha precorso gli stessi tempi in cui poteva essere capita. La ‘persona’, in un tale contesto di pensiero, non è soltanto la singolarità concreta, né è soltanto la sua *originalità*, il suo essere un ‘*novum*’, perché essa è *relazione*. La dicitura di ‘persona’ al singolare è tragicamente equivoca in quanto la persona *ha* relazioni ma in quanto *è* relazioni¹⁴. Ma c’è un’altra, essenziale, coordinata della ‘persona’. È la ‘profondità’, che impone un rispetto delle distanze e di una soglia. In una ‘persona’, perciò, noi possiamo veder coincidere la sua singolarità concreta e la sua pretesa all’universalità. La ‘persona’ è, in questo senso, in quanto tale, bene comune. Siamo, infatti, con la ‘persona’, davanti a un’invenzione teorica paradossale, in cui ogni suo bisogno e ogni sua qualità possono essere elevati al grado di una rilevanza universale che ometta in discussione ogni ‘universale’ già costituito. E ciò, pur essendo la persona, in quanto tale, ‘parzialità’: *perché essa è il suo mancare, il suo esser difettiva*. E la persona, infatti, è difettiva proprio nel momento in cui è ciò che è – quando è in relazione. Essa, infatti, si caratterizza come mancanza: una mancanza che è *costitutiva*. Ed è proprio perché la persona difetta che attrae ed è attratta. Se la persona fosse completa, come l’atomo-individuo, non avrebbe bisogno di rapporti, che sarebbero sempre e solo ‘esterni’, solo corrispondenti a eventuali ‘opzioni’. L’idea di ‘persona’ è, in questo contesto dilemmatico, la strada che

¹² ROSMINI A. (1967), *Filosofia del diritto*, Vol. I, Padova: CEDAM, p. 191. Cfr. COTTA S., *La persona come “diritto sussistente” oggi*; in RASCHINI M. A. (a cura di) (1989), A.A.V.V., *Rosmini pensatore europeo*, Milano: Edizioni Universitarie Jaca, pp. 173-178.

¹³ Cfr., RICOEUR P. (2004), *Ricordare, dimenticare, perdonare*, Bologna: Il Mulino.

¹⁴ DI SANTO L. (2012), *Per una Teologia dell’ultimo, Riflessioni sui diritti umani al tempo della crisi globale*, Napoli: ESI, pp. 1-9.

rompe. Perché questa ‘persona’ è pensata come quella singolarità concreta che, mentre sta in tutti i gruppi in cui è radicata, al tempo stesso è se stessa – unica e differente da ogni altra – nella sua relazionalità con tutti gli altri. Ciò che caratterizza questa ‘persona’, quindi, è *non* l’uguaglianza, *ma* la differenza. Ed è dal luogo di questa differenza che essa reclama il suo diritto a una considerazione universale che sia corrosiva di ogni idea di ‘universale’ formulata troppo presto. Una persona è, se intesa come tale, un *novum*. Un *novum* situato. Ossia un vivente che, pur in relazione, in gruppi, culture, appartenenze, non accetta di essere individuato in tipi già fissati, perché, nel suo essere persona, può trovare e far trovare in se stessa le ragioni forti per mettere in discussione qualsiasi tipificazione consolidata. Questo essere *novum* della persona indica, in realtà, la prospettiva strategica per cui essa non ha il ruolo di chi deve semplicemente adattarsi al sistema in cui vive, perché può e deve, invece, poter elevare istanze stringenti a cui l’intero sistema – giuridico e culturale – deve *aprirsi* per dare risposte sensate. Questo bene è plurale. ‘Plurale’ al punto che questi beni possono anche collocarsi in contraddizione fra di loro, confliggendo fra loro. In questo senso, la sostenibilità può rivelarsi, anche in termini giuridici e istituzionali, un possibile alfabeto del nostro tempo. La civiltà del prossimo futuro dovrà essere pensata e criticata, quindi, secondo nodi strategici che mettano in circolo la sostenibilità dei suoi vissuti essenziali. Gli spazi non sono mai solo fisici ma anche simbolici. Bisognerà saper studiare i significati delle distanze fra le culture e della loro sostenibilità, di una teoria che approfondisca i rapporti di *conversione* e di *frintendimento* fra lessici e stili diversi¹⁵. Occorrerà, in questo senso, approntare studi specifici che riguardino le ‘equazioni personali’, ossia le prospettive culturali da cui si guardano gli altri e da cui si guarda il loro guardarci. In una civiltà intraculturale bisognerà poter ‘inventare’, o far emergere, in centri adeguati, spazi vivi che si caratterizzano per la propria *intraculturalità*, dove ognuno è persona. La civiltà del prossimo futuro dovrà generare luoghi in cui i *vissuti* possano veramente vivere nel confrontarsi tra differenti, nella dimensione personalistica dove la sostenibilità culturale può essere una ricchezza: perché l’altro non è solo spaesamento, ma è anche interrogazione e risorsa¹⁶.

¹⁵ WALDENFELS B. (2008), *Dentro e fuori l’ordine. Ordinamenti giuridici dal punto di una fenomenologia dell’estraneo*, Milano: Raffaello Cortina Editore.

¹⁶ BAUMAN Z. (2013), *Danni collaterali. Diseguaglianze sociali nell’età globale*, Roma-Bari: Laterza, pp. 40-54.

Bibliografia

1. ARENDT H. (2009), *La vita della mente*, Bologna: Il Mulino, p. 87.
2. BAUMAN Z. (2013), *Danni collaterali. Diseguaglianze sociali nell'età globale*, Roma-Bari: Laterza, pp. 40-54.
3. BOBBIO N. (1989), *Thomas Hobbes*, Torino: Einaudi, pp. 52-55.
4. BOTTALICO G., SATTÀ V. (2015), *Corpi intermedi. Una scommessa democratica*, Milano: Ancora edizioni, pp. 3-5.
5. COTTA S. (1989), *La persona come "diritto sussistente" oggi*; in A.A.V.V., RASCHINI M. A. (a cura di), *Rosmini pensatore europeo*, Milano: Edizioni Universitarie Jaca, pp. 173-178.
6. DI SANTO L. (2016), *Il ruolo del giurista nella società dell'informazione*, in *Dialoghi sulla sostenibilità*, CRUL Comitato Regionale di coordinamento delle Università del Lazio, Roma: RomaTre press, pp. 253-254.
7. DI SANTO L. (2020), *Per un'Ermeneutica dei Diritti sociali. I quattro pilastri. Famiglia Lavoro Partecipazione Salute*, Bologna: Il Mulino, pp. 1-283.
8. DI SANTO L. (2012), *Per una Teologia dell'ultimo, Riflessioni sui diritti umani al tempo della crisi globale*, Napoli: ESI, pp. 1-9.
9. MORIN E. (1993), *Introduzione al pensiero complesso. Gli strumenti per affrontare le sfide della modernità*, Milano: Sperling & Kupfer, pp. 10-24.
10. PANIKKAR R. (2003), *Pace e disarmo culturale*, Milano: Rizzoli.
11. PAPA FRANCESCO (2013), *Evangelii Gaudium*, Bologna: Edizioni Dehoniane, pp. 41-73.
12. RICOEUR P. (2004), *Ricordare, dimenticare, perdonare*, Bologna: Il Mulino.
13. ROSMINI A. (1967), *Filosofia del diritto*, Vol. I, Padova: Cedam, p. 191.
14. SEN A. (2006), *Identità e violenza*, Roma-Bari: Laterza.
15. WALDENFELS B. (2008), *Dentro e fuori l'ordine. Ordinamenti giuridici dal punto di una fenomenologia dell'estraneo*, Milano: Raffaello Cortina Editore.

